



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2872

Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria
Jazz

19/03/2018 - 15:00

Indice

1. DDL S. 2872 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2872	5
1.2.2. Testo approvato 2872 (Bozza provvisoria)	6
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	11
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 379 (pom.) del 25/07/2017	12
1.3.2.1.2. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 381 (pom.) del 01/08/2017	26
1.3.2.1.3. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 384 (pom.) del 13/09/2017	34
1.3.2.1.4. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 385 (pom.) del 19/09/2017	43
1.3.2.1.5. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 389 (pom.) del 03/10/2017	51
1.3.2.1.6. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 395 (pom.) del 24/10/2017	100
1.3.2.1.7. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 402 (pom.) del 29/11/2017	121
1.3.2.1.8. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 403 (ant.) del 05/12/2017	165
1.4. Trattazione in consultiva	172
1.4.1. Sedute	173
1.4.2. Resoconti sommari	175
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	176
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 207 (pom., Sottocomm. pareri) del 19/09/2017	177
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	181
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 814 (ant.) del 18/10/2017	182
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 815 (pom.) del 18/10/2017	190

1. DDL S. 2872 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2872
XVII Legislatura

Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz

Iter

5 dicembre 2017: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[C.4102](#) approvato

S.2872 approvato definitivamente. Legge

Legge n. [211/17](#) del 20 dicembre 2017, GU n. 3 del 4 gennaio 2018.

Iniziativa Parlamentare

[On. Marina Sereni](#) (PD)

Cofirmatari

[On. Anna Ascani](#) (PD), [On. Tiziana Ciprini](#) (M5S), [On. Adriana Galgano](#) (CI), [On. Filippo Gallinella](#) (M5S), [On. Giampiero Giuliotti](#) (PD), [On. Pietro Laffranco](#) (FI-PdL), [On. Walter Verini](#) (PD)

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **5 luglio 2017**; annunciato nella seduta pom. n. 852 del 5 luglio 2017.

Classificazione TESEO

MUSICA ED ATTIVITA' MUSICALI , MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI ,
REGIONE UMBRIA , CONTRIBUTI PUBBLICI

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Elena Ferrara](#) (PD) (dato conto della nomina il 25 luglio 2017) .

Relatore di maggioranza Sen. [Elena Ferrara](#) (PD) nominato nella seduta pom. n. 395 del 24 ottobre 2017 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [7ª Commissione permanente \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#) in sede referente il 10 luglio 2017. Annuncio nella seduta pom. n. 855 dell'11 luglio 2017.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio)

Nuovamente assegnato alla [7ª Commissione permanente \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#) in

sede deliberante il 10 novembre 2017. Annuncio nella seduta ant. n. 908 del 15 novembre 2017.
Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2872

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2872

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **SERENI , ASCANI , CIPRINI , GALGANO , GALLINELLA , GIULIETTI , LAFFRANCO e VERINI**

(V. Stampato Camera n. 4102)

approvato dalla Camera dei deputati il 4 luglio 2017

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 luglio 2017*

Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del *festival* Umbria Jazz

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, le parole: «e della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del Romaeuropa Festival» sono sostituite dalle seguenti: «, della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del Romaeuropa Festival e della Fondazione di partecipazione "Umbria Jazz"».

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di parte corrente del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.2.2. Testo approvato 2872 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2872

Senato della Repubblica

Attesto che la 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), il 5 dicembre 2017, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Sereni, Ascani, Ciprini, Galgano, Gallinella, Giulietti, Laffranco e Verini, già approvato dalla Camera dei deputati:

Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz

Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, le parole: «e della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del Romaeuropa Festival» sono sostituite dalle seguenti: «, della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del Romaeuropa Festival e della Fondazione di partecipazione "Umbria Jazz"».

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di parte corrente del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2872
XVII Legislatura

Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente

[N. 379 \(pom.\)](#)

25 luglio 2017

[N. 381 \(pom.\)](#)

1 agosto 2017

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 12
settembre 2017
alle ore 19:00

[N. 384 \(pom.\)](#)

13 settembre 2017

Proposto di
richiedere nuova
assegnazione in
sede deliberante
dalla
Commissione
Testo
emendamenti
allegato al
resoconto

[N. 385 \(pom.\)](#)

19 settembre 2017

[N. 389 \(pom.\)](#)

3 ottobre 2017

Proposto di
richiedere nuova
assegnazione in
sede deliberante
dalla
Commissione

[N. 395 \(pom.\)](#)
24 ottobre 2017

Allegato al
resoconto testo
odg Esito:
concluso l'esame
proposto
accoglimento OdG

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 402 \(pom.\)](#)
29 novembre 2017

Sui lavori della
Commissione

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede deliberante

[N. 403 \(ant.\)](#)
5 dicembre 2017

approvato
all'unanimità
Esito: **approvato**
definitivamente

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 379 (pom.) del 25/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 25 LUGLIO 2017
379ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Dorina Bianchi e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-03515 della senatrice Serra sulle graduatorie per le immatricolazioni a Medicina e Odontoiatria, precisando che gli scorrimenti avvenuti a novembre 2016 e a gennaio 2017 sono stati decisi dal Ministero e attuati in via generalizzata a causa degli eventi calamitosi legati alle violente scosse di terremoto ed al maltempo diffuso soprattutto nelle zone interne, che ha comportato gravi disagi alle popolazioni ivi residenti e il rischio che la connessione *internet* in alcune zone non fosse assicurata in maniera uniforme. Nel riferire che per tutti gli studenti è stato automaticamente confermato l'interesse sia nello scorrimento del 3 novembre 2016 che nello scorrimento del 23 gennaio 2017, ribadisce che questo intervento è stato richiesto e autorizzato dal Dicastero a seguito dei due gravissimi eventi accaduti in centro Italia: il terremoto del 31 ottobre 2016 e il maltempo verificatosi nella settimana dal 16 al 23 gennaio 2017. Dopo aver puntualizzato che le graduatorie dei corsi di laurea relativi alle professioni sanitarie sono gestite dai singoli atenei in autonomia e sotto la loro responsabilità esclusiva, segnala che, al momento, le graduatorie di Veterinaria, Architettura, Medicina in lingua inglese hanno visto l'esaurimento dei

candidati con punteggio utile su tutti i posti disponibili. Fa presente invece che per la graduatoria di Medicina e Odontoiatria residuano ancora, dopo 36 scorrimenti periodici avviati da ottobre 2016, 117 posti, di cui 9 assegnati con l'ultimo scorrimento e 109 prenotati in attesa che si liberi un posto nell'università prescelta o prescelte.

Sottolinea poi che non è possibile prescindere dai criteri previsti dal decreto 30 giugno 2016, n. 546, stante la soglia di idoneità obbligatoria ogni qualvolta si verta in ambito di selezione pubblica per accessi a settori dove la domanda è sempre invariabilmente maggiore rispetto alla offerta. Evidenzia peraltro che il caso specifico riguarda l'offerta formativa indicata dagli atenei e parametrata con il fabbisogno nazionale in ambito sanitario, indicato dallo Stato in accordo con le regioni, rispetto ai posti di lavoro attribuibili ai futuri laureati ed ai cambiamenti socio-economici.

Rammenta inoltre che l'accesso cosiddetto "programmato" ai corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria, Veterinaria, Architettura, Professioni sanitarie è regolato per legge e ha superato anche il vaglio della Corte costituzionale in ordine all'eventuale conflitto con il diritto allo studio sancito dalla Carta costituzionale. Precisa infatti che l'accesso, a condizione che i criteri siano ragionevoli e assicurino parità di condizioni a tutti gli aspiranti, non limita la soddisfazione della domanda in rapporto alla capacità degli atenei di consentire il percorso di studi superiore in modo ottimale rispetto agli *standard* qualitativi e quantitativi osservati dalle università.

Rende comunque noto che, essendo tuttora in corso lo scorrimento periodico della graduatoria di Medicina e Odontoiatria secondo il merito, per i residui 117 posti a livello nazionale l'Amministrazione consentirà gli scorrimenti periodici fino alla capienza disponibile. Sottolinea infine che, dal maturare del contenzioso in atto, peraltro in misura ridotta rispetto all'anno accademico 2015-2016, possono derivare ulteriori, limitate, immatricolazioni effettuate al momento con riserva, nell'attesa della pronuncia definitiva degli organi giudicanti.

La senatrice [SERRA](#) (M5S) si dichiara pienamente soddisfatta della risposta.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2874\)](#) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016*

[\(2875\)](#) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017*

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 luglio, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - il relatore Conte aveva svolto le relazioni introduttive. Non essendoci interventi nel dibattito, avverte quindi che si procederà all'illustrazione di due distinti pareri sui provvedimenti in titolo.

Il relatore [CONTE](#) (AP-CpE-NCD) illustra uno schema di parere favorevole sul disegno di legge

n. 2874, pubblicato in allegato.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) a nome del suo Gruppo, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 2874.

Il relatore [CONTE](#) (*AP-CpE-NCD*) illustra poi uno schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 2875, pubblicato in allegato.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) a nome del suo Gruppo, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 2875.

(2811) Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - la relatrice Di Giorgi aveva svolto la relazione introduttiva.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice [DIGIORGI](#) (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni e condizioni, pubblicato in allegato, ricordando che il provvedimento mira allo sviluppo dell'agricoltura biologica ma impatta anche negli ambiti di competenza per quanto attiene alle ricerca in tale settore. Ritiene quindi apprezzabile l'iniziativa legislativa per il fatto di aver considerato, in un'ottica di sistema, l'apporto degli enti pubblici di ricerca vigilati da diversi Dicasteri, coerentemente con l'esigenza di favorire la programmazione delle attività di ricerca, a più riprese sollecitata dalla 7a Commissione. Si interroga tuttavia sulla reale consistenza del nascente Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 8, atteso che una parte di esso è destinata a finanziare attività di ricerca. Pur consapevole che tale questione concerne propriamente le competenze del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, giudica essenziale un chiarimento, dati i riflessi sulla ricerca. Illustra indi in dettaglio le osservazioni e le condizioni, reputando inaccettabile utilizzare il Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE) per finanziare attività specifiche del Dicastero delle politiche agricole, in quanto si pone un improprio vincolo di destinazione. Si augura pertanto che il provvedimento venga modificato, reperendo risorse aggiuntive.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) riconosce che la relatrice ha centrato alcune criticità del

provvedimento. Afferma infatti che le norme riguardanti il FOE rischiano di essere addirittura incostituzionali, in quanto il Fondo ordinario finisce per essere utilizzato su progetti determinati dalla legge, mentre invece le risorse per i progetti dovrebbero essere aggiuntive rispetto a quelle dedicate al finanziamento ordinario. Puntualizza peraltro che i fondi destinati a progetti specifici dovrebbero essere messi a bando, come più volte richiamato anche nell'ambito dell'affare assegnato sullo *Human Technopole*. Pur lamentando perciò il metodo seguito, dà atto comunque alla relatrice di essersi focalizzata sui punti critici, tra i quali tuttavia manca un richiamo al precariato che affligge gli enti di ricerca e in particolare i tre enti interessati, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Stigmatizza infatti che tali enti sono affetti da un precariato a suo giudizio devastante, al punto che nessun progetto di ricerca potrà essere realizzato se non si risolverà prima tale situazione. Ritiene peraltro che tale problema emerga ogni qualvolta vengono esaminati disegni di legge in materia di ricerca.

Afferma quindi che il provvedimento in discussione avrebbe potuto costituire un'occasione per sollecitare un piano straordinario di assunzione dei ricercatori nei settori di interesse del testo, ferma restando l'esigenza di prevedere poi assunzioni a regime. Conclusivamente, pur apprezzando le osservazioni e le condizioni descritte dalla relatrice, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (PD) concorda con il parere, rilevando comunque che l'osservazione n. 1 avrebbe potuto essere inserita tra le condizioni. Si augura quindi l'assunzione di un preciso impegno politico affinché si dia il giusto seguito alle indicazioni inserite nello schema di parere e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni e condizioni della relatrice.

(2879) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 luglio, nel corso della quale il Presidente relatore aveva illustrato una nuova bozza di parere favorevole con una osservazione, pubblicata in allegato al resoconto di quella seduta.

Il senatore [LIUZZI](#) (GAL (DI, GS, MPL, RI)) ritiene indispensabile assicurare l'ampliamento della platea dei fruitori, tanto più che lo Stato ha svolto un ruolo fondamentale nell'intervento di salvataggio. Pur condividendo l'osservazione contenuta nello schema di parere, si domanda se non sia il caso di incoraggiare anche accordi e scambi affinché le opere possano essere godute su tutto il territorio nazionale, proprio in base ai compiti che lo Stato si è assunto.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) chiede chiarimenti sull'osservazione, interrogandosi su quale debba essere il ruolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il presidente relatore [MARCUCCI](#) (PD) precisa che il Ministero può esercitare il diritto di prelazione al pari degli altri enti territoriali. In questo contesto, ha dunque un compito importante per coordinare le eventuali azioni che possono essere messe in atto per la valorizzazione delle opere.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) ritiene preferibile che sia il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ad esercitare il diritto di prelazione, salvo poi coordinarsi con gli enti locali. Reputa altresì necessario scongiurare eventuali smembramenti delle collezioni, altrimenti il patrimonio rischia di perdere il suo valore. Fa presente peraltro che andrebbe compiuta una ricognizione del valore dei beni culturali interessati, tanto più che alcuni di essi sono oggetto di indagini in quanto risultano acquisiti ad un prezzo più alto del dovuto. Dichiarando quindi il voto di astensione del suo schieramento.

Il senatore [CONTE](#) (AP-CpE-NCD) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, ringraziando il Presidente relatore per aver recepito il tema specifico segnalato in discussione generale. Sottolinea infatti che tra le opere interessate vi è un patrimonio documentale poco importante sul piano economico, ma assai rilevante dal punto di vista storico per le comunità locali.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (Misto-SI-SEL) dà atto al Presidente relatore di aver raccolto una parte delle indicazioni emerse nel dibattito. Ribadisce tuttavia l'importanza di assicurare la cessione gratuita del patrimonio culturale in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione centrale di stipulare accordi con gli enti territoriali. Prende invece atto che è stata compiuta una scelta diversa e dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Il presidente relatore [MARCUCCI](#) (PD), tenuto conto delle ulteriori indicazioni avanzate, riformula lo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni, come riformulato.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(2872) Deputati Marina SERENI ed altri. - Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice [Elena FERRARA](#) (PD), precisando che il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, è finalizzato al sostegno e alla valorizzazione del festival Umbria Jazz, attraverso l'erogazione di un contributo annuale alla Fondazione di partecipazione Umbria Jazz, attualmente beneficiaria di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

Ricorda quindi che la costituzione della Fondazione è stata promossa, da ultimo, con legge regionale dell'Umbria n. 21 del 2008, al fine di sostenere lo sviluppo dello spettacolo dal vivo, nell'ambito delle iniziative di promozione turistica, culturale e di valorizzazione dell'immagine dell'Umbria in Italia e all'estero. In particolare, la Fondazione ha lo scopo di assicurare la continuità della manifestazione Umbria Jazz attraverso la realizzazione di tutte le iniziative necessarie per lo sviluppo e la diffusione della stessa, provvedendo al reperimento dei mezzi finanziari e favorendo il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati. Fa presente quindi che la Fondazione è costituita, in base allo statuto, da regione Umbria, comune di Perugia, comune di Orvieto e Fondazione Cassa di risparmio di Perugia, ed è aperta alla partecipazione di altri soggetti, sia pubblici che privati.

Con riguardo al festival Umbria Jazz, tiene a precisare che la manifestazione è l'unico festival italiano membro dell'*International Jazz Festival Organization*, che associa le sedici principali manifestazioni del settore nel mondo. Dopo aver dato conto delle iniziative organizzate in tutto il mondo, evidenzia che il contributo previsto per la Fondazione Umbria Jazz dall'articolo 1, a decorrere dal 2017, è pari a un milione di euro. Rileva poi che la norma novella l'articolo 2, comma 1, della legge n. 238 del 2012 che, al fine di sostenere e valorizzare i festival musicali e operistici italiani di assoluto prestigio internazionale, ha previsto l'assegnazione, a decorrere dal 2013, di un contributo straordinario pari a un milione di euro a favore di ciascuna delle seguenti fondazioni: Fondazione Rossini Opera Festival, Fondazione Festival dei due Mondi, Fondazione Ravenna Manifestazioni e Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago. Successivamente, la legge n. 17 del 2017, novellando l'articolo 2 della legge n. 238 del 2012, ha disposto, a decorrere dal 2017, l'assegnazione di un contributo straordinario pari a un milione di euro a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma ? finalizzato alla realizzazione del "Festival Verdi di Parma e Busseto" ? e di un milione di euro a favore della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura, finalizzato alla realizzazione del Roma Europa Festival, anche in tal caso prevedendo che al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al FUS (a valere sul quale opera già il finanziamento ordinario per le due Fondazioni). Nel sottolineare che anche per la Fondazione di partecipazione Umbria Jazz il contributo disposto con la proposta in commento si configura come straordinario, ricorda che essa è già attualmente finanziata ai sensi dell'articolo 25 del decreto ministeriale 1° luglio 2014 a carico del Fondo unico per lo spettacolo. In conclusione, rende noti i contributi di cui la Fondazione è stata beneficiaria per il triennio 2015-2017.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione e la pertinenza del piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport (2014-2017) (COM (2017) 22 definitivo) ([n. 303](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, da ultimo rinviato nella seduta del 4 luglio.

Il **PRESIDENTE** comunica che sul provvedimento in titolo l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha audito la scorsa settimana il Presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il quale ha consegnato una documentazione che sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La relatrice **IDEM** (PD) illustra uno schema di risoluzione, pubblicata in allegato, sottolineando che essa recepisce i temi segnalati durante le audizioni svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. In particolare, si sofferma sul tema dell'impiantistica, su cui il CONI ha fornito alcuni dati riferendo altresì su un censimento in corso. Sottolinea peraltro positivamente il ruolo degli allenatori, che rappresenta un aspetto nuovo, di indubbia importanza per la crescita dei giovani.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Valutazione ex post delle Capitali europee della cultura 2015 (Mons e Pilsen)" (COM (2017) 193 definitivo) ([n. 389](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore **CONTE** (AP-CpE-NCD) informa che la Commissione è tenuta a effettuare ogni anno la valutazione esterna e indipendente dei risultati della manifestazione "Capitale europea della cultura" dell'anno precedente e a presentare una relazione su tale valutazione alle altre istituzioni dell'Unione. La relazione in esame ha lo scopo di comunicare i risultati della valutazione esterna delle Capitali europee della cultura 2015 e le azioni che la Commissione intende proporre in seguito a tali risultati. Ricorda quindi che l'iniziativa denominata "Città europea della cultura" è stata avviata inizialmente a livello intergovernativo nel 1985. Successivamente, la decisione 1419/1999/CE ha istituito un'azione comunitaria a favore della manifestazione "La capitale europea della cultura" per gli anni dal 2005 al 2019, fissando un ordine cronologico secondo il quale gli Stati membri si alternano ogni anno nell'ospitare la manifestazione. Rammenta quindi che la decisione 1419/1999/CE è stata sostituita dalla decisione n. 1622/2006/CE che ha mantenuto il principio dell'ordine cronologico degli Stati membri, precisando tuttavia ulteriormente gli obiettivi dell'azione, e ha introdotto nuove disposizioni in materia di selezione e monitoraggio.

Puntualizza indi che, a norma della decisione n. 1622/2006/CE, gli obiettivi generali dell'azione "Capitale europea della cultura" consistono nel valorizzare la ricchezza, la diversità e le caratteristiche comuni delle culture europee, contribuendo così a migliorare la comprensione reciproca tra i cittadini europei, e nel promuovere il contributo della cultura allo sviluppo a lungo termine delle città. La manifestazione mira a intensificare la cooperazione tra operatori culturali, artisti e città dell'Europa nonché la partecipazione degli abitanti, suscitando nel contempo l'interesse dei cittadini stranieri. Dopo aver precisato che la decisione n. 1622/2006/CE, abrogata dalla decisione n. 445/2014/UE, continua ad applicarsi nel caso delle città che sono già state o sono in procinto di essere nominate Capitali europee della cultura per gli anni dal 2013 al 2019 (tra cui Matera), ricorda che il Consiglio

dei ministri dell'Unione europea ha formalmente nominato Mons e Pilsen Capitali europee della cultura 2015, rispettivamente nel novembre 2010 e nel maggio 2011.

Fa presente quindi che, dopo la loro designazione, queste due città sono state sottoposte a monitoraggio, a conclusione del quale la giuria ha trasmesso una raccomandazione favorevole alla Commissione in merito all'attribuzione di un importo di 1,5 milioni di euro a titolo del premio in onore di Melina Mercouri sia a Mons che a Pilsen.

Riferisce dunque che la valutazione esamina lo svolgimento delle manifestazioni per la loro intera durata, dai primi sviluppi fino alla sostenibilità e agli effetti a lungo termine nelle due Capitali europee della cultura 2015, e analizza la pertinenza, l'efficienza, l'efficacia e la sostenibilità. Si tiene peraltro conto del valore aggiunto dell'Unione nonché della coerenza e della complementarità dell'azione rispetto ad altre iniziative europee. Infine, trae conclusioni generali e specifiche che emergono dalle due Capitali europee della cultura 2015 e prende in considerazione gli effetti che ne derivano per le prossime città designate.

Quanto alle conclusioni, il relatore sottolinea che la valutazione avrebbe dovuto beneficiare di un confronto tra il "prima" e il "dopo", mentre sono state possibili solo rilevazioni *ex post*, dati i vincoli di tempo e di bilancio. Comunica quindi che sono state valutate positivamente le due esperienze sul piano dell'efficienza e dell'efficacia, rilevando cosiddetti "effetti leva" generati dall'azione "Capitali europee della cultura". In particolare, la designazione di Capitali europee della cultura ha consentito di attrarre risorse supplementari anche private, ha attirato una maggiore copertura mediatica e ha incrementato il flusso turistico, quintuplicato a Mons e aumentato del 28 per cento a Pilsen. Riferisce altresì che ulteriori conseguenze positive, soprattutto per Mons, hanno riguardato il coinvolgimento di gruppi sociali specifici, come anziani, giovani e gruppi svantaggiati, aumentando la partecipazione agli eventi culturali anche in relazione a contenuti nuovi rispetto al passato.

Evidenzia invece che sono state più difficili le valutazioni sulla sostenibilità nel tempo, fermo restando che l'eredità lasciata dall'azione concerne maggiori competenze, rapporti più stretti e una maggiore visibilità della cultura nella città, nonché la formazione di un nuovo tipo di pubblico. Su tale questione della sostenibilità ricorda peraltro che, nella scorsa legislatura, la 7ª Commissione ha approvato una risoluzione favorevole sulla predetta decisione di istituire Capitali europee della cultura per gli anni dal 2020 al 2033, formulando alcune osservazioni volte anzitutto: a stimolare nelle città selezionate ripercussioni positive nel lungo periodo non soltanto sul piano culturale, ma anche su quello sociale ed economico; a rendere note tempestivamente le ricadute economiche dell'attribuzione del titolo alle città designate, nella prospettiva di monitorare concretamente l'impatto delle manifestazioni e di valutare la tenuta dei benefici nel lungo periodo; a potenziare la valutazione anche attraverso la destinazione di risorse specifiche; a puntare su attività a carattere continuativo, nonché su infrastrutture permanenti, fruibili da tutti i cittadini anche al di fuori della manifestazione annuale.

Passando alle raccomandazioni sia per le città che per la Commissione europea, ritiene che esse possano costituire un utile spunto anche per le prossime candidate, tra cui, per il 2019, Matera. Tra le raccomandazioni rivolte alle città menziona la necessità dell'adesione e del coinvolgimento a livello nazionale, l'esigenza di garantire la continuità delle persone e delle strutture culturali, la necessità di riflettere sulle potenzialità di attrazione di visitatori stranieri e nonché di confermare e comunicare gli eventi chiave quanto prima possibile. Fa presente poi che il valutatore incoraggia le piccole città a non rinunciare a candidarsi a Capitali europee della cultura solo perché hanno un bilancio relativamente modesto.

Osserva peraltro che la relazione raccomanda alla Commissione di: rivedere gli orientamenti di valutazione per le città, nonché le prescrizioni relative al modulo di candidatura e alla relazione intermedia, per far sì che le città forniscano dati di riferimento sulla situazione esistente, sia al momento della candidatura che durante la preparazione, onde contribuire a valutare gli effetti dell'azione dopo l'anno; invitare le città a firmare un *memorandum* d'intesa che comprenda il periodo incluso fra la designazione e il completamento dell'anno di nomina; intraprendere un'azione pubblicitaria più ampia riguardo all'aggiudicazione del premio Melina Mercouri, compresa una

cerimonia simbolica di premiazione; svolgere ricerche sugli effetti a lungo termine dell'azione "Capitale europea della cultura".

In conclusione, rileva che la Commissione europea accoglie con favore queste raccomandazioni e ritiene che costituiscano un valore aggiunto all'odierna attuazione dell'azione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2874

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

esaminati il conto consuntivo delle Amministrazioni di competenza, nonché le spese per le missioni di riferimento;

preso atto che al provvedimento è allegato (Allegato 1) un elenco dei decreti di prelevamento, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

considerato che nell'Allegato 1, per ciascun decreto di prelevamento, sono specificati la missione ed il programma, nonché l'Amministrazione di pertinenza e la specifica finalità a motivo del prelievo e che, per quanto riguarda il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stati operati due prelevamenti relativi al programma "Tutela del patrimonio culturale" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici";

esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2875

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

tenuto conto delle principali variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento per quanto concerne gli stati di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene alla missione Giovani e sport;

esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2811

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

apprezzata l'iniziativa legislativa per il rilievo accordato alla ricerca e per aver considerato in un'ottica di sistema l'apporto degli enti pubblici di ricerca vigilati da tre diversi Dicasteri (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare). Tale scelta è coerente con l'esigenza di favorire un coordinamento nella fase di programmazione delle attività di ricerca a supporto di diverse politiche, come peraltro in diverse occasioni affermato dalla 7ª Commissione, tra cui la risoluzione approvata con *DOC. XXIV*, n. 36, da inquadrare nel processo di definizione della politica nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998;

rilevato comunque che un'azione del Governo in questa direzione dovrebbe essere perseguita anche attraverso un'apposita struttura di missione da prevedere nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri;

esaminati l'oggetto e la finalità del testo, nonché le norme sull'istituzione di un Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica (articolo 4), sul Piano di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici (articolo 5), sul Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica (articolo 6) e sul sostegno alla ricerca tecnologica e applicata (articolo 8);

rilevato che per alimentare il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, istituito dall'articolo 8, il disegno di legge prescrive che la dotazione annuale sia "parametrata a una quota delle entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488". Si tratta del prelievo del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati e fertilizzanti, che oggi alimenta il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, di cui si propone la soppressione;

preso atto che:

- i versamenti effettuati dai soggetti ad esso obbligati al bilancio dello Stato in competenza 2016 risultano nel capitolo di entrata n. 3583 di circa 13 milioni di euro, mentre nel bilancio di previsione 2017-2019 risultano iscritti al capitolo di spesa n. 7742, su cui gravano le spese per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, circa 4 milioni di euro per ciascuna annualità 2017, 2018 e 2019;

- non sembrano esserci ulteriori provvedimenti legislativi che autorizzano l'utilizzo delle risorse derivanti dal prelievo di scopo per la sicurezza alimentare;

- non è ben chiaro quali siano le risorse a disposizione dell'istituendo Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e il complessivo ammontare della quota minima destinata alla ricerca, che se fosse nella misura del 30 per cento di 4 milioni di euro subirebbe un taglio significativo; esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- 1) considerata la formulazione del testo per quanto attiene alla ricerca, si riscontra che all'articolo 5, comma 2, lettera g), e all'articolo 8, comma 2, lettera d), vengono espressamente menzionate "la ricerca e l'innovazione". Pertanto, anche all'articolo 1, comma 1, lettera c), si suggerisce di sostituire le parole: "per il sostegno della ricerca" con le seguenti: "per il sostegno della ricerca e dell'innovazione" e all'articolo 4, comma 4, lettera a), di sostituire le parole: "con particolare attenzione alla ricerca" con le seguenti: "con particolare attenzione alla ricerca e all'innovazione";

- 2) all'articolo 4, comma 3, con riguardo alla composizione del Tavolo tecnico, si invita a valutare l'opportunità di prevedere anche un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché di incrementare a 4 i rappresentanti della ricerca scientifica applicata, di cui uno designato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), uno dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), uno dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);

- 3) all'articolo 8, comma 2, lettera a), si propone di richiamare espressamente il principio dell'autonomia universitaria nella definizione dei percorsi formativi, demandando peraltro agli atenei l'individuazione dei dipartimenti presso i quali attivare tali percorsi;

- 4) al medesimo articolo 8, comma 2, lettera a), in merito all'aggiornamento dei docenti di

agronomia degli istituti agrari e di altri istituti specifici, si sottolinea la necessità di prevedere un coordinamento con l'attuale disciplina del "Piano per la formazione dei docenti" di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

nonchè con le seguenti condizioni:

- - a) in merito all'articolo 8, comma 2, lettera b), si reputa non coerente con la legislazione vigente la previsione di utilizzare il Fondo ordinario degli enti di ricerca (FOE), di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998, per finanziare attività di ricerca del CNR nel settore della produzione biologica, dato che si porrebbe un eccessivo vincolo di destinazione. Si ritiene perciò opportuno modificare il provvedimento nella prospettiva di garantire risorse specifiche e aggiuntive rispetto al finanziamento ordinario per le attività relative allo sviluppo della produzione con metodo biologico. Potrebbe pertanto valutarsi la possibilità di sostituire la citata lettera b) con la seguente: "b) in sede di determinazione della quota destinata al finanziamento di programmi di ricerca del Fondo di cui all'articolo 6, è definita la parte da destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per attività di ricerca nell'ambito della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico".
 - b) tenuto conto che, in base all'articolo 8, comma 2, lettera d), almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica è destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione nonché di percorsi formativi in ambito universitario e di aggiornamento dei docenti, si ritiene necessario assicurare che le risorse disponibili per le suddette attività di ricerca non siano inferiori a quelle destinate dalla legislazione vigente ad alimentare il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, che risulta contestualmente soppresso.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2879

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che l'articolo 3 prevede regole specifiche per la cessione dei beni culturali, come definiti ai sensi del relativo codice (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), di proprietà delle due banche poste in liquidazione, secondo cui:

- ai fini dell'esercizio della prelazione di acquisto da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o degli enti territoriali autorizzati *ex lege*, la denuncia di trasferimento (di cui all'articolo 59 del codice) della proprietà o della detenzione di beni culturali è effettuata dal cessionario entro trenta giorni dalla conclusione del contratto di cessione;
- il Ministero oppure, ove previsto dalla legge, la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, esercitando la prelazione nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento;
- la condizione sospensiva prevista dall'articolo 61, comma 4, del medesimo codice - secondo cui nel termine dei sessanta giorni per esercitare il diritto di prelazione, l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa - si applica alla sola clausola del contratto di cessione relativa al trasferimento dei beni culturali;
- non si applica il comma 6 del medesimo articolo 61, che consente all'acquirente di recedere dal contratto nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate;

tenuto conto che al contratto di cessione, nella parte in cui esso ha ad oggetto il trasferimento di beni immobili, non si applicano tra l'altro, per quanto di competenza, alcune ipotesi di nullità previste dalla vigente disciplina in materia urbanistica, ambientale o relativa ai beni culturali e qualsiasi altra normativa nazionale o regionale, comprese le regole dei piani regolatori o del governo del territorio degli enti locali e le pianificazioni di altri enti pubblici che possano incidere sulla conformità urbanistica, edilizia, storica ed architettonica dell'immobile;

preso atto che sono in corso indagini della magistratura in merito all'acquisizione di alcune opere d'arte, su cui si auspica una celere pronuncia definitiva;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. considerato che tra i beni culturali oggetto di cessione vi sono anche documenti e opere di interesse prettamente locale, si sollecita il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a promuovere accordi con gli eventuali acquirenti affinché detti documenti e opere possano essere comunque valorizzati dagli enti territoriali coinvolti o dagli Uffici periferici del medesimo Dicastero, qualora essi non siano in grado di poter esercitare il diritto di prelazione di cui agli articoli da 60 a 62 del codice dei beni culturali. Si sollecita, inoltre, il Ministero ad adoperarsi affinché le suddette opere restino comunque nel territorio di riferimento. Si auspica altresì la disponibilità del Dicastero a favorire accordi per la valorizzazione su tutto il territorio nazionale;
2. si ritiene necessario assicurare l'unitarietà delle suddette opere, evitando eventuali smembramenti che potrebbero influire negativamente sul loro valore.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO COMUNITARIO N. **303**

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione e la pertinenza del piano di lavoro dell'unione europea per lo sport (2014-2017);

premesso che:

in data 20 gennaio 2017 la Commissione europea ha pubblicato la sua relazione sull'attuazione e la pertinenza del piano di lavoro dell'Unione Europea per lo sport 2014-2017 (di seguito "piano"). Il piano, proseguimento del primo piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport 2011-2014, è stato adottato dal Consiglio, per il triennio 2014-2017, al fine di promuovere e sviluppare la politica dello sport a livello europeo, in coerenza con il riparto di competenze tra Unione e Stati membri (art. 165 TFUE) in materia di sport;

il piano è stato incentrato su alcune tematiche e settori chiave (integrità dello sport, dimensione economica dello sport e sport e società), all'interno dei quali sono state individuate undici ulteriori tematiche chiave (antidoping, gestione sana, partite truccate, protezione e salvaguardia dei minori, parità di genere, vantaggi economici dello sport, retaggio dei grandi eventi sportivi, finanziamento sostenibile dello sport, attività fisica salutare e istruzione e formazione) afferenti ad ognuna delle tre aree. Le attività connesse ad ognuna di esse, fissate nel raggiungimento di risultati specifici quali promozione ed elaborazione di principi, scambio di buone pratiche e preparazione di raccomandazioni, sono state affidate, principalmente, a cinque gruppi di esperti, composti da rappresentanti degli Stati membri, affiancati da osservatori nazionali che hanno partecipato ai lavori dei gruppi, su: lotta contro

il fenomeno partite truccate, gestione sana nello sport, dimensione economica, attività fisica salutare e sviluppo delle risorse umane;

i risultati attesi sono stati stabiliti con l'obiettivo di porre le basi per eventuali attività successive a livello europeo e contribuire all'elaborazione delle politiche nazionali in materia di sport;

ritenuta positiva, nel complesso, la relazione della Commissione sul secondo piano, sebbene siano stati individuate alcune possibilità di miglioramento. In particolare:

- per quanto riguarda i risultati, la Commissione ha evidenziato alcuni ambiti in sono stati ottenuti progressi particolarmente significativi dai gruppi di lavoro, tra cui: la diffusione delle informazioni sulla convenzione di Magglingen/Macolin in materia di lotta contro il fenomeno delle partite truccate; l'identificazione delle modalità per delineare un elenco degli impegni assunti in materia di gestione sana; la raccolta e la condivisione di buone pratiche per promuovere l'attività fisica salutare negli Stati membri per l'elaborazione e l'attuazione di politiche e piani di azione a livello nazionale; lo studio dei benefici economici dello sport ed i progressi compiuti nell'ambito dei conti satellite; la condivisione di buone pratiche tra Stati membri sulle risorse umane, le discussioni sulle strategie nazionali per la *dual career* ed i contributi alla preparazione dei quadri settoriali delle qualifiche con riferimento ai Quadri nazionali delle qualifiche (NQF) e al Quadro europeo delle qualifiche (EQF);

- pur avendo considerato, in via generale, in modo positivo il raggiungimento dei risultati attesi "con un buon livello qualitativo", per quanto concerne l'impatto dei risultati, la Commissione ha rilevato come esso "non sia stato sempre significativo". In particolare, mentre alcuni risultati sono stati utilizzati per l'elaborazione di politiche specifiche (ad esempio, per le conclusioni del Consiglio sul rafforzamento dell'integrità, della trasparenza e della gestione sana nei grandi eventi sportivi, adottate il 31 maggio 2016, o per quelle sulla promozione delle abilità motorie e delle attività fisiche e sportive destinate ai bambini, adottate a novembre 2015), altri sono stati anche utilizzati in convegni e *workshops* ma "altri non sono stati effettivamente valorizzati". Infatti "esistono poche informazioni sull'incidenza dei risultati o sul loro utilizzo effettivo nell'elaborazione delle politiche a livello nazionale";

- infine, per quanto concerne le raccomandazioni future, la Commissione ha espresso il parere per cui nel successivo piano di lavoro europeo per lo sport dovessero essere considerate alcune possibilità di miglioramento, ai fini di accrescerne la pertinenza e l'impatto, in materia di: principi generali, priorità e metodo di lavoro. Nello specifico, sono state fornite raccomandazioni generali: sulla necessità che la durata coincida con la scadenza del quadro finanziario pluriennale (31 dicembre 2020); sull'introduzione di una maggiore flessibilità per adattare il piano alle circostanze mutevoli che riguardano il contesto comunitario; sull'accrescimento dell'interazione con altri settori strategici che incidono significativamente sullo sport (ad esempio: concorrenza, libera circolazione, occupazione, protezione dei dati, istruzione e formazione, salute) in modo da garantirne una più stretta interazione tra le politiche attuate. Infine, si è fatto cenno alla necessità di incrementare le sinergie, nonostante i buoni risultati raggiunti, con il programma *Erasmus+*;

considerato che:

il 23 maggio 2017 il Consiglio "Istruzione, Gioventù, Cultura/audiovisivi e sport" dell'Unione europea ha adottato il terzo piano per lo sport, dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2020, riprendendo le questioni chiave (integrità dello sport, dimensione economica dello sport e sport e società) già presenti nei piani precedenti;

valutato positivamente che:

l'Italia è il Paese con il maggior successo per il capitolo sport all'interno del programma *Erasmus+*;

preso atto del parere espresso dalle Commissioni 3a e 14a del Senato della Repubblica ed in particolare delle osservazioni della 14a Commissione che rilevano, tra l'altro, l'opportunità di: estensione fino al 2020 al fine di far coincidere il Piano di lavoro con il termine dell'attuale Quadro finanziario pluriennale; rafforzare l'interazione tra il settore sportivo e le altre politiche dell'Unione europea; promuovere i valori positivi dello sport nonché il suo contributo all'economia e alla società; rafforzare l'azione di diffusione dei dati e delle informazioni circa il legame tra l'attività fisica e la prevenzione in tema di salute;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- 1) in merito al metodo di lavoro, si condivide quanto suggerito dalla Commissione europea, con particolare riferimento: all'allargamento a diverse modalità e strutture di lavoro oltre ai tradizionali gruppi di esperti; alla valutazione maggiormente puntuale sulle modalità con cui giungere ai risultati auspicati, se tramite l'elaborazione di documenti redatti in forma scritta oppure in modi alternativi; al potenziamento del ruolo centrale del *Forum* europeo dello sport e di un dialogo maggiormente strutturato tra Unione europea e organizzazioni sportive;
- 2) appare opportuno rilevare, per quanto concerne il piano di lavoro 2017-2020, l'esigenza di collegare in modo più confacente rispetto al passato le priorità incluse nel piano con lo sviluppo di politiche a livello europeo e nazionale, in tema di: crescita e occupazione, salute, concorrenza, istruzione e formazione, inclusione sociale, integrazione dei rifugiati e cambiamenti climatici, ponendo maggior rilievo sull'attuazione dei risultati concreti e di quelli esistenti (quali: orientamenti, raccomandazioni politiche, redazione di elenchi di impegni, scambio di buone prassi), ottenuti nell'ambito dei due piani precedenti. Tali considerazioni di carattere generale, peraltro, rientrano tra gli obiettivi guida cui è orientato il nuovo piano. Nel particolare, si valuta in modo particolarmente positivo il mantenimento anche nel nuovo piano di obiettivi fondamentali per lo sviluppo del settore sportivo, quali la promozione della parità di genere ed il consolidamento della relazione tra istruzione e sport, inclusa la duplice carriera;
- 3) si ritiene necessario sostenere in modo maggiormente incisivo la promozione dello sport di base, tema comunque presente tra gli obiettivi del piano 2017-2020; si valutano dunque in modo particolarmente significativo le iniziative in materia di sport e società inerenti il ruolo degli allenatori, l'istruzione nello sport e attraverso lo sport, l'inclusione sociale e l'accessibilità agli impianti sportivi delle persone diversamente abili. In via generale, si segnala l'esigenza di assicurare un'adeguata attenzione alla questione dello sviluppo dell'impiantistica sportiva, che si pone in stretta linea di continuità tra "dimensione economica dello sport" e "sport e società", in particolar modo in quei contesti nazionali, come quello italiano, nel quale vige una ripartizione delle competenze tra i livelli statale, regionale e locale. In tale contesto, si ritiene necessario il coinvolgimento degli enti territoriali in ragione delle competenze relative alla promozione dell'attività sportiva, alla diffusione della cultura delle attività motorie e sportive, all'istruzione professionale ed alle attività riguardanti gli impianti. Nel particolare, appare opportuno sostenere, in un'ottica di rilancio e sviluppo delle aree e degli impianti sportivi, gli interventi di messa a norma e in sicurezza e ristrutturazione dell'impiantistica, urbana ed extraurbana, promossi dagli enti di diritto pubblico, ai fini del raggiungimento di risultati, da promuovere con la collaborazione di tutti i livelli di governo, volti a facilitare l'interconnessione delle attività sportive con interventi in settori strategici quali la tutela della salute, l'incremento dell'occupazione, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo dei trasporti;
- 4) infine, si condivide l'orientamento volto a sviluppare e rafforzare le sinergie tra il piano di lavoro ed il programma *Erasmus+* ed altri strumenti europei, con particolare riferimento al potenziamento della Settimana europea annuale dello sport.

1.3.2.1.2. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 381 (pom.) del 01/08/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 1° AGOSTO 2017
381^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-03726 della senatrice Valdinosi sulla presentazione in una scuola di Cesenatico di un libro in cui si correla l'autismo ad un vaccino, ricordando preliminarmente che il Governo, nella consapevolezza dell'utilità nonché della necessità della pratica vaccinale, ha emanato il decreto-legge n. 73 del 2017, il cui *iter* di conversione si è concluso di recente. Dopo aver precisato che il decreto-legge regola, in rapporto all'obbligo vaccinale, anche gli aspetti relativi alle iscrizioni degli alunni a scuola, riferisce che il competente Ufficio scolastico regionale ha reso le informazioni necessarie sul caso specifico.

Precisa dunque che l'evento si inserisce nell'ambito di una programmazione annualmente concordata tra la scuola e le famiglie, all'interno dell'autonomia scolastica, finalizzata all'approfondimento di varie tematiche relative al ruolo genitoriale. Fa presente peraltro che l'organizzazione dell'iniziativa è stata seguita in modo regolare dalla dirigente scolastica, la quale ha coinvolto tutte le componenti della scuola.

Conferma poi che l'incontro si è svolto in un clima tranquillo e partecipato, di dialogo aperto e civile, dove la stessa autrice del libro ha espresso la sua posizione sottolineando più volte che non esistono

evidenze scientifiche di correlazione tra autismo e vaccinazioni. Segnala peraltro che la stessa dirigente ha, nell'occasione, palesato la sua opinione in favore delle vaccinazioni evidenziando i grandi benefici apportati dalla pratica vaccinale all'interno della collettività.

Rende noto altresì che sia il sindaco di Cesenatico che altri rappresentanti delle istituzioni locali hanno informato l'Ufficio scolastico riguardo agli esiti dell'evento, che non ha sollevato né clamori né rimozioni di rilievo. Afferma conclusivamente che la questione è da ritenersi chiarita e che non ricorrono affatto i presupposti per l'adozione di iniziative da parte dell'Amministrazione.

La senatrice [VALDINOSI](#) (PD) tiene a precisare di aver chiesto chiarimenti in merito alla presentazione di un libro, all'interno di un plesso scolastico, il cui titolo evidenziava un collegamento tra autismo e vaccini, privo di alcun fondamento scientifico. A fronte dell'indignazione di alcuni genitori, ribadisce l'importanza che la scuola sia protagonista di una corretta informazione su temi sostenuti dalla scienza.

Nel dichiararsi parzialmente soddisfatta, prende atto delle dichiarazioni della dirigente scolastica circa l'adeguato coinvolgimento delle componenti della scuola. Ritiene comunque necessaria una maggiore vigilanza affinché le scuole si facciano promotrici di campagne informative sull'utilità dei vaccini, evitando iniziative con contenuti palesemente antiscientifici.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(2728) Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Delege al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione

(Parere alla 4ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MARTINI](#) (PD), premettendo che il provvedimento incide marginalmente sulle competenze della Commissione, illustra l'articolo 3, che disciplina la carica, le attribuzioni, gli organi e le strutture di supporto del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica (DNAL), la cui Direzione nazionale esercita le attività riferite anche ai settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione tecnologica.

Riscontra poi ambiti di riferimento nell'articolo 5, che istituisce il Comando della formazione interforze per l'esercizio delle funzioni di direzione unitaria della formazione della difesa e di comando della formazione interforze e della ricerca. Dopo aver sottolineato che la finalità della norma è conseguire una formazione armonica, sinergica e senza duplicazioni, dà conto delle novelle al codice dell'ordinamento militare in merito agli istituti di formazione superiore degli ufficiali delle forze armate, affidata: alla Scuola di applicazione e all'Istituto di studi militari dell'Esercito italiano; all'Istituto di studi militari marittimi; all'Istituto di scienze militari aeronautiche; alla Scuola ufficiali carabinieri.

Osserva inoltre che il testo istituisce il polo per l'alta formazione e la ricerca, posto alle dipendenze del Centro alti studi della difesa, formato dal Centro militare di studi strategici e da quegli istituti di alta

formazione degli ufficiali. Riferisce comunque che, al contempo, l'articolo 10 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione del sistema della formazione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: salvaguardia delle peculiarità formative che rappresentano il patrimonio di professionalità delle singole Forze armate; mantenimento alle accademie militari dell'affidamento della formazione tecnico-professionale e caratteriale iniziale degli ufficiali in riferimento a ciascuna Forza armata; unificazione e razionalizzazione delle scuole e dei centri che svolgono attività formativo-addestrative specialistiche e tecniche di tipo simile; adozione di un sistema unitario di formazione permanente, adeguato alle esigenze specifiche delle diverse professionalità; introduzione di specifici percorsi formativi per il personale destinato agli incarichi internazionali di rappresentanza; previsione di percorsi di formazione, aggiornamento e informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di igiene degli alimenti, di tutela ambientale e tecnico-specialistica per la sicurezza degli impianti e delle attrezzature; agevolazione della partecipazione del personale militare ad attività di formazione all'estero, con piena valorizzazione e riconoscimento in ambito nazionale; ampliamento dell'offerta formativa e addestrativa sul territorio nazionale a favore del personale appartenente alle forze armate di Paesi con i quali sussistono rapporti di alleanza o cooperazione; accesso del personale civile ai percorsi formativi militari che presentino una comune matrice in relazione alle competenze da acquisire; predisposizione di percorsi di formazione a favore di tutto il personale, in particolare per quello in servizio a tempo determinato, nonché di studenti universitari e tecnici specialistici, tesi ad acquisire professionalità militari specifiche, con particolare riguardo all'impiego in ambienti difficili, e competenze spendibili in altri contesti lavorativi, anche tramite il coinvolgimento di strutture aziendali esterne, al fine di assicurare pari opportunità di lavoro e di carriera, nonché misure intese al riconoscimento dei titoli conseguiti durante il servizio e alla valorizzazione delle esperienze lavorative maturate.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2864) Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) informa che la Commissione è chiamata a rendere un parere alla Commissione giustizia sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, in materia di reati contro il patrimonio culturale. Dopo aver precisato che, attualmente, la disciplina penale in questione è contenuta in parte nel codice penale e in parte nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali, fa presente che il disegno di legge si compone di 7 articoli. L'articolo 1 modifica il codice penale, in particolare inserendovi tra i delitti il titolo VIII-bis, rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale", al quale sono riconducibili nuove fattispecie penali.

Dà indi conto del furto di beni culturali (articolo 518-bis), punito con la reclusione da 2 a 8 anni, con una pena significativamente più elevata rispetto a quella prevista per il furto. Al riguardo, sottolinea che, in presenza di circostanze aggravanti, quali quelle già individuate dal codice penale o dal codice dei beni culturali, la pena della reclusione va da 4 a 12 anni. Nel rilevare che la legislazione vigente non prevede una specifica fattispecie penale per il furto di bene culturale, osserva che quando il bene culturale appartiene ad un privato trova applicazione il reato di furto di cui all'articolo 624 del codice

penale, mentre quando il bene culturale appartiene allo Stato, si applica l'articolo 176 del codice dei beni culturali, che punisce l'impossessamento illecito di beni culturali di proprietà dello Stato. Segnala poi che quest'ultima disposizione contempla un'aggravante speciale nel caso in cui il fatto sia commesso da chi ha ottenuto la concessione di ricerca di cui all'articolo 89 del codice: in base a tale ultima norma, il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione delle ricerche archeologiche e delle opere ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.

Illustra quindi il reato di appropriazione indebita di beni culturali (articolo 518-*ter*), punito con la reclusione da 1 a 4 anni, con cui si condanna chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Si sofferma altresì sul reato di ricettazione di beni culturali (articolo 518-*quater*), punito con la reclusione da 3 a 12 anni, che si applicherà anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità. La disposizione riproduce, inasprendo la sanzione penale ed eliminando le circostanze aggravanti e attenuanti, il contenuto dell'articolo 648 del codice penale.

Evidenzia inoltre i reati di riciclaggio di beni culturali (articolo 518-*quinqies*), punito con la reclusione da 5 a 14 anni, aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di attività professionale, nonché di illecita detenzione di beni culturali (articolo 518-*sexies*), punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa fino a 20.000 euro. Fa notare in proposito che si tratta di una fattispecie penale al momento estranea all'ordinamento, che ricorre quando il fatto non integri gli estremi della più grave ricettazione e che consiste nel fatto di detenere un bene culturale conoscendone la provenienza illecita. Illustra poi le violazioni in materia di alienazione di beni culturali (articolo 518-*septies*), punite con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 80.000 euro, sottolineando che il provvedimento sposta nel codice penale, innalzandone la pena, l'attuale fattispecie contenuta nell'articolo 173 del codice dei beni culturali.

Quanto all'uscita o all'esportazione illecite di beni culturali (articolo 518-*octies*), punite con la reclusione da 1 a 4 anni o con la multa da 258 a 5.165 euro, osserva che il testo inserisce nel codice penale, conservando la pena e operando alcune modifiche, il delitto di cui all'articolo 174 del codice dei beni culturali. Precisa in merito che è prevista la confisca delle cose, e che, nel caso in cui il reato sia commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti culturali, si applica la pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte.

Relativamente al reato di danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (articolo 518-*novies*), punito con la reclusione da 1 a 5 anni, chiarisce che la fattispecie sanziona chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende infruibili beni culturali o paesaggistici; colui che invece fa di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Puntualizza poi che vengono qualificate come autonome fattispecie penali, di natura delittuosa, le aggravanti e le contravvenzioni attualmente previste dal codice penale.

Il reato di devastazione e saccheggio di beni culturali (articolo 518-*undecies*), punito con la reclusione da 10 a 18 anni - prosegue la relatrice - troverà applicazione al di fuori delle ipotesi di devastazione, saccheggio e strage di cui all'articolo 285 del codice penale quando ad essere colpiti siano beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura.

Illustra altresì il reato di contraffazione di opere d'arte (articolo 518-*duodecies*), punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa fino a 10.000 euro, precisando che si inasprisce la sanzione e si sposta nel codice penale l'attuale delitto di contraffazione previsto dall'articolo 178 del codice dei beni culturali. Anche in questo caso, le pene sono aumentate se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale ed è sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Rileva comunque che il disegno di legge esclude la punibilità (articolo 518-*terdecies*) di colui che produce, detiene, vende o diffonde opere, copie o imitazioni dichiarando espressamente la loro non autenticità, analogamente a

quanto prevede, a legislazione vigente, l'articolo 179 del codice dei beni culturali.

Comunica indi che le attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali (articolo 518-*quaterdecies*), sono punite con la reclusione da 2 a 8 anni, nell'ottica di sanzionare chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente e comunque gestisce illecitamente beni culturali.

Fa presente inoltre che il nuovo titolo VIII-*bis* del codice penale prevede un'aggravante da applicare a qualsiasi reato che, avendo ad oggetto beni culturali o paesaggistici, cagioni un danno di rilevante gravità oppure sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale. La pena dovrà essere aumentata da un terzo alla metà e, in caso di esercizio di un'attività professionale, dovrà essere applicata anche la pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte. Si stabilisce comunque la riduzione delle pene in caso di ravvedimento operoso, mentre è prevista la confisca penale obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo titolo.

Nel sottolineare che le disposizioni penali a tutela dei beni culturali si applicano anche ai fatti commessi all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale, dà conto del nuovo articolo 707-*bis*, che punisce con l'arresto fino a 2 anni chiunque sia ingiustificatamente colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli in aree di interesse archeologico.

La relatrice si sofferma infine sulle innovazioni relative alla disciplina delle attività sotto copertura riferite anche alle indagini sul delitto di attività organizzata finalizzata al traffico di beni culturali, rilevando poi che si introduce la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi da determinati soggetti nel loro interesse o a loro vantaggio. Dopo aver richiamato le ulteriori previsioni in tema di sanzioni interdittive, osserva che l'articolo 5abroga alcune disposizioni, con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale con la normativa vigente, segnalando che sono abrogati i alcuni articoli del codice dei beni culturali.

Si augura conclusivamente lo svolgimento di un esame approfondito, tenuto conto del positivo lavoro compiuto in prima lettura, dichiarandosi disponibile a valutare le sollecitazioni che dovessero essere avanzate.

Sull'ordine dei lavori prende la parola la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), la quale ricorda di aver già sollecitato, in Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, un'interlocuzione con la Presidenza della 2a Commissione affinché renda partecipi i membri della Commissione istruzione di eventuali attività istruttorie, dato il rilievo del provvedimento per gli ambiti di interesse.

Il [PRESIDENTE](#) assicura di aver già avviato un contatto con il Presidente della 2a Commissione proprio agli scopi indicati dalla senatrice Montevecchi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Valutazione ex post delle Capitali europee della cultura 2015 (Mons e Pilsen)" (COM (2017) 193 definitivo) ([n. 389](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 luglio.

Non essendoci iscritti in discussione generale, il relatore [CONTE](#) (AP-CpE-NCD) illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, nel quale ha inserito due osservazioni proponendo un monitoraggio attento anche agli effetti a lungo termine della manifestazione "Capitali europee della cultura".

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la 14a Commissione renderà il relativo parere nella giornata di domani.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

([2872](#)) Deputato Marina SERENI ed altri. - Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare fin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti, fermo restando che è tutt'ora aperta la discussione generale. Avanza quindi la proposta di stabilire detto termine a martedì 12 settembre, alle ore 19.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#), stante l'anticipazione della seduta di domani dell'Assemblea alle ore 9, propone di sconvocare la seduta della Commissione già prevista domani alle ore 8,30. Comunica altresì che il ministro Franceschini potrà partecipare alla seduta pomeridiana di domani solo 15 minuti dopo l'orario previsto: in base all'andamento dei lavori dell'Assemblea, propone quindi di posticipare alle ore 14,15 la seduta pomeridiana già prevista domani, 2 agosto, alle ore 14, per lo svolgimento della replica del Ministro.

Prospetta altresì la possibilità di concludere in sede referente l'esame dei disegni di legge nn. [2810](#) e connessi ove giungessero i prescritti pareri. Potrebbe altresì svolgersi la votazione dello schema di risoluzione sull'atto comunitario n. 389, illustrato oggi dal relatore Conte. Pertanto, tali votazioni potrebbero aver luogo a conclusione della replica del ministro Franceschini, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, oppure in una ulteriore seduta da convocare domani 2 agosto, a conclusione dell'Aula.

Conviene la Commissione.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E POSTICIPAZIONE DELLA
SEDUTA POMERIDIANA*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta antimeridiana già prevista per domani, 2 agosto, alle ore 8,30, non avrà luogo. Informa altresì che la seduta pomeridiana già convocata domani 2 agosto, alle ore 14 è posticipata alle ore 14,15.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,10.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 389**

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Valutazione *ex post* delle Capitali europee della cultura 2015 (Mons e Pilsen)" (COM (2017) 193 definitivo);

premesso che, a norma della decisione n. 1622/2006/CE, gli obiettivi generali dell'azione "Capitale europea della cultura" consistono nel valorizzare la ricchezza, la diversità e le caratteristiche comuni delle culture europee, contribuendo così a migliorare la comprensione reciproca tra i cittadini europei, e nel promuovere il contributo della cultura allo sviluppo a lungo termine delle città;

considerato che, dopo la loro designazione quali Capitali europee della cultura 2015, Mons e Pilsen sono state sottoposte a monitoraggio, a conclusione del quale la giuria ha trasmesso una raccomandazione favorevole alla Commissione in merito all'attribuzione di un importo di 1,5 milioni di euro a titolo del premio in onore di Melina Mercouri a ciascuna delle due città;

tenuto conto che la valutazione esamina lo svolgimento delle manifestazioni per la loro intera durata, dai primi sviluppi fino alla sostenibilità e agli effetti a lungo termine e analizza la pertinenza, l'efficienza, l'efficacia e la sostenibilità;

valutato positivamente che:

- la designazione di Capitali europee della cultura ha consentito di attrarre risorse supplementari anche private, ha incentivato una maggiore copertura mediatica e ha incrementato il flusso turistico;
- sono stati coinvolti nelle iniziative svolte gruppi sociali specifici, come anziani, giovani e gruppi svantaggiati, aumentando la partecipazione agli eventi culturali anche in relazione a contenuti nuovi rispetto al passato;

rilevato comunque che sono state più difficili le valutazioni sulla sostenibilità nel tempo, fermo restando che l'eredità lasciata dall'azione concerne maggiori competenze, rapporti più stretti e una maggiore visibilità della cultura nella città, nonché la formazione di un nuovo tipo di pubblico;

esaminate le raccomandazioni rivolte sia alle città che alla Commissione europea, le quali possono rappresentare utili spunti anche per le prossime Capitali europee della cultura;

esprime un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. nella prospettiva di favorire il confronto tra la situazione antecedente la designazione e quella successiva alla conclusione degli eventi, si condivide l'esigenza di stimolare le città designate a fornire dati di riferimento sulle condizioni di partenza, sia al momento della candidatura che durante la preparazione, onde contribuire a valutare gli effetti dell'azione dopo l'anno;
2. si reputa essenziale individuare modalità per valutare la tenuta dei benefici nel lungo periodo, invitando eventualmente le città designate a puntare su attività a carattere continuativo, nonché su infrastrutture permanenti, fruibili da tutti i cittadini anche al di fuori della manifestazione annuale.

1.3.2.1.3. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 384 (pom.) del 13/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2017
384^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2886\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore [MARTINI](#) (PD), ricordando che la Commissione è chiamata a formulare una relazione alla 14a Commissione sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, con riferimento all'anno 2017.

Mette quindi in risalto la norma di interesse, l'articolo 11, che introduce disposizioni per risolvere la situazione degli *ex* lettori di lingua straniera. Secondo la relazione illustrativa, la disposizione intende risolvere il caso EU Pilot 2079/11/EMPL, nell'ambito del quale la Commissione europea ha chiesto chiarimenti all'Italia circa la compatibilità dell'articolo 26, comma 3, ultimo capoverso, della legge n. 240 del 2010 ? che ha stabilito l'automatica estinzione dei giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, relativi al trattamento economico degli *ex* lettori ? con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che tutela il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

Sottolinea in particolare che la Commissione europea, pur ritenendo che l'automatica estinzione dei giudizi pendenti avrebbe potuto essere vista come logica conseguenza di una definizione in via legislativa della questione oggetto di controversia, si è interrogata sulla necessità e la proporzionalità

della restrizione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

Precisa poi che, secondo l'articolo 26, comma 3, della legge n. 240 del 2010, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2004 si interpreta nel senso che ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, deve essere attribuito il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici. Segnala inoltre che i lettori attualmente in servizio nelle università statali sono circa 500, di cui circa 260 hanno un contenzioso pendente con gli atenei dai quali dipendono.

Precisa quindi che il comma 1 dell'articolo 11, applicando il giudicato europeo e quanto stabilito dall'[articolo 1 del decreto-legge n. 2 del 2004](#), stanziari risorse aggiuntive sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO), pari a 8.705.000 euro da destinare al cofinanziamento degli atenei per superare il contenzioso in atto e prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso. Il comma 2 prevede, altresì, che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri del lavoro e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottino decreto con cui si determinano le modalità di integrazione dei contratti integrativi di sede che dovranno essere definiti da ciascuna ateneo entro il mese di dicembre 2017. Tale decreto conterrà anche i criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma 1 a titolo di cofinanziamento, con riferimento soltanto alle università che, entro la scadenza del 31 dicembre 2017, avranno perfezionato i suddetti contratti integrativi.

Evidenzia quindi che tale norma, nel subordinare la ripartizione del citato Fondo alla circostanza che le università abbiano provveduto a perfezionare i contratti integrativi di sede, è finalizzata a definire in modo uniforme al livello nazionale l'applicazione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e, conseguentemente, attraverso i contratti integrativi di lavoro, il trattamento economico da riconoscere agli ex lettori di lingua straniera.

Avviandosi alla conclusione, fa notare altresì che l'articolo 28 recante modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali introducendo un nuovo articolo 110-

bis dedicato al riutilizzo dei dati per finalità di ricerca scientifica o per scopi statistici. La norma conclude il relatore-

prescrive che il Garante può autorizzare il riutilizzo dei dati, anche sensibili, ad esclusione di quelli genetici, per la ricerca scientifica purché si adottino forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione ritenute idonee a tutela degli interessati.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione e la pertinenza del piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport (2014-2017) (COM (2017) 22 definitivo) ([n. 303](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [IDEM](#) (PD) illustra un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato, come

preannunciato nella seduta di ieri, avendo ritenuto opportuno compiere ulteriori approfondimenti. Precisa dunque di aver modificato le osservazioni, in particolare la n. 1, rivendicando anzitutto il ruolo strategico dello sport. A tale riferimento, si sofferma sui diversi strumenti istituzionali e sulle varie forme di partecipazione che consentono un confronto per dare contributi dal basso.

Quanto all'osservazione n. 3, ha ritenuto opportuno aggiungere un richiamo alla specificità dello sport, mentre in relazione all'osservazione n. 5, sottolinea l'esigenza di effettuare un complessivo e omogeneo censimento dell'impiantistica sportiva europea.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che sul nuovo schema di risoluzione si procederà la settimana prossima alle dichiarazioni di voto e al voto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2885) Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente relatore [MARCUCCI](#) (PD), ricordando in premessa che la 7a Commissione, lo scorso 17 maggio, ha espresso un parere favorevole su un omologo disegno di legge di iniziativa parlamentare (A.S. 2795), auspicando in quell'occasione la celere adozione del testo di origine governativa. Rammenta altresì che la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa il 27 ottobre 2005 a Faro, nasce dal confronto fra quaranta Stati europei sui danni al patrimonio culturale causati dai recenti conflitti verificatisi in Europa. La Convenzione è entrata in vigore il 1° giugno 2011, a seguito del deposito della ratifica del decimo Stato, avvenuto il 4 febbraio 2011.

Precisa poi che la Convenzione disegna un quadro di riferimento per le politiche sul patrimonio culturale attraverso la definizione dei diritti e delle responsabilità in questo settore nonché la messa in luce degli effetti positivi che possono derivare dal suo impiego, in sinergia con gli strumenti del Consiglio d'Europa per la salvaguardia del patrimonio archeologico e architettonico. La Convenzione si colloca comunque in una posizione diversa rispetto alle precedenti convenzioni sul patrimonio culturale nate in seno al Consiglio d'Europa, che si concentrano sulla necessità di conservare il patrimonio culturale e sul modo di proteggerlo. Fa notare infatti che la Convenzione adotta un nuovo approccio, enumerando molti mezzi per utilizzare il patrimonio culturale nel suo complesso e chiarendo le ragioni per le quali merita di essere valorizzato. Pur includendo la tutela e la conservazione fra le azioni prioritarie, essa focalizza l'attenzione anche su altri temi, quali: il diritto al patrimonio culturale come facoltà di partecipare all'arricchimento o all'incremento del patrimonio stesso e di beneficiare delle attività corrispondenti; lo sviluppo sostenibile; il dialogo e l'apertura tra culture; la mondializzazione; la partecipazione e la crescita della sinergia di competenze fra tutti gli attori.

Illustra indi le cinque Parti in cui si articola la Convenzione, evidenziando che la Parte I («Obiettivi,

definizioni e principi») è divisa in sei articoli. L'articolo 1 - prosegue il Presidente relatore - sintetizza gli obiettivi della Convenzione, riconoscendo l'esistenza dei diritti e delle responsabilità verso il patrimonio culturale, mentre l'articolo 2 reca le definizioni di «patrimonio culturale» e di «comunità di patrimonio». In particolare, rileva che la definizione di «patrimonio culturale» è la più ampia fra quelle proposte dagli strumenti internazionali adottati fino ad oggi e riconosce la natura indissociabile delle influenze culturali e naturali per ciò che riguarda il paesaggio e l'ambiente culturale ereditato dal passato. Secondo la relazione illustrativa, la definizione riguarda un insieme di beni più vasto di quanto è considerato patrimonio culturale ai sensi della normativa italiana, ma si reputa opportuno mantenere nella traduzione italiana della Convenzione la medesima espressione «patrimonio culturale», atteso che essa viene data esclusivamente «per gli scopi della presente Convenzione», e dunque non può sorgere confusione con la definizione del codice dei beni culturali italiano.

Quanto alla «comunità patrimoniale», essa è costituita da persone che attribuiscono valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale, che essi desiderano, nell'ambito di un'azione pubblica, sostenere e trasmettere alle generazioni future. Dopo aver dato conto del concetto di «patrimonio comune dell'Europa» introdotto all'articolo 3, si sofferma sull'articolo 4 inerente i diritti e le responsabilità degli individui in materia di patrimonio culturale. L'articolo 5 riguarda in sostanza gli impegni politici che sono necessari per permettere e garantire l'esercizio dei diritti riconosciuti all'articolo 4, mentre l'articolo 6 è l'ultima disposizione che riguarda i principi fondamentali e gli effetti della Convenzione.

Sottolinea altresì che la Parte II («Contributo del patrimonio culturale alla società e allo sviluppo umano») concerne gli articoli sulle diverse dimensioni dello sviluppo. In dettaglio, l'articolo 7 riguarda le relazioni tra individui e comunità, l'articolo 8 considera i profili del patrimonio culturale connessi all'ambiente come risorse necessarie alla coesione territoriale e alla qualità della vita, l'articolo 9 integra le dimensioni prima evocate nella gestione sostenibile del patrimonio culturale mentre l'articolo 10 stabilisce una continuità tra le diverse accezioni del patrimonio culturale e i suoi aspetti economici, che corrispondono alla multidimensionalità del concetto di «valore».

La Parte III («Responsabilità condivisa verso il patrimonio culturale e partecipazione del pubblico») comprende gli articoli da 11 a 14, che riguardano la necessità di coinvolgere tutti i membri della società, in una logica di gestione democratica, su tutte le questioni che si ricollegano al patrimonio culturale. Spetta ai Governi e alle regioni degli Stati Parte condurre questo processo di partenariato.

Relativamente alla Parte IV («Monitoraggio e cooperazione»), fa presente che essa stabilisce le modalità in cui le parti opereranno insieme per il conseguimento degli obiettivi della Convenzione. La Parte V («Clausole finali»), comprende gli articoli da 18 a 23 che corrispondono a disposizioni *standard* relative alla firma, all'entrata in vigore, all'applicazione territoriale, alla denuncia, agli emendamenti e alle notifiche.

Quanto all'articolato del disegno di legge di ratifica, segnala in particolare che l'articolo 3 dà attuazione alle attività previste dall'articolo 13 della Convenzione, al fine di potenziare la dimensione anche internazionale del patrimonio culturale nel sistema nazionale di istruzione, tramite una spesa di un milione di euro annui, a decorrere dal 2017. Nel rilevare che le modalità di attuazione della disposizione saranno stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, precisa che l'impiego della suddetta disponibilità sarà determinato scegliendo di volta in volta, per ciascun anno, l'attivazione di una linea di intervento tra quelle previste dal citato articolo 13, assicurando su base pluriennale, per quanto possibile, anche con una sorta di «turnazione» annuale di obiettivi, il perseguimento di tutte le diverse finalizzazioni previste dalla norma pattizia.

Nel ribadire l'importanza del provvedimento, si rammarica per il ritardo con cui l'Italia procede alla ratifica di una Convenzione dai tratti a suo avviso moderni. Si augura pertanto che su tale tema si registri la convergenza di tutte le forze politiche e propone fin d'ora l'espressione di un parere favorevole, dichiarandosi comunque disponibile a recepire i suggerimenti che saranno avanzati.

Il seguito dell'esame è rinviato.

[\(2864\)](#) ***Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) rende noto che la Commissione giustizia ha in effetti deliberato lo svolgimento di un ciclo di audizioni, fissando ad oggi, alle ore 18, il termine per far pervenire le varie proposte. Avendo interloquito con la Presidenza della 2a Commissione per le vie brevi, conferma la disponibilità ad estendere la partecipazione a tali audizioni anche ai membri della 7a Commissione, in orari compatibili con i lavori di entrambi gli organi parlamentari.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(2872\)](#) ***Deputati Marina SERENI ed altri. - Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1° agosto.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che ieri è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti. Dà conto dell'ordine del giorno e dell'emendamento presentati, pubblicati in allegato. Chiede fin d'ora la disponibilità dei Capigruppo ad un eventuale trasferimento alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

**NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 303**

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione e la pertinenza del piano di lavoro dell'unione europea per lo sport (2014-2017);

premessi che:

in data 20 gennaio 2017 la Commissione europea ha pubblicato la sua relazione sull'attuazione e la pertinenza del piano di lavoro dell'Unione Europea per lo sport 2014-2017 (di seguito "piano"). Il piano, proseguimento del primo piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport 2011-2014, è stato adottato dal Consiglio, per il triennio 2014-2017, al fine di promuovere e sviluppare la politica dello sport a livello europeo, in coerenza con il riparto di competenze tra Unione e Stati membri (articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) in materia di sport;

il piano è stato incentrato su alcune tematiche e settori chiave (integrità dello sport, dimensione economica dello sport e sport e società), all'interno dei quali sono state individuate undici ulteriori tematiche chiave (antidoping, gestione sana, partite truccate, protezione e salvaguardia dei minori, parità di genere, vantaggi economici dello sport, retaggio dei grandi eventi sportivi, finanziamento sostenibile dello sport, attività fisica salutare e istruzione e formazione) afferenti ad ognuna delle tre aree. Le attività connesse ad ognuna di esse, fissate nel raggiungimento di risultati specifici quali promozione ed elaborazione di principi, scambio di buone pratiche e preparazione di raccomandazioni, sono state affidate, principalmente, a cinque gruppi di esperti, composti da rappresentanti degli Stati membri, affiancati da osservatori nazionali che hanno partecipato ai lavori dei gruppi, su: lotta contro il fenomeno partite truccate, gestione sana nello sport, dimensione economica, attività fisica salutare e sviluppo delle risorse umane;

i risultati attesi sono stati stabiliti con l'obiettivo di porre le basi per eventuali attività successive a livello europeo e contribuire all'elaborazione delle politiche nazionali in materia di sport;

ritenuta positiva, nel complesso, la relazione della Commissione sul secondo piano, sebbene siano stati individuate alcune possibilità di miglioramento. In particolare:

- per quanto riguarda i risultati, la Commissione ha evidenziato alcuni ambiti in cui sono stati ottenuti progressi particolarmente significativi dai gruppi di lavoro, tra cui: la diffusione delle informazioni sulla convenzione di Magglingen/Macolin in materia di lotta contro il fenomeno delle partite truccate; l'identificazione delle modalità per delineare un elenco degli impegni assunti in materia di gestione sana; la raccolta e la condivisione di buone pratiche per promuovere l'attività fisica salutare negli Stati membri per l'elaborazione e l'attuazione di politiche e piani di azione a livello nazionale; lo studio dei benefici economici dello sport ed i progressi compiuti nell'ambito dei conti satellite; la condivisione di buone pratiche tra Stati membri sulle risorse umane, le discussioni sulle strategie nazionali per la *dual career* ed i contributi alla preparazione dei quadri settoriali delle qualifiche con riferimento ai Quadri nazionali delle qualifiche (NQF) e al Quadro europeo delle qualifiche (EQF);

- pur avendo considerato, in via generale, in modo positivo il raggiungimento dei risultati attesi "con un buon livello qualitativo", per quanto concerne l'impatto dei risultati, la Commissione ha rilevato come esso "non sia stato sempre significativo". In particolare, mentre alcuni risultati sono stati utilizzati per l'elaborazione di politiche specifiche (ad esempio, per le conclusioni del Consiglio sul rafforzamento dell'integrità, della trasparenza e della gestione sana nei grandi eventi sportivi, adottate il 31 maggio 2016, o per quelle sulla promozione delle abilità motorie e delle attività fisiche e sportive destinate ai bambini, adottate a novembre 2015) ed in convegni e *workshops*, "altri non sono stati effettivamente valorizzati". Infatti "esistono poche informazioni sull'incidenza dei risultati o sul loro utilizzo effettivo nell'elaborazione delle politiche a livello nazionale";

- infine, per quanto concerne le raccomandazioni future, la Commissione ha espresso il parere per cui nel successivo piano di lavoro europeo per lo sport dovessero essere considerate alcune possibilità di miglioramento, ai fini di accrescerne la pertinenza e l'impatto, in materia di: principi generali, priorità e metodo di lavoro. Nello specifico, sono state fornite raccomandazioni generali: sulla necessità che la durata coincida con la scadenza del quadro finanziario pluriennale (31 dicembre 2020); sull'introduzione di una maggiore flessibilità per adattare il piano alle circostanze mutevoli che riguardano il contesto comunitario; sull'accrescimento dell'interazione con altri settori strategici che incidono significativamente sullo sport (ad esempio: concorrenza, libera circolazione, occupazione, protezione dei dati, istruzione e formazione, salute) in modo da garantirne una più stretta interazione tra le politiche attuate. Infine, si è fatto cenno alla necessità di incrementare le sinergie, nonostante i buoni risultati raggiunti, con il programma *Erasmus+*;

considerato che:

il 23 maggio 2017 il Consiglio "Istruzione, Gioventù, Cultura/audiovisivi e sport" dell'Unione europea ha adottato il terzo piano per lo sport, dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2020, riprendendo le questioni chiave (integrità dello sport, dimensione economica dello sport e sport e società) già presenti nei piani precedenti;

valutato positivamente che:

l'Italia è il Paese con il maggior successo per il capitolo sport all'interno del programma *Erasmus+*;

preso atto del parere espresso dalle Commissioni 3a e 14a del Senato ed in particolare delle osservazioni della 14a Commissione che rilevano, tra l'altro, l'opportunità di: estensione fino al 2020 al fine di far coincidere il piano di lavoro con il termine dell'attuale Quadro finanziario pluriennale; rafforzare l'interazione tra il settore sportivo e le altre politiche dell'Unione europea; promuovere i valori positivi dello sport nonché il suo contributo all'economia e alla società; rafforzare l'azione di diffusione dei dati e delle informazioni circa il legame tra l'attività fisica e la prevenzione in tema di salute;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) in merito al metodo di lavoro, si sottolinea l'importanza di rivendicare il ruolo strategico dello sport nell'ambito delle politiche dell'Unione europea, rafforzando il dialogo istituzionale tra Commissione, Governi nazionali, Comitato olimpico internazionale e dei Comitati olimpici nazionali per consolidare la *governance* complessiva dello sport e la sua dimensione europea, con particolare riferimento alla istituzione di un *forum* permanente di consultazione tra le Istituzioni europee ed il mondo olimpico e dello sport, potenziando al contempo il *Forum* europeo dello sport quale luogo di confronto con le organizzazioni sportive;

2) si condivide inoltre quanto suggerito dalla Commissione europea, con particolare riferimento: all'allargamento a diverse modalità e strutture di lavoro oltre ai tradizionali gruppi di esperti, con la raccomandazione di ammettere alla interlocuzione soltanto i soggetti che siano effettivamente portatori

di interessi diffusi; alla valutazione maggiormente puntuale sulle modalità con cui giungere ai risultati auspicati, se tramite l'elaborazione di documenti redatti in forma scritta oppure in modi alternativi;

3) in termini di contenuto, come già sostenuto dal Governo italiano in occasione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, occorre dare concretezza applicativa al principio della specificità dello sport che, nonostante gli indirizzi del Libro Bianco sullo sport del 2007, è tuttora rimasto allo stato di mera enunciazione nell'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4) premessa la necessità di applicazione concreta del principio di specificità dello sport, appare poi opportuno rilevare, per quanto concerne il piano di lavoro 2017-2020, l'esigenza di collegare in modo più confacente rispetto al passato le priorità incluse nel piano con lo sviluppo di politiche a livello europeo e nazionale, in tema di: crescita e occupazione, salute, concorrenza, istruzione e formazione, inclusione sociale, integrazione dei rifugiati e cambiamenti climatici, ponendo maggior rilievo sull'attuazione dei risultati concreti e di quelli esistenti (quali: orientamenti, raccomandazioni politiche, redazione di elenchi di impegni, scambio di buone prassi), ottenuti nell'ambito dei due piani precedenti. Tali considerazioni di carattere generale, peraltro, rientrano tra gli obiettivi guida cui è orientato il nuovo piano. Nel particolare, si valuta in modo particolarmente positivo il mantenimento anche nel nuovo piano di obiettivi fondamentali per lo sviluppo del settore sportivo, quali la promozione della parità di genere ed il consolidamento della relazione tra istruzione e sport, inclusa la duplice carriera;

5) si ritiene necessario sostenere in modo maggiormente incisivo la promozione dello sport di base, tema comunque presente tra gli obiettivi del piano 2017-2020; si valutano dunque in modo particolarmente significativo le iniziative in materia di sport e società inerenti il ruolo degli allenatori e dei tecnici, l'istruzione nello sport e attraverso lo sport, l'inclusione sociale e l'accessibilità agli impianti sportivi delle persone diversamente abili. In via generale, si segnala l'esigenza di assicurare un'adeguata attenzione alla questione dello sviluppo dell'impiantistica sportiva, che si pone in stretta linea di continuità tra "dimensione economica dello sport" e "sport e società", in particolar modo in quei contesti nazionali, come quello italiano, nel quale vige una ripartizione delle competenze tra i livelli statale, regionale e locale. In tale contesto, si ritiene necessario il coinvolgimento degli enti territoriali in ragione delle competenze relative alla promozione dell'attività sportiva, alla diffusione della cultura delle attività motorie e sportive, all'istruzione professionale ed alle attività riguardanti gli impianti. In particolare, occorre anzitutto procedere ad un complessivo e omogeneo censimento dell'impiantistica sportiva europea basato sulle *best practices* esistenti. Parallelamente, appare opportuno sostenere, in un'ottica di rilancio e sviluppo delle aree e degli impianti sportivi, gli interventi di messa a norma e in sicurezza e ristrutturazione dell'impiantistica, urbana ed extraurbana, promossi dagli enti di diritto pubblico, ai fini del raggiungimento di risultati, da promuovere con la collaborazione di tutti i livelli di governo, volti a facilitare l'interconnessione delle attività sportive con interventi in settori strategici quali la tutela della salute, l'incremento dell'occupazione, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo dei trasporti;

6) infine, si condivide l'orientamento volto a sviluppare e rafforzare le sinergie tra il piano di lavoro ed il programma *Erasmus+* ed altri strumenti europei, con particolare riferimento al potenziamento della Settimana europea annuale dello sport.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2872](#)

G/2872/1/7

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#), [LUCIDI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Modifica alla legge 20 dicembre 2017, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz" (A.S. 2872),
premessi che:

il provvedimento, composto da un unico articolo prevede, a decorrere dal 2017, sia erogato un contributo pari a 1 milione euro annui volto al sostegno e alla valorizzazione del Festival Umbria Jazz; dal punto di vista normativo si procede novellando l'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, recante "Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale". La copertura dell'onere derivante è attuata mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

considerato che:

il Festival Umbria Jazz è l'unico festival italiano membro dell'«*International Jazz Festival Organization*» che associa le sedici principali manifestazioni del settore nel mondo; la rassegna Umbria Jazz, così come tutto il jazz italiano, è stata per anni ampiamente sottodimensionata con riferimento alle risorse statali a essa assegnate;

valutato inoltre che:

pur riconoscendo l'indubitabile importanza dell'evento, una simile modalità di erogazione di fondi *ad hoc*, determina inevitabilmente problemi di equità nella distribuzione delle risorse;

l'inequità prospettata rischia di assumere una portata sempre più rilevante se si continuano a sottrarre risorse al Fondo unico per lo spettacolo, già insufficienti per la sopravvivenza del settore;

impegna il Governo:

a incoraggiare e sostenere una programmazione di ampio respiro, che garantisca la continuità di festival e rassegne musicali/jazz, promuovendone e salvaguardandone la qualità;

a incrementare in maniera direttamente proporzionale le risorse destinate al FUS o a valutare, in alternativa, l'opportunità di adottare interventi, anche di carattere normativo, al fine di individuare ulteriori forme di finanziamento finalizzate al sostegno e alla valorizzazione del Festival Umbria Jazz.

1.1

[GOTOR](#)

Al comma 2, sostituire le parole da: "delle risorse" fino alla fine del comma, con le seguenti: "dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ".

1.3.2.1.4. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 385 (pom.) del 19/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2017
385^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI
indi del Vice Presidente
CONTE

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-03894 della senatrice Blundo sulla garanzia di una quota minima d'insegnamento di tutti gli strumenti musicali nella scuola pubblica, precisando che nella scuola secondaria, e segnatamente nei licei musicali ordinamentali istituiti a partire dal settembre 2010, non esiste limite alcuno nei confronti delle diverse tipologie di strumento, come invece accade per le classi della scuola media ad indirizzo musicale. Sottolinea infatti che le prove di ingresso previste dalla normativa vigente, atte a valutare le competenze necessarie all'accesso al liceo musicale, avvengono per qualunque strumento che gli studenti intendano suonare. Dopo aver citato le previsioni dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 60 del 2017, richiama i contenuti della Secondo Rapporto - Monitoraggio sui licei musicali e coreutici effettuato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da cui emerge che presso l'insieme dei licei musicali italiani sono presenti sostanzialmente tutti gli strumenti musicali che sussistono anche nelle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Rammenta infatti che l'insegnamento di strumento musicale, prevedendo la lezione individuale, permette la nomina di docenti incaricati annuali (o utilizzati dalle scuole medie se di ruolo) per le sole ore di insegnamento effettivamente necessarie. Tale flessibilità organizzativa, non presente nelle istituzioni AFAM, permette così ad ogni liceo musicale di rispondere a tutte le richieste di specificità strumentali che giungono dal territorio. Inoltre, proprio perché ogni liceo musicale deve tener conto anche della dimensione della musica d'insieme, accade spesso che proprio gli strumenti meno diffusi sono quelli che, in caso di esubero di domande di accesso al liceo musicale, hanno maggiore possibilità di essere accolti.

Chiarisce altresì che per la formazione dell'orchestra sinfonica o di molte altre tipologie di gruppi di musica da camera e di insieme è fondamentale la presenza di specifici strumenti che, pertanto, se presenti alle prove di accesso, vedono favorito il superamento delle stesse perché ogni liceo musicale contingenta il numero di alunni per ogni strumento così da favorire la musica d'insieme.

Quanto alla proposta di istituire un organismo *super partes* di coordinamento nazionale, segnala che già oggi, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, ogni liceo musicale ha in essere una particolare convenzione con una istituzione AFAM, agevolando in tal modo la diffusione di tutte le specificità strumentali. Ciò anche in considerazione del fatto che il comma 1 dell'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 60 del 2017 prevede che i licei musicali, coreutici e artistici possono rimodulare il monte orario complessivo. Afferma quindi che il ricorso alla quota dell'autonomia in capo ad ogni liceo musicale costituisce un valido strumento da utilizzare, anche con la realizzazione di percorsi in convenzione con le istituzioni AFAM per favorire la diffusione delle diverse specificità strumentali.

Per quanto concerne, infine, l'eventuale attribuzione ai conservatori del compito di monitorare, all'inizio di ogni anno scolastico, la situazione delle cattedre per ogni singolo strumento allo scopo di attivare tempestivamente i corsi mancanti, evidenzia che i dati sono già adesso immediatamente disponibili e pubblici grazie alle convenzioni e ai legami diretti esistenti tra ogni liceo musicale e l'istituzione AFAM di riferimento.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) ringrazia il Governo per l'attenzione e la sensibilità manifestata sul tema. Anche alla luce di un incontro pubblico che si è svolto questa mattina in Senato, è emerso come il tema dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica deve essere considerato in un'ottica complessiva. Il compito principale non può essere comunque affidato solo ai conservatori, i quali rappresentano una risorsa importante per interagire con i licei. Apprende peraltro con piacere che l'articolo 14 del decreto legislativo n. 60 del 2017 consente di rimodulare il monte orario. Ritiene altresì utile incentivare le possibilità di interazione dei provveditorati con i conservatori e si dichiara soddisfatta.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(2885) Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il presidente relatore [MARCUCCI](#) (PD) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Per dichiarazione di voto a nome del suo Gruppo prende la parola la senatrice [Elena FERRARA](#) (PD), la quale sottolinea l'importanza di procedere alla ratifica della Convenzione di Faro, ricordando di aver presentato un proprio disegno di legge (A.S. [2795](#)) con lo scopo di fungere da stimolo per la presentazione del testo governativo. Ritene peraltro un punto assai qualificante la partecipazione delle comunità nonché i processi di promozione e tutela che coinvolgono le popolazioni, anche i più giovani.

Dopo aver ricordato le diverse sperimentazioni pilota diffuse in Europa, sottolinea l'impegno per gli Stati nell'attuazione della Convenzione, di cui rileva l'ampio respiro.

Rimarca peraltro positivamente il grande contributo dato dall'Italia nella stesura della Convenzione, registrando poi che le comunità sono assai legate alla propria storia. Nel rilevare altresì l'importanza di preservare la coscienza dell'identità italiana ed europea proprio in un momento in cui ci si confronta con diversi flussi migratori, ritiene che la Convenzione possa contribuire a trasmettere l'eredità culturale alle giovani generazioni. Dichiarando quindi il convinto voto favorevole del suo Gruppo sullo schema di parere.

Il senatore [LIUZZI](#) (GAL (DI, GS, MPL, RI)) dichiara a sua volta il voto favorevole del suo schieramento, concordando tuttavia con il Presidente relatore per il rammarico espresso nel parere circa il ritardo con cui si procede alla ratifica. Ciò dimostra a suo avviso la precarietà di alcuni consessi internazionali, in cui risulta difficile l'armonizzazione e la condivisione degli interessi. Occorrerebbe pertanto a suo giudizio stabilire un limite massimo di tempo affinché tutti gli Stati si adeguino alle prescrizioni previste degli atti pattizi.

Riscontra peraltro con favore la centralità dei beni culturali in termini di identità, proprio in un momento di stringente attualità in cui gli episodi di terrorismo radicale finiscono per prendere in ostaggio il patrimonio culturale, facendone oggetto di scempio e distruzione. Nel condannare tali episodi, si augura che l'umanità non venga mai costretta a fare a meno della propria memoria.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) si riferisce anzitutto al disegno di legge di ratifica, che stanziava un milione di euro per attività connesse all'articolo 13 della Convenzione. Prende atto in proposito che la relazione tecnica allegata al testo motiva la copertura solo per tali risorse, dato che l'attuazione della Convenzione dovrebbe avvenire attraverso le disponibilità economiche esistenti, senza ulteriori oneri. Manifesta comunque dubbi su tale affermazione, soprattutto perché potrebbero essere intaccati altri capitoli di bilancio relativi agli investimenti nel settore culturale. Contrariamente quindi all'orientamento manifestato dal suo Gruppo in 14a Commissione, dichiara il voto di astensione sullo schema di parere del relatore.

Il presidente relatore [MARCUCCI](#) (PD), nel comprendere le istanze sollevate che raccoglie quale stimolo di riflessione, conferma lo schema di parere favorevole già illustrato, ribadendo l'importanza di ratificare al più presto la Convenzione.

Il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL), pur lamentando il ritardo nell'avvio dell'iter di ratifica, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo condividendo l'importanza della Convenzione.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole del Presidente relatore.

(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore [MARTINI](#) (PD) illustra una proposta di relazione favorevole, pubblicata in allegato, sottolineando che le norme di competenza hanno lo scopo di definire in maniera uniforme a livello nazionale l'applicazione delle sentenze della Corte di giustizia europea.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (PD) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando il rilievo dell'articolo 28 sul tema dei dati personali, che impatta anche sulla ricerca scientifica e investe così ambiti di competenza.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), pur prendendo atto delle disposizioni contenute nell'articolo 11, fa notare che nel testo è prevista una norma sui diritti d'autore e sull'autorità preposta al monitoraggio. Rileva quindi criticamente che tale norma è stata introdotta in prima lettura attraverso un emendamento dichiarato ammissibile nonostante altri emendamenti, tra cui le proposte del suo Gruppo, in materia di regolamentazione del diritto d'autore fossero state ritenute inammissibili. Dopo aver precisato che questa mattina si è svolta presso la VII Commissione della Camera dei deputati l'audizione del Presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ritiene che permangano criticità di metodo e di sostanza non indifferenti. Dichiara quindi il voto di astensione del suo Gruppo.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di relazione favorevole del relatore.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione e la pertinenza del piano di lavoro

dell'Unione europea per lo sport (2014-2017) (COM (2017) 22 definitivo) ([n. 303](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 218)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - la relatrice aveva illustrato una nuova bozza di risoluzione, pubblicata in allegato al resoconto di quella seduta.

La senatrice [BLUNDO](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulla nuova bozza di risoluzione, condividendo le indicazioni in essa avanzate.

Si associa la senatrice [Elena FERRARA](#) (*PD*), che manifesta soddisfazione per il lavoro puntuale della relatrice. Ritene quindi che il testo rappresenti un risultato soddisfacente per tutti gli ambiti interessati dal piano di lavoro e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva il nuovo schema di risoluzione illustrato dalla relatrice nella seduta del 13 settembre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) esprime un sentito ringraziamento alla relatrice *Idem* per il proficuo lavoro svolto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2017 ([n. 436](#))

(Parere al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420. Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice [Elena FERRARA](#) (*PD*), rilevando che la Consulta, competente a valutare le domande di finanziamento di comitati ed edizioni nazionali, ha lavorato celermente pur non avendo a disposizione le cifre attese. Informa infatti che la somma a disposizione è pari a 514.193 euro a fronte di un'aspettativa di oltre un milione di euro. Fa presente comunque che sono stati recuperati 70.000 euro quale rimanenza del 2015. Comunica quindi che la Consulta ha ritenuto opportuno procedere anzitutto al rifinanziamento dei comitati e delle edizioni nazionali esistenti, esaminando comunque anche le nuove proposte, in attesa che giungano nuove risorse attraverso il disegno di legge di assestamento. Nel dar conto in dettaglio delle cifre stanziare, precisa che per i comitati nazionali già esistenti si prevede un importo complessivo di 230.000 euro, mentre per le edizioni nazionali già in essere si prevede un totale di 214.193 euro.

Segnala altresì che, avendo deliberato l'incremento per alcune specifiche edizioni nazionali e non avendo le risorse occorrenti, la Consulta ha attribuito il 69,44 per cento del finanziamento proposto a tutti i comitati e le edizioni nazionali di nuova istituzione nonché alle edizioni nazionali di De Gasperi, Einaudi e Moro. Si augura pertanto che siano assegnati i finanziamenti restanti per

corrispondere l'ammontare totale già deciso.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) ([n. COM \(2017\) 385 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Riferisce la relatrice [Elena FERRARA \(PD\)](#), precisando che la Commissione è chiamata ad esprimersi sull'atto normativo in titolo in termini di rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Nel merito, fa presente che la proposta di regolamento in questione modifica il precedente regolamento 1295/2013 per quanto riguarda il sottoprogramma Cultura, previsto all'articolo 13, paragrafo 1. La modifica consiste nell'aggiungere il sostegno del sottoprogramma Cultura anche all'Orchestra dei giovani dell'Unione europea, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino alla conclusione del programma Europa creativa (2020). Tale modifica consente a suo avviso di riconoscere l'Orchestra come organismo indicato in un atto di base, dando così ad essa il giusto peso.

Ricorda quindi che l'Orchestra (il cui acronimo è EUYO) è stata fondata nel 1976 a seguito di una risoluzione del Parlamento europeo ed è costituita da giovani musicisti provenienti da tutti gli Stati membri dell'Unione, svolgendo un ruolo unico nella promozione del dialogo interculturale.

Segnala dunque che per la sopravvivenza dell'EUYO si rende necessario il finanziamento dell'Unione, tenuto conto che fino ad ora l'Orchestra è stata sostenuta in vari modi: nel 2016 e nel 2017 essa ha ricevuto sovvenzioni di funzionamento a norma del regolamento n. 966/2012 in quanto organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo. Rammenta tuttavia che nella primavera del 2016 si è svolta una campagna pubblica a sostegno dell'Orchestra, all'epoca in difficoltà finanziarie, tanto che gli Stati membri e i componenti del Parlamento europeo hanno appoggiato l'idea di trovare una soluzione per il suo finanziamento. Precisa comunque che il finanziamento per l'EUYO proverrà dall'attuale dotazione finanziaria del programma Europa creativa senza oneri aggiuntivi e dichiara di non ravvisare criticità sul piano della sussidiarietà e della proporzionalità.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2872) Deputati Marina SERENI ed altri. - Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella scorsa seduta è stata prospettata la possibilità di trasferire il provvedimento alla sede deliberante. Sollecita dunque tutti i Capigruppo a far pervenire il proprio orientamento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2885

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato di aver espresso, lo scorso 17 maggio, un parere favorevole su un omologo disegno di legge di iniziativa parlamentare (A.S. 2795), auspicando in quell'occasione la celere adozione del testo di origine governativa;

ritenuto che la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società disegna un quadro di riferimento per le politiche sul patrimonio culturale attraverso la definizione dei diritti e delle responsabilità nonché la messa in luce degli effetti positivi che possono derivare dal suo impiego, in sinergia con gli strumenti del Consiglio d'Europa per la salvaguardia del patrimonio archeologico e architettonico;

valutate positivamente le novità della Convenzione, che adotta un nuovo approccio, focalizzando l'attenzione anche su altri temi, quali: il diritto al patrimonio culturale come facoltà di partecipare all'arricchimento o all'incremento del patrimonio stesso e di beneficiare delle attività corrispondenti; lo sviluppo sostenibile; il dialogo e l'apertura tra culture; la mondializzazione; la partecipazione e la crescita della sinergia di competenze fra tutti gli attori;

rilevato con favore che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica dà attuazione alle attività previste dall'articolo 13 della Convenzione, al fine di potenziare la dimensione anche internazionale del patrimonio culturale nel sistema nazionale di istruzione, tramite una spesa di un milione di euro annui, a decorrere dal 2017;

manifestato comunque rammarico per il ritardo con cui l'Italia procede alla ratifica di una Convenzione

di rilievo notevole;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2886

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

tenuto conto che l'articolo 11 introduce disposizioni per risolvere la situazione degli *ex* lettori di lingua straniera trattata nel caso EU Pilot 2079/11/EMPL;

osservato che il comma 1 dell'articolo 11, applicando il giudicato europeo e quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 2 del 2004, stanZIA risorse aggiuntive sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO), pari a 8.705.000 euro, da destinare al cofinanziamento degli atenei per superare il contenzioso in atto e prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso;

rilevato che, secondo il comma 2, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta con decreto lo schema tipo dei contratti integrativi di sede che dovranno essere definiti da ciascun ateneo entro il mese di dicembre 2017, recante anche i criteri di ripartizione dell'importo a titolo di cofinanziamento, con riferimento soltanto alle università che, entro la scadenza del 31 dicembre 2017, avranno perfezionato i suddetti contratti integrativi;

considerato che la norma è finalizzata a definire in modo uniforme a livello nazionale l'applicazione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e, conseguentemente, attraverso i contratti integrativi di lavoro, il trattamento economico da riconoscere agli *ex* lettori di lingua straniera;

preso atto altresì che l'articolo 28, nel prevedere modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali attraverso un nuovo articolo 110-*bis* dedicato al riutilizzo dei dati per finalità di ricerca scientifica o per scopi statistici, prescrive che il Garante può autorizzare il riutilizzo dei dati, anche sensibili ad esclusione di quelli genetici, per la ricerca scientifica purchè si adottino forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione ritenute idonee a tutela degli interessati;

formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

1.3.2.1.5. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 389 (pom.) del 03/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2017
389^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Borletti Dell'Acqua Buitoni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, su richiesta dell'interrogante, lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno, previste per oggi, sono rinviate alla prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 5-bis\)](#) *Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2017 - Allegati I, II, III e IV - Annesso*

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il relatore [CONTE](#) (*AP-CpE-NCD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, precisando di aver inteso porre l'accento su tematiche connesse ai lavori della Commissione, con particolare riferimento ai settori dello spettacolo e dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM).

La senatrice [SERRA](#) (*M5S*) illustra uno schema di parere, di tenore contrario, pubblicato in allegato, soffermandosi anzitutto sul comparto della cultura, rispetto al quale si registrano fondi inadeguati senza garanzia di continuità negli investimenti. Ritiene infatti che ad una riorganizzazione - a suo avviso discutibile - della struttura ministeriale, si sommino i ritardi sull'adeguamento delle norme relative al diritto d'autore. Afferma altresì che la costituzione di poli museali penalizzerà inevitabilmente realtà minori e periferiche. Lamenta la mancanza di un piano straordinario di interventi finalizzati a garantire la piena ed effettiva fruizione dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura. Coglie poi l'occasione per segnalare criticamente che la Casa museo Gramsci, visitata di recente dal Presidente della Repubblica, continua ad essere un luogo poco valorizzato anche a causa della scarsa continuità territoriale nella regione Sardegna.

Quanto alla scuola, deplora la sussistenza di problemi legati al reclutamento, stigmatizzando anche le incertezze che afferiscono alla mobilità territoriale e al sostegno didattico per alunni e studenti disabili. Sollecita dunque l'Esecutivo a rinnovare il contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca, atteso che il contratto dei docenti è fermo al 2006 e che gli insegnanti percepiscono stipendi inferiori al resto d'Europa. Ritiene inoltre che il Documento sia carente di una visione d'insieme sulla formazione e la didattica, sottolineando invece che il sapere dovrebbe essere armonizzato con nuovi interrogativi e con un rinnovato rapporto con la conoscenza. Nel richiamare altresì le problematiche connesse all'obbligo vaccinale, ribadisce le criticità già sollevate in occasione dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 73 del 2017, soprattutto per quanto attiene agli aggravamenti per le scuole e per le famiglie, nonché alla decadenza dall'iscrizione ai nidi e alle scuole dell'infanzia.

In merito all'università e alla ricerca, lamenta la scarsa attenzione dedicata a quest'ultima nonostante i ripetuti proclami circa l'aumento del numero dei ricercatori. Si interroga altresì sui contenuti delle annunciate misure di valorizzazione per i professori universitari, paventando il rischio che l'università senza investimenti cospicui si avvii verso un inesorabile declino. Conclude dunque rilevando criticamente che la Nota di aggiornamento finisce per umiliare ancora una volta i settori della scuola, della università e della ricerca.

Il senatore [GOTOR](#) (*Art. I-MDP*) illustra a sua volta uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato, riconoscendo che la Nota di aggiornamento rivede le previsioni economiche contenute nel DEF presentato al Parlamento nell'aprile scorso e annuncia una manovra espansiva per il 2018, con previsioni in rialzo. Nel sottolineare però che il ritmo di crescita rimane al di sotto dei principali *partner* europei, rileva criticamente che il Governo, alla luce della Nota di aggiornamento, non sceglie di finalizzare almeno una quota parte delle maggiori disponibilità al settore della scuola e dell'università. Riscontra infatti che le proiezioni delle risorse per la scuola dal 2020 al 2070 riportate nella Nota di aggiornamento mostrano come dette risorse in rapporto al PIL si mantengono sostanzialmente inalterate negli anni futuri, oscillando tra il 3,1 e il 3,4 per cento, senza alcun reale investimento.

Evidenziando una certa continuità con le politiche finora seguite dall'Esecutivo in materia di scuola, università, ricerca e cultura, lamenta come finora si sia fatto poco per affrontare con maggiore determinazione il superamento definitivo della precarietà in ambito scolastico attraverso la

stabilizzazione di tutti i posti di lavoro, anche del personale ATA, di cui la scuola ha bisogno per poter svolgere efficacemente il suo servizio. Reputa dunque indispensabile procedere sia al rinnovo dei contratti della scuola e del pubblico impiego mediante lo stanziamento di adeguate risorse che consentano un aumento sensibile delle retribuzioni, sia al superamento del sistema delle reggenze.

Afferma peraltro che la Nota dà conto dell'attuazione di provvedimenti - a suo avviso negativi - per la scuola, a partire dalla legge n. 107 del 2015, emanata contro il parere della gran parte del mondo della scuola e, comunque, senza dare riscontro alle numerose voci che reclamano il rinnovo del contratto collettivo nazionale degli insegnanti. Dopo aver richiamato le cifre stanziate per la realizzazione di Poli per l'infanzia previsti dal decreto legislativo relativo all'introduzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, reputa che quest'ultimo in realtà disponga di risorse irrisorie e difetti di un obiettivo temporale definito entro il quale completare il predetto Sistema integrato. La realizzazione del Sistema integrato viene di fatto subordinata a una progressività delle risorse finanziarie e umane disponibili. Nel ritenere inadeguato tale decreto, rileva come uno dei problemi strutturali dell'Italia sia la carenza di strutture per l'infanzia e di asili nido comunali, in un quadro a suo avviso avvilente in fatto di *welfare*, con alti costi e forti disparità nell'offerta tra le diverse aree del Paese.

Riscontra poi ulteriori criticità anche nel decreto legislativo attuativo della legge n. 107 del 2015 relativo alla promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, paventando il rischio che sia messo in discussione l'obiettivo stesso dell'inclusione. Dopo aver espresso forti dubbi sull'istituto dell'alternanza scuola-lavoro e sulla sperimentazione della scuola superiore in quattro anni, giudica insufficienti i finanziamenti per l'edilizia scolastica.

Passando al comparto dell'università, non intravede nella Nota di aggiornamento alcun cambio di passo, a suo giudizio indispensabile laddove le politiche di austerità poste in essere per far fronte alla crisi economica hanno determinato in questi anni tagli ingenti, che hanno finito per soffocare il settore della cultura, motore di sviluppo di ogni Paese, e il campo dell'università, della ricerca e dell'innovazione. Lamenta poi l'assenza di cenni alla crisi delle università del Meridione e richiama l'ultimo rapporto dell'OCSE, in cui emerge il basso numero di laureati in Italia e il forte tasso di abbandono degli studi.

Coglie quindi l'occasione per ricordare la rivendicazione di questi mesi dei professori universitari e dei ricercatori volta ad ottenere lo sblocco delle classi e degli scatti stipendiali bloccati nel quinquennio 2011-2015, neppure accennata nella Nota di aggiornamento. Richiama invece le affermazioni del Sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca rese sul tema in risposta ad una recente interpellanza presentata presso l'altro ramo del Parlamento, secondo cui in sede di legge di bilancio verrà effettuato ogni sforzo da parte dell'Amministrazione per incrementare i finanziamenti alle università e alla ricerca.

Avviandosi alla conclusione, deplora la mancata indicazione di risorse espressamente programmate per la cultura, nella parte relativa sia alla tutela, sia alla valorizzazione nonché l'assenza di stanziamenti per la promozione della lettura.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo sullo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore, ritenendolo irricevibile. Afferma infatti che nel Documento si descrive il settore della scuola - su cui peraltro il parere del relatore tace - in termini positivi come se i decreti legislativi attuativi della legge n. 107 del 2015 avessero risolto tutte le questioni in sospeso. Ritiene invece che la realtà sia ben diversa, in quanto la scuola soffre ancora di quei mali che la legge n. 107 aveva detto di sanare, tra cui anzitutto il ricorso alle supplenze. Avrebbe dunque auspicato un richiamo nello schema di parere quanto meno all'esigenza di incrementare le risorse proprio per ridurre il fenomeno della cosiddetta "supplentite" e per allargare l'organico di diritto, introducendo anche delle deroghe per gli insegnanti di sostegno.

Giudica parimenti irricevibile l'osservazione n. 2 nella quale c'è un riferimento ai disegni di legge n. 322 e connessi, i cui lavori in Commissione non sono ancora conclusi. In proposito, coglie

l'occasione per ribadire la propria contrarietà rispetto alla stretta connessione tra riordino e statizzazione, sottolineando che quest'ultima avrebbe dovuto essere attuata più celermente.

In ordine all'osservazione n. 3, lamenta l'assenza di richiami alla stabilizzazione dei precari della ricerca, contenuta nell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017. Al riguardo, afferma conclusivamente che senza risorse le previsioni normative restano prive di seguito, con la conseguente incertezza per il futuro del comparto.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore. Restano pertanto preclusi gli schemi di parere alternativo illustrati dai senatori Manuela Serra e Gotor.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2017 ([n. 436](#))

(Parere al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) dà conto di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, ponendo l'accento sull'esigenza di recuperare le risorse effettivamente necessarie.

Il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL) ricorda che si è già discusso in Aula sulla necessità di rilanciare la legge n. 420 del 1997. In merito al definanziamento registrato sul capitolo di bilancio oggetto del provvedimento, ritiene opportuna una indicazione più incisiva volta a chiedere il ripristino delle somme originarie, pari a circa 6,5 milioni di euro. Pone infatti una questione di metodo, in quanto le risorse sono connesse al meccanismo stesso di funzionamento della legge n. 420, nella prospettiva di relegare a casi eccezionali l'approvazione di singole leggi per celebrazioni specifiche.

Invoca dunque un intervento più deciso per restituire dignità alla legge n. 420, tanto più che essa promuove una seria competizione di idee, prevede la valutazione e impone controlli *a posteriori*.

In aggiunta a ciò, rileva criticamente che la Consulta ha deciso di corrispondere un finanziamento pieno solo ai comitati e alle edizioni già in corso, decurtando per ora le cifre relative alle nuove proposte. Nel reputare ingiusta tale scelta, rileva che le nuove istanze avrebbero bisogno di essere finanziate nella loro interezza. Domanda dunque alla relatrice di recepire nello schema di parere le istanze testè descritte.

La relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) condivide i rilievi circa le difficoltà registrate quest'anno, nonché l'esigenza di rilanciare l'impianto della legge n. 420. Si augura pertanto che vengano recuperate le risorse previste per l'annualità in corso, almeno per confermare gli importi già deliberati. Giudica comunque preferibile mantenere lo schema di parere così come illustrato.

Il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL) insiste sulla esigenza di inserire una osservazione quanto meno per distribuire i tagli su tutte le iniziative in maniera più equa, onde non penalizzare soltanto le nuove idee.

La relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) fa notare che nello schema di decreto è già previsto un riparto sulla base dell'ammontare totale qualora giungano in sede di assestamento i fondi necessari. Indicare invece una diversa modalità di riparto significa, a suo avviso, mettere in discussione tutto l'impianto del provvedimento, rendendo necessaria una nuova valutazione da parte della Consulta. Sottolinea peraltro che ridurre le risorse per i comitati e le edizioni già esistenti finirebbe per mettere a repentaglio iniziative già avviate. Si dichiara tuttavia disponibile ad arricchire l'osservazione n. 3 con un riferimento alle nuove proposte e riformula conseguentemente lo schema di parere.

Si associa il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA, riconoscendo comunque la fondatezza dei rilievi del senatore Bocchino. Condivide tuttavia le affermazioni della relatrice, non ritenendo opportuno travolgere l'intero provvedimento.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazione della relatrice, come riformulato, pubblicato in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) comprende le osservazioni del senatore Bocchino, precisando comunque che non vi erano margini di intervento in questa sede, tenuto conto che le valutazioni sulle proposte sono compiute dalla Consulta.

Si impegna tuttavia fin d'ora a presentare, in occasione della legge di bilancio, una proposta emendativa volta a ripristinare interamente il finanziamento originario della legge n. 420 del 1997. Ritiene infatti che i tagli inferti a tale sistema abbiano provocato inevitabilmente l'emergere di numerose leggi specifiche, obbligando il Parlamento a intervenire per singoli eventi. Giudica pertanto importante intraprendere una battaglia per rivitalizzare il meccanismo della legge n. 420 e ricorda che negli anni passati celebrazioni come quelle di Garibaldi e Mazzini furono finanziate proprio con i fondi della predetta legge.

IN SEDE REFERENTE

[\(322\)](#) **Manuela GRANAIOLO ed altri.** - *Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati*

[\(934\)](#) **TORRISI ed altri.** - *Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

(972) Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

(1616) MARCUCCI. - Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - il relatore ha presentato un nuovo testo unificato NT2 (pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta) che la Commissione ha adottato quale base per l'esame. Comunica inoltre che venerdì scorso è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti al suddetto testo. Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, pubblicati in allegato.

In sede di articolo 1, prende la parola il relatore [MARTINI](#) (PD) per sottolineare di aver presentato pochi emendamenti volti esclusivamente ad apportare modifiche formali al fine di uniformare la terminologia utilizzata nel testo.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) dà conto dell'emendamento 1.0.1 con cui si chiede l'integrazione della composizione del Consiglio universitario nazionale (CUN) con rappresentanti dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM), onde rendere più coerente il sistema.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 1 si danno per illustrati.

In sede di articolo 2, la senatrice [BLUNDO](#) (M5S) dà conto dell'ordine del giorno G/322-934-972-1616-NT2/1/7 volto a promuovere l'integrazione di tutta la filiera dell'alta formazione a partire dalle scuole medie ad indirizzo musicale, fino ai licei musicali e ai conservatori, sollecitando così un intervento più mirato. Illustra quindi le proposte emendative a sua firma, soffermandosi in particolare sul 2.23, che mira a garantire una uguale rappresentanza a ciascun dipartimento all'interno del senato accademico. Dopo aver richiamato il 2.27, fa presente che il 2.28 riscrive il comma 5 dell'articolo 2 sugli organi di governo dei Politecnici, su cui incide anche l'emendamento 2.31 introducendo la figura del rettore. Sottolinea altresì che la proposta 2.39 intende dare un respiro più ampio al Politecnico, mentre il 2.82 stabilisce precisi riconoscimenti per i direttori amministrativi.

Il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL) illustra l'emendamento 2.1 che recepisce l'impostazione del suo Gruppo volta a privilegiare la discussione sulla statizzazione e sulla stabilizzazione dei precari, rinviando invece l'esame del riordino. La proposta emendativa sopprime pertanto l'articolo 2 sui Politecnici, al fine di demandare ad un successivo provvedimento la riorganizzazione. Dà quindi per illustrati gli altri emendamenti a sua firma.

La senatrice [IDEM](#) (PD) illustra l'emendamento 2.4 finalizzato ad escludere gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) dalla costituzione dei Politecnici, riservando loro lo stesso trattamento dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica. Riferisce infatti che gli ISIA temono di perdere la propria specificità nella nascita dei nuovi Politecnici.

Il senatore [LIUZZI](#) (GAL (DI, GS, MPL, RI)) illustra in particolare la proposta 2.57, sottolineando l'esigenza di coinvolgere anche i rappresentanti dei Comuni sede degli istituti componenti il Politecnico.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (PD) dà conto del 2.7, volto ad ampliare il numero di Politecnici, del 2.19, relativo all'articolazione in dipartimenti, nonché del 2.36, imperniato sulle modalità di elezione

del direttore. Sottolinea infine che le proposte 2.49 e 2.76 riguardano il funzionamento degli organismi interni.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 2 si danno per illustrati.

In sede di articolo 3, la senatrice [BLUNDO](#) (M5S) illustra il 3.4 con cui si specifica che il direttore del Politecnico, il cui mandato è rinnovabile una sola volta, non deve essere rieleggibile prima che siano trascorsi altri tre anni.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 3 si danno per illustrati.

In sede di articolo 4, la senatrice [BLUNDO](#) (M5S) dà conto della proposta 4.2 che riprende i contenuti dell'ordine del giorno n. 1 circa l'esigenza di armonizzare i percorsi formativi in ambito musicale. Sulla stessa lunghezza d'onda si colloca anche l'emendamento 4.0.1, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 4 si danno per illustrati.

In sede di articolo 5, la senatrice [Elena FERRARA](#) (PD) sottolinea l'esigenza di coinvolgere anche il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) come previsto dagli emendamenti 5.2 e 5.0.1.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) fa presente che la proposta 5.5 è soppressiva del comma 2 dell'articolo 5 sul mancato accreditamento di sedi e corsi di studi.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 5 si danno per illustrati.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) illustra l'emendamento 7.3, finalizzato ad includere nelle graduatorie nazionali anche coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, onde non creare discriminazioni. Dopo aver illustrato il 7.14, si sofferma sul 7.0.9 relativo allo stato giuridico del personale docente delle istituzioni AFAM.

La senatrice [SERRA](#) (M5S) sollecita il relatore a prendere in considerazione la proposta 7.10 relativa all'inserimento in graduatoria di quei docenti che hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 7, nonché il relativo ordine del giorno, si danno per illustrati. Sono altresì dati per illustrati gli emendamenti presentanti all'articolo 8.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2872) Deputati Marina SERENI ed altri. - Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre.

La senatrice **SERRA** (M5S) conferma la disponibilità del suo Gruppo a procedere in sede deliberante.

Il **PRESIDENTE** comunica di aver acquisito quindi il consenso di tutti i Gruppi al trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge in titolo. Avverte dunque che procederà a richiedere formalmente alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, la riassegnazione in sede deliberante del provvedimento in titolo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il **PRESIDENTE** comunica che è stato assegnato il disegno di legge n. **361-B** concernente i mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, per cui l'ordine del giorno della seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 4 ottobre 2017, alle ore 14,30, è integrato con l'esame in sede referente del suddetto provvedimento.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL Documento LVII, n. 5-bis, allegati e relativo annesso

La Commissione, esaminato il Documento in titolo,

considerati gli aspetti di interesse, tra cui anzitutto le misure adottate e le prossime indicazioni

dell'Unione europea rivolte all'Italia, anche rispetto al Programma nazionale di riforma (PNR) 2017 presentato ad aprile;

tenuto conto che tra le azioni strategiche del PNR 2017 nel campo dell'istruzione rilevano fra le altre: il completamento dell'attuazione della "Buona scuola" e il relativo monitoraggio; il Piano nazionale per la formazione dei docenti; il completamento dell'attuazione del Piano nazionale scuola digitale; il Piano nazionale per la scuola inclusiva; il Programma nazionale per la ricerca;

esaminate alcune delle finalità attuate con il "Fondo investimenti" previsto dalla legge di bilancio 2017, per perseguire le quali sono previsti: 300 milioni di euro per l'edilizia scolastica nelle province e città metropolitane, in base alle integrazioni contenute nel decreto-legge n. 50 del 2017; 5,6 miliardi di euro per l'edilizia pubblica, inclusa quella scolastica e gli edifici museali; 1,4 miliardi di euro per la ricerca;

osservato che per il settore dell'istruzione si dà conto degli otto decreti legislativi attuativi della legge n. 107, di due decreti per la realizzazione di edifici scolastici innovativi, del riparto di 150 milioni di euro per la realizzazione di Poli per l'infanzia previsti dal decreto legislativo sullo 0-6 anni, nonché del Piano nazionale per la sperimentazione del diploma in 4 anni;

considerato in particolare che, in merito alla ricerca e all'università, a luglio 2017 è stato lanciato un bando da 497 milioni di euro per finanziare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e che per il sistema universitario saranno assegnate le risorse del 2017 anche in base alle nuove norme sul costo *standard*, modificate dal decreto-legge n. 91 del 2017;

quanto agli Allegati, riscontrate parti di interesse nelle Relazioni sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali per quanto attiene ai Dicasteri dell'istruzione e dei beni culturali;

rilevato che per alcuni specifici programmi di missioni concernenti i Dicasteri dell'istruzione e dei beni culturali sono state richieste risorse aggiuntive, con lo scopo di portare avanti le attività in corso;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. in relazione al settore dei beni culturali, si sollecita lo stanziamento di risorse adeguate tanto per lo spettacolo, tenuto conto che il Senato ha già approvato il prima lettura il disegno di legge di riforma del comparto (A.S. n. 2287-*bis*), attualmente all'esame della Camera dei deputati, quanto per garantire l'assunzione degli idonei della recente procedura concorsuale di reclutamento del personale del Dicastero;
2. quanto al settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), si reputa necessario un intervento tempestivo e coerente con il procedimento legislativo in corso in Commissione relativamente ai disegni di legge nn. 322 e connessi;
3. in merito al settore della ricerca, si ritiene opportuno incrementare le risorse destinate agli enti di ricerca, tanto ai fini del reclutamento quanto per la premialità, nell'ottica di accompagnare le recenti riforme e di investire nella fase di ripresa.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
MONTEVECCHI, BLUNDO E SERRA
SUL Documento LVII, n. 5-*bis*, allegati e relativo annesso**

La 7a Commissione permanente del Senato della Repubblica,

esaminata per le parti di competenza la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 - Doc. LVII n. 5-*bis*, premesso che:

il DEF 2017, e la presente Nota di aggiornamento che ne è seguita, si inseriscono nella strategia perseguita fin dal 2014, che ha quali obiettivi prioritari il rilancio della crescita e dell'occupazione;

la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF 2017) ? licenziata il 23 settembre u.s. ? contiene, pertanto, in vista della manovra finanziaria della legge di bilancio, l'adeguamento delle previsioni sull'andamento economico dell'Italia, sugli obiettivi di finanza pubblica nonché le principali riforme in cantiere per i prossimi anni;

e tuttavia proprio nei profili di competenza legati a scuola, università, ricerca e beni culturali che assistiamo al manifestarsi e al perdurare di atteggiamenti contraddittori, rispetto alle dichiarazioni di intenti, e a quello «strabismo governativo» che tante volte il MoVimento 5 Stelle si è trovato a segnalare e denunciare;

in relazione al comparto scuola:

nonostante taluni aggiustamenti rispetto ai proclami della «Buona Scuola» e l'annuncio di prossimi, imminenti concorsi finalizzati alle immissioni in ruolo, i problemi legati al reclutamento rimangono, congiunti con le complicazioni e le incertezze che afferiscono alla mobilità territoriale che hanno generato numerosi contenziosi coi relativi "costi" in termini sia economici sia di cattivo funzionamento del sistema;

l'intenzione di procedere al rinnovo normativo ed economico del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca ? a fronte dell'insistito blocco degli aumenti stipendiali contrattualmente previsti ? suona, naturalmente, da un lato come un tentativo di "recupero" diplomatico-politico di una classe di lavoratori accesa contraria al Governo e allontanata da una riforma che si è tradotta in un'operazione dirigista, lesiva dell'autonomia che sostiene di voler esaltare e difendere, e della libertà di insegnamento e di apprendimento, mentre dall'altro come esca manifestatamente spesa a fini elettorali;

la realtà è che continuiamo ad avere una classe di insegnanti con il contratto fermo al 2006 (in attesa di rinnovo dal 2009) che rimangono i meno pagati d'Europa e che sono, per questa e per una serie di ragioni ulteriori, esposti a uno svuotamento progressivo e costante della rappresentatività sociale del loro ruolo e della loro funzione;

per ciò che concerne l'inclusione scolastica e i problemi connessi alle diverse forme di disabilità, non si riesce a uscire da uno stato di perenne emergenza, e non sembra possibile, allo stato attuale, fare una programmazione didattica coerente con le esigenze degli alunni disabili, delle loro famiglie e con le leggi attualmente in vigore: gravi carenze, anche con l'anno scolastico appena inaugurato, si devono segnalare circa la tutela e la «continuità» nel sostegno didattico per alunni e studenti disabili, laddove occorrerebbe affrontare una volta per tutte il problema dell'ampliamento dell'organico di diritto rispetto alle deroghe annualmente disposte e la stabilizzazione del personale precario specializzato e da specializzare;

in merito all'attuazione dei princip? di delega (di cui all'articolo 1, commi 180 e 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta «Buona Scuola») ? occorre ribadire, come già segnalato nel parere alternativo sul Documento di economia e finanza 2017, che tali deleghe sono frutto di un provvedimento approvato con voto di fiducia e di cui, in Senato, non è stato discusso un solo

emendamento. Le deleghe, pertanto, sono l'emanazione diretta della «Buona Scuola», sia pure con qualche lieve attenuazione e qualche colpo di lima dovuti *in itinere* a ripensamenti ministeriali, dovuti anche all'impegno e alle sollecitazioni mosse dalle opposizioni e, in particolare, dal MoVimento 5 Stelle;

chiunque sia addentro all'universo della scuola potrà testimoniare sia delle opacità circa le problematiche varie e irrisolte connesse alla materia dell'istruzione professionale, sia circa l'apprendistato e l'alternanza scuola-lavoro, che puntualmente continuano a confermare tutte le criticità che erano state ipotizzate e che si sono puntualmente ripresentate. Sull'alternanza scuola-lavoro in particolare, ogni liceo sta riscontrando l'enorme sperpero di tempo, risorse umane e tempo/studio, inutili per un reale avviamento al mondo del lavoro;

saranno estese anche alle scuole italiane all'estero le misure espansive previste dalla legge sulla Buona Scuola; tuttavia lo sguardo rivolto alla scuola italiana all'estero è miope e di corto respiro, e non può essere disgiunto da investimenti, sia di tipo finanziario sia culturale e umano, che riescano non solo ad armonizzare le competenze di tutti i soggetti interessati (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero dello sviluppo economico e via enumerando) ma che garantiscano un coordinamento effettivo dei diversi interventi fornendo così risposte esaustive all'attuale domanda di lingua e cultura italiana nel mondo;

si intendono garantire risorse per ridurre il *gap* rispetto agli obiettivi europei per la copertura della popolazione e territoriale per i servizi educativi per l'infanzia: solo pochi mesi fa, e nulla è mutato da allora se non nelle dichiarazioni di intenti, denunciavamo l'evidente carenza di copertura finanziaria e palese mancanza di impulso dispositivo del «Piano di azione nazionale pluriennale per l'estensione progressiva e graduale del piano integrato su tutto il territorio nazionale»;

anche il presunto potenziamento della «cultura delle arti» nelle scuole di ogni ordine e grado non è che la cartina di tornasole dello strabismo governativo di cui si accennava. Si cerca di ricorrere ai ripari ma senza convinzione e, comunque, sempre in assenza d'un più ampio disegno d'insieme. Oggi viviamo in presenza di linguaggi estetici lontani che coagiscono e collaborano tra loro per confluire in un ambito più vasto e inclusivo della comunicazione. Nel declino scolastico del modello umanistico e nell'affermarsi di un'accelerazione della comunicazione e di un sapere basati sempre più spesso sull'immediatezza, sulla quantità, sull'interconnessione e sull'orizzontalità, piuttosto che sulla profondità, l'imprescindibile valore dei saperi tradizionali, specifico e insostituibile, prestigioso ma sempre più defilato, deve essere armonizzato con un nuovo, diverso e rinnovato rapporto con la conoscenza;

vi è poi la problematica legata all'obbligo vaccinale, come introdotto di recente dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, con le criticità sollevate quali, in particolare, la richiesta da parte dei dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, della idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie. Nello specifico, com'è ampiamente noto, la legge prescrive, con misura eccessiva, che, per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della suddetta documentazione, nei termini indicati dalla legge, comporti la decadenza dell'iscrizione;

nonostante promesse e annunci, i fondi messi a disposizione per l'edilizia scolastica evidentemente continuano a essere insufficienti. Si tratta di una vera e propria emergenza nazionale dal momento che

interferisce e ha ricadute negative su ogni aspetto relativo alla qualità della vita all'interno degli istituti. Risultano in corso di realizzazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione di immobili già esistenti; le nuove costruzioni; l'acquisto di aree ed edifici da parte di organismi istituzionali in materia di diritto allo studio.

Tuttavia l'Anagrafe nazionale e l'Osservatorio nazionale per l'edilizia scolastica, che dovrebbero ormai essere operativi, non sembrano pervenuti. Di qui si dovrebbe ripartire per promuovere, indirizzare, pianificare, garantire certificazioni in ordine e controlli periodici, nonché coordinare le attività di studio, ricerca, monitoraggio e normazione tecnica espletate dalle Regioni e dagli enti locali territoriali in ordine alle strutture scolastiche;

né si dimentichi, da ultimo, con grave penalizzazione per gli studenti e per gli eventuali fruitori, che si assiste alla progressiva chiusura o alla cessazione dell'attività *sine die* delle biblioteche in quasi tutti gli istituti scolastici per la mancanza di personale che controlla e gestisce il servizio;

in relazione a università e ricerca:

da molti anni l'università italiana è preda di una crisi strutturale, dovuta a una progressiva e insistita riduzione degli investimenti statali, che ha fra l'altro generato un divario tanto significativo quanto sconcertante con gli altri Paesi europei.

si vorrebbero garantire al Programma nazionale della ricerca (PNR), azioni per il rilancio della ricerca libera negli atenei e negli enti di ricerca: l'obiettivo di tali iniziative dovrebbe consistere principalmente nel rafforzare le basi scientifiche nazionali, in vista di una più efficace partecipazione alle iniziative relative ai Programmi Quadro dell'Unione europea, anche riconoscendo priorità ai progetti che si riconducano agli obiettivi di *Horizon 2020*;

tuttavia, nella Nota di aggiornamento in esame ? si confronti Allegato I, vol. I, p. 360, rubricato *Relazione sullo stato di attuazione delle leggi pluriennali di spesa* ? si legge testualmente: «In tale situazione, che è assolutamente insostenibile con la necessità di garantire competitività al sistema della ricerca pubblico, appare dunque particolarmente problematico garantire il raggiungimento di risultati davvero significativi soprattutto in considerazione del fatto che le risorse disponibili a valere sul competente capitolo 7245, per il triennio 2017-2019, a legislazione vigente ammontano a euro 136.447.755,00 in diminuzione rispetto a quelle del triennio precedente, ed addirittura pari soltanto a meno di un quinto rispetto a quelle del triennio 2007-2009 (euro 692.735.770), non destinate alla ricerca applicata»;

è chiaro che, a fronte di una "Cenerentola" quale può essere considerata la ricerca nel panorama italiano, l'obiettivo di aumentare il numero di ricercatori e dottori di ricerca (o addirittura la finalità di attrarre i migliori talenti) non possa che configurarsi come un colpo di teatro a effetto;

senza copiosi investimenti ? vengono fra l'altro annunciate misure di «valorizzazione» per i professori universitari: di che genere? In che forma? Secondo quali modalità e/o gratificazioni economiche? - altro specchietto per le allodole elettorale? ? l'università e, in particolare, la ricerca sono destinate all'agonia di un lento, inesorabile declino;

in relazione alla cultura:

ben poco si evince, rispetto alla cultura, da questa Nota di aggiornamento del DEF. Nulla sul turismo (in termini "culturali" e sullo sport);

dal canto suo l'amministrazione dei Beni culturali mette in evidenza come «le risorse disponibili risultino adeguate e utilizzate come da programmazione» laddove occorrerebbe ? come puntualmente più volte rilevato dal MoVimento 5 Stelle ? evidenziare:

- la penuria e, viceversa, l'inadeguatezza dei fondi stanziati messi a disposizione;
 - la difficoltà a reperirne di nuovi;
 - il non sopperire in maniera sufficiente ai tagli che si sono succeduti nel tempo, almeno in alcuni casi dissanguando letteralmente determinati settori e capitoli di spesa;
 - l'utilizzazione di risorse per la gran parte "interne": la torta rimane una, le fette sempre più sottili;
 - la carenza non solo nella quantità ma nella "continuità" degli investimenti;
 - una diversa comunicazione e sinergia fra diverse realtà e istituzioni che garantisca un dialogo proficuo fra diversi soggetti e interpreti della cultura;
 - il prioritario il recupero, anche a fini storici e identitari, delle aree o dei siti degradati, nonché la valorizzazione di un patrimonio consolidato che versa in stato di abbandono;
 - la predisposizione di un piano straordinario di interventi finalizzati a garantire la piena ed effettiva fruizione di musei e altri istituti e luoghi della cultura, prevedendo in particolare, come già ripetutamente segnalato:
- l'eliminazione di eventuali condizioni di monopolio di società private circa la gestione di taluni servizi, con particolare riferimento ai servizi di bigliettazione, accoglienza, guida e assistenza didattica, fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi e informatici e regolazione degli accessi;
 - la previsione di appositi servizi didattici per bambini, con destinazione di personale addetto;
 - la previsione di appositi servizi didattici finalizzati alla fruizione «interattiva» dei musei da parte dei minori e dei giovani e con particolare riferimento alle scuole;
 - la presenza di specifici supporti e servizi per persone diversamente abili;
 - la promozione e incentivazione di accordi di partenariato tra cooperative di professionisti in materia di beni culturali ed enti locali al fine di promuovere la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali;

con riferimento ad esempio, all'Atto del Governo n. 436 (recante *Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali*, rispettivamente per l'esercizio finanziario relativo all'anno 2017), da ultimo affrontato in 7^a Commissione, è emerso chiaramente come, alla cronica insufficienza di risorse si sia aggiunto il taglio lineare operato sul capitolo 3631 in oggetto pari a 1 milione di euro che ne ha ridotto la capienza di più di due terzi ? riducendo così la dotazione corrente da 1.436.256,00 euro a 436.256,00 euro ? e costringendo il Governo ad acrobazie dialettiche e finanziarie circa una futura «rimodulazione di competenza e cassa» sul capitolo citato;

poca o nessuna attenzione viene destinata, inoltre, a realtà apparentemente minori e marginali, spesso distanti dai circuiti turistici più battuti, ma che nel loro insieme costituiscono una mappa che attraversa l'Italia dei comuni e delle contrade percorrendo sentieri alternativi: è il caso dei mancati finanziamenti ai piccoli musei ? l'altra faccia dei «supermusei», ben più appetibili da un punto di vista commerciale voluti dal ministro Franceschini ?, che sono stati sacrificati per reperire risorse destinate alle celebrazioni per centenari e ricorrenze di importanti artisti e poeti (nomi di assoluto rilievo, certo, ma sulla cui memorie e celebrazioni confluiscono variamente, peraltro, anche altre forme di finanziamento);

si direbbe, in sintesi, che, all'interno della presente Nota, quella dei beni culturali è materia trattata in modo puramente incidentale e, salvo errore, solo in ambito disciplinare rispetto all'approvazione della legge annuale sul mercato e la concorrenza. Si vanta a questo proposito e a detta del Governo, la

semplificazione di alcuni dispositivi normativi, fra cui, in particolare, le norme, divenute legge, in materia di circolazione internazionale di opere d'arte, in base al quale non dovranno più passare al vaglio dell'Ufficio esportazione della Soprintendenza le opere d'arte prodotte negli ultimi settanta anni (dai cinquanta previsti attualmente) per essere esportate o vendute; in secondo luogo tutte le opere che valgono meno di 13.500 euro, prodotte in qualsiasi epoca, potranno essere vendute ovunque all'estero senza prima essere sottoposte all'esame della Soprintendenza (che pertanto non potrà «vincolare» l'opera alla permanenza in Italia. Più proficua sarebbe stata invece, come proposta dal Movimento 5 Stelle, la creazione di una «patente/documento» che avesse definito la natura, il valore e la tracciabilità di ogni opera d'arte (anche perché ci possono essere opere che hanno quotazioni molto basse, inferiori ai 13.500 euro, ma ugualmente importanti per la storia e la cultura di un Paese).

non v'è, infine, il benché minimo accenno all'Atto Senato n. 2287-*bis*, collegato alla manovra di finanza pubblica, sullo spettacolo dal vivo, provvedimento che afferisce, teoricamente in armonizzazione con la delega riguardante la cultura umanistica, a funzioni culturalmente essenziali;

tutto ciò premesso e considerato, esprime parere contrario.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE GOTOR SUL Documento LVII, n. 5-*bis*, allegati e relativo annesso

La 7a Commissione permanente del Senato della Repubblica,

esaminata per le parti di competenza la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 - Doc. LVII n. 5-*bis*, premesso che:

considerato che:

- la Nota di aggiornamento al DEF 2017 in esame rivede le previsioni economiche contenute nel DEF presentato al Parlamento nell'aprile scorso;
- alla luce di una lieve ripresa della crescita, la Nota di aggiornamento sottolinea come la manovra di bilancio 2018 che sarà a breve presentata alle Camere, avrà caratteri espansivi rispetto a quelli previsti nel DEF di aprile, rivedendo al rialzo le previsioni formulate dal medesimo DEF. Si stima per il 2017 una crescita del PIL dell'1,5 per cento, rispetto alla crescita all'1,1 per cento precedentemente indicata dal DEF 2017;
- un miglioramento di PIL trascinato dalla crescita, ben maggiore, che si sta registrando a livello internazionale e nell'ambito dell'Unione europea. La stessa Nota riporta come il nostro ritmo di crescita rimane al di sotto dei principali *partner* europei;
- una maggiore disponibilità complessiva di risorse conseguente alla crescita del PIL, che il Governo, alla luce della Nota di aggiornamento, non sceglie di finalizzare almeno in quota parte al settore della scuola e dell'università;
- le proiezioni delle risorse per la scuola dal 2020 al 2070 riportate nella Nota di aggiornamento mostrano come dette risorse in rapporto al PIL si mantengono sostanzialmente inalterate negli anni futuri, oscillando tra il 3,1 e il 3,4 per cento. Non si prevede quindi alcun reale investimento nel settore;
- la Nota si colloca in perfetta continuità con le politiche finora seguite dall'Esecutivo in materia di scuola, università, ricerca e cultura;
- la realtà è che ben poco si è fatto, e si promette di fare, per affrontare con maggiore determinazione il superamento definitivo della precarietà in ambito scolastico sin dalla prossima

legge di bilancio, attraverso la stabilizzazione di tutti i posti di lavoro, anche del personale ATA, di cui la scuola ha assolutamente bisogno per poter svolgere efficacemente il suo servizio;

- è indispensabile procedere al rinnovo dei contratti della scuola e del pubblico impiego tutto, con lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie che consentano un aumento sensibile delle retribuzioni, così come è necessario superare definitivamente il sistema delle reggenze;

- il documento in esame non va oltre una generica disamina dei principali provvedimenti e iniziative adottate dal Governo in materia di scuola, università e beni culturali;

- esso dà conto dell'attuazione di provvedimenti negativi per il mondo della scuola, a partire dalla legge n. 107 del 2015, emanata contro il parere della gran parte del mondo della scuola e, comunque, senza dare riscontro alle numerose voci che reclamano il rinnovo del contratto collettivo nazionale degli insegnanti;

- la Nota pone in luce positiva i decreti legislativi di attuazione della legge n. 107 del 2015, i quali viceversa costituiscono un pesante arretramento del finanziamento della scuola pubblica;

- a luglio sono stati firmati due decreti per la realizzazione di edifici scolastici innovativi e il riparto di 150 milioni per la realizzazione di Poli per l'infanzia previsti dal decreto legislativo relativo all'introduzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni. Un decreto legislativo, quest'ultimo, che in realtà stanziava risorse irrisorie, e nel quale manca un obiettivo temporale definito entro il quale completare il Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni. La realizzazione del Sistema integrato viene di fatto subordinata a una progressività delle risorse finanziarie e umane disponibili. L'inadeguatezza di questo decreto attuativo emerge ancora di più alla luce della situazione del nostro Paese, che mostra come sia sempre più indispensabile rafforzare il ruolo pubblico per quello che riguarda i servizi educativi e scolastici per l'infanzia, e questo è ancora di più necessario in una perdurante fase di crisi economica e sociale. Uno dei problemi strutturali dell'Italia è infatti l'evidente carenza di strutture per l'infanzia e di asili nido comunali, e un quadro avvilente in fatto di *welfare*, con alti costi e forti disparità nell'offerta tra le diverse aree del Paese;

- ulteriori criticità sono rinvenibili anche nel decreto legislativo attuativo della legge n. 107 del 2015, relativo alla "promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità". Un decreto che non definisce i "livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali", che sono invece necessari per garantire uniformi prestazioni uniformi sul territorio nazionale. L'obiettivo dell'"inclusione", e il ruolo centrale svolto dalle scuole statali nei processi di inclusione, rischia sempre più di essere messo in discussione, e l'impoverimento che ha subito la scuola pubblica, con anni di tagli al personale ATA e alle risorse, vede in questo decreto legislativo una sua sostanziale conferma. Non è previsto alcuno stanziamento di risorse;

- la Nota di aggiornamento inoltre, non solo esalta l'istituto dell'alternanza scuola-lavoro, ma presenta come fiore all'occhiello persino la sperimentazione della scuola superiore a quattro anni, ipotesi giustamente criticata da numerosi e autorevoli docenti e intellettuali;

- riguardo all'edilizia scolastica, la Nota di aggiornamento, ricorda come con il decreto-legge n. 50 del 2017 (cd. "manovrina") sono stati, tra l'altro, assegnati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 64 milioni nel 2017, 118 milioni nel 2018, 80 milioni nel 2019 e 44,1 milioni nel 2020, da attribuire alle Province e alle Città metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica;

- anche in questo caso, siamo di fronte a cifre esigue messe a disposizione per tutte le province e città metropolitane;

- anche per il comparto dell'università, non si intravede nella Nota di aggiornamento al DEF alcun cambio di passo, indispensabile laddove le politiche di austerità poste in essere per far fronte alla crisi economica, hanno determinato in questi anni tagli ingenti che hanno finito per soffocare il settore della cultura, motore di sviluppo di ogni Paese, e il campo dell'università, della ricerca e dell'innovazione. Non c'è alcun incremento significativo delle risorse finalizzate a finanziare il sistema di istruzione e ricerca e consentire il rilancio dell'università pubblica, gravemente penalizzati da troppi anni di tagli;

- nulla si dice della crisi delle università del Meridione d'Italia. Come peraltro ben evidenziato dal

professor Gianfranco Viesti, il finanziamento basato su esasperati meccanismi competitivi ha avviato un circolo vizioso, tale per cui poche grandi università del Nord conservano finanziamenti stabili, mentre quelle del Meridione dal 2008 a oggi hanno perso un quarto del loro finanziamento ordinario, dando così luogo a un esodo di studenti da Sud a Nord (si consideri, per esempio, che il 25 per cento degli studenti residenti in Sicilia che si immatricolano all'università lo fanno in atenei fuori regione);

· l'ultimo report dell'OCSE, "Uno sguardo sull'istruzione 2017", ha evidenziato come il nostro Paese registra appena il 18 per cento di laureati, contro il 37 per cento della media nella zona OCSE. Peggio di noi solo il Messico. Nel 2016 solamente il 64 per cento dei laureati compresi tra i 25 e i 34 anni ha trovato un lavoro. Le iscrizioni all'università sono calate in questi ultimi anni, e secondo il Rapporto dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) sullo stato del sistema universitario del 2016, circa il 42 per cento degli studenti abbandona, il 12 per cento in più della media europea. Queste criticità, inevitabilmente, si acuiscono fortemente nelle regioni del Mezzogiorno;

· a questo si aggiunga la legittima rivendicazione di questi mesi dei professori universitari e dei ricercatori volta ad ottenere che le classi e gli scatti stipendiali bloccati nel quinquennio 2011-2015, vengano sbloccati dal 1° gennaio 2015, anziché, come è attualmente dal 1° gennaio 2016. Una rivendicazione che in questa Nota di aggiornamento al DEF non trova spazio. Non viene previsto alcuno stanziamento di risorse, anche se è stato lo stesso sottosegretario per l'Istruzione l'università e la ricerca che, il 22 settembre scorso, in risposta all'interpellanza Laforgia ed altri, n. 2-01934, ha dichiarato che "si tratta di importi che necessitano di una copertura che determinerà comunque riflessi sui saldi di bilancio e per la quale è necessario individuare i margini che possono essere prospettati in vista della prossima legge di bilancio per il 2018. Si può assicurare sin d'ora che in sede di legge di bilancio verrà effettuato ogni sforzo da parte di questa amministrazione volto ad incrementare i finanziamenti alle università e alla ricerca.";

· la Nota di aggiornamento al DEF, infine, non indica risorse espressamente programmate per la cultura, nella parte relativa sia alla tutela, sia alla valorizzazione e che, per esempio, non si prevedono risorse per la promozione della lettura, laddove invece nel disegno di legge, poi approvato, sulla concorrenza sono presenti disposizioni chiaramente dannose per il patrimonio culturale italiano, come quella sull'autocertificazione del valore dei beni culturali mobili ai fini dell'esportazione;

esprime parere contrario.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 436

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420, l'elenco in titolo,

espresso rammarico per l'esiguità delle risorse, ridotte a seguito di successivi provvedimenti normativi a 444.193 euro, cui si aggiungono 70.000 euro quale rimanenza del 2015;

rilevato comunque che nel dodicesimo capoverso dello schema di decreto non si dà conto in dettaglio dell'*iter* che ha portato alla predetta riduzione delle risorse, pari a oltre un milione di euro;

rilevato che, a risorse disponibili, la Consulta ha ritenuto opportuno procedere anzitutto al rifinanziamento dei comitati e delle edizioni nazionali esistenti, esaminando comunque anche le nuove proposte, in attesa che giungano ulteriori risorse;

preso atto con favore che la Direzione generale Biblioteche e istituti culturali ha inviato alla Direzione

generale Bilancio, ai fini della predisposizione del disegno di legge di assestamento 2017, la richiesta di reintegro dell'importo di un milione di euro, attingendo a risorse provenienti da altri capitoli del bilancio dello stesso Dicastero;

osservato altresì che, avendo deliberato l'incremento per alcune specifiche edizioni nazionali e non avendo le risorse occorrenti, la Consulta ha attribuito il 69,44 per cento del finanziamento proposto a tutti i comitati e le edizioni nazionali di nuova istituzione nonché alle edizioni nazionali di De Gasperi, Einaudi e Moro;

tenuto conto che, ove giungessero le risorse mancanti, sarà necessario un nuovo schema di decreto per la ripartizione del residuo ammontare;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si invita ad esplicitare meglio nello schema di decreto gli atti attraverso i quali le somme originariamente disposte sono state poi ridotte a 444.193 euro;
2. si sollecitano sia il reintegro dei finanziamenti restanti per corrispondere l'ammontare totale già deciso sia la celere predisposizione del relativo schema di decreto di riparto, da trasmettere tempestivamente alle Commissioni parlamentari;
- 3 si auspica che il prossimo anno le risorse siano certe e non subiscano decurtazioni, onde permettere alla Consulta di corrispondere le cifre deliberate rispetto alle istanze presentate.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 436**

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420, l'elenco in titolo,

espresso rammarico per l'esiguità delle risorse, ridotte a seguito di successivi provvedimenti normativi a 444.193 euro, cui si aggiungono 70.000 euro quale rimanenza del 2015;

rilevato comunque che nel dodicesimo capoverso dello schema di decreto non si dà conto in dettaglio dell'*iter* che ha portato alla predetta riduzione delle risorse, pari a oltre un milione di euro;

rilevato che, a risorse disponibili, la Consulta ha ritenuto opportuno procedere anzitutto al rifinanziamento dei comitati e delle edizioni nazionali esistenti, esaminando comunque anche le nuove proposte, in attesa che giungano ulteriori risorse;

preso atto con favore che la Direzione generale Biblioteche e istituti culturali ha inviato alla Direzione generale Bilancio, ai fini della predisposizione del disegno di legge di assestamento 2017, la richiesta di reintegro dell'importo di un milione di euro, attingendo a risorse provenienti da altri capitoli del bilancio dello stesso Dicastero;

osservato altresì che, avendo deliberato l'incremento per alcune specifiche edizioni nazionali e non avendo le risorse occorrenti, la Consulta ha attribuito il 69,44 per cento del finanziamento proposto a tutti i comitati e le edizioni nazionali di nuova istituzione nonché alle edizioni nazionali di De Gasperi, Einaudi e Moro;

tenuto conto che, ove giungessero le risorse mancanti, sarà necessario un nuovo schema di decreto per la ripartizione del residuo ammontare;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si invita ad esplicitare meglio nello schema di decreto gli atti attraverso i quali le somme originariamente disposte sono state poi ridotte a 444.193 euro;
2. si sollecitano sia il reintegro dei finanziamenti restanti per corrispondere l'ammontare totale già deciso sia la celere predisposizione del relativo schema di decreto di riparto, da trasmettere tempestivamente alle Commissioni parlamentari;
- 3 si auspica che il prossimo anno le risorse siano certe e non subiscano decurtazioni, per permettere alla Consulta di accogliere il più possibile le richieste, soprattutto con riferimento alle nuove proposte, e di corrispondere le cifre deliberate rispetto alle istanze presentate.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [322](#), [934](#), [972](#), [1616](#)

Art. 1

1.1

[GRANAIOLA](#), [GOTOR](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alla rubrica sostituire le parole: «Istituti superiori musicali» con le seguenti: «Istituti superiori di studi musicali»;*
- b) *al comma 1 sostituire le parole: «Istituti superiori musicali» con le seguenti: «Istituti superiori di studi musicali»;*
- c) *al comma 7 sostituire le parole: «Istituti superiori musicali» con le seguenti: «Istituti superiori di studi musicali».*

Conseguentemente:

- a) *al titolo sostituire le parole: «Istituti superiori musicali» con le seguenti: «Istituti superiori di studi musicali»;*
- b) *all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Istituti superiori musicali» con le seguenti: «Istituti superiori di studi musicali».*

1.2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di statizzazione» aggiungere le seguenti: «e stabilizzazione del personale».

1.3

[TOCCI](#), [ELENA FERRARA](#), [DI GIORGI](#), [IDEM](#), [PUGLISI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «, sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR),».

1.4

[ELENA FERRARA](#), [DI GIORGI](#), [IDEM](#), [PUGLISI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)» aggiungere le seguenti: «e sentita l'ANCI»,.

1.5

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)» inserire le seguenti: «e sentita l'ANCI»,.

1.6

[LIUZZI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «(ANVUR)», aggiungere le seguenti: «e sentita l'ANCI».

1.7

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

1.8

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Alle Istituzioni che non presentino la domanda di statizzazione è comunque riconosciuto un finanziamento statale pari a 500.000 euro per l'anno 2017 ed un 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 22-bis, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, integrato con uno stanziamento di 3 milioni di euro per l'anno 2017 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis si provvede mediante le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2-bis».

Conseguentemente, all'articolo 8 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sostituire le parole: "83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018" con le seguenti: "86 milioni di euro per l'anno 2017 e 131 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018"».

1.9

[IDEM](#), [FASIOLO](#), [TOCCI](#)

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) abbia approvato un bilancio preventivo, eserciti l'autonomia, anche finanziaria, nell'anno di riferimento e approvi il bilancio consuntivo completo della situazione patrimoniale entro i termini previsti dal regolamento di finanza e contabilità dell'Istituzione che sia anche controllato dai revisori dei conti e non presenti uno squilibrio economico-finanziario;».

1.10

[ELENA FERRARA](#), [DI GIORGI](#), [PUGLISI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: «completo» con la seguente: «comprensivo» e la parola: «certificato» con la seguente: «validato».

1.11

[LIUZZI](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: «che sia» fino a: «di riferimento».

1.12

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «che sia stato certificato anche dagli enti locali di riferimento».

1.13

[GRANAIOLA](#), [GOTOR](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

1.14

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: «secondo le disposizioni» sino alla fine della lettera con le seguenti: «con ogni modalità contrattuale, a tempo indeterminato, determinato e con contratti atipici, che dovrà essere interamente riportato nell'alveo delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)».

1.15

[GRANAIOLA](#), [GOTOR](#)

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «unità di personale in servizio a tempo indeterminato e

determinato» *aggiungere le seguenti*: «cui si aggiungono le coperture di eventuali cattedre che si sono rese vacanti in pianta organica per motivi di bilancio, pensionamento o ulteriori motivazioni».

1.16

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «a tempo indeterminato e determinato».

1.17

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «e determinato» *con le seguenti*: «, determinato e con contratti atipici».

1.18

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

1.19

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «il processo di statizzazione non può avere luogo» *con le seguenti*: «le Istituzioni di cui al comma 1 elaborano un piano di rientro che consenta loro di coprire la situazione debitoria entro il 31 dicembre 2020 attraverso le risorse di cui all'articolo 8, comma 2-bis».

Consequentemente, all'articolo 8 dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sostituire le parole: "a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018" con le seguenti: "155 milioni per l'anno 2018, 175 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 125 milioni a decorrere dall'anno 2021"».

1.20

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

Al comma 5 sostituire le parole: «il processo di statizzazione non può avere luogo» *con le seguenti*: «le Istituzioni di cui al comma 1 elaborano un piano di rientro che consenta loro di coprire la situazione debitoria entro il 31 dicembre 2020 attraverso quota parte delle risorse di cui all'articolo 8, comma 2-bis».

Consequentemente, all'articolo 8 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dal comma 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, è fissata in misura pari al 5,8 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto.».

1.21

[GRANAIOLA](#), [GOTOR](#)

Sopprimere il comma 6 e l'ultimo periodo del comma 7.

Consequentemente:

- 1) *al titolo sopprimere le seguenti parole*: «, nonché di istituzione dei Politecnici delle arti»;
- 2) *sopprimere l'articolo 2*;
- 3) *sopprimere l'articolo 3*;
- 4) *all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni*:

- a) *alla rubrica sopprimere le seguenti parole: «e dei Politecnici»;*
- b) *al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e, dal momento della loro costituzione, dei Politecnici» e sopprimere le parole: «e dei Politecnici»;*
- c) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «Fino alla costituzione dei Politecnici di cui all'articolo 2,»;*
- d) *al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «i Politecnici e»;*
- e) *all'articolo 5, comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e dei Politecnici» e sopprimere le seguenti: «e i Politecnici».*

Conseguentemente ancora, all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alla rubrica sopprimere le seguenti parole: «e dei Politecnici»;*
- b) *al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «e, dal momento della loro costituzione, ai Politecnici,».*

1.22

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, al comma 7 sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente ancora sopprimere gli articoli 2 e 3.

Conseguentemente, all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alla rubrica sopprimere le parole: «e dei Politecnici»;*
- b) *al comma 1, sopprimere ovunque ricorrano i seguenti periodi: «e, dal momento della loro costituzione, dei Politecnici», nonché, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «e dei Politecnici».*

Conseguentemente all'articolo 5, comma 3, sopprimere le parole: «e dei Politecnici» e le seguenti: «e i Politecnici».

Conseguentemente, all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al titolo sopprimere le parole: «e dei Politecnici»;*
- b) *al comma 1, sopprimere le parole: «e, dal momento della loro costituzione, ai Politecnici».*

1.23

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 6 sostituire le parole: «Entro il terzo dei tre anni necessari al completamento del» con le seguenti: «Una volta concluso il».

1.24

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 6, dopo le parole: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» inserire le seguenti: «, d'intesa con l'ANCI,».

1.25

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «sentita l'ANVUR» con le seguenti: «e sentiti gli organi rappresentativi dei singoli Istituti».

1.26

[ELENA.FERRARA](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [PUGLISI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «e sentita l'ANVUR» con le seguenti: «sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM)».

1.27

[LIUZZI](#)

Al comma 6, dopo la parola: «ANVUR» aggiungere le seguenti: «e d'intesa con l'ANCI».

1.28

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «definisce la configurazione dei Politecnici» con le seguenti: «definisce la configurazione territoriale dei costituendi Politecnici, tenendo conto dell'eredità storica, delle specifiche tradizioni e delle dotazioni immobiliari dei singoli istituti».

1.29

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «definisce la configurazione dei Politecnici» con le seguenti: «definisce la configurazione territoriale dei costituendi Politecnici».

1.30

[ELENA FERRARA](#), [DI GIORGI](#), [IDEM](#), [PUGLISI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [EASIOLO](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Gli enti locali di riferimento continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili».

1.31

[GRANAIOLA](#), [GOTOR](#)

Al comma 8, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) inquadramento automatico nei ruoli statali a tempo indeterminato del personale del comparto AFAM titolare di contratto a tempo indeterminato, con assegnazione alla sede dell'Istituto superiore di studi musicali (ISSM) non statale di appartenenza;».

1.32

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o che abbiano maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto in qualità di docenti di ruolo».

1.33

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 8, lettera b), sostituire il secondo periodo, con il seguente: «nel corso dei due anni accademici, predisposizione delle commissioni e istituzione di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, prevedendo in caso di superamento, l'inquadramento nei ruoli statali a tempo indeterminato del personale del comparto AFAM e, in caso di mancato superamento delle procedure concorsuali, la cessazione del servizio alla scadenza del contratto a tempo determinato».

1.34

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

Al comma 9, dopo le parole: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,» inserire le seguenti: «d'intesa con l'ANCI,».

1.35

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 9, sopprimere le parole: «sentita l'ANVUR».

1.36

[EASIOLO](#), [ELENA FERRARA](#), [DI GIORGI](#), [IDEM](#), [PUGLISI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 9, sostituire le parole: «sentita l'ANVUR,» con le seguenti: «, sentita la commissione di cui al comma 2,».

1.37

[LIUZZI](#)

Al comma 9, dopo la parola: «ANVUR», aggiungere le seguenti: «d'intesa con l'ANCI,».

1.38

IL RELATORE

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di un graduale processo di statizzazione e razionalizzazione nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo.";

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3, le parole: "del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta" sono soppresse.».

1.39

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,» inserire le seguenti: «d'intesa con l'ANCI e».

1.40

[LIUZZI](#)

Al comma 10, lettera a), dopo la parola: «ANVUR», aggiungere le seguenti: «d'intesa con l'ANCI,».

1.41

[BOCCHINO](#)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-*bis*. In sede di prima applicazione ? nel rispetto della *ratio* emergenziale dell'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ? al fine di evitare l'immediata chiusura delle Istituzioni di cui al presente articolo, sono statizzate in via straordinaria con procedura d'urgenza esclusivamente quelle Istituzioni in possesso dei requisiti di cui al comma 3 e che abbiano adempiuto agli obblighi di cui al comma 4, le quali avanzino richiesta e dimostrino entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge irreversibile criticità finanziaria tale da rendere impossibile la loro partecipazione al processo triennale ordinario di cui al comma 1. La commissione di cui al comma 2 accerta la documentata irreversibile criticità finanziaria, i requisiti ed adempimenti dovuti e verifica le situazioni debitorie pregresse delle istituzioni di cui al presente comma e, in caso di presenza di debiti pregressi, che gli stessi siano coperti dagli enti territoriali di riferimento mediante stipula di specifico accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'accordo è condizione essenziale per procedere alla suddetta statizzazione. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'ANVUR, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, commi 7, lettera d), e 8, lettere a), b), c), e) e l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono definite le modalità di statizzazione di cui al presente comma».

1.42

[PELINO](#), [GIRO](#)

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge Palazzo Olivieri in Pesaro, sede del conservatorio statale di musica "Gioacchino Rossini", è di proprietà dello Stato.

10-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, valutato in 1.000.000 euro per l'anno 2017 e 150.000 euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

1.43

[LANIECE](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Previa richiesta, è consentita la mobilità territoriale e professionale a livello nazionale del personale docente dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta, in conformità con le disposizioni dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e con le relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla normativa in materia di bilinguismo"».

1.0.1

[BLUNDO](#), [SERRA](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Integrazioni relative alla composizione del CUN,
del CNSU e dell'ANVUR)*

1. Al fine di ottenere l'integrazione degli organi rappresentativi dell'AFAM con quelli dell'università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti finalizzati a:
 - a) integrare la componente AFAM nel Consiglio universitario nazionale (CUN) novellando la legge 16 gennaio 2006, n. 18 con la creazione di due nuove aree dedicate rispettivamente alla musica e alle arti;
 - b) modificare il regolamento di funzionamento del CUN e le modalità di elezione su base nazionale del CUN in base alle modifiche di cui alla lettera a);
 - c) integrare il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) con rappresentanze degli studenti delle istituzioni AFAM;
 - d) modificare il regolamento, di funzionamento del CNSU e le modalità di elezione in base alle modifiche di cui alla lettera c);
 - e) indire le elezioni suppletive per le componenti di cui alle lettere a) e c) entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;
 - f) inserire nel Comitato consultivo dell'Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, almeno due rappresentanti dell'Alta formazione artistica e musicale.

2. L'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 è abrogato. Ogni riferimento previsto dalla normativa previgente al Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) deve essere inteso, all'atto di approvazione della presente legge, riferito al CUN come integrato dal comma 1».

1.0.2

[FASIOLO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Statizzazione delle scuole di musica regionali in lingua slovena
"Glasbena Matica" e "Emil Komel")*

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le scuole di musica regionali in lingua slovena "Glasbena Matica" e "Emil Komel" sono statizzate. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge e all'articolo 15 della legge n. 38 del 2001.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate eventuali disposizioni specifiche ai fini di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 15, comma 6, della legge n. 38 del 2001"».

G/322-934-972-1616-NT2/1/7

[BLUNDO](#), [SERRA](#)

Il Senato,

in sede d'esame del nuovo testo unificato NT2 adottato per i disegni di legge n. 322 e connessi,

recante «Disposizioni in materia di statizzazione e razionalizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, nonché di istituzione dei Politecnici delle arti», premesso che:

con l'articolo 2, al fine di tutelare, valorizzare e promuovere la formazione in ambito artistico quale componente fondamentale del patrimonio culturale del Paese, si intende provvedere riorganizzazione della rete territoriale del sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, prevedendo l'istituzione dei Politecnici delle arti, «di ambito regionale o interregionale, in cui le Istituzioni AFAM confluiscono sulla base della contiguità territoriale, della complementari età, dell'integrazione e della valorizzazione dell'offerta formativa salvaguardando la propria identità e il proprio ruolo nel territorio»;

nella formazione professionalizzante, e nel rispetto dell'autonomia statutaria, didattica, organizzativa, regolamentare, finanziaria e contabile, i Politecnici provvedono alla formazione propedeutica di primo livello, all'espletamento dei corsi di secondo livello e all'attivazione dei corsi di terzo livello (dottorati di ricerca), nonché all'incentivazione dell'internazionalizzazione mediante protocolli e accordi con strutture musicali, artistiche e culturali europee e internazionali, considerato che:

il comma 9 dell'articolo 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124, disciplina i corsi a indirizzo musicale nella scuola secondaria di primo grado, facendo così diventare in quest'ambito l'insegnamento di strumento materia *curriculare*; conseguentemente, ai sensi del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201, è stata istituita la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media (A077),

considerato inoltre che:

il percorso del «liceo musicale coreutico», di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, è espressamente finalizzato a garantire lo sviluppo e l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità dello studente, nonché a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, entro una prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica;

il liceo musicale e coreutico è chiamato altresì ad assicurare la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi a indirizzo musicale di cui al sopra citato articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti, anche di carattere normativo, al fine di incentivare e sancire un processo di integrazione e armonizzazione dei percorsi formativi nell'intera filiera musicale: dalle scuole medie a indirizzo musicale, ai licei musicali e coreutici fino ai «Politecnici delle arti», affinché siano disciplinati corsi propedeutici finalizzati all'accesso ai corsi di primo livello delle istituzioni AFAM insieme con l'istituzione di corsi specifici per giovani talenti musicali.

Art. 2

2.1

[BOCCHINO](#)

Sopprimere l'articolo.

Consequentemente:

a) *sostituire il titolo con il seguente:* «Disposizioni in materia di statizzazione e razionalizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti»;

b) *all'articolo 1 sopprimere il comma 6;*

c) *all'articolo 1, comma 7, sostituire il periodo:* «Ciascuna Istituzione mantiene lo *status* di Istituzione statale autonoma fino alla costituzione dei Politecnici di cui all'articolo 2.», *con il seguente:* «Ciascuna Istituzione mantiene lo *status* di Istituzione statale autonoma.»;

- d) *sopprimere l'articolo 3;*
- e) *all'articolo 4, sostituire la rubrica con la seguente: «Programmazione e valutazione delle Istituzioni AFAM»;*
- f) *all'articolo 4, comma 1, sopprimere ovunque ricorrano i seguenti periodi: «dei Politecnici di cui all'articolo 2», «e dei Politecnici», «i Politecnici»;*
- g) *all'articolo 4 sopprimere i commi 2 e 3;*
- h) *all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: «e dei diplomati delle Istituzioni AFAM», sopprimere le seguenti: «e dei Politecnici» e dopo le parole: «che le Istituzioni AFAM» sopprimere le seguenti: «e i Politecnici»;*
- i) *all'articolo 6, sostituire la rubrica con la seguente: «Finanziamento ordinario delle Istituzioni AFAM»;*
- l) *all'articolo 6, comma 1, sopprimere il seguente periodo: «e, dal momento della loro costituzione, ai Politecnici.».*

2.2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «entro il terzo dei tre anni necessari al» con le seguenti: «a seguito del».

2.3

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1:*
 - 1) *sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «all'articolo 1»;*
 - 2) *sopprimere le parole: «, sentite le competenti Commissioni parlamentari,» e le parole: «, sentite le stesse,» e alla fine del primo periodo inserire il seguente: «Gli schemi di regolamento sono predisposti acquisito il parere delle Istituzioni AFAM. Sui medesimi schemi è altresì acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari»;*
- b) *al comma 6:*
 - 1) *alla lettera a), dopo la parola: «programmazione» inserire le seguenti: «annuale e triennale»;*
 - 2) *alla lettera d), sostituire le parole: «del piano strategico annuale e pluriennale» con le seguenti: «della programmazione annuale e triennale»;*
 - 3) *alla lettera g), sostituire le parole: «il piano strategico annuale e pluriennale e lo trasmette al consiglio stesso per la successiva presentazione al consiglio di amministrazione; ne cura e coordina l'attuazione dopo l'approvazione del consiglio di amministrazione» con le seguenti: «la programmazione annuale e triennale e la trasmette al consiglio di amministrazione per la sua approvazione»;*
- c) *al comma 7:*
 - 1) *alla lettera a), sopprimere le parole: «, nonché sulle proposte di attivazione e disattivazione dei dipartimenti formulate dal consiglio accademico stesso»;*
 - 2) *alla lettera c), sostituire le parole: «delibera sulle proposte di reclutamento del personale formulate dal consiglio accademico» con le seguenti: «delibera sulle proposte di attivazione e disattivazione dei dipartimenti, dei corsi di studio e di reclutamento del personale formulate dal consiglio accademico»;*
- d) *al comma 8:*
 - 1) *all'alinea, sostituire le parole: «delle Istituzioni» con le seguenti: «del Politecnico»;*
 - 2) *alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «e dei corsi di studio»;*
 - 3) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) adotta gli atti necessari all'approvazione dell'offerta formativa da proporre al consiglio di amministrazione coerentemente con la programmazione annuale e triennale»;

e) *al comma 11:*

1) *all'alinea, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* «ai ruoli del Politecnico»;

2) *alla lettera a), sostituire le parole:* «dal piano strategico» *con le seguenti:* «dalla programmazione annuale e triennale».

2.4

[IDEM](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dagli Istituti superiori non statali», *eliminare le seguenti:* «dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA),».

2.5

[LIUZZI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sentite le stesse», *aggiungere le seguenti:* «e sentita l'ANCI,».

2.6

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sentite le stesse,» *inserire le seguenti:* «e l'ANCI,»

2.7

[ELENA.FERRARA](#), [IDEM](#), [DLGIORGI](#), [PUGLISI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «non più di venti».

2.8

[AMIDEI](#), [GIRO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di ambito regionale o interregionale», *con le seguenti:* «ad eccezione dei Conservatori che mantengono la propria denominazione».

2.9

[GIRO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «regionale o interregionale, in cui», *aggiungere la seguente:* «tutte».

2.10

[BLUNDO](#), [SERRA](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «regionale o interregionale, in cui», *inserire la seguente:* «tutte».

2.11

[CONTE](#)

Al comma 1, dopo le parole: «regionale o interregionale, in cui» *aggiungere la seguente:* «tutte».

2.12

[GRANAIOLA](#), [GOTOR](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole:* «ambito regionale o interregionale, in cui le Istituzioni AFAM», *aggiungere le seguenti:* «che ne facciano richiesta»,

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «quaranta docenti» *con le seguenti:* «venticinque docenti»;

c) *al comma 6 sostituire le parole:* «è nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con incarico della durata di sei anni non rinnovabile al fine di garantire una direzione unitaria del Politecnico, su indicazione del consiglio accademico, fra i componenti di un elenco di personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativa, definito da un comitato nazionale appositamente costituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.» *con le seguenti:* «eletto dal corpo docente di tutte le istituzioni afferenti al Politecnico, scegliendolo fra i direttori delle stesse Istituzioni».

2.13

[GRANAIOLA](#), [GOTOR](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole: «in cui le Istituzioni AFAM confluiscono» aggiungere le seguenti: «su base volontaria»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «quaranta docenti» con le seguenti: «venticinque docenti»;*

c) *al comma 6 sostituire le parole: «è nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con incarico della durata di sei anni non rinnovabile al fine di garantire una direzione unitaria del Politecnico, su indicazione del consiglio accademico, fra i componenti di un elenco di personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzati va, definito da un comitato nazionale appositamente costituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.» con le seguenti: «eletto dal corpo docente di tutte le Istituzioni afferenti al Politecnico, scegliendolo fra i direttori delle stesse Istituzioni».*

2.14

[GIRO](#)

Al comma 2, dopo le parole: «ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 5», aggiungere le seguenti: «dando altresì un congruo periodo di tempo per l'eventuale adeguamento delle Istituzioni medesime».

2.15

[GIRO](#), [AMIDEI](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dando altresì un congruo periodo di tempo per l'eventuale adeguamento delle Istituzioni medesime».

2.16

[CONTE](#)

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «dando altresì un congruo periodo di tempo per l'eventuale adeguamento delle Istituzioni medesime».

2.17

[BOCCHINO](#)

Al comma 2, dopo le parole: «ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 5», aggiungere le seguenti: «dando altresì un congruo periodo di tempo per l'eventuale adeguamento delle Istituzioni medesime».

2.18

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «possono articolarsi» con le seguenti: «si articolano».

2.19

[ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [PUGLISI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «, cui afferiscono almeno quaranta docenti di ruolo o a tempo determinato».

2.20

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «almeno» fino a: «determinato» con le seguenti: ««docenti di ruolo o a tempo determinato in proporzione alle esigenze didattiche e al numero di studenti iscritti».

2.21

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «almeno quaranta» con le seguenti: «almeno venti».

2.22

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «almeno quaranta» con le seguenti: «almeno dieci».

2.23

[BLUNDO, SERRA](#)

Al comma 3, dopo il secondo periodo inserire i seguenti: «Ciascun dipartimento è ugualmente rappresentato all'interno del senato accademico. I dipartimenti sono, a loro volta, articolati in scuole e ogni scuola ha il suo coordinatore. L'insieme dei coordinatori costituisce il consiglio di dipartimento».

Conseguentemente, al comma 5, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

- «f-bis) i direttori delle singole Istituzioni AFAM componenti il Politecnico;*
- f-ter) il consiglio consultivo;*
- f-quater) i direttori dei dipartimenti;*
- f-quinquies) i coordinatori delle scuole».*

2.24

[GIRO](#)

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «o di livello superiore».

2.25

[BOCCHINO](#)

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «o di livello superiore».

2.26

[CONTE](#)

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «o di livello superiore».

2.27

[BLUNDO, SERRA](#)

Al comma 4, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «o di livello superiore».

2.28

[BLUNDO, SERRA](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Sono organi di governo dei Politecnici:

- a) il rettore;*
- b) il prorettore;*
- c) il senato accademico (al cui interno dovrebbero essere previsti i direttori delle Istituzioni coinvolte che dovranno comunque essere rappresentate in uguale percentuale nel totale dei membri nominati);*
- d) il consiglio di amministrazione;*
- e) il direttore amministrativo;*
- f) il collegio dei revisori dei conti;*
- g) il nucleo di valutazione;*
- h) il direttori delle singole Istituzioni AFAM componenti il Politecnico;*
- e) il consiglio consultivo, costituito dai direttori di dipartimento;*
- f) i direttori dei dipartimenti;*
- g) i coordinatori delle scuole».*

2.29

[GIRO, AMIDEI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «il direttore», con le seguenti: «il rettore»;

b) al comma 6, sostituire le parole: «su indicazione del consiglio accademico, fra i componenti di un elenco di personalità, anche straniera, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzati va, definito da un comitato nazionale appositamente costituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca», con le seguenti: «eletto da tutti i professori delle istituzioni afferenti al Politecnico interessato scelto tra i professori di dette istituzioni o anche di altre istituzioni del sistema AF AM con capacità anche manageriali»;

c) *al comma 6, primo, secondo, terzo e quarto periodo, sostituire la parola: «direttore», con la seguente: «rettore».*

2.30

[BOCCHINO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 5, lettera a), sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore»,*
- b) *al comma 6, primo, secondo, terzo e quarto periodo sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore»;*
- c) *al comma 7, primo periodo sostituire la parola: «direttore» con la parola: «rettore»;*
- d) *al comma 7, lettera f), sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore»;*
- e) *al comma 7, lettera g), sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore»;*
- f) *al comma 8, al primo e secondo periodo, sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore»;*
- g) *al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «su proposta del direttore», con le seguenti: «su proposta del rettore».*

2.31

[BLUNDO](#), [SERRA](#)

Al comma 5, lettera a), sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore».

Conseguentemente sostituire la parola: «direttore» con la parola: «rettore», ovunque ricorra e rispettivamente:

nell'articolo 2, comma 6 alinea;

nell'articolo 2, comma 7;

nell'articolo 2, comma 7, lettera f);

nell'articolo 2, comma 7, lettera g), sostituire le parole: «su proposta del direttore» con le seguenti: «su proposta del rettore»;

nell'articolo 2, comma 8;

nell'articolo 2, comma 9, lettera g), sostituire le parole: «su proposta del direttore» con le seguenti: «su proposta del rettore»;

nell'articolo 2, comma 9, lettera a);

nell'articolo 2, comma 9, lettera b).

2.32

[CONTE](#)

Al comma 5, lettera a), sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore».

2.33

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «di amministrazione» con le seguenti: «del Politecnico».

Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo sostituire le parole: «consiglio di amministrazione» con le seguenti: «consiglio del Politecnico».

2.34

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 5, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) la consulta degli studenti e la consulta del personale tecnico-amministrativo».

Conseguentemente, dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. La consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per ogni istituto appartenente al Politecnico; la consulta del personale tecnico-amministrativo è composta da rappresentanti eletti in numero di tre per ogni istituto appartenente al Politecnico».

2.35

[PUGLISI](#), [ELENA FERRARA](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#), [VACCARI](#)

Al comma 6, alinea, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il direttore è eletto dal consiglio

accademico del Politecnico, con incarico di sei anni non rinnovabile, fra personalità di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativa, che siano iscritte in un albo nazionale costituito con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca in cui sono stabiliti anche i criteri d'accesso all'albo».

2.36

[ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [VACCARI](#)

Al comma 6, alinea, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il direttore è eletto dai docenti e nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con incarico di sei anni non rinnovabile, al fine di garantire una direzione unitaria del Politecnico, tra i professori di prima fascia in servizio nelle istituzioni AFAM, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativa, il cui curriculum è valutato da un comitato nazionale appositamente costituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

2.37

[CONTE](#)

Al comma 6, alinea, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il rettore è eletto da tutti i professori delle Istituzioni afferenti al Politecnico interessato tra i professori di dette Istituzioni o anche di altre Istituzioni del sistema AFAM con capacità anche manageriali, con incarico della durata di sei anni non rinnovabile al fine di garantire una direzione unitaria del Politecnico».

2.38

[CONTE](#)

Al comma 6, periodi dal primo al quarto, sostituire ovunque ricorra la parola: «direttore» con la seguente: «rettore».

2.39

[BLUNDO](#), [SERRA](#)

Al comma 6, alinea, primo periodo, sostituire le parole: «su indicazione del consiglio accademico del Politecnico, fra i componenti di un elenco di personalità, anche straniera, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativa, definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» con le seguenti: «e viene eletto da tutti i professori delle Istituzioni afferenti al Politecnico interessato dopo essere stato designato tra i professori di dette Istituzioni o anche di altre Istituzioni del sistema AFAM con capacità anche manageriali e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale».

2.40

[BOCCHINO](#)

Al comma 6, alinea, primo periodo, sostituire le parole: «su indicazione del consiglio accademico del Politecnico, fra i componenti di un elenco di personalità, anche straniera, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzati va, definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca», con le seguenti: «eletto da tutti i professori delle Istituzioni afferenti al Politecnico interessato scelto tra i professori di dette Istituzioni o anche di altre Istituzioni del sistema AFAM con capacità anche manageriali».

2.41

[GIRO](#)

Al comma 6, alinea, primo periodo, sostituire le parole: «su indicazione del consiglio accademico, fra i componenti di un elenco di personalità, anche straniera, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate

esperienze di gestione economica e organizzativa, definito da un comitato nazionale appositamente costituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca», *con le seguenti*: «eletto da tutti i professori delle Istituzioni afferenti al Politecnico interessato scelto tra i professori di dette Istituzioni o anche di altre Istituzioni del sistema AFAM con capacità anche manageriali».

2.42

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

Al comma 6, alinea, primo periodo, sostituire le parole da: «su indicazione» sino alla fine del periodo con le seguenti: «sulla base del più alto livello di competenza culturale e professionale verificato attraverso una procedura di selezione pubblica, al fine di comparare titoli ed esperienze maturate nel campo dell'alta formazione artistica e musicale e nelle attività di gestione economica e organizzativa».

2.43

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 6, alinea, primo periodo, dopo la parola: «elenco» inserire le seguenti: «pubblicato sul sito del Politecnico».

2.44

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 6 alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: «definito» fino a: «e della ricerca».

2.45

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

Al comma 6, alinea, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «L'elenco viene definito attraverso una procedura di selezione pubblica finalizzata alla comparazione dei titoli e delle esperienze maturate.».

2.46

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 6, alinea, secondo periodo, sostituire le parole da: «con decreto» fino a: «finanze» con le seguenti: «sulla base della normativa vigente».

2.47

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 6, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «e delle finanze» aggiungere le seguenti: «, in coerenza con i criteri e i parametri fissati con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 dicembre 2010, n. 240».

2.48

[PUGLISI](#), [ELENA FERRARA](#), [DI GIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 6, alinea, terzo periodo, sostituire le parole: «delle attività artistiche, scientifiche e didattiche» con le seguenti: «delle attività delle Istituzioni componenti il Politecnico».

2.49

[ELENA FERRARA](#), [DI GIORGI](#), [IDEM](#), [PUGLISI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo le parole: «e il consiglio di amministrazione» inserire le seguenti: «e il consiglio accademico», e sopprimere le parole: «da sottoporre al consiglio stesso»;*

b) *alla lettera f), dopo le parole: «del consiglio di amministrazione» inserire le seguenti: «e del consiglio accademico».*

2.50

[IDEM](#), [ELENA FERRARA](#), [DI GIORGI](#), [PUGLISI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 6, lettera b), dopo le parole: «formula al consiglio di amministrazione» inserire le seguenti «, sentito il consiglio accademico,» e alla lettera f), dopo le parole: «, d'intesa con il direttore amministrativo» inserire le seguenti: «e il consiglio accademico,».

2.51

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 6, lettera g), sostituire le parole: «sentito il» con le seguenti: «con il parere obbligatorio e vincolante del».

2.52

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 6, lettera g), sostituire le parole: «sentito il» con le seguenti: «in accordo con il».

2.53

[GIRO](#), [AMIDEI](#)

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo, sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore»;*
- b) *alla lettera f), sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore»;*
- c) *alla lettera g), sostituire le parole: «del direttore», con le seguenti: «del rettore».*

2.54

[CONTE](#)

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo, sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore»;*
- b) *alla lettera f), sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore»;*
- c) *alla lettera g), sostituire le parole: «del direttore» con le seguenti: «del rettore».*

2.55

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 7, alinea, dopo le parole: «componenti il Politecnico» inserire le seguenti: «dai direttori delle Istituzioni componenti il Politecnico di cui all'articolo 3,».

2.56

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 7, alinea, dopo le parole: «componenti il Politecnico,» inserire le seguenti: «, da un rappresentante dei Comuni sede degli Istituti componenti il Politecnico,».

2.57

[LIUZZI](#)

Al comma 7, alinea, dopo le parole: «componenti il Politecnico», aggiungere le seguenti: «, da un rappresentante dei Comuni sede degli Istituti componenti il Politecnico».

2.58

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 7, alinea, sostituire le parole: «da un rappresentante dei docenti» con le seguenti: «da tre rappresentanti dei docenti».

2.59

[DLGIORGI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [PUGLISI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 7, alinea, dopo le parole: «da un rappresentante dei docenti» inserire le seguenti: «, individuato dal consiglio accademico,».

Conseguentemente, al medesimo comma:

- a) *alla lettera c), dopo le parole: «dotazione organica del Politecnico» inserire le seguenti: «, proposta dal consiglio accademico,»;*
- b) *alla lettera g), dopo le parole: «su proposta del direttore» inserire le seguenti: «e sentito il consiglio accademico,».*

2.60

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 7, alinea dopo le parole: «da un rappresentante dei docenti» inserire le seguenti: «designato dal consiglio accademico».

2.61

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 7, alinea, sostituire le parole: «dal presidente del consiglio degli studenti» con le seguenti: «da due rappresentanti degli studenti».

2.62

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 7, alinea, sostituire le parole: «dal presidente del consiglio degli studenti» con le seguenti: «da due studenti designati dalla Consulta degli studenti».

2.63

[FASIOLO](#), [ELENA.FERRARA](#), [DLGIORGI](#), [IDEM](#), [PUGLISI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 7, lettera a), dopo la parola: «delibera» inserire la seguente: «, su proposta del direttore e».

2.64

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «sentito il» con le seguenti: «d'intesa con il».

2.65

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 7, lettera c), sopprimere le parole: «ad invarianza di spesa».

2.66

[TOCCI](#), [DLGIORGI](#), [IDEM](#), [ELENA.FERRARA](#), [FASIOLO](#), [PUGLISI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 7, lettera c), sostituire le parole: «da comunicare al Ministero» con le seguenti: «da sottoporre all'approvazione del Ministero».

2.67

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 7, lettera e), sopprimere le parole: «e valorizzazione».

2.68

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 7, lettera e), sostituire le parole: «e valorizzazione» con le seguenti: «e tutela».

2.69

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 7, lettera f), sostituire le parole: «del direttore» con le seguenti: «del consiglio accademico».

Conseguentemente, al comma 8, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) propone i membri del nucleo di valutazione di cui al comma 11».

2.70

[GIRO](#), [AMIDEI](#)

Al comma 8, primo e secondo periodo, sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore».

2.71

[CONTE](#)

Al comma 8, sostituire ovunque ricorra la parola: «direttore» con la seguente: «rettore».

2.72

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 8, alinea, primo periodo, dopo le parole: «comma 3», inserire le seguenti: «nonché da un rappresentante degli studenti per ciascuna delle Istituzioni AFAM componenti il Politecnico, designato

dalla rispettiva Consulta degli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132».

2.73

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 8, alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché da due rappresentanti degli studenti».

2.74

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 8, alinea, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti, intervengono alle adunanze del consiglio accademico, con diritto di parola e di proposta, un rappresentante degli studenti per ciascuna delle Istituzioni AFAM componenti il Politecnico».

2.75

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 8, alinea, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti, intervengono alle adunanze del consiglio accademico, con diritto di parola e di proposta, tre rappresentanti degli studenti designati dalla Consulta degli studenti».

2.76

[ELENA FERRARA](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [PUGLISI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) esprime parere sulla programmazione annuale e triennale predisposta dal direttore, ai fini della successiva approvazione da parte del consiglio di amministrazione»;

b) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) formula proposte al consiglio di amministrazione in materia di sviluppo della didattica, della ricerca, della produzione artistica e delle esigenze di reclutamento del personale».

2.77

[GIRO](#), [AMIDEI](#)

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «su proposta del direttore» con la seguente: «su proposta del rettore»;*

b) *al primo periodo, dopo le parole: «per tutta la durata dell'incarico» aggiungere le seguenti: «e altresì riconoscendo ai direttori amministrativi attualmente in servizio il possesso dei requisiti richiesti»;*

c) *alle lettere a) e b), sostituire la parola: «direttore», con la seguente: «rettore».*

2.78

[GIRO](#)

Al comma 9, al primo periodo, sostituire le parole: «del direttore», con le seguenti: «del rettore», e dopo le parole: «per tutta la durata dell'incarico» aggiungere il seguente periodo: «Ai direttori amministrativi attualmente in servizio è riconosciuto il possesso dei requisiti richiesti».

2.79

[CONTE](#)

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «del direttore» con la seguente: «del rettore»;*

b) *alla lettera a), sostituire le parole: «il direttore» con le seguenti: «il rettore»;*

c) *alla lettera b), sostituire le parole: «al direttore» con le seguenti: «al rettore».*

2.80

[PUGLISI](#), [ELENA FERRARA](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 9, alinea, dopo le parole: «tra personalità di elevata qualificazione e comprovata esperienza

professionale» *inserire le seguenti*: «da attribuirsi, in prima istanza, ad un soggetto scelto tra i direttori amministrativi in servizio nelle singole Istituzioni componenti il Politecnico;».

2.81

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

Al comma 9, alinea, primo periodo, dopo le parole: «comprovata esperienza professionale» *aggiungere le seguenti*: «verificate attraverso una procedura di selezione pubblica, al fine di comparare titoli ed esperienze maturate».

2.82

[BLUNDO](#), [SERRA](#)

Al comma 9, alinea, primo periodo, dopo le parole: «per tutta la durata dell'incarico» *aggiungere, in fine, le seguenti*: «, riconoscendo, altresì, ai direttori amministrativi attualmente in servizio il possesso dei requisiti richiesti».

2.83

[BOCCHINO](#)

Al comma 9, alinea, primo periodo, dopo le parole: «per tutta la durata dell'incarico», *aggiungere le seguenti*: «e altresì riconoscendo ai direttori amministrativi attualmente in servizio il possesso dei requisiti richiesti».

2.84

[CONTE](#)

Al comma 9, alinea, primo periodo, dopo le parole: «per tutta la durata dell'incarico.» *aggiungere il seguente periodo*: «Ai direttori amministrativi attualmente in servizio è riconosciuto il possesso dei requisiti richiesti».

2.85

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 9, alinea, sopprimere le parole da: «Il trattamento economico» *fino a*: «e delle finanze».

2.86

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 9, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «e delle finanze» *aggiungere le seguenti*: «, sulla base della normativa vigente».

2.87

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Per le cariche di cui al comma 5 è prevista l'incompatibilità con cariche affini in altri istituti o in conflitto di interesse nonché con cariche politiche elettive».

2.88

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

Al comma 13, ultimo periodo, sopprimere le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2.89

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 13, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2.90

[TOCCI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [DIGIORGI](#), [PUGLISI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 14, dopo le parole: «I titoli di studio rilasciati» *inserire le seguenti*: «dalle Istituzioni AFAM e».

2.91

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. In conformità alla normativa vigente e agli adempimenti degli obblighi a garanzia di trasparenza e pubblicità, i Politecnici, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvedono a pubblicare e aggiornare, rendendo disponibili sul proprio sito *web* istituzionale, ogni informazione utile riguardante gli organi di governo, il personale docente, amministrativo e tecnico nonché il bilancio».

2.92

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a integrare il Consiglio universitario nazionale (CUN) con le aree relative alle Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)».

Art. 3

3.1

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[BOCCHINO](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «eleggono un direttore», *aggiungere le seguenti:* «rinnovabile una sola volta e non rieleggibile prima che siano trascorsi ulteriori tre anni»;

b) *dopo le parole:* «di prima», *aggiungere le seguenti:* «e di seconda».

3.3

[GIRO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «eleggono un direttore», *aggiungere le seguenti:* «rinnovabile una sola volta e non rieleggibile prima che siano trascorsi altri tre anni», *e dopo le parole:* «di prima» *aggiungere le seguenti:* «e di seconda».

3.4

[BLUNDO](#), [SERRA](#)

Al comma 1, dopo le parole: «con mandato di tre anni» *aggiungere le seguenti:* «rinnovabile una sola volta e non rieleggibile, in ogni caso, prima che siano trascorsi altri tre anni».

3.5

[ZAVOLI](#), [ELENA FERRARA](#), [DI GIORGI](#), [IDEM](#), [PUGLISI](#), [TOCCI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «mandato di tre anni» *inserire le seguenti:* «rinnovabile una sola volta» *e sostituire la parola:* «consultivo» *con la seguente:* «direttivo».

3.6

[CONTE](#)

Al comma 1, dopo le parole: «tre anni,» *aggiungere le parole:* «, rinnovabile una sola volta e non rieleggibile prima che siano trascorsi altri tre anni» *e dopo le parole:* «di prima» *aggiungere le parole:* «e di seconda».

3.7

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «e da uno studente designato» *con le seguenti:* «e da due studenti designati».

Art. 4

4.1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «al termine di ciascun triennio» con le seguenti: «annualmente».

4.2

[BLUNDO](#), [SERRA](#)

Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) l'integrazione e l'armonizzazione dei percorsi formativi in campo musicale con le scuole medie a indirizzo musicale, di cui all'articolo 11, comma 9, della legge del 3 maggio 1999, n. 124, e con i licei musicali e coreutici, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, affinché possano essere disciplinati corsi propedeutici finalizzati all'accesso ai corsi di primo livello dei Politecnici, insieme con l'istituzione di corsi specifici per giovani talenti musicali».

4.3

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole da: «, tenuto conto» fino alla fine del periodo.

4.0.1

[BLUNDO](#), [SERRA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale)

1. La formazione musicale e coreutica di base è assicurata, entro gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione, dalle scuole medie a indirizzo musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999 n. 124, e dai licei musicali e coreutici di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 89.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la cabina di regia della Rete «Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici» e la Conferenza dei direttori dei conservatori di musica, negli istituti musicali di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono istituiti i corsi propedeutici, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, articolo 7, comma 2, e articolo 10, comma 4, lettera g), e in materia di formazione ricorrente e permanente. Detti corsi di formazione professionalizzante sono finalizzati alla preparazione alle prove per l'accesso ai corsi di studio di primo livello istituiti presso i Politecnici delle arti, di cui all'articolo 2.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono definiti, altresì:

a) i requisiti tecnici, le conoscenze teoriche e i livelli minimi delle abilità strumentali e dei repertori specifici necessari per accedere a ciascuno dei corsi accademici di primo livello dell'offerta dell'alta formazione artistica e musicale, cui devono essere armonizzati i curricula dei licei musicali e coreutici e i programmi di ogni altra istituzione che operi nel settore della formazione musicale di base;

b) i requisiti formativi, validi a livello nazionale ed espressi sia in termini di competenze sia in termini di repertorio, per l'accesso ai licei musicali e coreutici ? sezione musicale;

c) le attività propedeutiche di cui al comma 2, su indicazione dei Politecnici delle arti, definendone in particolare:

1) i requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso propedeutico, che devono tenere conto delle attitudini musicali dello studente e del possesso di un livello tecnico comunque avanzato;

2) la durata massima complessiva dei corsi propedeutici;

3) le modalità di determinazione e pubblicazione annuale dei posti disponibili per ciascun corso propedeutico;

4) i criteri per regolare, sulla base di specifici accordi da inserire nelle convenzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, articolo 13, comma 8, o di convenzioni all'uopo stipulate, l'accesso alle attività propedeutiche di studenti frequentanti istituzioni scolastiche a indirizzo musicale, e la definizione del sistema dei crediti formativi reciprocamente riconosciuti;

5) i criteri generali per la stipula di analoghe convenzioni con istituzioni scolastiche e formative diverse da quelle di cui alla precedente lettera d);

6) la certificazione finale da rilasciare al termine delle specifiche attività propedeutiche, illustrativa del curriculum svolto e dei risultati formativi ottenuti.

4. A decorrere dall'anno accademico successivo alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, le Istituzioni AFAM, nelle more della configurazione dei Politecnici delle arti, ferma restando la possibilità di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attività non curricolari nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, possono immatricolare studenti esclusivamente per i corsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 e per le attività propedeutiche di cui al medesimo comma 3. Gli studenti già iscritti ai "corsi di formazione musicale e coreutici di base" / "pre accademici" di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, articolo 2, comma 8, lettera d), organizzati dalle Istituzioni AFAM, all'atto di emanazione del decreto di cui al comma 2, vengono assegnati ai corsi propedeutici di cui al medesimo comma, in base ai livelli tecnici posseduti.

5. Le Istituzioni AFAM e i Politecnici delle arti possono attivare specifiche attività formative per giovani talenti musicali di cui alla legge 15 luglio 2015, n. 107, articolo 1, comma 181, lettera g), e del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, articolo 7, comma 3, a favore di studenti minorenni precocemente già in possesso di spiccate attitudini e capacità musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi accademici di primo livello. Ogni istituto modula la programmazione didattica di queste attività in base alle esigenze formative dello studente».

Art. 5

5.1

[GRANAIOLA](#), [GOTOR](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR formulata in coerenza con le linee generali d'indirizzo di cui al comma 1 dell'articolo 4,» aggiungere le seguenti: «sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM)».

5.2

[ELENA FERRARA](#), [DI GIORGI](#), [IDEM](#), [PUGLISI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 4» inserire le seguenti: «, sentito il CNAM,».

5.3

[CONTE](#)

Sopprimere il comma 2.

5.4

[GIRO](#)

Sopprimere il comma 2.

5.5

[BLUNDO](#), [SERRA](#)

Sopprimere il comma 2.

5.6

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le sedi e i corsi di studi che non ottengono l'accreditamento sono soppressi. Le sedi o i corsi di studi cui sia revocato l'accreditamento ai sensi del comma 1, fermo restando il diritto degli studenti a completare il corso di studi, sono soppressi non prima di due anni accademici successivi alla revoca, durante i quali non saranno attivate nuove iscrizioni».

5.7

[BOCCHINO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le sedi e i corsi di studio che non posseggono i criteri e i parametri fissati dal decreto di cui al comma 1 usufruiscono di un ulteriore periodo di due anni di transizione volto ad acquisirli terminato il quale, se ancora deficitari, vengono soppressi».

5.8

[ORRÙ](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «in altra sede» con le parole: «nella medesima sede».

5.9

[ORRÙ](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad individuare e stabilire i criteri attraverso i quali ripartire le risorse di cui dall'articolo 8 da assegnare agli studenti ai quali, a causa delle carenze strutturali presenti nel proprio territorio, risulta penalizzante il trasferimento in altra sede per il completamento del corso di studi ai sensi del comma 2».

5.10

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con cadenza annuale, invia alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del processo di statizzazione nonché sul funzionamento del comparto».

5.0.1

[ELENA FERRARA](#), [DI GIORGI](#), [IDEM](#), [PUGLISI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede alla definizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM)».

G/322-934-972-1616-NT2/2/7

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Il Senato,

in sede d'esame del nuovo testo unificato NT2 adottato per i disegni di legge n. 322 e connessi, recante «Disposizioni in materia di statizzazione e razionalizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, nonché di istituzione dei Politecnici delle arti», premesso che:

nell'articolo 7 si intendono trasformare, a partire dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in graduatorie nazionali a esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato;

considerato che:

a causa della mancata emanazione del decreto attuativo destinato a disciplinare il reclutamento del personale docente, come previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, furono emanate due note ministeriali (la n. 1672 del 2002, assorbita con modificazioni dalla nota n. 3154 del 2011) a seguito delle quali vennero avviate delle procedure concorsuali per sede, in cui il candidato non aveva alcuna possibilità di mantenere la propria posizione in graduatoria grazie all'automatismo dovuto all'anzianità di servizio;

in tal modo si sono create due graduatorie nazionali (*ex lege* n. 143 del 2004 ed *ex lege* n. 128 del 2013) che possono considerarsi «simmetriche», ma con alcune differenze sostanziali, giacché? nonostante si trattasse di personale docente inquadrato nelle medesime mansioni e ruoli?, mentre l'accesso alle graduatorie nazionali *ex lege* n. 143 era riservato al personale con 360 giorni di servizio,

l'accesso alle graduatorie *ex lege* n. 128 era riservato a chi era in possesso di tre anni accademici (quindi 36 mesi di servizio e il superamento di un concorso selettivo che garantiva l'idoneità artistica (minimo 24 punti) per l'abilitazione alla professione docente;

valutato infine che:

ad aggravare la portata del *vulnus* vi è stata l'esclusione dalla graduatoria *ex lege* n. 128 degli insegnanti con almeno tre anni accademici di insegnamento nelle Istituzioni AFAM con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, che al momento, nonostante l'esperienza maturata, non hanno possibilità di essere assunti;

si rende necessario, pertanto, porre fine definitivamente al problema del precariato delle Istituzioni AFAM e alla disparità di trattamento cui sono sottoposti gli insegnanti, a causa della carenza normativa e della mancanza di un disegno unitario e preciso;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nei limiti dei posti vacanti e disponibili:

a) di inserire i suddetti insegnanti in coda agli aventi diritto ai sensi delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

b) di prevedere l'assegnazione di un punteggio minimo agli insegnanti con almeno tre anni accademici di insegnamento, in fase di eventuale redazione di bandi di concorso per il reclutamento degli insegnanti AFAM, affinché ai docenti con trentasei mesi di supplenza annuale sulla stessa disciplina, alla data di entrata in vigore della presente legge, possa essere riconosciuta l'idoneità o l'abilitazione all'insegnamento nella specifica materia.

Art. 7

7.1

[TOCCI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato».

Consequentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato avviene sulla base delle predette graduatorie, sulla base delle progressioni all'interno della stessa area di insegnamento e tramite concorso pubblico per titoli ed esami. I criteri generali per l'indizione dei concorsi da parte delle singole Istituzioni e le quote di riparto tra le suddette modalità di attribuzione degli incarichi di insegnamento sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

7.2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «e determinato».

7.3

[BLUNDO](#), [SERRA](#)

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «In coda alle predette graduatorie nazionali sono inseriti coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM e che risultano inseriti in graduatoria con le stesse modalità dei docenti già inclusi in dette graduatorie, nonché selezionati con i medesimi titoli di accesso».

7.4

[BOCCHINO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «a tempo indeterminato e determinato.», aggiungere le seguenti: «In coda alle predette graduatorie nazionali sono inseriti coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM,

graduati con le stesse modalità dei docenti già inclusi in dette graduatorie e selezionati con i medesimi titoli di accesso».

7.5

[CONTE](#)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «In coda alle predette graduatorie nazionali sono inseriti coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM, graduati con le stesse modalità dei docenti già inclusi in dette graduatorie e selezionati con i medesimi titoli di accesso».

7.6

[GIRO](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In coda alle predette graduatorie nazionali sono inseriti coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM, graduati con le stesse modalità dei docenti già inclusi in dette graduatorie e selezionati con i medesimi titoli di accesso».

7.7

[AMIDEI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è inserito in apposite graduatorie nazionali in subordine alle graduatorie di cui al precedente periodo».

7.8

[DIGIORGI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [PUGLISI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [EASIOLO](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nelle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui al comma 1, utili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, sono inseriti dopo gli aventi diritto ai sensi delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i docenti che abbiano maturato tre anni accademici di insegnamento nelle Istituzioni AFAM alla data di entrata in vigore della presente legge, graduati con le stesse modalità dei docenti inseriti nella graduatoria nazionale di cui al decreto-legge n. 104 del 2013 e selezionati con i medesimi titoli di accesso».

7.9

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nelle graduatorie di cui al comma 1, utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato, sono inseriti, in posizione subordinata rispetto agli aventi diritto iscritti alle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i docenti che abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle Istituzioni AFAM alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali docenti vengono graduati con le stesse modalità dei docenti inseriti nella graduatoria nazionale della legge 8 novembre 2013, n. 128, e selezionati con i medesimi titoli di accesso».

7.10

[SERRA](#), [BLUNDO](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle graduatorie di cui al precedente comma, sono inseriti, di seguito e in subordine agli aventi diritto, i docenti che abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle Istituzioni AFAM alla data di entrata in vigore della presente legge».

7.11

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «in corso» con la seguente: «precedente» e le parole: «di tale

valore» con le seguenti: «del corrispondente onere per contratti a tempo determinato».

7.12

[GIRO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «; una quota del restante 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico di riferimento deve essere riservata all'adeguamento giuridico-economico dei professori di seconda fascia alla prima fascia».

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'adeguamento giuridico-economico dei professori di seconda fascia alla prima fascia e l'assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi delle leggi nn. 143 del 2004 e 128 del 2013, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali.».

7.13

[BOCCHINO](#)

Al comma 2, dopo le parole: «di tale valore», *aggiungere le seguenti:* «; una quota del restante 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico di riferimento deve essere riservata all'adeguamento giuridico-economico dei professori di seconda fascia alla prima fascia».

Conseguentemente:

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'adeguamento giuridico-economico dei professori di seconda fascia alla prima fascia e l'assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi della legge 4 giugno 2004, n. 143 e della legge 8 novembre 2013, n. 128, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali.».

7.14

[BLUNDO, SERRA](#)

All'articolo 7 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole:* «Quota parte del restante 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico di riferimento è riservata all'adeguamento giuridico-economico per il passaggio dei professori di seconda fascia alla prima fascia»;

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'adeguamento giuridico-economico, di cui al comma 2, nonché l'assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, di cui al comma 1 del presente articolo, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali.».

7.15

[CONTE](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota del restante 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico di riferimento è riservata all'adeguamento giuridico-economico dei professori di seconda fascia alla prima fascia».

7.16

[CONTE](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L'adeguamento giuridico-economico dei professori di seconda fascia alla prima fascia e l'assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi delle leggi nn. 143 del 2004 e 128 del 2013, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali.».

7.17

[ELENA FERRARA, DI GIORGI, IDEM, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO, MIRABELLI](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire una legittima progressione di carriera ai docenti di seconda fascia delle Istituzioni AFAM, dopo l'immissione in ruolo dei docenti di cui all'articolo 19, comma 2, del

decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevede una procedura di idoneità per il passaggio alla docenza di prima fascia della medesima disciplina riservata ai professori di seconda fascia, che abbiano maturato un ruolo, nella disciplina di appartenenza, di almeno dieci anni».

7.18

[ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Previa richiesta, sono inseriti di diritto nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, i docenti che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal decreto ministeriale 16 giugno 2005, non hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura di valutazione titoli o, comunque, sono stati esclusi dalla partecipazione in quanto avevano maturato i requisiti stessi in un insegnamento diverso da quelli ordinamentali e, come tale, non riportato nella tabella B allegata al decreto ministeriale medesimo, a condizione che vi sia un posto corrispondente al citato insegnamento in organico in almeno uno dei Conservatori di musica e/o Istituti musicali pareggiati dello Stato italiano. Tutti gli effetti della trasformazione delle graduatorie nazionali, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, in graduatorie nazionali ad esaurimento, si estendono anche ad essi, ivi inclusa l'immissione in ruolo *ex lege*.».

7.19

[AMIDEI](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti, sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato.».

7.20

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono introdotte le nuove norme sul reclutamento e sulla formazione del personale che dovranno prevedere una "abilitazione artistica nazionale, ottenuta tramite concorso per titoli ed esami, bandi di sede, prove di didattica, pianificazione del reclutamento, internazionalizzazione della formazione e della didattica, e corsi di aggiornamento.

2-ter. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 2-bis, per gli incarichi a tempo indeterminato e determinato si ricorre in via prioritaria alle graduatorie di cui al comma 1, fino a esaurimento delle stesse, bloccando eventuali variazioni dell'organico che incidano sul totale dei posti destinate all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato».

7.0.1

[GIRO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Integrazioni relative a CUN, CNSU e ANVUR e attività di ricerca)

1. Al fine di ottenere l'integrazione degli organi rappresentativi dell'AFAM con quelli dell'università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti finalizzati a:

a) integrare la componente AFAM nel Consiglio universitario nazionale del (CUN) attraverso la modifica della legge 16 gennaio 2006, n. 18 con la creazione di due nuove aree dedicate

rispettivamente alla musica e alle arti;

b) modificare il regolamento di funzionamento del CUN e le modalità di elezione su base nazionale del CUN in base alle modifiche di cui alla lettera *a)*;

c) integrare il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) con rappresentanze degli studenti delle istituzioni AFAM;

d) modificare il regolamento di funzionamento del CNSU e le modalità di elezione in base alle modifiche di cui alla lettera *c)*;

e) indire le elezioni suppletive per le componenti di cui alle lettere *a)* e *c)* entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;

f) inserire nel Comitato consultivo dell'Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76, almeno due rappresentanti dell'Alta formazione artistica e musicale.

2. L'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 è abrogato. Ogni riferimento previsto dalla normativa previgente al Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), deve essere inteso, all'atto di approvazione della presente legge, riferita al CUN come integrato dal precedente comma».

7.0.2

[BOCCHINO](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Integrazioni relative a CUN, CNSU e ANVUR e attività di ricerca)

1. Al fine di ottenere l'integrazione degli organi rappresentativi dell'AFAM con quelli dell'università, il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti finalizzati a:

a) integrare la componente AFAM nel Consiglio universitario nazionale (CUN) attraverso la modifica della legge 16 gennaio 2006, n. 18 con la creazione di due nuove aree dedicate rispettivamente alla musica e alle arti;

b) modificare il regolamento di funzionamento del CUN e le modalità di elezione su base nazionale del CUN in base alle modifiche di cui alla lettera *a)*;

c) integrare il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) con rappresentanze degli studenti delle istituzioni AFAM;

d) modificare il regolamento di funzionamento del CNSU e le modalità di elezione in base alle modifiche di cui alla lettera *c)*;

e) indire le elezioni suppletive per le componenti di cui alle lettere *a)* e *c)* entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;

f) inserire nel Comitato consultivo dell'Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76, almeno due rappresentanti dell'Alta formazione artistica e musicale.

2. L'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 è abrogato. Ogni riferimento previsto dalla normativa previgente al Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), deve essere inteso, all'atto di approvazione della presente legge, riferita al CUN come integrato dal precedente comma».

7.0.3

[CONTE](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Integrazioni relative a CUN, CNSU e ANVUR e attività di ricerca)

1. Al fine di ottenere l'integrazione degli organi rappresentativi dell'AFAM con quelli dell'università, il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti finalizzati a:

- a) integrare la componente AFAM nel Consiglio universitario nazionale (CUN) attraverso la modifica della legge 16 gennaio 2006, n. 18 con la creazione di due nuove aree dedicate rispettivamente alla musica e alle arti;
- b) modificare il regolamento di funzionamento del CUN e le modalità di elezione su base nazionale del CUN in base alle modifiche di cui alla lettera a);
- c) integrare il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) con rappresentanze degli studenti delle istituzioni AFAM;
- d) modificare il regolamento di funzionamento del CNSU e le modalità di elezione in base alle modifiche di cui alla lettera c);
- e) indire le elezioni suppletive per le componenti di cui alle lettere a) e c) entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- f) inserire nel Comitato consultivo dell'Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76, almeno due rappresentanti dell'Alta formazione artistica e musicale.

2. L'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 è abrogato. Ogni riferimento previsto dalla normativa previgente al Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), deve essere inteso, all'atto di approvazione delle presente legge, riferita al CUN come integrato dal precedente comma».

7.0.4

[BOCCHINO](#)

Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)

1. A decorrere dall'anno 2018, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali *in itinere* e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

2. Il presente articolo è ad invarianza di costi per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

7.0.5

[CONTE](#)

Dopo l'**articolo 7**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)

1. A decorrere dall'anno 2018, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione

dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali *in itinere* e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

2. Il presente articolo è ad invarianza di costi per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

7.0.6

[SANTINI](#), [ELENA FERRARA](#), [PUGLISI](#)

Dopo l'**articolo 7**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)

1. A decorrere dall'anno 2018, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali *in itinere* e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

2. Il presente articolo è ad invarianza di costi per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

7.0.7

[GIRO](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)

1. A decorrere dall'anno 2018, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali *in itinere* e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

2. Il presente articolo è ad invarianza di oneri per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

7.09

[BLUNDO](#), [SERRA](#)

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)

1. A decorrere dall'anno 2018, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) è regolato, in conformità all'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico.

2. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali *in itinere* e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica, 15 dicembre 2011, n. 232.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.0.8

[PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [ELENA FERRARA](#), [DI GIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Dopo l'**articolo 7** inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Status del personale docente)

1. Il rapporto di lavoro del personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è regolato sotto il profilo giuridico in analogia con la normativa vigente prevista per i docenti universitari. Le istituzioni di cui al primo periodo adeguano le proprie strutture e rappresentanze a quelle in vigore presso le università, fermo restando quanto previsto dalla presente legge.

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Le disposizioni relative al rapporto di impiego di cui al comma 2 si applicano anche al personale docente delle istituzioni AFAM ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione. Ai medesimi docenti si applicano anche, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382"».

7.0.10

[LANIECE](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [ZIN](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#)

Dopo l'**articolo 7**, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Clausola di Salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

7.0.11

[GRANAIOLA](#), [GOTOR](#)

Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Centri di spesa)

1. Al fine di una gestione amministrativo-contabile autonoma, le Istituzioni afferenti i Politecnici

possono organizzarsi in Centri di spesa».

Art. 8

8.1

[GOTOR](#), [GRANAIOLA](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «7 milioni di euro per l'anno 2017, 14 milioni di euro per l'anno 2018, 21 milioni di euro per l'anno 2019».

8.2

[GOTOR](#), [GRANAIOLA](#)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nelle more del processo di razionalizzazione e della loro statizzazione da attuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2017, e al fine di consentire la prosecuzione della loro attività, a favore degli Istituti musicali pareggiati trasformati in Istituti superiori musicali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2017.

2-ter. All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190».

8.3

[GOTOR](#), [GRANAIOLA](#)

Dopo il comma 2 giungere il seguente:

«2-bis. Il comma 2 dell'articolo 22-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è sostituito dal seguente:

"2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in Conferenza unificata, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 7, lettera d), e comma 8, lettere a), b), c), e), i) ed l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, e nei limiti delle risorse iscritte sul fondo di cui al comma 3. Gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore di quelle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti. Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione sono altresì definiti criteri oggettivi per la corretta determinazione delle relative dotazioni organiche"».

8.4

[GOTOR](#), [GRANAIOLA](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Alla copertura si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

8.0.1

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#), [FRAVEZZI](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Norma di coordinamento per la Provincia Autonoma di Bolzano)

1. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle contenute nell'articolo 7, non si applicano al conservatorio di musica "Claudio Monteverdi" di Bolzano, con sede nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, il quale resta regolato nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e in particolare dalle relative norme di attuazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245».

1.3.2.1.6. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 395 (pom.) del 24/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2017
395ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)
indi del Vice Presidente
[CONTE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendoci obiezioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-03858 del senatore Endrizzi sulla realizzazione di un centro commerciale in provincia di Padova vicino al Castello del Catajo, precisando che la competente Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso ha acquisito notizie al riguardo. Comunica quindi che si tratta di realizzare un centro commerciale dei settori alimentare e non alimentare, il cui progetto prevedrebbe un edificio multi-piano per una superficie coperta di circa 35.000 metri quadrati, di considerevoli dimensioni. Specifica poi che l'area interessata dal complesso è pianeggiante, scarsamente edificata e prospiciente al Castello del Catajo, rilevante complesso architettonico tutelato quale bene culturale ai sensi dell'articolo 13 del Codice dei beni culturali, alla Villa "La Mincana", anch'essa vincolata, ed è prossima al territorio tutelato del Parco regionale dei Colli, pur non ricadendo al suo interno.

Dopo aver chiarito che, date le sue dimensioni, l'intervento confluirebbe nell'ambito di applicazione del procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della legge della regione Veneto n. 4 del 2016, informa che ad oggi il nuovo progetto non risulta formalmente pervenuto alla Soprintendenza nell'ambito di un rinnovato procedimento di VIA.

Riferisce peraltro che, precedentemente, ad un analogo progetto di insediamento commerciale, previsto nella medesima zona ai piedi dei Colli Euganei, nel 2013 la stessa Soprintendenza rese un motivato parere contrario nel procedimento di VIA provinciale avviato per la valutazione del suo impatto sul territorio. In esito a tale parere preclusivo e sulla base di altre considerazioni della commissione valutante, il procedimento venne archiviato e non fu mai concluso. A tale proposito, ritiene opportuno precisare che il comune rese edificabile l'ambito territoriale in parola, ai fini commerciali, con una variante di piano urbanistico, adottata nel 1994. Alterne vicende portarono poi, sia il comune che la regione Veneto, a differenti considerazioni in ordine a tale previsione edificatoria e con una successiva variante al piano l'area fu riportata alla precedente destinazione agricola, in analogia alle zone circostanti. Tuttavia, a seguito di ricorsi vinti in varie sedi giurisdizionali dalla società Deda, proprietaria del fondo, l'edificabilità del lotto fu mantenuta ed il comune condannato ad un consistente risarcimento dei danni o, differentemente, ad un accordo con la proprietà. Puntualizza pertanto che urbanisticamente l'insediamento commerciale risulta conforme al vigente strumento di piano attuativo e vi è già un piano di lottizzazione approvato e convenzionato per la realizzazione della viabilità interna al lotto.

Afferma invece che non risulta alcun titolo edilizio rilasciato per la realizzazione del centro commerciale, fermo restando che, sotto il profilo delle tutele derivanti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, l'ambito di insediamento non è ad oggi sottoposto ad alcun vincolo. Nonostante ciò, prosegue il Sottosegretario, pur non sussistendo competenze dirette da parte del Ministero sulla fattibilità dell'opera, la competente Soprintendenza ha rappresentato che l'impatto derivante dalla nuova struttura commerciale parrebbe compromettere e creare forti criticità alle interrelazioni con il contesto, come motivato nel parere contrario espresso dallo stesso Ufficio nel citato procedimento di VIA al precedente progetto, poi archiviato.

Rende noto che sia il Castello del Catajo che Villa "La Mincana", beni culturali vincolati che distano dall'area in questione alcune centinaia di metri, hanno ampie relazioni visive e di natura imprenditoriale con le attività di viticoltura della zona, dove insistono alcune cantine ed aziende agricole. L'insediamento antropico circostante è prevalentemente abitativo con edilizia bassa tale da consentire anche visuali tra emergenze architettoniche molto distanti tra loro. Sottolinea inoltre che, seppure l'area del centro commerciale non ricada all'interno del Parco regionale dei Colli Euganei, ma sia posta a ridosso del casello autostradale, è comunque prossima al perimetro del Parco. Evidenzia pertanto che, secondo la Soprintendenza, è inconfutabile l'ampia visione che si avrà del nuovo

complesso, dalle pendici e dai limitrofi crinali collinari, alcuni dei quali facenti storicamente parte del compendio monumentale del Catajo. Afferma dunque che, sempre a giudizio della Soprintendenza, tale possibilità edificatoria parrebbe incidere sul paesaggio del luogo, depauperandone le peculiarità culturali e turistiche rese dai Colli Euganei e dai territori confinanti a vocazione agricola che, seppure esclusi dal perimetro del Parco, costituiscono un'armoniosa cornice naturalistica alle rilevanti emergenze architettoniche, in uno stretto rapporto di unità.

Aggiunge peraltro che, in base a quanto comunicato dai competenti uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dalle verifiche effettuate sulle mappe di pericolosità idraulica e di rischio idraulico del piano di gestione per il rischio di alluvione (PCRA) del distretto delle Alpi Orientali approvato a marzo 2016, il sito su cui è prevista la realizzazione del centro commerciale risulterebbe interessato da aree a pericolosità e rischio idraulico. Assicura infine l'impegno della Soprintendenza, come già avvenuto in passato e in conformità con le proprie competenze, per la conservazione dei valori paesaggistici e culturali della zona.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S) si dichiara soddisfatto per il contenuto della risposta, nella quale emergono elementi a suo avviso fondamentali rispetto alla tutela dei beni culturali. Ritiene peraltro che vengano correttamente messi in risalto ulteriori valori, come ad esempio il consumo di suolo e l'impatto sul tessuto economico e sociale della realtà interessata. Dopo aver rammentato l'importanza del distretto termale adiacente alle aree coinvolte nonché del Parco regionale, afferma che la qualità paesaggistica dovrebbe essere intesa come elemento identitario e come traino economico.

Reputa pertanto che il centro commerciale avrebbe avuto un impatto negativo sui terreni agricoli anche in termini di inquinamento e di disagio per la popolazione, oltre che di desertificazione delle attività commerciali piccole e medie.

Sollecita pertanto il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la regione affinché, nel rispetto delle relative competenze, si adoperino per estendere le tutele, prevedendo eventualmente una fascia di rispetto nelle zone circostanti.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(2872) Deputati Marina SERENI ed altri. - Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sul provvedimento, previo consenso di tutti i Gruppi, era stato formalmente richiesto alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante. Nelle more dell'acquisizione dell'assenso del Governo al passaggio di sede, essendo pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, sia sul testo che sull'unica proposta emendativa presentata (pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 13 settembre), propone di concludere

l'esame in sede referente, fermo restando che in seguito il provvedimento potrebbe eventualmente essere riassegnato in sede deliberante.

Conviene la Commissione.

La relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) manifesta un orientamento favorevole sull'ordine del giorno G/2872/1/7 purchè venga riformulato in un testo 2 espungendo le parole da "valutato inoltre che" fino a "sopravvivenza del settore" e sia soppresso il secondo impegno al Governo. Quanto all'emendamento 1.1, manifesta un parere contrario, suggerendone eventualmente una riformulazione in ordine del giorno sulle forme di finanziamento individuabili.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA si associa alle considerazioni della relatrice, dichiarando fin d'ora la propria disponibilità ad accogliere gli ordini del giorno qualora fossero così riformulati.

Il senatore [GOTOR](#) (Art. I-MDP), accedendo all'invito della relatrice, ritira l'emendamento 1.1 trasformandolo nell'ordine del giorno G/2872/2/7, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal sottosegretario Angela D'ONGHIA.

Il senatore [LUCIDI](#) (M5S) domanda se sia possibile riformulare il secondo impegno contenuto nell'ordine del giorno G/2872/1/7 anziché eliminarlo del tutto, in quanto reputa prioritario sostenere economicamente il settore attraverso risorse stabili.

La relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) reputa ambigua la formulazione nel secondo impegno tanto più che nel disegno di legge di riforma dello spettacolo, attualmente all'esame della Camera dei deputati (Atto Camera n. 4652) vi è un rifinanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Ritiene dunque condivisibile il primo impegno al Governo, di per sé sufficiente a qualificare le intenzioni dei proponenti, mentre il secondo impegno potrebbe risultare pleonastico.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), nel prendere atto delle dichiarazioni della relatrice, giudica invece possibile riformulare il secondo impegno assimilandone i contenuti a quanto già previsto nell'ordine del giorno G/2872/2/7, appena accolto dal Governo, eliminando dunque una parte delle premesse e il periodo del secondo impegno relativo agli interventi di carattere normativo.

La relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) concorda con tale impostazione.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) riformula pertanto l'ordine del giorno G/2872/1/7 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal sottosegretario Angela D'ONGHIA.

Si passa dunque alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato alla relatrice.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (Misto-SI-SEL) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, affermando che il festival Umbria Jazz è una delle rassegne più importanti della scena musicale italiana e avrebbe dovuto beneficiare di adeguati finanziamenti. Si rammarica pertanto che, nonostante l'elevato livello artistico, si sia dovuto ricorrere ad un provvedimento *ad hoc* per attingere a nuovi fondi. A tale ultimo riferimento, rileva criticamente che occorre affrontare in linea generale il tema delle risorse, sottolineando come non si possa continuare a gravare sul FUS, tanto più per esperienze culturali consolidate da anni, le quali dovrebbero avere certezza di finanziamenti.

Coglie poi l'occasione per lamentare l'assenza del Sottosegretario competente per il Dicastero dei beni culturali, che testimonia a suo giudizio la scarsa attenzione del Governo rispetto al contenuto del provvedimento. Si augura conclusivamente che il disegno di legge possa essere ridiscusso in tempi rapidi in sede deliberante.

Il [PRESIDENTE](#) tiene a precisare che il sottosegretario Dorina Bianchi, la quale avrebbe dovuto partecipare alla seduta odierna, ha comunicato per tempo di essere impossibilitata, per ragioni di salute, a prendere parte alla Commissione. Fa presente comunque che il Governo è autorevolmente rappresentato dal sottosegretario Angela D'Onghia, tanto più che gli impegni assunti durante l'esame coinvolgono l'Esecutivo nella sua collegialità.

La relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) ritiene che l'inclusione del festival Umbria Jazz all'interno delle manifestazioni musicali finanziate dalla legislazione vigente rappresenti un riconoscimento importante sul piano culturale. Pur consapevole della necessità di una riflessione sulla questione delle risorse, sottolinea il carattere variegato del mondo del jazz e rivendica il sostegno finanziario del Governo per tale segmento musicale anche con risorse specifiche. Afferma pertanto che il provvedimento consente di porre l'accento sulla musica dal vivo in generale, anche tenuto conto del disegno di legge di riforma dello spettacolo, e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce quindi mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandola a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Il [PRESIDENTE](#) registra che la Commissione si è pronunciata all'unanimità.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali (COM (2017) 375 definitivo) ([n. 431](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il relatore [CONTE](#) (AP-CpE-NCD) dà conto di uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, proponendo alcune condizioni e osservazioni. Puntualizza infatti che nell'atto in esame emergono alcune criticità soprattutto per quanto riguarda l'applicabilità a tutti i beni culturali della soglia minima di età parti a 250 anni, di cui alla condizione n. 1. Illustra altresì i contenuti della condizione n. 2, sulla salvaguardia delle norme nazionali, nonché delle osservazioni di cui alle lettere a) e b).

Il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL) reputa addirittura curioso introdurre una soglia minima di età

per i beni oggetto di protezione. Sarebbe invece a suo giudizio preferibile un concetto più ampio di beni culturali, svincolato da limiti di età. Chiede pertanto di modificare lo schema di risoluzione proprio per incidere sulle definizioni recate dalla proposta di regolamento.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) fa presente a sua volta che la legislazione italiana già reca una definizione di bene culturale e dunque occorrerebbe porre il problema di come essa si rapporti a quanto previsto dalla proposta di regolamento in esame.

In una breve interruzione, il [PRESIDENTE](#) fa notare che la condizione n. 2 dello schema di risoluzione mira proprio a salvaguardare le legislazioni nazionali.

Riprendendo il suo intervento, la senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) condivide la condizione n. 2, precisando tuttavia che esistono anche ulteriori prescrizioni previste in ambito UNESCO. Quanto ai limiti di età, ravvisa delle incongruenze anche nella tabella allegata alla proposta di regolamento, tenuto conto ad esempio che l'età minima di 250 anni non avrebbe senso per opere come le fotografie, citate nella lettera k) della suddetta tabella. Sollecita dunque una correzione di quanto in essa previsto.

Il senatore [LIUZZI](#) (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*) riconosce a sua volta che il limite minimo dei 250 anni non è adeguato per tutte le opere, mentre potrebbe valere per i beni archeologici. Rimarca comunque che la proposta di regolamento è frutto della volontà - a suo giudizio - lodevole di contrastare il traffico illecito di beni culturali connesso a conflitti militari, tanto più che i proventi derivanti da esso sovente finanziano attività terroristiche. Sollecita dunque il relatore a mettere in evidenza nello schema di risoluzione la diversità dei beni interessati.

In qualità di relatore in 14a Commissione sul medesimo provvedimento in sede consultiva, pone altresì l'accento sulla disciplina dei beni dopo il fermo temporaneo da parte delle autorità doganali, sottolineando l'opportunità che le opere non vengano restituite per mera decorrenza dei termini.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) prende nuovamente la parola per precisare che la condizione n. 2 non risulta a suo avviso esaustiva, in quanto occorre una definizione più restrittiva di beni culturali a livello non soltanto nazionale ma soprattutto europeo a fini di un'armonizzazione. Propone perciò di introdurre una nuova disposizione che deroghi alla soglia minima di età di 250 anni nel caso di beni culturali di particolare importanza.

Il relatore [CONTE](#) (*AP-CpE-NCD*) premette che tali posizioni non erano emerse durante la discussione generale. Non essendo previste scadenze per l'approvazione della risoluzione, si riserva dunque di riformulare la propria proposta tenendo conto dei suggerimenti avanzati, atteso che si registrano numerose inesattezze nell'allegato anche con riferimento ai beni riguardanti la scienza. Tiene tuttavia a precisare di aver ritenuto in un primo tempo irriguardoso, nei confronti della Commissione europea, proporre modifiche puntuali al testo. Condividendo comunque l'approccio emerso durante l'esame, assicura che rielaborerà lo schema di risoluzione prendendo spunto da quanto affermato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo ([n. 468](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 33 e 36 della legge 14 novembre 2016, n. 220. Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che il provvedimento in titolo è uno dei tre decreti legislativi attuativi della legge n. 220 del 2016 di riforma del settore della cinematografia. Gli altri due schemi di decreto legislativo, il n. 467 e il n. 469, sono stati assegnati rispettivamente alle Commissioni riunite 7a e 11a e alle Commissioni riunite 7a e 8a. Rammenta pertanto che l'esame dello schema di decreto legislativo n. 467 inizierà questa sera in una seduta già convocata alle ore 19 o comunque al termine della seduta dell'Assemblea, mentre l'*iter* dello schema di decreto legislativo n. 469 sarà avviato domani mattina alle ore 8,30.

Rispondendo anche ad un quesito sull'ordine dei lavori del senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*), fa presente che la seduta di oggi alle ore 19 dipenderà dall'andamento dei lavori dell'Assemblea. Segnala comunque che tutti e tre i provvedimenti risultano assegnati con riserva, in quanto privi dei pareri della Conferenza Stato-Regioni e del Consiglio di Stato.

La relatrice [Elena FERRARA](#) (*PD*) illustra anzitutto l'articolo 1 sull'oggetto e le finalità dello schema di decreto, il quale provvede alla riforma, al riassetto e alla razionalizzazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive, ispirandosi ai principi di libertà e di responsabilità degli imprenditori del settore cinematografico e audiovisivo e dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia. In particolare, esso detta disposizioni in materia di classificazione delle opere cinematografiche, con riguardo ai profili organizzativi, procedurali e sanzionatori.

Fa presente poi che, secondo l'articolo 2, la classificazione delle opere cinematografiche è finalizzata ad assicurare il giusto ed equilibrato bilanciamento tra la tutela dei minori e la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica (comma 1). In base al comma 2, la classificazione è proporzionata alle esigenze della protezione dell'infanzia e della tutela dei minori, con particolare riguardo alla sensibilità e allo sviluppo della personalità propri di ciascuna fascia d'età e al rispetto della dignità umana. Riferisce dunque che a tal fine, le opere cinematografiche sono classificabili, in base al pubblico di destinazione, nel modo seguente: opere per tutti; opere non adatte ai minori di anni 6; opere vietate ai minori di anni 14; opere vietate ai minori di anni 18. Segnala in particolare che, per le opere vietate ai minori di anni 14 e per quelle vietate ai minori di anni 18, il minore non può assistere agli spettacoli per cui non ha conseguito l'età prevista per la visione, salvo che non sia accompagnato da un genitore o da chi esercita la potestà genitoriale e abbia compiuto almeno, rispettivamente, 10 e 14 anni (comma 3).

Dà indi conto dell'articolo 3, comma 1, che istituisce, presso la Direzione generale cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, la quale, secondo il comma 2, verifica la corretta classificazione, proposta dagli operatori nel settore cinematografico, delle opere cinematografiche. Essa è composta - prosegue il relatore - da un Presidente e da 49 membri, nominati, nel rispetto dell'equilibrio di genere, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per una durata di tre anni, rinnovabili una sola volta. Il Presidente e i membri sono scelti tra esperti, anche in quiescenza, di comprovata qualificazione professionale e competenza nel settore cinematografico o negli aspetti pedagogico-

educativi connessi alla tutela dei minori o nella comunicazione sociale.

Descrive, in particolare, la composizione della suddetta Commissione formata da: sette componenti scelti tra professori universitari in materie giuridiche, avvocati, magistrati assegnati a incarichi presso il tribunale dei minori, magistrati amministrativi, avvocati dello stato e consiglieri parlamentari; sette componenti scelti tra professori universitari di psicologia, psichiatria o pedagogia, pedagogisti ed educatori professionali; sette componenti scelti tra sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza; sette componenti scelti tra esperti con particolari competenze sugli aspetti pedagogico-educativi connessi alla tutela dei minori; sette componenti designati dalle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative; sette componenti designati dalle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative; sette componenti scelti tra esperti di comprovata qualificazione nel settore cinematografico, quali critici, studiosi o autori.

Osserva comunque che con l'istituzione della nuova Commissione per la classificazione si perverrà a una riduzione di 13 unità nella composizione dell'organismo attualmente esistente, considerato che le 7 sezioni della Commissione per la revisione cinematografica sono oggi costituite da 9 componenti ciascuna (per un totale di 63 membri).

Dopo aver illustrato gli ulteriori adempimenti cui è soggetta la Commissione, nonché le relative modalità di lavoro, passa ad illustrare l'articolo 4 che disciplina il procedimento di verifica della classificazione, stabilendo, al comma 1, che in base al principio di responsabilizzazione degli operatori nel settore cinematografico, i produttori o i distributori o chi ne abbia titolo qualificano l'opera sulla base della classificazione di cui all'articolo 2. Precisa peraltro che, secondo la relazione illustrativa, la locuzione "chi ne abbia titolo" comprende "tutti i soggetti che possono essere titolari dei diritti di sfruttamento dell'opera per la sala cinematografica".

Delinea poi l'*iter* connesso al predetto procedimento di verifica, per cui, almeno venti giorni prima della data della prima proiezione in sala dell'opera, i soggetti inviano una copia dell'opera, con motivazione della classificazione assegnata, alla Direzione generale cinema per la verifica da parte della Commissione. Quest'ultima visiona l'opera e si esprime, redigendo apposito verbale, circa la correttezza o meno della classificazione assegnata dai soggetti interessati, rilasciando il proprio parere alla Direzione competente. Successivamente, la suddetta Direzione, con proprio provvedimento, comunica ai soggetti istanti il parere della Commissione circa la classificazione: nelle more della comunicazione del parere della Commissione, la quale è tenuta comunque ad esprimersi, il produttore o il distributore o chi ne abbia titolo può far uscire l'opera nelle sale cinematografiche. Segnala comunque che avverso il parere della Commissione è possibile proporre istanza di appello in modo che due sottocommissioni diverse da quella che ha già verificato la classificazione dell'opera provvedano al riesame.

Illustra successivamente l'articolo 5, secondo il quale le edizioni originali di opere cinematografiche straniere sono presentate alla Commissione congiuntamente con l'edizione doppiata o l'edizione originale sottotitolata in italiano, corredate da una dichiarazione dell'operatore del settore cinematografico che ne attesti la conformità all'originale. Precisa poi che, per le opere proiettate esclusivamente durante festival cinematografici, la classificazione è assegnata dai legali rappresentanti dell'ente che organizza la manifestazione, senza necessità di presentare le predette opere alla Commissione per la verifica. Per la classificazione di tali opere ai fini della successiva uscita in sala, si applica il procedimento di verifica prima descritto.

Quanto all'articolo 6, sui materiali pubblicitari e sulle opere promozionali di altra opera, rileva che, per la classificazione di pubblicità e spot pubblicitari destinati alle sale cinematografiche, si applica il procedimento di verifica della classificazione, fatta salva la possibilità per gli operatori di qualificare le opere promozionali di altra opera sulla base della nuova classificazione, senza necessità di sottoporle alla Commissione per la verifica. Nel caso in cui la classificazione dell'opera promossa risulta, a seguito di esame da parte della Commissione, diversa da quella assegnata alla stessa nelle opere promozionali, gli operatori nel settore cinematografico provvedono alla immediata modifica.

L'articolo 7 stabilisce che la classificazione deve essere visibile al pubblico sia nei materiali pubblicitari, ivi incluse le opere promozionali, sia nelle sale cinematografiche. In particolare, nel caso in cui le opere siano state classificate come non adatte o vietate ai minori, l'esercente della sala cinematografica in cui l'opera è proiettata è tenuto a darne avviso al pubblico in modo evidente su ogni manifesto o locandina dell'opera e in ogni altro materiale di pubblicità o comunicazione, anche *on-line*. Fa presente comunque che per consentire una più agevole comprensione della classificazione e per facilitare il compito degli agenti educativi, l'informazione sulla classificazione è accompagnata da una o più icone indicanti la eventuale presenza dei contenuti ritenuti sensibili per la tutela dei minori.

Soffermandosi poi sull'articolo 8, concernente gli obblighi per gli esercenti cinematografici, evidenzia che se le opere sono state classificate come vietate ai minori, l'esercente della sala cinematografica in cui l'opera è proiettata provvede a impedire che i minori di 14 o di 18 anni accedano al locale, fatti salvi i casi in cui gli stessi siano accompagnati dal genitore o dalla persona che esercita la potestà genitoriale e abbiano compiuto almeno, rispettivamente, 10 e 14 anni. Rimarca peraltro che è vietato abbinare a opere alla cui proiezione possono assistere i minori opere di qualsiasi genere o materiali pubblicitari o rappresentazioni di opere di futura programmazione la cui visione sia vietata ai minori.

In merito all'articolo 9 sull'accertamento degli illeciti amministrativi e sulle sanzioni, dà conto delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel caso di inosservanza sia degli obblighi di qualificazione dell'opera in base ai nuovi criteri di classificazione sia degli obblighi di pubblicità. Segnala ad ogni modo che è espressamente prevista la clausola di salvezza per quanto riguarda l'applicabilità dell'articolo 668 del codice penale, come modificato dall'articolo 13, comma 3.

La relatrice illustra altresì l'articolo 10, che demanda a un regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'introduzione della disciplina relativa alla classificazione delle opere audiovisive destinate al *web* e dei videogiochi, finalizzata ad assicurare il giusto bilanciamento tra la tutela dei minori e la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica.

Avviandosi alla conclusione, osserva che l'articolo 11 demanda al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo la nomina della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, l'articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 13 abroga, a decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione, una serie di norme non più compatibili con il nuovo assetto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente relatore **CONTE** (*AP-CpE-NCD*), ravvisando norme di interesse nell'articolato solo con riferimento agli articoli 1, comma 3, 17 e 19. Illustra quindi l'articolo 1, comma 3, che consente - nel quadro della più generale estensione della definizione agevolata dei debiti - alle

università di completare i versamenti relativi alla suddetta definizione agevolata differendo il termine per il pagamento delle rate in scadenza da novembre 2017 a novembre 2018. Fa presente quindi che alla copertura di tale misura, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione del "Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta", di cui all'articolo 1, comma 207, della legge n. 208 del 2015. Detto Fondo viene parallelamente incrementato dello stesso importo per il 2018.

Dà indi conto dell'articolo 17, comma 2, che assegna al comune di Matera 3 milioni di euro per il 2017 per interventi urgenti di bonifica ambientale e rigenerazione urbana strumentali o complementari rispetto a quanto già previsto dal decreto-legge n. 91 del 2017. Si tratta quindi di realizzare ulteriori iniziative, oltre a quelle già rientranti nel Contratto istituzionale di sviluppo, nella città di Matera in quanto essa è stata designata "Capitale europea della cultura 2019". Ricorda inoltre che il decreto-legge n. 243 del 2016 ha istituito, in via sperimentale, il programma "Magna Grecia", volto a finanziare specifici progetti che valorizzino il ruolo di Matera quale città porta verso il Mediterraneo e connessi al riconoscimento di Matera quale "Capitale europea della cultura" per il 2019. Tale programma è finalizzato a creare nuove linee di sviluppo del territorio attraverso la nascita di un sistema culturale integrato, per il quale è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, un apposito fondo con una dotazione di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Segnala poi l'articolo 19, che attiene invece ad una materia non propriamente rientrante nelle competenze della Commissione ma che è stata comunque discussa in varie occasioni: la liberalizzazione in materia di *collecting* del diritto d'autore. Rammenta in proposito che già nel 2014, nella risoluzione conclusiva dell'affare assegnato sulle prerogative del nuovo Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE) (*Doc. XXIV*, n. 21), la 7ª Commissione aveva segnalato il tema ancora aperto della liberalizzazione delle *collecting*; successivamente, l'argomento venne riaffrontato tanto in occasione della legge n. 170 del 2016, che recava una delega al Governo per recepire la (sopravvenuta) direttiva europea 2014/26/UE, quanto in fase di espressione di osservazioni alla Commissione giustizia sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva medesima (atto del Governo n. 366). In quest'ultima occasione, la 7ª Commissione aveva preso atto della scelta, operata con la legge delega n. 170 del 2016, di mantenere l'esclusiva alla Società italiana degli autori e degli editori (SIAE) sul diritto d'autore, ma aveva segnalato l'opportunità di riconsiderare la questione, alla luce dell'impatto che le nuove norme avrebbero avuto nel settore.

Comunica pertanto che l'articolo 19 del decreto-legge in esame estende a tutti gli organismi di gestione collettiva stabiliti in Italia la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano senza intermediazioni della SIAE. Vengono apportate modifiche anzitutto alla legge n. 633 del 1941, sul diritto d'autore, affiancando "gli altri organismi di gestione collettiva" alla SIAE sia nella remunerazione dei titolari dei diritti d'autori, sia nella definizione di attività di intermediazione. Si specifica comunque che per gli organismi di gestione collettiva, stabiliti in Italia, l'esercizio dell'attività di intermediazione è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Viene conseguentemente novellato il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea 2014/26/UE, il n. 35 del 2017.

Impatta poi sui profili di riferimento - prosegue il relatore - l'articolo 20 sulla copertura finanziaria, in quanto impone riduzioni delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri. Riepiloga in sintesi le riduzioni per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pari a 40 milioni di euro, nonché per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pari a 19 milioni di euro. Andando in dettaglio, segnala per che il Dicastero dell'istruzione le riduzioni riguardano 3 missioni: Istruzione scolastica, con una riduzione di 5 milioni; Istruzione universitaria e formazione *post*-universitaria, con una riduzione di 30 milioni di euro; Ricerca e innovazione, con una riduzione di 5 milioni di euro. Nell'ambito dei Beni culturali, le riduzioni riguardano 3 missioni: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, per 16,5 milioni di euro; Turismo, per 2 milioni di euro; Servizi

istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche per 500.000 euro.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2256) MOLINARI ed altri. - Disposizioni in materia di insegnamento di Costituzione e cittadinanza europea nelle scuole dell'obbligo

(2348) Nadia GINETTI. - Disposizioni in materia di insegnamento di "Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea"

(2604) LIUZZI ed altri. - Disposizioni per l'insegnamento della Costituzione nelle scuole di ogni ordine e grado e la valorizzazione dell'insegnamento dell'educazione civica

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2256 e 2604, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2348 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 ottobre con riferimento ai disegni di legge nn. 2256 e 2604.

Il **PRESIDENTE** propone, per omogeneità della materia trattata, la congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 2348 con gli altri provvedimenti in titolo.

Conviene la Commissione.

Il relatore **LIUZZI** (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*) enuncia l'obiettivo del disegno di legge n. 2348, ossia articolare meglio l'insegnamento della cultura costituzionale, dell'educazione civica e della cittadinanza europea, segnalando che esso, al pari degli altri due, incide sul decreto-legge n. 137 del 2008, che ha previsto l'attivazione di azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse, con analoghe iniziative nella scuola dell'infanzia.

Evidenzia dunque le novelle apportate al suddetto decreto-legge n. 137, in base alle quali si stabilisce che l'acquisizione di conoscenze e competenze relative a "Cittadinanza e Costituzione" avvenga solo nel primo ciclo, in quanto per il secondo ciclo di istruzione, in base all'articolo 2 del provvedimento in esame, si prevede l'attivazione dell'insegnamento di "Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea", avente per oggetto: la conoscenza della Carta costituzionale e l'introduzione al diritto; la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali; l'educazione alla legalità e ai valori della democrazia e della partecipazione; l'educazione alla cittadinanza, anche riguardo all'attuazione dei principi di pari opportunità, educazione alla parità dei sessi, prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni; l'insegnamento delle norme dell'Unione europea e del processo di integrazione europea al fine di far maturare negli studenti la consapevolezza di essere

soggetti attivi e partecipi dell'Unione europea.

Segnala altresì che detto insegnamento risponde ai principi di cui all'articolo 1, comma 7, lettere *d*) ed *e*), della legge n. 107 del 2015 (cosiddetta "Buona scuola"), ossia: lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; il potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

Nel disegno di legge in titolo - prosegue il relatore - si stabiliscono inoltre dei principi cui deve attenersi il summenzionato insegnamento, secondo i quali le ore complessive, non inferiori a trentatré ore annuali, sono ottenute dalla rimodulazione degli orari di diritto, storia, filosofia, religione o attività alternative. Si statuisce inoltre che l'insegnamento sia curato da docenti afferenti alle classi di concorso nelle aree giuridica, economica, letteraria, umanistica, storica e filosofica e che possono essere svolte attività interattive su temi di etica pubblica, *stages* di ricerca e sperimentazione anche extrascolastici. A ciò aggiunge conclusivamente la possibilità di sviluppare, mediante appositi progetti, le metodologie di insegnamento che possano fornire agli studenti, nel modo più immediato e diretto, gli strumenti per favorire il recepimento dei valori quali la cittadinanza italiana ed europea, l'educazione alla legalità e l'etica pubblica.

Prospetta infine la possibilità di procedere in sede deliberante.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2922) Deputato Anna ASCANI ed altri. - *Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che martedì scorso è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 431

La Commissione,
preso atto che:

- la proposta di regolamento relativo all'importazione di beni culturali (COM(2017) 375) si inserisce nell'ambito delle iniziative previste dal Piano d'azione della Commissione volto a rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo e mira in primo luogo a contrastare l'importazione illegale e il traffico di beni culturali provenienti da Paesi terzi, i cui proventi sono spesso destinati al sovvenzionamento di attività terroristiche e criminali;
- le misure proposte dalla Commissione europea completano il quadro normativo europeo in materia di commercio di beni culturali, con la finalità di introdurre una disciplina uniforme e armonizzata, tanto più che la lotta contro il commercio illecito di beni culturali rappresenterà un'azione chiave dell'Europa durante il 2018, che è stato designato "Anno europeo del patrimonio culturale";

rilevato che le situazioni di crisi o di conflitto aumentano il rischio di traffico di beni culturali che sono per loro natura soggetti a furti e saccheggi;

considerate le disposizioni previste dal testo, tra le quali:

- una nuova definizione comune di beni culturali all'importazione, che copre un'ampia gamma di oggetti;
- la limitazione dell'ambito di applicazione della nuova disciplina ai beni culturali che hanno dimostrato di essere maggiormente a rischio, vale a dire quelli di almeno 250 anni al momento dell'importazione, descritti nell'apposito allegato;
- l'attribuzione alla Commissione europea del potere di adottare atti delegati che modificano la nomenclatura della tabella e anche la soglia di età minima;
- l'introduzione di un nuovo sistema di licenze per l'importazione di reperti archeologici, parti di monumenti, antichi manoscritti e libri;
- un sistema di certificazione più rigoroso per l'importazione di altre categorie di beni culturali che prevede la presentazione di una dichiarazione firmata o dichiarazione giurata che dimostri che i beni sono stati esportati legalmente dal Paese terzo;
- la facoltà per le autorità doganali di sequestrare e trattenere i beni quando non è possibile dimostrare che i beni culturali in questione sono stati esportati legalmente;
- la possibilità per gli Stati membri di sviluppare un sistema elettronico per agevolare l'archiviazione e lo scambio di informazioni, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni dell'importatore e le licenze di importazione;

manifestate tuttavia alcune perplessità proprio nell'ambito di applicazione del regolamento, limitato ai beni con 250 anni di età minima, in quanto il traffico illecito di opere potrebbe riguardare quelle più recenti, nonchè sull'ampiezza del potere delegato in questa materia alla Commissione europea;

si esprime in senso favorevole con le seguenti condizioni:

1. si ritiene che il limite minimo di età di 250 anni non possa essere previsto per tutte le categorie di beni culturali, tanto più che nella definizione di "bene culturale" sono inclusi oggetti di importanza archeologica, storica, letteraria, artistica o scientifica, ben potendo pertanto ricomprendere opere più recenti. Del resto, nell'allegato si fa riferimento anche a "beni riguardanti la storia della scienza e della tecnica, la storia militare e sociale, la vita dei *leader*, dei pensatori, degli scienziati e degli artisti nazionali" nonchè quadri, pitture e disegni che potrebbero avere un valore inestimabile ma

un'età inferiore a 250 anni. Si sollecita pertanto una rimodulazione della soglia di età minima per le diverse categorie di beni, articolando o sdoppiando la tabella;

2. si reputa inoltre prioritario salvaguardare le disposizioni degli Stati membri che prevedono sia regimi più restrittivi di controllo dell'entrata di beni culturali nel proprio territorio doganale, sia il coinvolgimento di ulteriori autorità, oltre a quelle doganali, nella medesima attività di controllo delle dichiarazioni dell'importatore, tra cui quelle afferenti all'Amministrazione dei beni culturali;

nonchè con le seguenti osservazioni:

- a) si invita a valutare la possibilità di delimitare meglio il potere attribuito alla Commissione europea, ancorché revocabile, di adottare atti delegati che modificano la nomenclatura della tabella e anche la soglia di età minima: per quanto riguarda quest'ultima infatti, sarebbe più opportuno stabilire una eventuale rimodulazione già nel testo del regolamento, come descritto nella condizione n. 1;
- b) si propone di chiarire se la costituzione di una banca dati per l'archiviazione e lo scambio di informazioni sia obbligatoria o rimessa alla discrezionalità degli Stati membri.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2872](#)

G/2872/1/7 (testo 2)

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#), [LUCIDI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz" (A.S. 2872),
premessi che:

il provvedimento, composto da un unico articolo prevede, a decorrere dal 2017, che sia erogato un contributo pari a 1 milione euro annui volto al sostegno e alla valorizzazione del festival Umbria Jazz; dal punto di vista normativo si procede novellando l'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, recante "Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale". La copertura dell'onere derivante è attuata mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

considerato che:

il Festival Umbria Jazz è l'unico festival italiano membro dell'«*International Jazz Festival Organization*» che associa le sedici principali manifestazioni del settore nel mondo;

la rassegna Umbria Jazz, così come tutto il jazz italiano, è stata per anni ampiamente sottodimensionata con riferimento alle risorse statali a essa assegnate;

impegna il Governo:

a incoraggiare e sostenere una programmazione di ampio respiro, che garantisca la continuità di festival e rassegne musicali/jazz, promuovendone e salvaguardandone la qualità;

a valutare l'opportunità di incrementare le risorse destinate al FUS.

G/2872/2/7 (già 1.1)

[GOTOR](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz" (A.S. 2872),
premessi che:

il provvedimento, composto da un unico articolo prevede, a decorrere dal 2017, che sia erogato un contributo pari a 1 milione euro annui volto al sostegno e alla valorizzazione del festival Umbria Jazz;

la copertura dell'onere derivante è attuata mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;
considerato che:
il festival Umbria Jazz è l'unico festival italiano membro dell'«*International Jazz Festival Organization*» che associa le sedici principali manifestazioni del settore nel mondo;
la rassegna Umbria Jazz, così come tutto il jazz italiano, è stata per anni ampiamente sottodimensionata con riferimento alle risorse statali a essa assegnate;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di provvedere, in occasione dei prossimi provvedimenti normativi, ad un incremento del FUS.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2922](#)

Art. 1

1.1

[GRANAIOLA](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, comprese le *start-up* culturali e innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.».

1.2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «quella che» *aggiungere le seguenti:* «svolge la sua attività in maniera stabile e continuativa e che».

Consequentemente, al medesimo comma, sostituire le lettera da a) a c), con le seguenti:

a) ha per oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, la promozione dell'offerta culturale nazionale attraverso l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia, all'audiovisivo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, nonché agli archivi, alle biblioteche, ai musei, al patrimonio culturale italiano di cui all'articolo 2 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed a tutti i processi di innovazione ad esso collegati;

b) ha sede in Italia, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) sia micro, piccola o media impresa, secondo le definizioni dell'articolo 2 della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;

d) sia costituita almeno in misura pari al 70 per cento da persone fisiche che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età all'atto della costituzione della medesima;

e) risulti regolarmente iscritta nella sezione speciale per le imprese culturali e creative del Registro delle imprese di cui successivo articolo 3;

f) le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato;

g) il cui valore annuo della produzione, a partire dal secondo anno di attività, risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a cinque milioni di euro;

h) non risulti costituita a seguito di scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda nei tre anni precedenti la data di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese;

i) impieghi come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure sia in possesso di laurea magistrale o equiparata, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;

l) attui l'oggetto sociale attraverso lo sviluppo, la valorizzazione, la produzione o la distribuzione di prodotti o di servizi innovativi ad alto valore tecnologico, anche mediante l'uso di nuove tecnologie e lo sviluppo di *software* originali.

1.3

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «quella che» aggiungere le seguenti: «svolge la sua attività in maniera stabile e continuativa e che».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le lettera da a) a c) con le seguenti:

a) ha per oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, la promozione dell'offerta culturale nazionale attraverso l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia, all'audiovisivo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, nonché agli archivi, alle biblioteche, ai musei, al patrimonio culturale italiano di cui all'articolo 2 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed a tutti i processi di innovazione ad esso collegati;

b) ha sede in Italia, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) sia micro, piccola o media impresa, secondo le definizioni dell'articolo 2 della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;

d) sia costituita almeno in misura pari al 70 per cento da persone fisiche che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età all'atto della costituzione della medesima;

e) risulti regolarmente iscritta nella sezione speciale per le imprese culturali e creative del Registro delle imprese di cui successivo articolo 3;

f) le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato;

g) il cui valore annuo della produzione, a partire dal secondo anno di attività, risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a cinque milioni di euro;

h) non risulti costituita a seguito di scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda nei tre anni precedenti la data di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese;

i) impieghi una quota di almeno un quarto dei collaboratori, inclusi i soci impiegati in azienda, costituita da persone in possesso di titolo di laurea magistrale o equiparata, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

l) attui l'oggetto sociale attraverso lo sviluppo, la valorizzazione, la produzione o la distribuzione di prodotti o di servizi innovativi ad alto valore tecnologico, anche mediante l'uso di nuove tecnologie e lo sviluppo di *software* originali.

1.4

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «quella che» aggiungere le seguenti: «svolge la sua attività in maniera stabile e continuativa e».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).

1.5

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai» con le seguenti: «all'audiovisivo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, nonché agli archivi, alle biblioteche, ai musei, al patrimonio culturale italiano di cui all'articolo 2 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e a tutti i».

1.6

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «, o in uno degli Stati» fino alla fine della lettera.

1.7

[GRANAIOLA](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106,» con le seguenti: «del codice del terzo settore adottato con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,».

1.8

[GOTOR](#), [GRANAIOLA](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'attuazione della presente legge, sono comunque stanziati 5 milioni di euro annui a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di attuazione del presente comma».

1.9

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «del presente articolo» con le seguenti: «della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1:

a) al secondo periodo, sopprimere le parole: "e straordinaria";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "L'ente gestore" aggiungere le seguenti: ", sul quale gravano tutti gli oneri di manutenzione straordinaria del bene demaniale dismesso dato in concessione,".

1.0.1

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Benefici e agevolazioni)

1. Alle imprese di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 28, commi 1 e da 7 a 9, e 31, commi da 1 a 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché gli articoli 7-bis e 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

2. Le misure di cui al comma 1 si applicano alle imprese culturali e creative che:

a) siano micro, piccola o media impresa, secondo le definizioni dell'articolo 2 della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;

b) risultino regolarmente iscritte nella sezione speciale per le imprese culturali e creative del Registro delle imprese di cui all'articolo 2-bis;

c) le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato;

d) il cui valore annuo della produzione, a partire dal secondo anno di attività, risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a un milione di euro;

e) non risultino costituite a seguito di scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda nei tre anni precedenti la data di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese;

3. Per provvedere all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2018, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, è incrementata di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2018.

4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.2

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sezione speciale del registro delle imprese)

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, un'apposita sezione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, cui sono iscritte le imprese culturali e creative, di cui agli articoli 1 e 2.

2. L'iscrizione in tale sezione è condizione per l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 2. La sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sui dati personali, attraverso una piattaforma Internet dedicata e accessibile pubblicamente in formato aperto, delle informazioni relative alla forma giuridica, all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio e ai contatti aziendali.

3. Ai fini dell'iscrizione nella sezione, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 è attestato mediante autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese.

4. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale attesta il mantenimento dei requisiti previsti dagli articoli, rispettivamente, 1 e 2, e aggiorna, in caso di variazioni, le informazioni di cui al comma 3. L'attestazione del mantenimento dei requisiti e l'aggiornamento delle informazioni sono trasmessi all'ufficio del Registro delle imprese mediante la piattaforma di cui al comma 2.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo».

1.03

[SERRA](#), [BLUNDO](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Piano straordinario di interventi)

1. In conformità con quanto stabilito all'articolo 1, nonché al fine di rendere sostenibile la qualità dei servizi, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con gli enti gestori, predispone un piano straordinario di interventi specificamente finalizzati all'impiego delle imprese

culturali e creative, di cui all'articolo 1, comma 2, per garantire la piena ed effettiva fruizione di musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevedendo in particolare:

- a) l'eliminazione di eventuali condizioni di monopolio di società private circa la gestione di taluni servizi, con particolare riferimento ai servizi di bigliettazione, accoglienza, guida e assistenza didattica, fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi e informatici e regolazione degli accessi;
- b) la previsione di appositi servizi didattici per bambini, con destinazione di personale addetto;
- c) la presenza di specifici supporti e servizi per persone diversamente abili;
- d) la promozione e incentivazione di accordi di partenariato tra imprese culturali e creative in materia di beni culturali ed enti locali, al fine di promuovere la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali».

Art. 2

2.1

[MONTEVECCHI, BLUNDO](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «scuole militari», inserire le seguenti: «nonché alle cose immobili che presentano interesse artistico o storico particolarmente importante, appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, o a ogni altro ente e istituto pubblico, ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che sono».

2.2

[MONTEVECCHI, BLUNDO](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentiti gli enti gestori, individua i beni immobili che versano in stato di abbandono e degrado da concedere alle imprese di cui all'articolo 1, e li inserisce in un apposito elenco consultabile e costantemente aggiornato».

2.3

[PETRAGLIA, BOCCHINO](#)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «e straordinaria».

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: «L'ente gestore» aggiungere le seguenti: «, sul quale gravano tutti gli oneri di manutenzione straordinaria del bene demaniale dismesso dato in concessione ai quali provvede destinando quota parte dei proventi derivanti dai relativi canoni mensili di locazione,».

2.4

[GOTOR, GRANAIOLA](#)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e straordinaria».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A copertura degli eventuali oneri conseguenti alle eventuali spese di manutenzione straordinaria in capo ai soggetti pubblici a cui appartengono i beni demaniali di cui al comma 1, si provvede, nei limiti di 2 milioni di euro annui, a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.5

[GRANAIOLA](#)

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: «In caso di manutenzione straordinaria si prevedono sgravi fiscali compensativi. A copertura degli eventuali oneri conseguenti si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.6

[GOTOR, GRANAIOLO](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le condizioni e i criteri per l'eventuale revoca della concessione di cui al presente comma».

2.7

[GOTOR, GRANAIOLO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le risorse derivanti dai canoni di locazione di cui al comma 1 sono iscritte in un apposito fondo con uno stanziamento annuo di 15 milioni di euro istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il fondo è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto per sostenere la nascita e l'avvio di micro e piccole società e imprese cooperative culturali e ricreative, di cui alla presente legge, da parte di giovani di età compresa tra 18 e 40 anni.

1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri, le modalità e la durata dell'assegnazione dei contributi di cui al comma precedente».

2.0.1

[MONTEVECCHI, BLUNDO](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Decadenza dei requisiti e attività di controllo)

1. Qualora le imprese culturali e creative perdano uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, secondo le risultanze del periodico aggiornamento della sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 3, cessa l'applicazione della disciplina prevista nella presente legge. Gli effetti della cessazione decorrono dalla fine del semestre in cui le relative cause si sono verificate. Per le imprese culturali e creative costituite in forma di società a responsabilità limitata, le clausole eventualmente inserite nell'atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3 e 7 dell'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi. Il Ministero dello sviluppo economico vigila sul corretto utilizzo delle agevolazioni, secondo le modalità previste dall'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

2.0.2

[FUCKSIA](#)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Requisiti per richiedere le concessioni)

Possono richiedere le concessioni di cui all'articolo 2 i soggetti di cui al Libro I, Titolo II, Capo II, del codice civile, che possiedono i seguenti requisiti:

a) hanno per oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione delle competenze delle professioni artigianali o dei prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti le professioni artigianali;

b) hanno sede in Italia, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri

dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché
abbia una sede produttiva, un'unità locale o una filiale in Italia;

c) svolgono attività stabile e continuativa.».

1.3.2.1.7. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 402 (pom.) del 29/11/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2017
402^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce che i disegni di legge nn. 2459 (*ex* Collegio di Villa Lomellini) e 2872 (Umbria Jazz), il cui esame si era già concluso in sede referente, sono stati nuovamente assegnati dalla Presidenza del Senato in sede deliberante, come richiesto dalla Commissione. Segnala altresì che potrebbe essere nuovamente assegnato in sede deliberante anche il disegno di legge n. 1349-B (Celebrazioni Matteotti e Mazzini), in quanto risulta acquisito l'assenso del Governo al trasferimento di sede, analogamente richiesto dalla Commissione.

Fa presente dunque che, non appena concluso l'esame dei documenti di bilancio da parte dell'Assemblea, detti provvedimenti saranno iscritti all'ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali (COM (2017) 375 definitivo) ([n. 431](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 226)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 ottobre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - il relatore ha illustrato uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Il relatore [CONTE](#) (*AP-CpE-NCD*) illustra un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato, in cui precisa di aver recepito le considerazioni emerse con riferimento alla soglia minima di età dei 250 anni e al rischio che i beni culturali possano essere restituiti per mera decorrenza dei termini.

La senatrice [DLGIORGI](#) (*PD*) condivide i contenuti della risoluzione, chiedendo tuttavia di inserire un riferimento specifico alla tipologia dei beni culturali legati allo spettacolo.

Il presidente [MARCUCCI](#) (*PD*) propone di recepire tali indicazioni in una apposita osservazione.

Concorda il relatore [CONTE](#) (*AP-CpE-NCD*), che riformula conseguentemente lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva l'ulteriore schema di risoluzione, come riformulato.

AFFARI ASSEGNATI

Ricognizione dei finanziamenti europei nei settori della cultura e dello sport, anche in vista dell'Anno europeo del patrimonio culturale ([n. 1024](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il presidente relatore [MARCUCCI](#) (*PD*) rammenta che l'obiettivo della procedura è di approvare, unitamente ad un atto di indirizzo, anche un documento di supporto per gli enti locali e per i soggetti chiamati a rapportarsi con i finanziamenti europei dedicati alla cultura e allo sport. Dà indi conto di uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, che risulta corredato anche da una sorta di *vademecum* descrittivo di tutti i programmi europei nell'ambito dei quali è possibile attingere a risorse specifiche.

Si augura pertanto che tali documenti trovino il consenso dei commissari, che invita a far pervenire proprie osservazioni e proposte.

Risponde infine anche a un quesito della senatrice [SERRA](#) (M5S), sottolineando che gli impegni al Governo non sono limitati a questa Legislatura.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 30 novembre, alle ore 8,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,05.

NUOVOSCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 431

La Commissione,

preso atto che:

- la proposta di regolamento relativo all'importazione di beni culturali (COM(2017) 375) si inserisce nell'ambito delle iniziative previste dal Piano d'azione della Commissione volto a rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo e mira in primo luogo a contrastare l'importazione illegale e il traffico di beni culturali provenienti da Paesi terzi, i cui proventi sono spesso destinati al sovvenzionamento di attività terroristiche e criminali;
- le misure proposte dalla Commissione europea completano il quadro normativo europeo in materia di commercio di beni culturali, con la finalità di introdurre una disciplina uniforme e armonizzata, tanto più che la lotta contro il commercio illecito di beni culturali rappresenterà un'azione chiave dell'Europa durante il 2018, che è stato designato "Anno europeo del patrimonio culturale";

rilevato che le situazioni di crisi o di conflitto aumentano il rischio di traffico di beni culturali che sono per loro natura soggetti a furti e saccheggi;

considerate le disposizioni previste dal testo, tra le quali:

- una nuova definizione comune di beni culturali all'importazione, che copre un'ampia gamma di oggetti;
- la limitazione dell'ambito di applicazione della nuova disciplina ai beni culturali che hanno dimostrato di essere maggiormente a rischio, vale a dire quelli di almeno 250 anni al momento dell'importazione, descritti nell'apposito allegato;
- l'attribuzione alla Commissione europea del potere di adottare atti delegati che modificano la nomenclatura della tabella e anche la soglia di età minima;
- l'introduzione di un nuovo sistema di licenze per l'importazione di reperti archeologici, parti di monumenti, antichi manoscritti e libri;
- un sistema di certificazione più rigoroso per l'importazione di altre categorie di beni culturali che prevede la presentazione di una dichiarazione firmata o dichiarazione giurata che dimostri che i beni sono stati esportati legalmente dal Paese terzo;
- la facoltà per le autorità doganali di sequestrare e trattenere i beni quando non è possibile dimostrare che i beni culturali in questione sono stati esportati legalmente;
- la possibilità per gli Stati membri di sviluppare un sistema elettronico per agevolare l'archiviazione e lo scambio di informazioni, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni dell'importatore e le licenze di importazione;

manifestate tuttavia alcune perplessità proprio sull'ambito di applicazione del regolamento, limitato ai beni con 250 anni di età minima, in quanto il traffico illecito di opere potrebbe riguardare quelle più recenti, nonchè sull'ampiezza del potere delegato in questa materia alla Commissione europea;

esaminato il parere reso dalla 14a Commissione;

si esprime in senso favorevole con le seguenti condizioni:

1. si ritiene che il limite minimo di età di 250 anni non possa essere previsto per tutte le categorie di beni culturali, tanto più che nella definizione di "bene culturale" sono inclusi oggetti di importanza archeologica, storica, letteraria, artistica o scientifica, ben potendo pertanto ricomprendere opere più recenti. Del resto, nell'allegato si fa riferimento anche a "beni riguardanti la storia della scienza e della tecnica, la storia militare e sociale, la vita dei *leader*, dei pensatori, degli scienziati e degli artisti nazionali", "quadri, pitture e disegni", nonchè "archivi fonografici, fotografici e cinematografici" che potrebbero avere un valore inestimabile ma un'età inferiore a 250 anni. Si sollecita pertanto l'introduzione, all'articolo 2, di una definizione più articolata di "bene culturale", che tenga conto delle diverse categorie di beni prevedendo eventualmente anche una deroga al limite minimo di 250 anni per opere di particolare e riconosciuto valore; in alternativa, andrebbe comunque rimodulata la soglia di età minima per le diverse categorie di beni, modificando o sdoppiando la tabella, tanto più che per alcune voci emergono inesattezze, in quanto ad esempio per gli archivi fonografici, fotografici e cinematografici di cui alla lettera k) la soglia di oltre 250 anni risulta inapplicabile;
2. si reputa inoltre prioritario salvaguardare le disposizioni degli Stati membri che prevedono sia regimi più restrittivi di controllo dell'entrata di beni culturali nel proprio territorio doganale, sia il coinvolgimento di ulteriori autorità, oltre a quelle doganali, nella medesima attività di controllo delle dichiarazioni dell'importatore, tra cui quelle afferenti all'Amministrazione dei beni culturali;

nonchè con le seguenti osservazioni:

- a) si invita a valutare la possibilità di delimitare meglio il potere attribuito alla Commissione

europea, ancorché revocabile, di adottare atti delegati che modificano la nomenclatura della tabella e anche la soglia di età minima: per quanto riguarda quest'ultima infatti, sarebbe più opportuno stabilire una eventuale rimodulazione già nel testo del regolamento, come descritto nella condizione n. 1;

b) con riferimento all'articolo 8, sul trattenimento temporaneo da parte delle autorità doganali dei beni che non soddisfano i requisiti indicati nel provvedimento in esame, sarebbe necessario definire le opportune disposizioni di collegamento con gli ordinamenti giuridici nazionali affinché si eviti la restituzione del bene per mera decorrenza dei termini;

c) si propone di chiarire se la costituzione di una banca dati per l'archiviazione e lo scambio di informazioni, di cui all'articolo 9, sia obbligatoria o rimessa alla discrezionalità degli Stati membri.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 431
(DOC. XVII, n. 226)**

La Commissione,
preso atto che:

- la proposta di regolamento relativo all'importazione di beni culturali (COM(2017) 375) si inserisce nell'ambito delle iniziative previste dal Piano d'azione della Commissione volto a rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo e mira in primo luogo a contrastare l'importazione illegale e il traffico di beni culturali provenienti da Paesi terzi, i cui proventi sono spesso destinati al sovvenzionamento di attività terroristiche e criminali;
- le misure proposte dalla Commissione europea completano il quadro normativo europeo in materia di commercio di beni culturali, con la finalità di introdurre una disciplina uniforme e armonizzata, tanto più che la lotta contro il commercio illecito di beni culturali rappresenterà un'azione chiave dell'Europa durante il 2018, che è stato designato "Anno europeo del patrimonio culturale";

rilevato che le situazioni di crisi o di conflitto aumentano il rischio di traffico di beni culturali che sono per loro natura soggetti a furti e saccheggi;

considerate le disposizioni previste dal testo, tra le quali:

- una nuova definizione comune di beni culturali all'importazione, che copre un'ampia gamma di oggetti;
- la limitazione dell'ambito di applicazione della nuova disciplina ai beni culturali che hanno dimostrato di essere maggiormente a rischio, vale a dire quelli di almeno 250 anni al momento dell'importazione, descritti nell'apposito allegato;
- l'attribuzione alla Commissione europea del potere di adottare atti delegati che modificano la nomenclatura della tabella e anche la soglia di età minima;
- l'introduzione di un nuovo sistema di licenze per l'importazione di reperti archeologici, parti di monumenti, antichi manoscritti e libri;
- un sistema di certificazione più rigoroso per l'importazione di altre categorie di beni culturali che prevede la presentazione di una dichiarazione firmata o dichiarazione giurata che dimostri che i beni sono stati esportati legalmente dal Paese terzo;
- la facoltà per le autorità doganali di sequestrare e trattenere i beni quando non è possibile dimostrare che i beni culturali in questione sono stati esportati legalmente;
- la possibilità per gli Stati membri di sviluppare un sistema elettronico per agevolare l'archiviazione e lo scambio di informazioni, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni dell'importatore e le licenze di importazione;

manifestate tuttavia alcune perplessità proprio sull'ambito di applicazione del regolamento, limitato ai

beni con 250 anni di età minima, in quanto il traffico illecito di opere potrebbe riguardare quelle più recenti, nonchè sull'ampiezza del potere delegato in questa materia alla Commissione europea;

esaminato il parere reso dalla 14a Commissione;

si esprime in senso favorevole con le seguenti condizioni:

1. si ritiene che il limite minimo di età di 250 anni non possa essere previsto per tutte le categorie di beni culturali, tanto più che nella definizione di "bene culturale" sono inclusi oggetti di importanza archeologica, storica, letteraria, artistica o scientifica, ben potendo pertanto ricomprendere opere più recenti. Del resto, nell'allegato si fa riferimento anche a "beni riguardanti la storia della scienza e della tecnica, la storia militare e sociale, la vita dei *leader*, dei pensatori, degli scienziati e degli artisti nazionali", "quadri, pitture e disegni", nonchè "archivi fonografici, fotografici e cinematografici" che potrebbero avere un valore inestimabile ma un'età inferiore a 250 anni. Si sollecita pertanto l'introduzione, all'articolo 2, di una definizione più articolata di "bene culturale", che tenga conto delle diverse categorie di beni prevedendo eventualmente anche una deroga al limite minimo di 250 anni per opere di particolare e riconosciuto valore; in alternativa, andrebbe comunque rimodulata la soglia di età minima per le diverse categorie di beni, modificando o sdoppiando la tabella, tanto più che per alcune voci emergono inesattezze, in quanto ad esempio per gli archivi fonografici, fotografici e cinematografici di cui alla lettera k) la soglia di oltre 250 anni risulta inapplicabile;

2. si reputa inoltre prioritario salvaguardare le disposizioni degli Stati membri che prevedono sia regimi più restrittivi di controllo dell'entrata di beni culturali nel proprio territorio doganale, sia il coinvolgimento di ulteriori autorità, oltre a quelle doganali, nella medesima attività di controllo delle dichiarazioni dell'importatore, tra cui quelle afferenti all'Amministrazione dei beni culturali;

nonchè con le seguenti osservazioni:

a) si invita a valutare la possibilità di delimitare meglio il potere attribuito alla Commissione europea, ancorchè revocabile, di adottare atti delegati che modificano la nomenclatura della tabella e anche la soglia di età minima: per quanto riguarda quest'ultima infatti, sarebbe più opportuno stabilire una eventuale rimodulazione già nel testo del regolamento, come descritto nella condizione n. 1;

b) con riferimento all'articolo 8, sul trattenimento temporaneo da parte delle autorità doganali dei beni che non soddisfano i requisiti indicati nel provvedimento in esame, sarebbe necessario definire le opportune disposizioni di collegamento con gli ordinamenti giuridici nazionali affinché si eviti la restituzione del bene per mera decorrenza dei termini;

c) si propone di chiarire se la costituzione di una banca dati per l'archiviazione e lo scambio di informazioni, di cui all'articolo 9, sia obbligatoria o rimessa alla discrezionalità degli Stati membri;

d) si invita a valutare la possibilità di integrare la tabella della classificazione dei beni culturali inserendo gli originali dei testi letterari, nonchè la tipologia dei beni inerenti lo spettacolo, quali ad esempio i manoscritti teatrali, i libretti d'opera e gli spartiti musicali.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL

RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 1024

I. GLI INDIRIZZI AL GOVERNO

La Commissione,

premessi che nel 2018 si celebrerà l'Anno europeo del patrimonio culturale (decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017), durante il quale saranno avviate iniziative culturali in tutti gli Stati membri, nella comune consapevolezza che la cultura rappresenta un forte aspetto identitario per l'Europa, nonché una fondamentale risorsa strategica di coesione sociale, e di dialogo interculturale;

apprezzato che nel disegno di legge di bilancio 2018 (Atto Senato n. 2960), all'articolo 39, sia stanziato 1 milione di euro per il 2018 per le iniziative che avranno luogo nell'ambito dell'Anno europeo del patrimonio culturale, secondo un programma di attività elaborato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

considerato che la cultura, oltre che per il suo valore sociale e per il dialogo interculturale, è riconosciuta sempre più come un segmento economico trainante a carattere strategico, specie in Italia, per lo sviluppo della ricchezza pro-capite, del *welfare* e del PIL complessivo nazionale;

rilevata anche la funzione sociale dello sport, che è in grado di influire sulla qualità della vita e sul benessere personale e rappresenta, da un punto di vista collettivo e del bene comune, una immensa risorsa di crescita sociale e di crescita economica per tutti i Paesi dell'Unione;

ritenuto pertanto prioritario informare i cittadini circa le opportunità offerte dall'Europa, anche attraverso una ricognizione delle azioni relative al patrimonio culturale e allo sport previste nell'ambito delle politiche, dei programmi e delle attività dell'Unione europea, soprattutto per quanto concerne la possibilità di attingere ai relativi fondi;

reputato utile elaborare un *vademecum* sulle politiche e sui finanziamenti per la cultura e lo sport in Europa, da mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati ed in particolare degli enti locali, che espliciti l'approccio della Commissione europea nella definizione delle politiche dell'Unione e i diversi canali di finanziamento europei destinati alla cultura e allo sport, onde non perdere opportunità preziose di partecipazione e di sviluppo locale;

valutato con favore il lavoro di recensione inter-servizi svolto dalla Commissione europea, denominato "Mappatura delle azioni relative al patrimonio culturale nelle politiche, nei programmi e nelle attività dell'Unione europea", che ha permesso di mappare in senso orizzontale le attività svolte dalle Direzioni generali della Commissione europea in ambito culturale e di evidenziare altresì alcune attività in ambito europeo svolte dal Consiglio d'Europa di Strasburgo;

impegna il Governo:

1. ad adoperarsi affinché si dia adeguato supporto, anche in termini informativi, agli enti locali circa le procedure e gli adempimenti necessari per aderire alle molteplici iniziative europee, descritte nel presente documento;
2. ad elaborare una strategia di insieme in vista dell'Anno europeo del patrimonio culturale, tanto più che l'Italia possiede una enorme potenzialità in questo settore;
3. ad informare adeguatamente il Parlamento circa il programma di attività che sarà elaborato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Anno europeo del

patrimonio culturale, in base all'articolo 39 del disegno di legge di bilancio 2018 (Atto Senato n. 2960).

II. VADEMECUM SULLE POLITICHE E SUI FINANZIAMENTI EUROPEI PER LA CULTURA E LO SPORT

La cultura e lo sport rappresentano sempre più una componente fondamentale del vivere comune al punto da essere considerati un valore imprescindibile del nostro stare in società e nell'espressione quotidiana della nostra cittadinanza. Basti pensare a quanto questi settori di attività possano influire non solo sulla nostra qualità della vita e sul nostro benessere personale ma rappresentino, da un punto di vista collettivo e del bene comune, una immensa risorsa di crescita sociale e di crescita economica per il nostro Paese e per tutti i Paesi dell'Unione.

Questa consapevolezza e motivazione di fondo ha spinto la Commissione europea a proporre il 2018 come l'Anno europeo del patrimonio culturale (decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017) non solo perché meglio si comprendesse come il patrimonio culturale e paesaggistico europeo fossero "il collante" dei popoli europei, rappresentando un fortissimo legame identitario per l'Europa, ma anche per dimostrare come la cultura sia una fondamentale risorsa strategica di coesione sociale e di dialogo interculturale e come la cultura rappresenti, in un momento di crisi dell'identità e della solidarietà europea, una grande opportunità per valorizzare la nostra storia comune con la grande ricchezza della diversità culturale europea e del comune patrimonio materiale e immateriale.

La cultura, oltre che per il suo valore sociale e per il dialogo interculturale, è riconosciuta sempre più come un segmento economico trainante a carattere strategico, specie nel nostro Paese, per lo sviluppo della ricchezza pro-capite, del *welfare* e del PIL complessivo nazionale. Il settore culturale ha dimostrato di essere in Italia uno dei comparti con più prospettive di crescita. Nel 2016 ha prodotto l'1,8 per cento in più rispetto al 2015, con una crescita dell'occupazione pari all'1,5 per cento. Tradotto in valori assoluti, nel 2016 la cultura ha generato 89,9 miliardi di euro e, considerando l'indotto, ha mosso più di 250 miliardi dando lavoro a 1,5 milioni di persone^[1].

Questi incoraggiati dati statistici offrono certamente una interessante prospettiva di analisi e di riflessione politica in merito al ruolo dell'impresa culturale e alla sua rilevanza nel creare valore sociale ed economico per la collettività in Italia come in Europa, ponendo nuove sfide per una "economia della cultura" che sia centrata su sistemi di gestione multilivello e progettazione integrata a beneficio dello sviluppo territoriale. Tuttavia tale approccio di *governance*, per essere efficace, non può esulare dall'essere inserito in un contesto di internazionalizzazione in un quadro, sempre più competitivo, di economia "glocale" della cultura. In tale contesto è opportuno promuovere un approccio integrato al patrimonio culturale ricercando nuovi modelli di *governance* della cultura e di sviluppo delle industrie creative che uniscano l'elemento locale al contesto internazionale di riferimento, con la finalità che l'impresa culturale, pubblica o privata che sia, possa sfruttare al meglio tutte le risorse normative, di processo o semplicemente finanziarie messe a disposizione in ambito europeo^[2].

In questo quadro ed al fine di meglio informare i cittadini circa le opportunità offerte dall'Europa, la 7ª Commissione del Senato ha avviato un affare assegnato al fine di effettuare una ricognizione delle azioni relative al patrimonio culturale e allo sport previste nelle politiche, nei programmi e nelle attività dell'Unione europea, soprattutto per quanto concerne la possibilità di attingere ai relativi fondi. Obiettivo dell'affare è di elaborare un "Vademecum sulle politiche e finanziamenti per la cultura e lo sport in Europa", da mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati ed in particolare degli enti locali, che espliciti l'approccio della Commissione europea nella definizione delle politiche dell'Unione europea e i diversi canali di finanziamento europei destinati alla cultura e allo sport, onde non perdere opportunità preziose di partecipazione e di sviluppo locale.

A tal proposito, è risultato particolarmente utile il lavoro di recensione inter-servizi svolto dalla

Commissione europea che ha permesso di mappare in senso orizzontale le attività svolte dalle Direzioni generali della Commissione europea in ambito culturale e di evidenziare altresì alcune attività in ambito europeo svolte dal Consiglio d'Europa di Strasburgo. Il *Vademecum* riproduce in buona misura, con una traduzione italiana e alcune integrazioni, la "Mappatura delle azioni relative al patrimonio culturale nelle politiche, nei programmi e nelle attività dell'Unione europea".

III. LE POLITICHE CULTURALI IN EUROPA

Dal punto di vista normativo, la cultura come area politica ha avuto il primo riconoscimento ufficiale a livello europeo nel 1992 con il Trattato di Maastricht. Una regolamentazione più consistente è prevista nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che include peraltro la Carta dei diritti fondamentali, anch'essa interessata agli aspetti culturali^[3]. È tuttavia importante specificare come le politiche culturali e per lo sport siano appannaggio agli Stati membri dell'Unione europea nella piena applicazione del principio di sussidiarietà. L'articolo 6 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che, nel settore della cultura, l'Unione ha competenze «per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri». Dall'applicazione dell'articolo 6 si evince che i singoli Stati membri dell'Unione europea sono responsabili delle proprie politiche culturali e che le politiche europee in ambito culturale per le quali la Commissione europea esercita la propria azione sono rivolte principalmente a coadiuvare i Paesi membri dell'Unione europea e ad affrontare le sfide comuni quali la creazione di un "mercato interno della cultura" favorendo la mobilità degli artisti, dei servizi e imprese culturali e delle opere d'arte, la cooperazione culturale mediante progetti transazionali, l'innovazione dei settori creativi e dei processi. Grande enfasi è dedicata all'evoluzione dei nuovi modelli di gestione in ambito culturale e alla digitalizzazione. Infine si favoriscono i progetti di valorizzazione e salvaguardia del patrimonio culturale europeo, l'accesso alla cultura, il ruolo della cultura per il dialogo interculturale, la coesione sociale e le relazioni esterne dell'Unione europea.

La base giuridica delle politiche culturali va identificata nell'articolo 167 del TFUE che recita: "l'Unione deve contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando il retaggio culturale comune. L'azione dell'Unione dovrebbe incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e integrare l'azione di questi ultimi nel miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei, nella conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea, negli scambi culturali non commerciali e nella creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo. L'Unione e gli Stati membri possono inoltre favorire la cooperazione con i Paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti. Occorre tenere conto del rispetto e della promozione della diversità delle culture europee nell'azione svolta a norma di altre disposizioni dei trattati".

Sulla base normativa sopra descritta si delinea l'azione dell'Unione in ambito culturale. In linea con i principi dell'Agenda europea per la cultura (2007), la Commissione europea è impegnata a promuovere la diversità culturale, tutelare il patrimonio culturale, superare gli ostacoli alla libera circolazione degli operatori del settore e sostenere il contributo dato dalle imprese culturali e creative, in modo da rilanciare la crescita e l'occupazione nell'Unione europea. Inoltre l'Agenda ha introdotto il dialogo con la società civile e a livello intergovernativo il "modello di gestione aperto" (*Open Method of Coordination* - OMC) come modello di gestione tra i delegati dei Paesi membri.

L'Action plan per la cultura 2015-2018, adottato nel dicembre 2014 dai Ministri della cultura dei Paesi dell'Unione, ha fissato quattro priorità principali per la collaborazione a livello europeo nel campo delle politiche culturali:

- una cultura accessibile e aperta a tutti;
- il patrimonio culturale;
- i settori culturali e creativi: economia creativa e innovazione;
- la promozione della diversità culturale, della cultura nelle relazioni esterne dell'Unione e della

mobilità.

Il tema dell'accesso alla cultura, quale opportunità di beneficiare delle offerte culturali, è stato affrontato in vari documenti dell'Unione europea e sotto vari profili. Le prerogative dell'Unione in questo ambito riguardano in larga parte il supporto alle politiche culturali degli Stati membri, incentrate soprattutto sullo sviluppo della cooperazione culturale, sulla salvaguardia del patrimonio e della diversità culturale e sulla promozione di iniziative transnazionali. Il Parlamento europeo inoltre ha approvato numerose risoluzioni e raccomandazioni in questa direzione, caldeggiando un accesso equo ai servizi culturali^[4].

Per quanto concerne i finanziamenti diretti alla cultura, la Commissione europea ha messo in atto, a partire dagli anni '90, una serie di strumenti di finanziamento, prima a carattere sperimentale e su specifiche azioni a favore del patrimonio culturale europeo materiale ed immateriale (azioni tematiche, programmi Raffaello, Caleidoscopio, Arianna) e successivamente con programmi a programmazione pluriennale come Cultura 2000, che è stato operativo dal 2000 al 2006. A seguito del successo ottenuto dai successivi programmi europei Cultura e MEDIA, nel 2014 la Commissione ha dato il via a "Europa creativa", un programma quadro a favore della cooperazione culturale transnazionale e della mobilità europea per i settori culturali e creativi dell'Unione. Il programma "Europa creativa" è stato completato da attività di scambio di *know how* e di buone pratiche sia tra i Governi degli Stati membri che tra città e regioni, nonché regolarmente integrato da relazioni e studi, e da raccolte di dati volte a fornire informazioni mirate e aggiornate sul settore culturale e sull'impatto sulla società e sull'economia di questo importante settore di attività. Il programma Europa creativa, che sarà operativo fino al 2020, è la principale fonte di finanziamenti europei specifici e diretti per il settore della cultura e sostiene progetti di cooperazione transnazionale in linea con l'indirizzo politico indicato nell'attuale piano di lavoro per la cultura che giungerà a scadenza alla fine del 2018.

Tra gli altri metodi di promozione delle politiche culturali in Europa figurano gruppi di esperti *ad hoc*, seminari tematici organizzati dalla Commissione, studi, riunioni informali di funzionari dei Ministeri della cultura e degli affari esteri dei Paesi europei, nonché conferenze internazionali come il *Forum* europeo della cultura, a cadenza biennale e in programma nel dicembre 2017 a Milano.

IV. L'AZIONE CULTURALE DEL CONSIGLIO D'EUROPA DI STRASBURGO

Per meglio comprendere l'azione dell'Europa in ambito culturale bisogna aggiungere all'Unione l'operato del Consiglio d'Europa (CoE) di Strasburgo, organizzazione internazionale a dimensione continentale, diversa dall'Unione europea in struttura e funzionamento, e composta oggi da 47 Stati membri. La più antica organizzazione europea nasce a Strasburgo con il Trattato di Londra del maggio 1949 diversi anni prima della fondazione della CEE con il Trattato di Roma del 1957. Fondata con l'adesione di dieci Stati europei, tra cui l'Italia, il Consiglio d'Europa ha come scopo principale la salvaguardia e protezione dei diritti fondamentali delle persone, supportando i Governi dei Paesi membri nel rafforzamento degli strumenti istituzionali e della società civile finalizzati all'affermazione dello Stato di diritto e della democrazia. Opera per la tutela dei diritti umani in Europa, anche attraverso l'operato sovranazionale della Corte europea dei diritti dell'uomo e attraverso la promozione di importanti Convenzioni internazionali. Fedele alla sua impostazione umanitaria, il Consiglio d'Europa collega oggi i diritti culturali con la democrazia culturale, basandoli su una serie di indicatori, quali: il rispetto per la diversità culturale; l'accesso più ampio possibile alle risorse culturali; la partecipazione dei cittadini alle decisioni politiche in materia culturale e la partecipazione attiva alla vita culturale della comunità.

La cultura è stata percepita fin dal fondamento dell'Organizzazione come un elemento chiave di coesione europea e di sviluppo democratico al punto che le politiche culturali oggi sono organizzate sotto la "Direzione per la *governance* democratica". Obiettivo del CoE è promuovere una Europa dove la diversità culturale e artistica e il patrimonio culturale e naturale europeo siano percepiti sempre più come elementi essenziali allo sviluppo umano e all'affermazione delle libertà fondamentali e dove lo

scambio di processi culturali aperti e interattivi e delle migliori pratiche culturali concorrano a rafforzare la cittadinanza democratica aiutando i cittadini a condividere le soluzioni per una società europea sempre più complessa.

In ambito culturale il Consiglio d'Europa interviene con una serie di attività, iniziative e programmi spesso avviando uno stretto partenariato con la Commissione europea sottoforma di *joint programmes*. In seguito dell'adozione nel 2008 del "Libro bianco sul dialogo interculturale: vivere insieme in pari dignità", il Consiglio d'Europa ha dato inizio a diversi programmi per la formazione degli insegnanti, per la difesa della diversità culturale, la protezione delle minoranze e la coesione sociale. Ha inoltre elaborato strumenti per risolvere i conflitti culturali, tra cui un "dialogo" annuale con le comunità religiose e i rappresentanti di credi non religiosi. La "Rete delle città interculturali" aiuta le città *partner* del progetto a gestire la diversità culturale favorendo l'integrazione e l'interazione tra gruppi e minoranze culturali eterogenee nel contesto urbano al fine di promuovere l'integrazione. Tuttavia, è soprattutto tramite l'azione normativa internazionale e mediante la promozione di importanti convenzioni internazionali e le successive azioni di attuazione e monitoraggio che il Consiglio d'Europa interviene nelle politiche culturali dei suoi Paesi membri. L'Organizzazione europea ha promosso ad oggi numerose convenzioni culturali internazionali alcune delle quali hanno portato elementi di grande novità concettuale, fondamentali nello sviluppo delle politiche culturali dei Paesi membri e tra gli operatori culturali per l'innovazione dell'approccio e delle norme in esse contenute. Bisogna riconoscere al Consiglio d'Europa l'elaborazione nel 1954 della Prima Convenzione culturale europea di Parigi ratificata oggi da ben 50 Paesi^[5] e base concettuale e normativa delle Giornate europee del patrimonio. Di notevole portata innovatrice sono la Convenzione europea del paesaggio di Firenze del 2000 e la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, entrambe le convenzioni ponendo l'operato dell'uomo al centro della produzione culturale e paesaggistica. Quest'ultima recente Convenzione culturale europea, detta di Faro dal nome della città portoghese in cui il testo dell'accordo è stato aperto alla firma dei Paesi membri del Consiglio d'Europa nel 2005, è stata sottoscritta dal Governo italiano nel febbraio del 2013 ed è attualmente in corso di ratifica in Italia (Atto Senato n. 2885). Essa fornisce un importante contributo al completamento del quadro di riferimento per la protezione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale introducendo significativi strumenti di democrazia culturale e metodi partecipativi ai processi culturali. La Convenzione di Faro è l'ultimo di una serie di accordi internazionali che si sono succeduti negli anni a testimonianza di un profondo mutamento di prospettiva in materia di patrimonio culturale. Essa si pone come elemento di raccordo tra le precedenti convenzioni del Consiglio d'Europa per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 1985) e quella europea per la protezione del patrimonio archeologico (La Valletta, 1992), e completa, introducendo concetti dinamici e di avanguardia, le Convenzioni UNESCO del 2003, per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, e del 2005, sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

V. 2018: L'ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE

Nell'agosto 2016, a seguito dell'invito del Consiglio "Cultura" (composto dai 28 Ministri della cultura dell'Unione), la Commissione europea ha presentato una proposta per designare il 2018 "Anno europeo del patrimonio culturale"^[6]. L'obiettivo di tale iniziativa è quello di accrescere la consapevolezza circa le opportunità fornite dal patrimonio culturale alle società europee, soprattutto in termini di dialogo interculturale, coesione sociale e crescita economica. Allo stesso tempo, l'Anno europeo mira a richiamare l'attenzione sulle sfide che il patrimonio culturale è chiamato ad affrontare come ad esempio il passaggio al digitale, il rischio di sovraffollamento turistico a cui sono sottoposti i siti del patrimonio e il commercio illecito di beni culturali. Per raggiungere i suoi obiettivi la Commissione propone attività di informazione e promozione, eventi e iniziative, da intraprendere a livello europeo, nazionale e locale. Analogamente, i singoli Stati membri proporranno e coordineranno

le attività nazionali, mentre per il coordinamento a livello europeo è responsabile la Commissione. Gli obiettivi principali dell'Anno europeo sono:

- promuovere la diversità culturale, il dialogo interculturale e la coesione sociale;
- evidenziare il contributo economico offerto dal patrimonio culturale ai settori culturale e creativo, compreso per le piccole e medie imprese, e allo sviluppo locale e regionale;
- sottolineare il ruolo del patrimonio culturale nelle relazioni esterne dell'Unione europea, inclusa la prevenzione dei conflitti, la riconciliazione *post* bellica e la ricostruzione del patrimonio culturale distrutto;

Da punto di vista dei finanziamenti l'Anno europeo potrà contare su una dotazione finanziaria dedicata pari a 8 milioni di euro. La maggior parte dei fondi resi disponibili per l'Anno europeo verranno integrati nel prossimo invito a presentare progetti 2018 del programma Europa creativa^[7]. Nei progetti dedicati all'Anno europeo il patrimonio culturale viene inteso in senso ampio, come risorse culturali ereditate dal passato in tutte le sue forme e aspetti: materiali, immateriali, digitali, compresi monumenti, siti, paesaggi, competenze, pratiche, conoscenze e espressioni della creatività umana, nonché collezioni conservate e gestite da enti pubblici e privati come musei, biblioteche e archivi. I progetti dovranno promuovere il patrimonio culturale come fonte di ispirazione per la creazione contemporanea e l'innovazione, rafforzando l'interazione tra patrimonio culturale e altri settori. Il contenuto innovativo e la reinterpretazione del concetto di patrimonio saranno fondamentali per l'implementazione dei progetti. La nuova categoria di progetti per il 2018 dovrà essere rilevante con gli obiettivi generali dell'Anno europeo del patrimonio culturale, ovvero:

- promuovere il patrimonio culturale come una risorsa condivisa per favorire la consapevolezza della storia e dei valori comuni europei;
- rinforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo.

Su tale proposta della Commissione europea, divenuta - come si è detto - la decisione 2017/864, la 7ª Commissione ha avuto modo di esprimersi in senso favorevole, approvando nell'ottobre 2016, una specifica risoluzione (*Doc. XVIII*, n. 155)^[8]. Per sostenere le iniziative italiane, nel disegno di legge di bilancio (Atto Senato n. 2960) è previsto, all'articolo 39, un finanziamento *ad hoc* pari a 1 milione di euro per il 2018 per il programma di attività, da individuare con decreto ministeriale.

VI. LO SPORT IN EUROPA

Lo sport costituisce di per sé un fenomeno sociale importante e un bene pubblico riconosciuto dai Paesi europei come una attività fondamentale. Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, avvenuta nel dicembre 2009, l'Unione europea ha acquisito per la prima volta una competenza specifica nel settore dello sport. Prima di questa data alla Commissione europea non era attribuita alcuna competenza giuridica specifica anche se la Commissione europea aveva gettato le basi per una politica dello sport europea con il Libro bianco sullo sport del 2007 e il relativo piano d'azione «Pierre de Coubertin» del 2008. L'articolo 6, lettera e), del TFUE stabilisce che l'Unione europea ha competenze per svolgere azioni intese a sostenere o completare l'azione degli Stati membri nel settore dello sport. Si evince che per lo sport, come per la cultura, l'Unione europea abbia un ruolo sussidiario a quello degli Stati membri e possa svolgere unicamente delle attività complementari a quelle dei singoli Stati, completandone l'azione sul piano transnazionale e per lo scambio delle buone politiche e per iniziative congiunte di cooperazione internazionale in settori non coperti prioritariamente dai Paesi europei. L'articolo 165 del TFUE definisce con maggior dettaglio giuridicamente la politica dell'Unione per lo sport, laddove specifica che l'Unione «contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa». L'articolo 165, paragrafo 2, mira invece a «sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi». Su questa base normativa la Commissione europea ha potuto finanziare specifiche iniziative e progetti per lo sport sfruttando in particolar modo il programma per l'educazione *Erasmus+*.

La comunicazione del gennaio 2011 presentata dalla Commissione e concernente l'impatto che il Trattato di Lisbona esercita sullo sport è intitolata «Sviluppare la dimensione europea dello sport»^[9] rappresenta il primo documento strategico adottato dalla Commissione nel settore dello sport dall'entrata in vigore del Trattato. Tale comunicazione evidenzia le potenzialità dello sport per contribuire in modo significativo agli obiettivi generali della strategia Europa 2020, riconoscendo che lo sport migliora l'occupazione e promuove l'inclusione sociale. La comunicazione riprende in buona misura gli obiettivi del Libro bianco del luglio 2007 tra i quali il rafforzamento del ruolo sociale dello sport, la promozione della salute pubblica attraverso l'attività fisica, il rilancio delle attività di volontariato, il potenziamento della dimensione economica dello sport e la libera circolazione dei giocatori, la lotta contro il *doping*, la corruzione e il riciclaggio di denaro. Incoraggia inoltre a sviluppare e attuare disposizioni e requisiti in materia di protezione e sicurezza per gli eventi sportivi internazionali, l'introduzione degli orientamenti dell'Unione in materia di attività fisica e sport nei programmi nazionali e a sviluppare norme per l'accesso dei disabili alle strutture e agli eventi sportivi. La risoluzione del Consiglio dei ministri dell'Unione europea e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, del 21 maggio 2014, sul Piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport (2014-2017) ^[10], ha individuato tre principali ambiti di iniziativa per l'Unione: l'integrità dello sport, la sua dimensione economica e il rapporto tra sport e società. Il Consiglio dell'Unione europea ha inoltre istituito cinque gruppi di esperti in materia di: a) partite truccate; b) buona *governance*; c) dimensione economica dello sport; d) attività fisica salutare (HEPA); e) sviluppo delle risorse umane nello sport. Tali gruppi di esperti esamineranno anche la situazione della protezione dei minori e la parità di genere nello sport. Commissione europea e Stati membri collaborano quindi attivamente per l'attuazione del Piano di lavoro per lo sport con l'intento di operare a stretto contatto con le organizzazioni competenti a livello nazionale, europeo e internazionale, come ad esempio con il Consiglio d'Europa di Strasburgo e l'Agenzia mondiale antidoping (AMA). Su tale Piano di lavoro, la 7ª Commissione ha approvato una specifica risoluzione (*Doc. XVIII*, n. 218), indicando una serie di priorità da perseguire nel prosieguo dell'azione.

Per quanto riguarda il Consiglio d'Europa di Strasburgo, le politiche europee per lo sport riguardano in modo prevalente l'espletamento dei diritti sportivi, l'accessibilità e la lotta alla discriminazione sportiva, valorizzando nello sport l'aspetto sociale e il rispetto delle norme di diritto sportivo contro i comportamenti illeciti o antisportivi così come espressi nella Carta europea dello sport e nel Codice di etica sportiva. L'azione del Consiglio d'Europa mira a combattere gli aspetti negativi dello sport - in particolare la violenza, il *doping* e la manipolazione delle competizioni sportive - attraverso tre principali Convenzioni internazionali: la Convenzione europea sulla violenza degli spettatori, la Convenzione europea *antidoping* e la Convenzione sulla manipolazione dei concorsi sportivi. Dal 2007 è operativo presso il Consiglio d'Europa di Strasburgo l'Accordo parziale allargato sullo sport (EPAS)^[11] che fornisce una piattaforma di cooperazione intergovernativa nell'ambito dello sport tra i 38 Stati e le 25 organizzazioni sportive aderenti^[12].

VII. MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL PATRIMONIO CULTURALE E ALLO SPORT IN EUROPA

indice: 1. cultura - 2. educazione - 3. politiche di coesione - 4. cultura digitale - 5. ricerca e innovazione - 6. scienza - 7. mercato interno, industria, turismo e imprenditoria - 8. contrasto al commercio illecito di beni culturali - 9. concorrenza - 10. cittadinanza - 11. politica agricola comune - 12. politica marittima - 13. politica ambientale - 14. relazioni esterne e sviluppo - 15. politiche per lo sport

1. CULTURA

DG responsabile: Direzione generale dell'istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura (DG EAC)

POLITICHE/NORMATIVE DELL'UNIONE EUROPEA

Il Piano di lavoro del Consiglio per la cultura 2015-2018

Il Piano di lavoro per la cultura 2015-2018, adottato dal Consiglio nel dicembre 2014, ha individuato quattro aree di intervento prioritarie, che a loro volta sono state suddivise in tre/quattro aree tematiche. Ciascuna area tematica contiene da uno a quattro punti di azione, le indicazioni circa i risultati da conseguire e gli strumenti che possono essere utilizzati a tale scopo. Le statistiche culturali sono considerate una priorità a livello intersettoriale. Tra gli strumenti e i metodi di lavoro sono annoverati i gruppi di lavoro composti da esperti appartenenti ai Paesi membri che si riuniscono nel quadro del Metodo aperto di coordinamento (MAC), i gruppi di esperti convocati dalla Commissione, le attività di inventariato, gli studi e i *report*. Le aree tematiche sono qui di seguito esplicitate:

- A. una cultura accessibile e aperta a tutti;
- B. il patrimonio culturale;
- C. i settori culturali e creativi: economia creativa e innovazione;
- D. la promozione della diversità culturale, della cultura nelle relazioni esterne dell'Unione e della mobilità.

Priorità A: Cultura accessibile e inclusiva

I gruppi composti dagli esperti appartenenti ai Paesi membri e costituiti nel quadro del MAC relativi alla cultura accessibile e inclusiva operano su svariati temi chiave. Il Gruppo MAC dedicato a migliorare l'accessibilità della cultura attraverso gli strumenti digitali (2015-2016) si concentra sull'impatto delle tecnologie digitali rispetto all'accesso, la produzione e la fruizione dei contenuti culturali. Inoltre, è stato istituito un sotto-gruppo di esperti con la funzione di promuovere la lettura nell'ambiente digitale. Tale gruppo si è occupato di stilare una guida alle politiche sulla lettura digitale che prevedono attività di digitalizzazione del patrimonio culturale letterario e testuale. Tale rapporto include una mappatura del quadro normativo, casi studio dell'Unione europea e dei Paesi membri ? fra cui uno su EUROPEANA ? e raccomandazioni indirizzate ai responsabili per le politiche e alle istituzioni culturali.

Priorità B: Patrimonio culturale

Durante una prima fase, un gruppo di lavoro del MAC (composto da esperti provenienti dai Paesi membri) si è focalizzato sulla *governance* partecipativa del patrimonio culturale (2015-2016). Nella seconda fase, il lavoro si concentrerà sulle competenze, la formazione e il trasferimento di conoscenze tra i tradizionali profili professionali che lavorano sul patrimonio culturale e quelli emergenti (2017-2018). I gruppi si occuperanno di individuare gli approcci innovativi di *governance* multilivello relativi al patrimonio culturale tangibile, intangibile e digitale, e provvederanno a una mappatura delle migliori pratiche relative alla formazione delle figure professionali che operano nell'ambito del patrimonio culturale. Nel quadro delle attività della priorità B, la Commissione europea intraprenderà uno studio di mappatura sulle strategie e le prassi esistenti in merito alla valutazione dei rischi e la loro prevenzione (Studio sulla valutazione dei rischi e sulla loro prevenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale) per la salvaguardia del patrimonio culturale a livello nazionale. Saranno presi in considerazione sia i rischi derivanti dalle catastrofi naturali (ad esempio incendi, alluvioni e terremoti), sia le minacce provenienti dall'azione dell'uomo (sovra-sfruttamento, inquinamento, sviluppo non sostenibile e conflitti).

Priorità C: Settore culturale e creativo: economia creativa e innovazione

I gruppi di lavoro OMC (composti da esperti appartenenti ai Paesi membri) sull'industria culturale e creativa operano su svariati temi chiave. Gli esperti si sono occupati di identificare e analizzare gli strumenti alternativi, utili a facilitare l'accesso ai finanziamenti da parte delle imprese culturali e creative. Le linee guida "Attraverso un ecosistema finanziario più efficiente" [\[13\]](#) pubblicate nel 2015,

riportano le buone pratiche relative agli schemi di finanziamento e investimento per il settore culturale e creativo. Inoltre, uno specifico gruppo MAC ha esaminato il ruolo delle politiche pubbliche rivolte allo sviluppo del potenziale imprenditoriale e di innovazione di tale settore. Tale gruppo si occuperà di distribuire un manuale di buone pratiche e raccomandazioni per gli enti pubblici. Infine, un gruppo OMC sul turismo culturale sostenibile ha avviato i suoi lavori a marzo 2017. Gli esperti identificheranno le vie percorribili al fine della creazione di un'offerta turistica europea basata sul patrimonio culturale tangibile e non, quale fattore competitivo capace di attrarre nuove forme di turismo sostenibile. Saranno inoltre analizzate le modalità di digitalizzazione dei contenuti culturali nonché i metodi e i mezzi utili a incrementare l'accessibilità del patrimonio culturale europeo.

Priorità D: Promozione della diversità culturale, la cultura nell'ambito delle relazioni esterne dell'Unione e la mobilità

Nel contesto dell'attuale crisi migratoria e dei richiedenti asilo, è stato anche in questo caso composto uno specifico gruppo di lavoro che opera secondo il MAC e formato da esperti dei Paesi membri. Il gruppo si sta occupando di identificare ed analizzare le modalità attraverso cui la cultura può favorire l'inclusione sociale, il dialogo interculturale e la diversità culturale. Gli esperti stanno valutando se stilare un manuale di buone pratiche, dove particolare attenzione è data a quelle incentrate sull'integrazione dei migranti e dei rifugiati attraverso la cultura e l'arte. È stata inoltre presa in considerazione la costituzione di un gruppo MAC con la funzione di lavorare a una migliore circolazione dei film europei. Il gruppo si dedicherà a un'opera di identificazione delle complementarità tra le politiche cinematografiche e gli strumenti di supporto esistenti a livello regionale, nazionale ed europeo. Al termine di tale studio verrà poi stilato un manuale contenente buone pratiche e raccomandazioni.

Riunioni finalizzate alla formazione di un quadro di bilancio complessivo

Nel 2016, la Commissione europea ha organizzato un incontro con il fine di fare un bilancio complessivo in relazione alla mobilità degli artisti e dei professionisti che operano nel campo della cultura, all'interno e al di fuori dell'Unione. Il seminario è stato incentrato, da un lato, sugli ostacoli concreti alla mobilità (tassazione, sicurezza sociale e visti), dall'altro, su una riflessione in senso lato circa l'importanza della mobilità culturale nel processo creativo. Inoltre, una sessione separata è stata dedicata all'esigenza di trovare le giuste modalità per fornire informazioni agli artisti e ai professionisti del settore culturale che operano in situazioni di mobilità. Nell'ambito della priorità D, per i prossimi anni sono previsti altri due incontri finalizzati alla costruzione di un quadro di valutazione complessiva. Il primo porterà alla realizzazione, per conto della Commissione europea, di un rapporto sull'implementazione della Convenzione dell'UNESCO sulla salvaguardia e la promozione della diversità delle espressioni culturali. Un secondo incontro affronterà il tema della mobilità delle collezioni e sarà organizzato nel 2018 in occasione dell'Anno europeo del patrimonio culturale.

Studi

La Commissione europea ha intrapreso due studi relativi alla priorità D. Il primo dedicato all'analisi degli attuali programmi indirizzati alla cultura nei Paesi interessati dalla Politica europea di vicinato, nel quadro delle politiche di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea. Il secondo studio è invece rivolto al traffico illecito dei beni culturali e al quadro normativo dell'Unione relativo all'importazione dei beni culturali illegalmente esportati da Paesi terzi, che ha portato alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali COM(2017) 375 final, attualmente all'esame della 7ª Commissione [\[14\]](#). Su tale aspetto si veda più diffusamente la sezione 8.

Priorità intersettoriale: statistiche culturali

La produzione di statistiche sulla cultura, che siano affidabili, comparabili e aggiornate, è una priorità intersettoriale del Piano di lavoro per la cultura. A tal proposito, Eurostat compila statistiche sulla base delle diverse fonti di dati armonizzati dell'Unione europea e compila [statistiche on line](#) sull'occupazione nella cultura, sul commercio internazionale di beni culturali, sulle imprese culturali, sui consumi di tipo culturale e sulla partecipazione. Tali indicatori sono stati esaminati anche nella terza edizione (2016) delle [?Statistiche Culturali?](#), pubblicazione curata da Eurostat con il supporto della Direzione generale dell'Istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura (DG EAC). Inoltre, tale documento offre dati contestuali relativi agli studenti degli ambiti culturali, all'apprendimento delle lingue e alla mobilità internazionale. Sono inoltre fornite informazioni sulle iniziative internazionali e dell'Unione concernenti il patrimonio culturale, ne sono esempi le Capitali europee della cultura, il marchio di Patrimonio europeo e la lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

Programma Europa creativa (2014-2020)

Europa creativa mira alla salvaguardia e alla promozione della diversità culturale e linguistica e a rafforzare la competitività del settore culturale e creativo. Tra il 2007 e il 2013, il programma Cultura ? sostituito da Europa creativa ? ha finanziato 130 progetti di cooperazione nel settore dei beni culturali, per un totale di 40 milioni di euro. Europa creativa continua a offrire opportunità per progetti sul patrimonio culturale e fornisce: maggiori fondi destinati agli artisti e ai professionisti del settore culturale per lo sviluppo delle loro capacità e per stimolare la mobilità internazionale in ambito lavorativo; maggiori fondi destinati alle attività culturali a livello transnazionale, dentro e fuori dell'Unione; strategie di supporto ritagliate sulle esigenze specifiche del settore audiovisivo e culturale nell'Unione; accesso facilitato al finanziamento privato tramite strumenti di garanzia finanziaria; maggiore competenza bancaria nel settore culturale e creativo. Inoltre il programma favorisce lo sviluppo della competitività in ambito culturale e cinematografico, salvaguardando allo stesso tempo la diversità linguistica e culturale[\[15\]](#).

Il programma Europa creativa è uno strumento per incentivare la cooperazione internazionale nel settore dei beni culturali. Con un *budget* complessivo di 1,46 miliardi di euro stanziati per il periodo 2014-2020 (di cui 422 milioni di euro sono destinati al Sottoprogramma Cultura), il programma Europa creativa supporta progetti transfrontalieri in tutti i campi della cultura. Inoltre, per aumentare i finanziamenti a progetti individuali, supporta azioni specifiche. Il programma è aperto a tutte le organizzazioni creative e culturali appartenenti ai Paesi membri dell'Unione e a un ampio numero di Paesi non-UE[\[16\]](#).

AZIONI SPECIALI DELL'UNIONE EUROPEA

Le Giornate europee del patrimonio culturale (EHD), azione congiunta con il Consiglio d'Europa (CoE)

Le Giornate europee del patrimonio (EHD) rappresentano l'evento culturale partecipativo maggiormente celebrato in Europa che si tiene ogni anno in settembre. L'iniziativa, lanciata dal Consiglio d'Europa nel 1985, è diventata nel 1999 un'azione congiunta co-organizzata con l'Unione europea. Il programma è riconosciuto da entrambe le organizzazioni quale principale iniziativa faro e quale esempio di cooperazione di successo a livello europeo, nazionale, regionale e locale. Nel sito *web* della Commissione europea è riconosciuta come una delle tre azioni dell'Unione specificatamente dedicata al patrimonio culturale[\[17\]](#).

I 50 Stati firmatari della Convenzione culturale europea partecipano alle Giornate europee del Patrimonio culturale, valorizzando nuovi beni culturali e aprendo al pubblico gli edifici storici che di norma gli sono preclusi. Gli eventi culturali mettono in luce le competenze, le tradizioni, gli stili architettonici e le opere d'arte locali che costituiscono il patrimonio comune europeo. Permettendo ai

cittadini di esplorare una vasta gamma di beni culturali attraverso una serie di eventi tematici, le EHD favoriscono la scoperta delle storie delle persone e dei posti che hanno contribuito a delineare la cultura e il patrimonio d'Europa, e promuovono la comprensione reciproca tra i cittadini. Si stima che ogni anno 20 milioni di persone partecipino a tale evento. All'interno di ciascun Paese, una rete composta delle autorità regionali e locali, gruppi privati e migliaia di volontari sono impegnati a organizzare eventi annuali. Ogni anno gli eventi vengono organizzati in relazione a uno specifico tema comune. La partecipazione di ciascun Paese alla celebrazione del tema paneuropeo è facoltativa e sono pienamente accettati adattamenti del tema alla dimensione nazionale oppure locale. I Paesi che decidono di non partecipare alle celebrazioni legate alle tematiche comuni possono organizzare eventi incentrati su un tema speciale a loro scelta.

Capitali europee della cultura (CEDC)

Quello delle Capitali europee della cultura è uno dei progetti culturali più ambiziosi, sia in termini di scopo che di scala, nonché uno dei meglio conosciuti e più apprezzati dai cittadini europei. Lo scopo dell'iniziativa è promuovere e celebrare la ricchezza della diversità culturale europea, così da stimolare la comprensione reciproca e il dialogo interculturale. Le Capitali europee della cultura costituiscono inoltre un'opportunità unica per la riqualificazione delle città, per restituire nuova vitalità alla loro vita culturale, per dare impulso alla creatività e a un cambiamento di immagine. Tali iniziative contribuiscono allo sviluppo a lungo termine delle città europee e delle relative regioni. All'interno delle basi legali delle CEDC, non sono menzionati i requisiti specifici relativi al ruolo del patrimonio culturale nelle Capitali. Ad ogni modo, tale titolo rappresenta un'eccellente opportunità per evidenziare la ricchezza, la varietà e le caratteristiche comuni del patrimonio culturale in Europa. Le città possono ottenere dall'Unione europea due tipi di beneficio: il titolo o "marchio" che costituisce una nomina ufficiale dell'Unione, e una sovvenzione di 1,5 milioni di euro. Tale importo è solo una parte minore rispetto al finanziamento destinato ai beni culturali, che in totale possono variare dai 6 ai 100 milioni di euro. Gli investimenti in costi di capitale possono andare dai 10 ai 220 milioni di euro, talvolta in parte provenienti dai Fondi strutturali europei.

Label del Patrimonio europeo (MPE)

Il Marchio del patrimonio europeo è attribuito a siti del patrimonio che celebrano e simbolizzano la storia, gli ideali e l'integrazione europea. Questi siti vengono accuratamente selezionati per il loro valore simbolico, il ruolo che hanno svolto nella storia europea e le attività che offrono per metterla in luce. Il Marchio offre ai cittadini europei, specialmente le giovani generazioni, nuove opportunità per conoscere il variegato patrimonio culturale e la storia comune. Il Marchio del patrimonio europeo contribuisce ad avvicinare l'Unione europea ai suoi cittadini e, inoltre, può favorire l'incremento del turismo culturale con il conseguente apporto di significativi benefici economici. Lo schema è stato stabilito dalla Decisione 1194/2011/EU del Parlamento europeo e del Consiglio. La partecipazione al marchio è aperta agli Stati membri su base volontaria.

A partire dal 2013, sono stati 29 i siti insigniti del Marchio: [Sito Neanderthal di Krapina, Croazia](#); [Cuore dell'antica Atene, Grecia](#); [Parco archeologico di Carnuntum, Austria](#); [Abbazia di Cluny, Francia](#); [Castello dei Premislidi e museo arcidiocesano di Olomouc, Repubblica ceca](#); [Archivio della Corona di Aragona, Barcellona, Spagna](#); [Palazzo della Gilda maggiore, Tallinn, Estonia](#); [Punta di Sagres, Portogallo](#); [Biblioteca generale dell'Università di Coimbra, Portogallo](#); [Palazzo imperiale, Vienna, Austria](#); [Unione di Lublino, Polonia](#); [Münster e Osnabrück - Siti della pace di Vestfalia, Germania](#); [Costituzione del 3 maggio 1791, Varsavia, Polonia](#); [Complesso storico dell'Università di Tartu, Estonia](#); [Castello di Hambach, Germania](#); [Carta dell'abolizione della pena di morte, Lisbona, Portogallo](#); [Accademia di musica Franz Liszt, Budapest, Ungheria](#); [Mundaneum, Mons, Belgio](#); [Palazzo della pace, l'Aia, Paesi Bassi](#); [Residenza degli studenti, Madrid, Spagna](#); [Cimitero n. 123 del fronte orientale della Prima guerra mondiale, Żużna-Pustki, Polonia](#); [Kaunas 1919-1940, Lituania](#); [Campo di Westerbork, Paesi Bassi](#); [Ospedale partigiano Franja, Slovenia](#); [Quartiere europeo di](#)

[Strasburgo, Francia](#); [Museo Casa De Gasperi, Pieve Tesino, Italia](#); [Casa di Robert Schuman, Scy-Chazelles, Francia](#); [Cantieri navali storici di Danzica, Polonia](#); [Parco del memoriale del picnic paneuropeo, Sopron, Ungheria](#).

Premio dell'Unione europea per il patrimonio culturale / Premio Europa Nostra

Il premio dell'Unione europea per il patrimonio culturale/premio Europa Nostra è stato istituito nel 2002 dalla Commissione europea in *partnership* con Europa Nostra. Possono essere insigniti di tale premio i progetti attuati nei Paesi partecipanti al programma Europa creativa. Sul sito ufficiale della Commissione europea è riconosciuto come una delle tre azioni dell'Unione dedicate al patrimonio culturale.

Il premio celebra e promuove le eccellenze tra le opere del patrimonio culturale europeo, aumentando la loro visibilità per i professionisti del settore, i decisori competenti e il pubblico generale. L'azione contribuisce così al riconoscimento del patrimonio quale risorsa strategica per la società e l'economia europee. Inoltre, esso mira a promuovere i migliori risultati ottenuti e le competenze altamente qualificate nell'ambito della conservazione del patrimonio culturale, al fine di stimolare a livello internazionale lo scambio di conoscenze fra professionisti del settore culturale e di unire tutti gli *stakeholders* in un'ampia rete a dimensione europea.

I premi sono attribuiti secondo quattro categorie principali: progetti di conservazione; ricerca; servizi dedicati alla conservazione del patrimonio culturale; istruzione, formazione e sensibilizzazione nel settore del patrimonio culturale europeo. Il premio è articolato in due sezioni: un primo premio di 10.000 euro (attribuito a un massimo di sette vincitori) e un secondo premio da attribuire a un massimo di 30 vincitori. È previsto anche un premio del pubblico, assegnato attraverso un sondaggio *on line* a cura di Europa Nostra.

2. EDUCAZIONE

DG responsabile: Direzione generale dell'istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura (DG EAC)

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

Programma *ERASMUS+*

Il programma *Erasmus+* (2014-2020) mira a sostenere le competenze e l'occupazione attraverso l'istruzione, la formazione, la gioventù e sport. Il programma prevede opportunità per oltre 4 milioni di Europei per studiare, formarsi e acquisire esperienze di lavoro e volontariato all'estero. Supporta molti tipi di attività su ampia scala^[18].

Il programma include il servizio di volontariato europeo, la mobilità per gli addetti all'istruzione per adulti, *partnership* strategiche, alleanze per le competenze settoriali, alleanze per la conoscenza, sviluppo delle capacità giovanili, e iniziative transnazionali per i giovani. Le maggiori opportunità di rilievo rispetto al settore dei beni culturali si trovano all'interno dell'azione chiave n. 2 del programma *Erasmus+*, per la cooperazione e scambio di buone pratiche, e sono le seguenti:

Partnership strategiche

Si tratta di progetti a carattere transnazionale aperti alle organizzazioni attive nel campo dell'educazione, della formazione giovanile e delle imprese, agli enti pubblici, e alle organizzazioni della società civile (ogni *partnership* deve comprendere almeno tre organizzazioni appartenenti a tre diversi Paesi fra quelli partecipanti al programma). Alle *partnership* è richiesto di testare, attuare e promuovere pratiche innovative finalizzate all'insegnamento altamente qualificato, alla formazione, all'apprendimento e all'occupazione giovanile, al rinnovamento istituzionale e all'innovazione a livello sociale.

Sviluppo delle capacità nel campo dell'educazione superiore

Si tratta di progetti di cooperazione internazionale basati su partenariati multilaterali che riguardano gli istituti di istruzione superiore dei Paesi aderenti al programma (UE-33) e alcuni Paesi *partner*. I *partner* di carattere non accademico (come i portatori di interesse del settore culturale ammessi) possono partecipare al rafforzamento dei legami tra la società e il mondo aziendale. L'idea è di coinvolgere il più vario e appropriato numero di *partner* così da trarre beneficio dalle rispettive diverse esperienze. Particolare enfasi viene data alla dimensione internazionale e allo sviluppo delle capacità, in particolar modo nei Paesi *partner* (migliorando la qualità dell'istruzione superiore e il livello delle competenze e capacità che per un migliore adeguamento al mercato del lavoro, e contribuendo alla modernizzazione delle politiche nazionali e di governo).

Progetti per lo sviluppo delle capacità in ambito giovanile

Si tratta di progetti di cooperazione internazionale basati su partenariati multilaterali costituiti dalle organizzazioni attive nel settore giovanile dei Paesi aderenti al programma (UE-33) e di altri Paesi *partner*. Possono partecipare i *partner* di carattere non accademico. I progetti sono chiamati a rafforzare le relazioni tra Unione e Paesi terzi, fornendo ai giovani e ai giovani lavoratori di tutta Europa, l'opportunità di prendere parte, insieme ai loro coetanei che vivono fuori dall'Unione, a scambi e altre attività educative non-formali.

Alleanze per la conoscenza

Sono progetti internazionali, strutturati e orientati al risultato, cui possono partecipare *partner* appartenenti all'istruzione superiore e al mondo aziendale (devono essere coinvolti almeno sei organizzazioni appartenenti ai Paesi aderenti al programma (UE-33) ? fra le quali almeno due siano istituti di educazione superiore e due siano aziende). Le alleanze per la conoscenza sono aperte a ogni disciplina, settore (incluso quello creativo e culturale) e tipo di cooperazione intersettoriale. Sono chiamate a rafforzare la capacità di innovazione (creatività) e a incoraggiare l'innovazione all'interno dell'istruzione superiore, del mondo aziendale e dell'ambiente socio-economico.

Alleanze per lo sviluppo delle capacità

Si tratta di progetti internazionali e multilaterali, chiamati a delineare e mettere in atto programmi congiunti per la formazione professionale e sulle metodologie di insegnamento e formazione relative a settori economici specifici (incluso il settore culturale e creativo). Tali progetti devono mettere in evidenza le tendenze e le capacità necessarie per soddisfare le richieste di uno o più campi professionali. Particolare attenzione è dedicata all'apprendimento basato sul lavoro, fornendo ai fruitori le competenze adeguate che il mercato del lavoro richiede.

3. POLITICHE DI COESIONE

DG responsabile: Direzione regionale della politica regionale e urbana (DG REGIO)

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

Fondi strutturali dell'Unione europea 2014-2020

La gestione del patrimonio culturale è una delle priorità di investimento dei Fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea. Nel periodo 2007-2013, su un totale di 347 miliardi di euro per la politica di coesione, il Fondo europeo di sviluppo regionale ha destinato 3,2 miliardi di euro per la salvaguardia e la conservazione del patrimonio culturale, 2,2 miliardi per lo sviluppo di infrastrutture culturali e 553 milioni per i servizi culturali, dei quali ha beneficiato anche il patrimonio culturale. Inoltre, iniziative congiunte, come quella del Sostegno europeo congiunto per gli investimenti sostenibili nelle aree urbane (JESSICA), sono state sviluppate dalla Direzione generale della politica regionale in cooperazione con il gruppo della Banca europea per gli investimenti (BEI) e altre

istituzioni finanziarie, al fine di rendere le politiche sulla coesione più efficienti e sostenibili. JESSICA è un'iniziativa della Commissione europea in cooperazione con la Banca europea per gli investimenti e la Banca per lo sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), che supporta lo sviluppo e la riqualificazione urbana sostenibile, attraverso meccanismi di ingegneria finanziaria.

Nel periodo 2014-2020, gli investimenti sul patrimonio culturale sono possibili grazie ai regolamenti per la politica di coesione, il cui budget totale ammonta a 325 miliardi di euro. I fondi più rilevanti sono il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Questi possono coinvolgere una vasta gamma di attori e di attività del settore pubblico e no-profit, ma anche del settore privato e in particolare quelli in cui i benefici possono riflettersi sulle piccole medie imprese ? SME. Il regolamento del Fondo europeo di sviluppo regionale menziona specificatamente la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo del patrimonio culturale tra le sue priorità di investimento nel quadro dell'obiettivo "tutela e salvaguardia dell'ambiente e promozione dell'efficienza delle risorse". Sono inoltre previste fonti di finanziamento per ulteriori obiettivi di carattere tematico, ad esempio: ricerca e innovazione, tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), Competitività delle PMI, crescita occupazionale attraverso il potenziale endogeno, inclusione sociale e istruzione e formazione. Gli investimenti sul patrimonio culturale di piccola scala possono contribuire sia allo sviluppo del potenziale endogeno, sia alla promozione dell'inclusione sociale, in particolare per le comunità marginalizzate, attraverso un più facile accesso ai servizi culturali e ricreativi in contesti sia urbani che rurali. Tali opportunità di finanziamento sono previste dai programmi operativi generali dedicati a singoli Paesi o regioni, in linea con gli investimenti per la crescita e l'occupazione del FESR, e dai programmi di cooperazione plurinazionali in linea con gli obiettivi di cooperazione territoriale europea.

Il Fondo sociale europeo si riferisce alle competenze culturali e creative e, pertanto, il settore relativo al patrimonio culturale può rientrare indirettamente nei suoi scopi.

Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale continua a supportare la manutenzione, il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi e del patrimonio rurale dei siti di grande pregio naturale. Il FEASR è indirizzato ad aspetti socio-economici correlati ad azioni di sensibilizzazione ambientale, è completato dal programma LEADER (*Liaison entre actions de développement de l'économie rurale*) che finanzia azioni di sviluppo locale gestite dalla comunità. Per maggiori dettagli, si rimanda alla sezione 11 delle Politiche comuni sull'agricoltura[19].

All'interno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)[20], in un regime a gestione concorrente, 5,7 miliardi di euro sono messi a disposizione per progetti di sviluppo locale gestiti dalla comunità e finalizzati alla promozione del patrimonio (incluso il patrimonio culturale marittimo) nelle aree di pesca. In regime di gestione centralizzata (647 milioni di euro), sarà prodotta una mappa multi risoluzione dei fondali marini dei mari europei, in cui saranno inclusi i siti di interesse culturale (con le appropriate misure di salvaguardia per i siti a rischio di saccheggio). La mappa sarà utilizzata a scopi di promozione turistica, ma anche per accertare che i siti non vengano danneggiati dallo sviluppo di impianti *offshore*. Verranno sviluppati sia percorsi tematici relativi al patrimonio culturale subacqueo, sia rotte marittime in grado di promuovere i tratti dal carattere turistico, per esempio quelli legati al patrimonio culturale. Verranno condotti studi relativi al potenziale turistico delle zone marittime protette e al patrimonio culturale subacqueo. Per ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione 11 del presente documento, relativo alle Politiche marittime.

In aggiunta alla gestione decentrata dei fondi strutturali, esistono varie Iniziative di cooperazione interregionale a supporto del patrimonio culturale di regioni e città. In questo contesto anche per il periodo 2014-2020 i programmi dell'Obiettivo 3 "cooperazione territoriale europea" (CTE), cofinanziati dai Fondi strutturali (Fondo europeo per lo sviluppo regionale) costituiscono un segmento importante del complesso degli strumenti di realizzazione del Piano regionale di sviluppo. Essi rappresentano anche un elemento di raccordo con la politica di coesione europea, in un quadro più generale di coerenza con gli obiettivi che discendono dalle Agende europee di Lisbona e di Göteborg.

I principali programmi (transfrontalieri, transnazionali e interregionali) a cui si può fare riferimento sono i seguenti:

- Programma operativo mediterraneo, che coinvolge 9 Stati membri dell'Unione europea del Mediterraneo;
- Programma Operativo Interreg IV C, che riguarda le regioni dei 27 Stati membri dell'Unione europea[21];
- Programma Operativo URBACT II, che riguarda le regioni dei 27 Stati membri dell'Unione europea[22];
- Programma Operativo ESPON, che riguarda le regioni dei 27 Stati membri dell'Unione europea.

4. CULTURA DIGITALE

DG Responsabile: Direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (DG CONNECT)

POLITICHE/NORMATIVE DELL'UNIONE EUROPEA

Raccomandazioni della Commissione in materia di digitalizzazione e accessibilità *on line* del materiale culturale e di conservazione digitale

La raccomandazione della Commissione 2011/711/UE sulla digitalizzazione e accessibilità *on line* del materiale culturale e di conservazione digitale, adottata il 27 ottobre 2011, invita i Paesi membri ad azioni coordinate per la digitalizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale, rendendolo disponibile *on line* a scopi ricreativi, di studio o lavoro, o di riutilizzo per attività creative (per esempio nel settore del turismo e dell'istruzione). Gli Stati membri sono inoltre chiamati a incoraggiare le proprie istituzioni culturali a rendere disponibile il materiale digitalizzato su Europeana (su cui si rinvia *infra*), così da creare un quadro giuridico legittimo che funga da base per rilascio di licenze per la digitalizzazione su vasta scala, per l'accessibilità internazionale di opere fuori commercio e per la promozione dell'accessibilità a base dati connesse a livello europeo, che contengano informazioni corrette, ne è un esempio ARROW[23].

Mentre la direttiva sulle opere orfane[24] e il Protocollo di intesa sui principi essenziali della digitalizzazione e della messa a disposizione delle opere fuori commercio[25] mirano a semplificare la digitalizzazione e l'accessibilità di materiale protetto da diritti d'autore, la raccomandazione sulla digitalizzazione incoraggia la formazione di partenariati pubblici e privati, nonché l'utilizzo dei fondi strutturali al fine di supportare le opere di digitalizzazione. Essa invita inoltre al rafforzamento delle strategie nazionali per una salvaguardia a lungo termine del materiale digitale.

Nel 2016, la Commissione ha pubblicato un rapporto per valutare i progressi complessivi per quanto concerne l'attuazione della raccomandazione. Secondo quanto emerso da tale valutazione, un crescente numero di Paesi sta supportando la creazione di basi di dati aperte relative al patrimonio culturale e ne sta promuovendo il riutilizzo. Ciò nonostante, permangono differenze sostanziali fra gli Stati membri e la digitalizzazione del patrimonio culturale ancora dipende in gran parte dalle iniziative e dai finanziamenti delle istituzioni culturali.

[Direttiva sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico](#)

La direttiva 2013/37/EU (che modifica la Direttiva 2003/98/EC) adottata il 26 giugno 2013, pone come principio generale che i documenti provenienti dalle biblioteche, dai musei e dagli archivi debbano essere riutilizzabili per scopi commerciali e non, e che debbano essere promossi il libero accesso, i formati leggibili meccanicamente, i metadati e l'uso di *standard* aperti.

[Gruppo di esperti della Commissione sul patrimonio culturale digitale e su Europeana](#)

Il Gruppo di esperti sul patrimonio culturale digitale e su Europeana (DCHE)[26] è stato costituito nel marzo 2017 come continuazione del Gruppo di esperti degli Stati membri sulla digitalizzazione e conservazione digitale[27]. Esso mantiene la sua funzione di piattaforma per il monitoraggio dei

progressi dei Paesi membri per quanto concerne l'applicazione della raccomandazione della Commissione sulla digitalizzazione e accessibilità *on line* del materiale culturale e di conservazione digitale (2011/711/EU), continua a rappresentare un *forum* per la cooperazione a livello europeo delle istituzioni degli Stati membri e della Commissione, mantiene la funzione di luogo di scambio di informazioni e buone pratiche relativamente alle politiche e alle strategie degli Stati membri. Fornirà inoltre linee di orientamento relative a Europeana, in particolare gli obiettivi generali, le priorità di azione e il livello previsto dei finanziamenti da proporre.

Patrimonio cinematografico

La Commissione raccomanda[28] ai Paesi membri di condurre un'opera sistematica di raccolta, salvaguardia e restauro del patrimonio cinematografico, e di facilitarne l'utilizzo per scopi culturali ed educativi[29]. Ogni due anni, i Paesi inviano alla Commissione informazioni circa l'attività svolta. La quarta relazione sull'attuazione è al momento in via di preparazione.

L'Agenda digitale per lo studio del patrimonio cinematografico europeo[30] identifica le aree di ricerca finalizzate a un miglioramento in termini di stabilità e durabilità degli archivi cinematografici, e al miglioramento della sicurezza dei relativi contenuti. Tali aree comprendono i sistemi *open source*, le architetture ottimali per la conservazione delle collezioni cinematografiche, i formati digitali stabili e l'archiviazione in *cloud*, i sistemi di accesso e di sicurezza dei contenuti. Inoltre, la Commissione ha istituito un gruppo di esperti per il cinema / Sottogruppo per il patrimonio cinematografico, composto da esperti dell'industria cinematografica dei Paesi membri, al fine di facilitare lo scambio di buone pratiche relative a tale area.

Miglioramento della normativa sui diritti d'autore per il patrimonio culturale

La comunicazione con cui la Commissione delinea una strategia per la costituzione di un mercato unico digitale, adottata a maggio 2015, ha identificato la necessità di ridurre le differenze tra i regimi nazionali relativi alla proprietà intellettuale, al fine di assicurare un miglior funzionamento delle regole applicabili oltre ai confini nazionali e, per una più ampia accessibilità *on line*, di facilitare la protezione dei contenuti al livello europeo. Su questa base, nel dicembre 2015 la Commissione ha presentato la comunicazione "Verso un moderno quadro generale sul diritto d'autore a maggiore dimensione europea"[31], che delinea un piano d'azione per l'ammodernamento della normativa dell'Unione sui diritti d'autore. Tra le iniziative presentate nel piano, la proposta di una direttiva sui diritti d'autore nel mercato digitale unico (COM (2016) 593) pubblicata il 14 settembre 2016 acquisisce particolare rilievo in merito all'obiettivo del supporto all'innovazione digitale per il patrimonio culturale. La direttiva proposta prevede un meccanismo giuridico che faciliti accordi di licenza collettiva per la divulgazione e la digitalizzazione delle opere fuori commercio (i libri messi fuori stampa e fuori commercio dagli editori) ad opera delle istituzioni di tutela del patrimonio culturale. Si intende in tal modo ridurre i costi di transazione e aiutare le istituzioni di tutela del patrimonio a digitalizzare le proprie collezioni. Le proposte legislative includono un'esenzione dagli obblighi a livello europeo, che attribuisca agli istituti di tutela del patrimonio culturale il diritto di riprodurre le opere in modo che possano essere adattate all'ambiente digitale. Tale iniziativa riguarda sia le opere create direttamente in formato digitale, sia quelle in formati diversi e da digitalizzare, così da permetterne un accesso duraturo da parte del pubblico.

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

europeana

Europeana, la piattaforma digitale dell'Europa per il patrimonio culturale, è stata fondata nel 2008 e ad oggi permette l'accesso a più di 54 milioni di articoli (compresi immagini, testi, file audio, video e materiali 3D) provenienti dalle collezioni di più di 3.700 fra biblioteche, archivi, musei, gallerie e collezioni audio-visive di tutta Europa. Si tratta di una risorsa per l'accesso *on line* alla cultura e per il suo riutilizzo, che contribuisce fortemente allo sviluppo e alla realizzazione degli *standard* e alla

interoperabilità nel settore in oggetto. Europeana mostra inoltre come i cittadini europei possano dedicarsi attivamente al proprio patrimonio culturale e contribuire alle proprie *memorabilia*, ad esempio, per quel che riguarda i principali eventi storici come la Prima Guerra Mondiale. La cooperazione con Twitter e Facebook permette a Europeana di coinvolgere nuove fasce di pubblico attraverso l'utilizzo delle piattaforme social.

Collocandosi all'interno della [Connecting Europe Facility](#)[32] (programma di finanziamento alla crescita e competitività creato dall'Unione europea per investimenti infrastrutturali mirati di livello europeo), Europeana è stata fondata come infrastruttura di servizi digitali a servizio di una cultura a più ampia accessibilità e per mettere a disposizione del settore del patrimonio culturale europeo e dell'industria creativa, dati, tecnologie, strumenti e servizi. Le conclusioni della Commissione, adottate dal Consiglio Istruzione, Gioventù, Cultura e Sport il 31 maggio 2016, riguardo al ruolo di Europeana rispetto all'accesso, la visibilità e l'utilizzo digitali del patrimonio culturale[33], confermano il continuo supporto degli Stati membri, che riconoscono Europeana quale strumento di grande rilevanza per l'innovazione sia culturale che digitale. Le conclusioni inoltre, identificano le sfide da affrontare e forniscono raccomandazioni ai Paesi membri, alla Commissione e a Europeana.

[Programma Horizon 2020](#)

Horizon 2020, il programma quadro per la ricerca e l'innovazione, su cui si rimanda più diffusamente alla sezione 5, comprende attività e opportunità per il patrimonio culturale legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, come previsto dalla Sfida per la Società numero 6 "L'Europa in un mondo in evoluzione: società inclusive, innovative e riflessive". In particolare, le aree interessate sono: la modellazione 3D avanzata per l'accesso e la comprensione del patrimonio culturale europeo (REFLECTIVE-7-2014), l'innovazione degli ecosistemi di beni di cultura digitale (REFLECTIVE-6-2015), i musei virtuali e le piattaforme *social* sul patrimonio europeo digitale, sulla memoria, sull'identità e sull'interazione culturale (CULT-COOP-08-2016), il patrimonio culturale europeo, l'accesso e analisi per un'interpretazione del passato storico più articolata (CULT-COOP-09-2017).

5. RICERCA E INNOVAZIONE

DG responsabili: principalmente la Direzione generale per la ricerca e l'innovazione (DG RTD)

POLITICHE/NORMATIVE DELL'UNIONE EUROPEA

Infrastrutture per la ricerca europea sul patrimonio culturale

La ricerca multidisciplinare europea (e internazionale) sul patrimonio culturale richiede infrastrutture per la ricerca. Queste ultime sono costituite da progetti a lungo termine e offrono formazione diretta a scienziati e ingegneri, promuovono il trasferimento di conoscenza e lo sviluppo di tecniche e strumentazioni innovative, fortemente necessarie per la salvaguardia e la riqualificazione del patrimonio culturale. Il Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI) identifica le infrastrutture di ricerca (RIS) di interesse paneuropeo, in linea con le esigenze a lungo termine delle comunità di ricerca europee in tutti i settori scientifici, compresi quelli dell'innovazione sociale e culturale. La tabella di marcia dell'ESFRI 2016 include attualmente tre progetti di rilievo per il patrimonio culturale. Due di essi sono già in grado di erogare servizi e stanno procedendo alla loro realizzazione. In entrambi i casi si tratta di strutture europee a carattere decentrato (associazioni di carattere multi-nazionale composte da entità distinte e geograficamente separate che eseguono, agevolano o pubblicizzano congiuntamente ricerche scientifiche di base o applicate). I due progetti trovano il loro presupposto nei regolamenti europei, nel Consorzio per le infrastrutture di ricerca europee (ERIC), nell'infrastruttura di ricerca digitale per le arti e le scienze umane (DARIAH ERIC) e nell'infrastruttura in materia di risorse e di tecnologie linguistiche (CLARIN ERIC). Nella tabella di marcia 2016 è stato poi inserito un progetto completamente nuovo: l'infrastruttura di ricerca per il

patrimonio scientifico (ERIHS), la cui realizzazione è prevista nei prossimi dieci anni. Mentre il ruolo dei Paesi membri è cruciale per la costruzione e l'operatività a lungo termine del progetto ESFRI, l'azione dell'infrastruttura di ricerca *Horizon 2020* supporta la nascita e la realizzazione delle infrastrutture di ricerca paneuropee[34].

[Iniziativa di programmazione congiunta relativa al patrimonio culturale e al cambiamento globale](#) (JPI CH)

La [raccomandazione della Commissione \(2010/238/EU\) del 26 aprile 2010](#) incoraggia gli Stati membri a "definire un'agenda strategica di ricerca comune che individui necessità e obiettivi di ricerca a medio e lungo termine in materia di salvaguardia e utilizzo del patrimonio culturale, in un contesto di cambiamento globale". L'iniziativa di programmazione congiunta in materia di patrimonio culturale è un'iniziativa innovativa di ricerca collaborativa che mira, con il supporto dell'Unione, ad assicurare un coordinamento rafforzato tra Stati membri, Paesi associati e Paesi terzi, per contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo per la ricerca (ERA) nel campo dei beni culturali. L'iniziativa aiuta ad ottimizzare e coordinare i programmi di ricerca, a conseguire un utilizzo effettivo ed efficiente delle scarse risorse finanziarie e a sfruttare le sinergie evitando duplicazioni. Attraverso un bando congiunto per i Paesi membri partecipanti, sono stati finanziati 16 progetti internazionali di ricerca e innovazione in materia di patrimonio digitale tangibile e intangibile[35].

Gruppo di esperti ad alto livello *Horizon 2020* in materia di beni culturali

Nel 2015 è stato pubblicato il rapporto del gruppo di esperti di alto livello *Horizon 2020* in materia di beni culturali[36]. Il gruppo di esperti, costituito nel 2014 per assistere la Commissione nella strutturazione di una nuova agenda di ricerca e innovazione in materia di patrimonio culturale, ha principalmente affermato che l'Unione dovrebbe promuovere un utilizzo innovativo del patrimonio culturale in quanto risorsa fondamentale per il futuro. Il parere strategico del gruppo di esperti comprende raccomandazioni su come favorire la creazione di nuovi servizi legati al patrimonio culturale, visto sia come fattore produttivo per l'economia, sia come possibile catalizzatore per l'inclusione sociale e la sostenibilità ambientale. I nuovi e lungimiranti orientamenti in materia di ricerca e innovazione, sono in linea con la comunicazione della Commissione intitolata "*Towards an integrated approach to cultural heritage for Europe*"[37], e con le relative conclusioni del Consiglio e relazioni del Parlamento europeo.

CULTURALBASE ? Piattaforma sociale in materia di patrimonio culturale e identità europee

CULTURALBASE ? Piattaforma sociale in materia di patrimonio culturale e identità europee

(tematica REFLECTIVE-9-2014 di *Horizon 2020*) mira a far incontrare ricercatori, portatori di interesse e responsabili per le politiche ad affrontare le questioni politiche in modo dettagliato. Essa ha l'obiettivo di identificare e analizzare alcune questioni di dibattito e controversie fondamentali relative alla cultura, con particolare riferimento al patrimonio culturale e alle identità europee. La piattaforma supporta inoltre la Commissione europea nel compito di definire un programma di ricerca innovativo e mirato per quanto riguarda i campi tematici in questione[38].

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

Programma *Horizon 2020*

Dal 1986, nell'ambito dei programmi quadro di ricerca, l'Unione europea ha supportato la ricerca in materia di beni culturali principalmente dal punto di vista delle tematiche ambientali. Nell'ambito del VII programma quadro in materia di sviluppo della ricerca e delle tecnologie (FP7), sono stati investiti 180 milioni di euro in progetti rivolti agli aspetti chiave del patrimonio culturale: l'interazione culturale, i musei, la diversità linguistica e culturale, le infrastrutture dedicate alla ricerca, lo sviluppo di materiale per la salvaguardia, la tutela e la riqualificazione dei beni culturali, di modelli di

previsione, di sistemi per l'individuazione precoce del pericolo, di tecnologie per lo sviluppo e l'adattamento. Gli investimenti hanno riguardato inoltre i progetti volti ad affrontare le questioni di efficienza energetica degli edifici storici e a rafforzare la collaborazione e la cooperazione tra gli Stati membri e i Paesi non-UE.

Horizon 2020 è il programma quadro per la ricerca e l'innovazione dell'Unione (80 miliardi di euro per il periodo 2014-2020). Il supporto alla ricerca sul patrimonio è previsto nei tre pilastri del programma: eccellenza scientifica, leadership industriale, sfide sociali. Quest'ultima, la summenzionata sfida n. 6 "*Europe in a changing world: Inclusive, Innovative and Reflective Societies*" si concentra principalmente sulla trasmissione del patrimonio culturale europeo, l'alfabetizzazione culturale, la formazione delle identità, l'eredità del passato europeo comune e spesso travagliato, le collezioni d'archivio europee, i paesaggi culturali, i musei e le biblioteche nonché le opportunità digitali. La sfida n. 5 "*Climate action, environment, resource efficiency and raw materials*" è rivolta alle soluzioni per il patrimonio tangibile, in quanto risorsa fondamentale per valorizzare gli ambienti urbani e rurali e far fronte all'impatto dei cambiamenti climatici. Particolare enfasi è dedicata alla ricerca multidisciplinare e all'innovazione finalizzata alla valorizzazione, al potenziamento e al riutilizzo del patrimonio culturale attraverso metodi, prodotti e servizi innovativi. Al fine di testare soluzioni innovative, sono stati avviati importanti progetti pilota per la riqualificazione urbana e rurale. Il programma *Horizon 2020* consente alla ricerca e all'innovazione europea di intraprendere importanti passi nel campo della salvaguardia, della riqualificazione e della valorizzazione del patrimonio culturale. Il programma inoltre finanzia i modelli imprenditoriali innovativi e sostenibili per le PMI nel settore del patrimonio culturale. I filoni di finanziamento rilevanti comprendono:

eccellenza scientifica h2020

- Sovvenzioni per la ricerca di frontiera in tutti i campi scientifici (compreso quello dei beni culturali) da parte del Consiglio europeo per la ricerca;
- Borsa di studio Marie-Sklodowska Curie per la mobilità e la cooperazione internazionale in tutti i campi scientifici (compreso quello dei beni culturali).

leadership industriale h2020

- NMBP 05-2017: Materiali avanzati e nuovi metodi di progettazione per una migliore funzionalità e una maggiore estetica dei beni di consumo ad alto valore aggiunto;
- NMBP 35-2017: Soluzioni innovative per la tutela del patrimonio culturale del XX secolo;
- NMP-21-2014: Soluzioni per la salvaguardia e la preservazione del patrimonio culturale europeo.

sfide per la società h2020

Bandi per proposte di progetto nell'ambito della sfida per la società n.5 :

- SC5-21-2016/2017 Il patrimonio culturale come motore per la crescita sostenibile: rigenerazione urbana basata sul patrimonio (2016) e rigenerazione rurale basata sul patrimonio (2017) ? Progetti dimostrativi su larga scala ? azioni per l'innovazione;
- SC5-22-2017 Finanziamento innovativo, modelli imprenditoriali e di governance per il riutilizzo adattativo del patrimonio culturale ? azioni per la ricerca e l'innovazione;
- Strumenti di *Horizon 2020* dedicati alle PMI 2015-2017 (sono ammesse le proposte per le PMI relative al patrimonio culturale);

Sfida per la società n.6 ? invito a presentare proposte ? Capire l'Europa ? promuovere gli spazi pubblici e culturali europei

- CULT-COOP-02-2017 Migliorare la comprensione reciproca tra i cittadini europei attraverso un lavoro sul travagliato passato;
- CULT-COOP-03-2017 Alfabetizzazione culturale delle nuove generazioni in Europa;
- CULT-COOP-04-2017 Storie europee contemporanee relative alle prassi artistiche e creative;
- CULT-COOP-05-2017 Diversità religiosa in Europa ? passato, presente e futuro;

- CULT-COOP-06-2017 Approcci partecipativi e innovazione sociale nell'ambito della cultura;
- CULT-COOP-07-2017 Patrimonio culturale delle regioni costiere e marittime europee;
- CULT-COOP-09-2017 Patrimonio culturale europeo, accessibilità e analisi per un'interpretazione del passato più ricca e articolata;
- CULT-COOP-10-2017 Cultura, integrazione e spazi pubblici europei;
- CULT-COOP-12-2017 Il significato dei valori fondanti e dei valori culturali nella la sfida del fenomeno migratorio.

inviti h2020 a presentare proposte per strumenti rivolti alle pmi

- SMEInst-12-2016-2017: rilanciare il potenziale delle piccole imprese nelle aree prioritarie relative alla Sfida per la società n. 5, ove sono ammesse proposte sul patrimonio culturale e sulla crescita sostenibile per le PMI;
- SMEInst-62-2016-2017-SC&-CULT-COOP: nuovi modelli imprenditoriali per società inclusive, innovative e riflessive, ove sono ammesse proposte relative al settore creativo e del patrimonio culturale per le PMI.

ALTRE INIZIATIVE NEL SETTORE DELLA R&D

Premi Horizon 2020

Nel 2016 è stato varato un premio di incentivo *Horizon 2020* sulla valorizzazione del potenziale del patrimonio culturale per lo sviluppo sostenibile. Tale premio è in linea con i nuovi orientamenti sulla ricerca e l'innovazione relative al patrimonio culturale quale risorsa per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile. Offre una ricompensa a coloro che si distinguono nel cercare risposte alle future sfide relative al patrimonio culturale nel contesto dell'energia e promuovono soluzioni innovative basate sul patrimonio per le comunità europee. A fine 2017 sarà istituito un ulteriore premio *Horizon 2020* al fine di rendere accessibile a tutti il patrimonio culturale e per stimolare soluzioni innovative atte a rinforzare il diritto di ognuno a sperimentare e apprezzare il patrimonio culturale, con particolare attenzione ai giovani, alle minoranze e alle persone con esigenze particolari. Le soluzioni saranno poi replicabili in tutta Europa e nel mondo.

Partenariato pubblico-privato sull'efficienza energetica degli edifici

In passato, sono state istituite opportunità di finanziamento legate al partenariato pubblico-privato (PPP) su "l'efficienza energetica degli edifici", promosse dalla Commissione europea, in cooperazione con *partner* industriali, come parte del Piano di recupero economico europeo". Dal 2008, il PPP ha cercato di attrarre una partecipazione industriale ad alto livello e ha contribuito all'innovazione del settore dell'edilizia, compresa l'edilizia storica. All'interno di *Horizon 2020*, il PPP mira a sviluppare tecnologie accessibili e innovative e soluzioni sia a livello di singoli edifici sia a livello distrettuale, aprendo la strada per future città intelligenti.

Comunità di innovatori e ambasciatori della Ricerca e dell'Innovazione europea in materia di patrimonio culturale

La comunità riunirà innovatori, professionisti, esperti e portatori di interesse a livello internazionale. Si baserà sui risultati dell'Anno europeo del patrimonio culturale e verrà poi ulteriormente sviluppata attraverso una piattaforma (il cui lancio è previsto per la fine del 2018). Gli input da cui scaturisce la creazione di tale rete verranno raccolti a livello di RST (Ricerca e Sviluppo Tecnologico), in conformità con quanto stabilito nell'ultimo infragruppo RST in materia di beni culturali (12 giugno 2016).

6. SCIENZA

DG Responsabile: Centro comune di ricerca (DG JRC)

POLITICHE/NORMATIVE DELL'UNIONE EUROPEA

Le conclusioni del Consiglio sul "patrimonio culturale in quanto risorsa strategica per un'Europa sostenibile"[\[39\]](#), del 20 maggio 2014, riconoscono che "il patrimonio culturale ha un elevato impatto economico e costituisce parte integrante del settore culturale e creativo". Esse richiamano inoltre gli Stati membri e la Commissione a "perfezionare la raccolta e l'analisi di dati qualitativi e quantitativi" per una più ampia comprensione del patrimonio culturale. L'RST sta procedendo, attraverso diversi progetti di ricerca, a un'investigazione dell'importanza rivestita dall'industria culturale e creativa (CCI) sulla crescita economica. Il primo è basato su uno studio qualitativo e quantitativo che mira a identificare i fattori comuni alle regioni Europee caratterizzate dalla più alta concentrazione di CCI. Gli altri due progetti consistono in analisi statistiche dei dati che mirano a sondare l'atteggiamento dei colleghi degli europei negli Stati Uniti e in Giappone in merito a (1) competenze del ventunesimo secolo (fra cui il pensiero creativo) e (2) l'approccio di insegnamento preferito dagli insegnanti (in cui è compreso l'approccio che si concentra su un lavoro mirato al cambiamento della struttura concettuale degli studenti).

Lavoro di caratterizzazione delle regioni europee più avanzate in tema di industria culturale e creativa Il Centro comune di ricerca (JRC) ha condotto un progetto di ricerca qualitativo e quantitativo con l'obiettivo di analizzare le caratteristiche delle regioni europee che presentano le migliori prestazioni nell'ambito dell'industria culturale e creativa, e di identificare in modo esaustivo le condizioni che hanno permesso la più alta concentrazione di CCI. È stata condotta un'analisi dei documenti finalizzata allo studio delle caratteristiche storiche, geografiche e sociali di tali regioni, completata poi da analisi quantitative. Quanto a queste ultime, lo scopo del JRC è rendere possibile una caratterizzazione delle regioni Europee con la più alta concentrazione di CCI, tenendo in considerazione indicatori quali tasso di soddisfazione di vita, l'apprendimento durante tutto l'arco della vita, la presenza di migranti altamente qualificati e il profilo dell'età della popolazione.

Competenze legate alla creatività

Dal momento che diversi studiosi hanno affermato che le società innovative accrescono il proprio successo nello sviluppo economico, JRC intende indagare le capacità e le competenze legate alla creatività ed altre competenze del XXI secolo. Infatti, la creatività non solo permette la creazione di nuove idee in qualsiasi campo, ma permette anche di fronteggiare nuove situazioni e problematiche mai affrontate prima. Tale ricerca è di natura esplorativa e mira a delineare i profili di competenza degli adulti, prendendo in considerazione sia le capacità (ad esempio quelle comunicative, matematiche, di *problem solving*, interpersonali, di utilizzo delle tecnologie) sia le correnti di pensiero derivate dalle teorie psicologiche (ad esempio abilità pratiche, abilità analitiche cristallizzate, abilità analitiche fluide). La base dei dati da utilizzare è tratta dal Programma per la valutazione internazionale delle competenze negli adulti (PIAAC). Tali profili, appurata l'adeguatezza del campione in termini di dimensione e quindi di rappresentatività dei risultati, devono essere confrontati:

1. fra diverse regioni e Paesi per affinché sia possibile determinare le condizioni dei colleghi europei negli Stati Uniti e in Giappone;
2. tra diversi settori industriali per affinché sia possibile determinare la condizione del CCI in confronto a quella di altri tipi di industria.

Esplorando l'approccio orientato all'insegnamento creativo

Le conclusioni della riunione del Consiglio per l'educazione, la gioventù e la cultura (20 maggio 2014) enfatizzano il forte contributo del patrimonio culturale, che comprende le CCI, al conseguimento degli obiettivi strategici di Europa 2020 relativi alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il Consiglio dell'Unione europea invita gli Stati membri e la Commissione a "continuare a

promuovere l'educazione relativa al patrimonio culturale, accrescere la consapevolezza relativamente alle potenzialità del patrimonio culturale come strumento per lo sviluppo sostenibile e a incoraggiare, in collaborazione con la società civile, la partecipazione pubblica e soprattutto dei bambini e dei più giovani. Con la consapevolezza che le ricerche sulle precondizioni per lo sviluppo della creatività sottolineano quanto sia cruciale l'ambiente di apprendimento per gli studenti e quanto gli insegnanti svolgano un ruolo chiave nella sua strutturazione, JRC sta conducendo un progetto che mira a costruire un sistema di misura per un approccio orientato alla creatività e basato sui dati dell'indagine internazionale sull'insegnamento e l'apprendimento (TALIS), e a definire le caratteristiche socio-economiche della "classe creativa" degli insegnanti. Appurata l'adequatezza del campione, in termini di dimensione e quindi di rappresentatività dei risultati, le attitudini presentate dagli insegnanti possono essere confrontate con altre regioni e Paesi ? ciò permetterà di determinare la condizione dei colleghi europei negli Stati Uniti e in Giappone.

Indice culturale europeo

Il JRC supporta anche le fondazioni culturali europee e la Fondazione Boekman nella costruzione di un Indice culturale europeo (ECI). Ovvero, il JRC fornisce expertise statistiche durante tutto il processo di costruzione ed esegue le indagini statistiche dell'ECI. Le indagini includono test metodologici sull'appropriatezza, l'affidabilità e la solidità dell'indice composito.

Sistema di monitoraggio delle città culturali e creative (2016)

Il JRC sta lavorando allo sviluppo di un sistema di monitoraggio per le città culturali e creative (C3 Monitor), che funga da strumento per la misurazione e la comparazione delle attività creative e culturali delle città europee, e costituisca un mezzo per determinare l'impatto sociale ed economico di tali attività nei contesti urbani. Tale strumento mira a supportare i responsabili per le politiche nel delineare e valutare le politiche sulla cultura e sulla creatività e nell'identificare strategie di specializzazione per le città.

7. MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, TURISMO E IMPRENDITORIA

DG responsabile: Direzione generale per il mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI (DG GROW)

POLITICHE/NORMATIVE DELL'UNIONE EUROPEA

Direttiva 2014/60/EU relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro

La direttiva 2014/60/EU, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, è stata adottata il 15 maggio 2014. Come nel caso della precedente direttiva 93/7/EEC, la nuova direttiva è una misura dedicata al mercato interno che mira alla protezione del patrimonio culturale degli Stati membri all'interno di uno spazio privo di frontiere. La direttiva 2014/60/EU, entrata in vigore il 19 dicembre 2015^[40], ha lo scopo di garantire la restituzione all'interno dell'Unione di ogni bene culturale che sia stato classificato o definito da uno Stato membro appartenente al "patrimonio nazionale avente valore artistico, storico o archeologico" in applicazione della legislazione nazionale e delle procedure amministrative come definite dall'articolo 36 del TFUE. Come nel caso della direttiva 93/7/EEC, la direttiva 2014/60/EU prevede meccanismi di cooperazione e di procedimenti di restituzione a carico dei possessori al fine di assicurare il ritorno fisico dei beni culturali rimossi illecitamente dal territorio di uno Stato dell'Unione europea da altri Paesi membri, a partire dal 1° gennaio 1993.

La direttiva 2014/60/EU prevede l'utilizzo del Sistema di informazione del mercato interno (IMI) per

facilitare la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti incaricate della sua attuazione. Mirando a contrastare i crimini relativi ai beni culturali, la direttiva stabilisce che, in caso di restituzione di un bene culturale, il possessore, affinché possa ottenere un risarcimento, è tenuto a dimostrare di aver usato le dovute cure e attenzioni durante la sua acquisizione. Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla direttiva, ciascuno Stato membro deve nominare una o più autorità competenti in materia. La lista di dette autorità è periodicamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Inoltre, la Commissione ha istituito un gruppo di esperti, composto da rappresentanti degli Stati membri, per facilitare lo scambio di esperienze e buone pratiche relative all'attuazione della direttiva.

Sulla proposta di direttiva, nel 2013 la 7ª Commissione aveva avuto modo di approvare una risoluzione favorevole con una osservazione (*Doc. XVIII*, n. 14)[41]. Si rimanda anche alla sezione 8.

Comunicazione della Commissione "L'Europa, prima destinazione turistica mondiale ? un nuovo quadro politico per il turismo europeo"

La comunicazione "L'Europa, prima destinazione turistica mondiale ? un nuovo quadro politico per il turismo europeo", è stata approvata nel giugno 2010[42]. Essa incoraggia un approccio coordinato alle iniziative legate al turismo e definisce un nuovo quadro di azione per accrescere la propria competitività e la capacità di crescita sostenibile. Ciò implica la promozione del turismo, quale motore per uno sviluppo sociale ed economico sostenibili, e l'identificazione di buone pratiche nella gestione sostenibile del turismo culturale che comprenda il patrimonio tangibile e intangibile.

Programma congiunto dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa (CoE) per gli itinerari culturali europei

Il programma congiunto sugli Itinerari culturali del Consiglio d'Europa e della Commissione europea supporta strategie europee per il turismo culturale[43]. Già nel 2010, uno studio congiunto ha segnalato l'enorme potenziale degli itinerari culturali europei per la creazione e il raggruppamento delle piccole imprese, identificando però, tra le sfide da superare, la debolezza dei marchi commerciali e delle strategie di marketing (*Study on the Impact of European Cultural Routes on SMEs' innovation and competitiveness*)[44]. Durante il periodo 2015-2017, l'obiettivo principale del Programma congiunto è stato aumentare la visibilità e la qualità degli Itinerari. Parte di tale cooperazione prevede che, i rappresentanti degli Itinerari culturali, i professionisti di settore e i rappresentanti europei organizzino incontri per lo scambio di buone pratiche e di conoscenze relative ai temi cruciali che riguardano gli Itinerari. In occasione del trentesimo anniversario del Programma, il VII Forum consultivo europeo sugli Itinerari Culturali si è tenuto a Lucca nel mese di settembre 2017[45].

Sperimentazione di nuovi approcci al turismo sostenibile nelle aree rurali e all'accesso al patrimonio culturale nell'ambito dell'Alleanza europea delle industrie mobili e per la mobilità e dell'Alleanza europea delle industrie creative

Secondo quanto previsto dal Programma per l'innovazione e la competitività, e nell'ambito dell'Alleanza europea delle industrie mobili e per la mobilità (EMMIA), sono stati avviati tre progetti pilota su vasta scala (CultWays, LIMEs e GrowMobile) per testare le migliori strategie di supporto al turismo sostenibile nelle aree rurali, in cui soluzioni mobili e innovative possono essere utilizzate per facilitare l'accesso ai siti del patrimonio, per meglio informare i turisti a proposito delle molteplici, anche se spesso disperse, attività praticabili in una determinata regione e/o per offrire soluzioni più intelligenti.

I tre progetti dimostrativi hanno affrontato le necessità di informazione, collocazione, accesso e sicurezza dei turisti che, in Europa, desiderano visitare i luoghi del patrimonio culturale e gli itinerari ancora poco battuti. Sono stati sviluppati e testati modelli scalabili e trasferibili per la fornitura di servizi mobili per il turismo. Tali progetti sono stati realizzati tra il 2012 e il 2013 attraverso partenariati di tipo pubblico-privato e in stretta collaborazione con le locali agenzie per il turismo,

autorità e imprese, all'interno di zone rurali caratterizzate dalla presenza di un patrimonio culturale di valore ma ancora poco sfruttato^[46].

Inoltre, sono stati inaugurati nel 2013 due Distretti creativi europei (Creative Wallonia in Belgio e CREATE in Toscana, Italia) con il proposito di dimostrare il potere di trasformazione delle industrie creative nell'ottica di uno svecchiamento delle regioni industriali tradizionali. Il progetto "Distretto Creativo" è un'iniziativa del Parlamento europeo ed è stato realizzato attraverso due convenzioni di sovvenzione della Direzione generale della Commissione europea Imprese e Industria. Il programma d'azione è terminato nel 2015. I Distretti creativi europei erano legati e contribuivano ai dibattiti sulle politiche dell'Alleanza delle industrie creative europee. Tale iniziativa è stata avviata nel 2012 per sviluppare e sperimentare nuove politiche e nuovi strumenti per un miglior sostegno alle imprese e un più facile accesso al finanziamento, e per facilitare il raggruppamento delle eccellenze e la creazione di reti finalizzate a un ulteriore sviluppo delle industrie creative e la creazione di legami con altri tipi di industria. Per ulteriori informazioni: <http://www.eciaplatform.eu/project/creative-districts/>.

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

Programma COSME (2014-2020) e il turismo culturale

Il Programma COSME finanzia iniziative a favore della cultura e del turismo culturale nei seguenti settori:

Itinerari culturali europei

La Commissione supporta progetti che promuovano prodotti turistici sostenibili a carattere tematico, che possano contribuire alla crescita del turismo sostenibile, ad esempio legati a itinerari culturali che attraversano più Paesi sulla base di diverse tematiche, percorsi ciclabili, prodotti eco-turistici, turismo storico o religioso legato ai pellegrinaggi, turismo che valorizzi il patrimonio marittimo e sottomarino, patrimonio industriale, etc. La Commissione sta anche lavorando, in cooperazione con l'UNESCO, per sviluppare Itinerari culturali legati ai siti Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO (Europa Reale, Europa Romantica, Europa Antica, Europa Metropolitana), e con il UNWTO allo sviluppo del turismo della Via della Seta Occidentale.

Diversificazione dell'offerta turistica attraverso sinergie fra industria creativa e industria di alto livello

Un invito a presentare proposte di progetto per la promozione e lo sviluppo di prodotti turistici tematici a carattere internazionale, legate all'industria culturale e creativa (ICC), è stato pubblicato alla fine di aprile 2017. Particolare attenzione è stata data a prodotti turistici (percorsi, itinerari, intermodalità, offerte turistiche) che puntano sul patrimonio culturale europeo e le tecnologie collegate all'ICC per promuovere i prodotti stessi e migliorare l'esperienza dei visitatori.

EDEN ? Destinazioni Europee d'Eccellenza

L'iniziativa "EDEN ? Destinazioni Europee d'Eccellenza", avviata nel 2006, concentra la propria attenzione sui valori, la diversità e le caratteristiche comuni delle destinazioni turistiche europee. Accresce la visibilità delle destinazioni europee emergenti, crea delle piattaforme per la condivisione di buone pratiche in tutta Europa e promuove la creazione di reti tra le mete premiate. Competizioni nazionali hanno luogo ogni due anni e si concludono con la selezione di una "destinazione d'eccellenza" turistica (premio EDEN) per ciascun Paese. La caratteristica chiave delle destinazioni selezionate è il loro impegno nell'ambito della sostenibilità sociale, culturale e ambientale. Tale ricerca di eccellenza nell'ambito turistico ruota attorno a una tematica annuale, scelta dalla Commissione in accordo con le rilevanti istituzioni turistiche nazionali. Ad oggi, il turismo rurale, le aree protette e il patrimonio intangibile, il turismo acquatico, la riqualificazione di luoghi fisici, il turismo accessibile e la gastronomia locale sono stati i principali temi EDEN. 140 destinazioni vincenti

e più di 350 seconde classificate provenienti da 27 diversi Paesi europei sono state selezionate dal 2007. Nel 2017, EDEN è focalizzato sul turismo culturale, ad esempio sulle destinazioni che abbiano sviluppato un'offerta turistica specifica basata sui propri beni locali^[47].

Programma spaziale Copernico (2014-2020)

Il programma Copernico sull'osservazione della Terra fornisce una serie di dati e informazioni satellitari che permettono il monitoraggio e la protezione del patrimonio culturale. Nell'aprile 2017 è stato organizzato un seminario relativo ai requisiti tecnici necessari per l'attivazione di un *portfolio* di prodotti dedicato al supporto del patrimonio culturale, con la previsione di includere tale linea di servizi nel Programma di lavoro Copernico 2018. Sono già stati sovvenzionati alcuni premi Copernico, come i *master* Copernico incentrati sui possibili modi di fruizione del patrimonio culturale^[48].

8. CONTRASTO AL COMMERCIO ILLECITO DI BENI CULTURALI

DG responsabile: Direzione generale per la fiscalità e unione doganale (DG TAXUD), Direzione generale per l'istruzione, la gioventù lo sport e la cultura (DG EAC), Direzione generale per il mercato interno e i servizi (DG MARKT)

POLITICHE/NORMATIVE DELL'UNIONE EUROPEA

Esportazione e importazione di beni culturali

Il Regolamento 116/2009 del Consiglio relativo all'esportazione dei beni culturali^[49] stabilisce disposizioni atte a assicurare che l'esportazione di tali beni sia soggetta a controlli uniformi alle frontiere esterne. Il regolamento è stato adottato in previsione della creazione del mercato interno nel 1993, nel tentativo di conciliare il principio di libertà di circolazione dei beni e il bisogno da parte dei Paesi membri di proteggere i propri tesori nazionali. Le categorie dei beni culturali cui si rivolge il Regolamento sono elencati nell'Allegato I. L'esportazione di tali beni al di fuori del territorio doganale dell'Unione è soggetta all'esibizione di una licenza di esportazione. E' in corso d'esame la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali COM (2017) 375, come si è detto nella sezione 1, che mira a costruire un riferimento omogeneo per tutti gli Stati membri.

Restituzione dei beni culturali al Paese membro di origine

La citata direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro mira ad assicurare che i Paesi membri possano ottenere la restituzione fisica di ogni bene culturale classificato come appartenente al patrimonio nazionale avente valore artistico, storico o archeologico, che sia stato illegalmente sottratto al proprio territorio a decorrere dal 1° gennaio 1993. Tale misura, inoltre, contribuisce alla salvaguardia del patrimonio degli Stati membri e al contrasto del traffico illecito di beni culturali.

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

Nel 2017-2018 l'Unione europea finanzia un'azione avviata dall'UNESCO sul coinvolgimento dei portatori di interesse del mercato dell'arte europeo, nella lotta contro il traffico illecito dei beni culturali. Il progetto mira a rinforzare la dovuta diligenza in relazione al mercato dell'arte europeo, mettendo allo stesso tempo in guardia i portatori di interesse circa le implicazioni del traffico illecito, a partire da quelle relative alla salvaguardia dei beni culturali fino ad arrivare al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio del denaro. In questo modo, inoltre, l'azione mira ad accrescere la capacità degli Stati europei nel proteggere in modo efficiente il proprio patrimonio culturale, all'interno e al di fuori delle proprie frontiere.

9. CONCORRENZA

DG responsabile: Direzione generale della concorrenza (DG COMP)

POLITICHE/NORMATIVE DELL'UNIONE EUROPEA

Come parte del riesame delle regole che si applicano agli aiuti di Stato, Il Consiglio dei ministri dell'Unione ha approvato, il 22 giugno 2013, una revisione al regolamento di abilitazione, creando le basi legali per l'esenzione dalla notifica per gli aiuti di Stato in materia di conservazione culturale e del patrimonio. Tale esenzione è prevista dal Regolamento Generale di Esenzione per categoria (GBER), entrato in vigore nel 2014. GBER stabilisce le condizioni necessarie per l'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di stato per ? fra le altre cose ? la conservazione culturale e del patrimonio e i settori audio-visivi.

10. CITTADINANZA

DG Responsabile: Direzione Generale per la Comunicazione (DG COMM) e Agenzia Esecutiva EACEA

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

Programma Europa per i cittadini

Il programma Europa per i cittadini (2014-2020) mira a contribuire alla comprensione della storia e delle diversità dell'Unione da parte dei cittadini e punta a rafforzare la cittadinanza europea, migliorando le condizioni per la partecipazione civile e democratica a livello europeo. La sezione del programma sulla memoria è legata al patrimonio culturale e alla storia, ed è focalizzata sul mantenere viva la memoria intesa come mezzo per superare il passato e costruire il futuro. Anche i progetti relativi ai gemellaggi di città includono attività collegate al patrimonio culturale.

11. POLITICA AGRICOLA COMUNE (PAC)

DG responsabile: Direzione generale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (DG AGRI)

POLITICHE/NORMATIVE DELL'UNIONE EUROPEA

Avviata nel 1962, lo scopo generale della PAC è aumentare la produttività agricola in modo da garantire ai consumatori un approvvigionamento stabile di derrate alimentari a prezzi accessibili, e di assicurare agli agricoltori dell'Unione un tenore di vita accettabile. Uno degli strumenti della PAC, il Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR)[\[50\]](#), mira a promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.

Il FEASR ha supportato la riqualificazione del patrimonio culturale rurale e ha migliorato le condizioni di accesso ai servizi culturali nelle zone rurali, fornendo investimenti e supporto alla formazione in materia di imprenditoria culturale e creativa, in grado di promuovere anche la formazione di reti e lo sviluppo delle aggregazioni. Nel periodo 2007-2013 il FEASR ha investito le seguenti somme:

1. conservazione e riqualificazione del patrimonio rurale: 1.221.036.980 euro;
2. supporto per la creazione e lo sviluppo delle microimprese nell'ottica della promozione dell'imprenditoria e lo sviluppo del tessuto economico: 2.082.234.786 euro.

Nel periodo 2013-2020, il FEASR continua a supportare attività relative al patrimonio culturale e connesse alle due aree di intervento prioritarie: agevolare la diversificazione, la creazione e lo sviluppo delle piccole imprese così come la creazione di posti di lavoro e incoraggiare lo sviluppo locale nelle zone rurali[\[51\]](#).

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

- Supporto agli studi e agli investimenti associati al mantenimento, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, dei paesaggi rurali e dei siti di grande

pregio naturalistico che includano aspetti socio-economici, nonché alle attività di sensibilizzazione ambientale.

- Sviluppo locale gestito dalla comunità del LEADER - fondo a disposizione per la riqualificazione del patrimonio rurale e culturale e per il miglioramento delle condizioni di accesso ai servizi culturali nelle zone rurali.
- Sviluppo dell'imprenditoria (aiuto alle start-up per le attività non agricole nelle zone rurali e relativi investimenti): supporto all'imprenditoria per le micro e piccole imprese a carattere rurale. Prevede più di 70.000 euro di fondi per le *start-up* di nuove imprese.
- Formazione professionale e acquisizione di competenze.

12. POLITICA MARITTIMA

DG responsabile: Direzione generale affari marittimi e pesca (DG MARE)

POLITICHE/NORMATIVE DELL'UNIONE EUROPEA

In quanto parte della strategia di Crescita Blu dell'Unione COM (2012)494[52], il settore turistico marittimo e costiero è stato identificato come potenziale area per promuovere un "Europa intelligente, sostenibile e inclusiva". In particolare, il patrimonio marittimo e costiero europeo è uno dei migliori "prodotti" che l'Europa abbia da offrire ai suoi visitatori e costituisce un vantaggio sulla concorrenza con le altre regioni turistiche del globo. La comunicazione sulla Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo, "incoraggia la diversificazione e l'integrazione dei poli di attrazione costieri con quelli situati all'interno, anche tramite itinerari tematici transnazionali come i percorsi culturali, le vie religiose o le antiche rotte commerciali" (Azione 11) e invita gli Stati membri a "sviluppare il turismo basato sul patrimonio culturale, sui parchi archeologici sottomarini (sulla scorta dei lavori svolti dall'UNESCO) e il turismo naturalistico oppure legato alla salute nelle destinazioni costiere".

Nel 2016, nell'ambito della realizzazione di tale azione, a seguito di una procedura comparativa, la Commissione ha assegnato tre sovvenzioni per le azioni, a progetti[53] per lo sviluppo di itinerari tematici sul patrimonio sottomarino delle acque costiere europee. Inoltre, nel novembre 2016, è stato emanato un invito a presentare proposte per la creazione di rotte nautiche turistiche. Tale bando supporta progetti internazionali che promuovano il turismo nautico, attraverso l'associazione con altri segmenti turistici tematici e segmenti legati alla promozione del patrimonio marittimo. Inoltre, alla fine del 2016, è stato avviato uno studio sui benefici economici delle Aree Marine Protette (AMP). Tale studio mira a identificare il potenziale turistico nelle AMP, compreso quello del patrimonio culturale subacqueo.

La rete europea per l'osservazione e per i dati dell'ambiente marino (EMODNET)[54], iniziativa della Commissione europea (DG MARE) rientrante nella Strategia per l'Ambiente Marino 2020, mira a fornire migliori informazioni sui luoghi e sulla natura dei siti culturali sottomarini. La Commissione intende, inoltre, lavorare a una mappatura dei siti del patrimonio culturale marittimo da completarsi entro il 2018. Tale mappa a multi-risoluzione dei fondali marini europei sarà effettuata in modo da salvaguardare appropriatamente i siti sottoposti a rischio di saccheggio. Tale iniziativa sarà utile non soltanto alla promozione turistica ma anche allo sviluppo della sensibilità dei fruitori riguardo all'esigenza di protezione dei siti a rischio.

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

Durante il periodo di programmazione 2007-2013 del Fondo europeo per la pesca (FEP), sono stati messi a disposizione finanziamenti per 4,3 miliardi di euro per uno sviluppo locale di tipo partecipativo delle aree di pesca. Sono stati supportati progetti per la promozione del patrimonio culturale delle zone di pesca costiere e interne. Sulla base delle buone pratiche sviluppate durante l'attuazione del FEP, il Fondo europeo per gli affari marini e la pesca[55] (FEAMP), vale a dire il fondo per la politica marittima e la pesca 2014-2020, promuove opportunità di finanziamento per i

progetti dedicati allo sviluppo locale delle zone di pesca di tipo inclusivo a gestione concorrente, con un budget di 5,7 miliardi di euro: lo sviluppo di strategie locali può promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle zone di pesca. Sotto il FEAMP, la Commissione supporta inoltre diverse strategie marittime a carattere regionale, in particolare, la Strategia dell'Unione per le regioni del Mar Baltico, la Strategia atlantica e la strategia dell'Unione per le regioni adriatiche e ioniche, che si rivolgono specificatamente alla promozione del patrimonio culturale[56]. Per la gestione centralizzata sono messi a disposizione 647 milioni di euro per il supporto di progetti dedicati al patrimonio culturale marittimo[57].

13. POLITICA AMBIENTALE

DG Responsabile: Direzione generale per l'ambiente (DG ENV)

POLITICHE/NORMATIVE DELL'UNIONE EUROPEA

Direttiva relativa alla valutazione dell'impatto ambientale

La direttiva relativa alla valutazione di impatto ambientale (EIA), adottata nel 1985, trova applicazione nella valutazione degli effetti sull'ambiente di determinati progetti pubblici e privati. La direttiva si riferisce, tra l'altro, alla necessità di una valutazione adeguata circa gli effetti dei progetti relativi al patrimonio culturale. Il 16 aprile 2014 è stata adottata una direttiva (2014/52/UE) che modifica la direttiva EIA e rafforza ulteriormente la dimensione legata al patrimonio culturale all'interno dei processi di valutazione dell'impatto ambientale. Si prevede che tale valutazione debba identificare, descrivere e valutare gli effetti rilevanti, diretti e indiretti, di ciascun progetto relativo, fra l'altro, agli "asset materiali, al patrimonio culturale e al paesaggio" [Articolo 3.1 (d)].

Natura e biodiversità

La Strategia europea in materia di biodiversità[58] mira ad arrestare la perdita delle biodiversità e degli ecosistemi entro il 2020, e a preservare il capitale naturale europeo. La normativa europea sulla natura[59], sostenendo la rete europea delle aree ecologiche protette Natura 2000, rappresenta un pilastro della Strategia. Vi è la prova evidente della presenza di strette correlazioni e di sinergie che legano le capitali europee culturali e quelle naturali, come stabilito dalla Carta di Roma[60]. In un tale contesto, le biodiversità e gli ecosistemi, in particolare nei siti appartenenti a Natura 2000, si costituiscono quali asset culturali e ricreativi e sono associati a quei benefici socio-economici di cui il turismo sostenibile fa parte. A seguito di uno studio esplorativo sui legami tra Natura 2000 e i siti culturali[61], sono stati effettuati dei casi studio con lo scopo di indagare ulteriormente tali legami e ottimizzare il potenziale delle sinergie. Il "Piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia"[62] include azioni che mirano al rafforzamento dei legami tra patrimonio culturale e naturale, in particolare in vista del 2018 quale Anno europeo del patrimonio culturale.

Nell'ambito dell'iniziativa europea MAES (mappatura e valutazione degli ecosistemi e dei loro servizi), sono state sviluppate metodologie di mappatura, valutazione e valorizzazione dei servizi, con il fine di integrare tali valori nei sistemi di contabilità e rendicontazione. Infine, l'iniziativa di sviluppare, nel quadro della Strategia, un'Infrastruttura Verde in Europa[63] offre l'opportunità di una migliore integrazione tra patrimonio culturale e naturale.

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

Un'ampia gamma di iniziative incentrate su questioni ambientali contribuiscono a potenziare e a preservare il patrimonio culturale, ne sono esempi il premio Natura 2000[64], il premio Capitale Verde Europea, come anche gli altri progetti supportati dal programma LIFE (2014-2020) e dai fondi strutturali e di investimento europei.

14. RELAZIONI ESTERNE E SVILUPPO

DG Responsabili: Direzione generale per lo sviluppo e la cooperazione (EuropAid);
Direzione generale per l'allargamento (DG ELARG)

Paesi candidati e Paesi potenzialmente candidabili

Nel contesto dell'allargamento, le attività di cooperazione culturale bilaterali e regionali sono riconosciute quali fondamentali contributi per la promozione dei valori europei e del dialogo interculturale. Ciò acquisisce particolare rilevanza nei Balcani occidentali in cui, insieme al rafforzamento della democrazia, della riconciliazione e del rispetto per i diritti umani, la cultura contribuisce allo sviluppo dell'economia locale.

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

Lo strumento di assistenza preadesione IPA e IPA II

L'IPA ha offerto assistenza finanziaria ai Paesi candidati e potenzialmente candidati, dedicando al patrimonio culturale una cifra stimata di 33 milioni di euro per il periodo 2007-2011. Il suo successore, IPA II (2014-2020) continua a sviluppare i risultati già raggiunti, anche dai progetti sul patrimonio culturale. Inoltre, vengono forniti finanziamenti dedicati al patrimonio attraverso azioni bilaterali. A partire dal 2003, la Commissione europea e il Consiglio d'Europa hanno condotto un'azione congiunta nel sud-est Europa: "Piano di progetto per la riabilitazione integrata/Rilevazione del patrimonio architettonico e archeologico (IRPP/SAAH)" meglio conosciuto come "Processo di Lubiana I". Tale progetto ha sviluppato una metodologia per la riabilitazione dei siti e per contribuire allo sviluppo tecnologico e alla riconciliazione. I Paesi partecipanti sono stati Albania, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Kosovo, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Montenegro, Romania e Serbia. Dopo una prima fase di successo, nel 2011 è stato varato un nuovo quadro operativo, il "Processo di Lubiana II. Riabilitazione del nostro patrimonio comune" con l'accordo dei Ministri della Cultura del sud-est Europa. Il progetto è stato realizzato dal "Consiglio di Cooperazione Regionale (RCC) Task force sulla Cultura e la Società" con il supporto finanziario dello Strumento preadesione. La seconda fase del processo, conclusasi nel maggio 2014, ha posato le basi per la sostenibilità dei processi di riabilitazione, assicurando la gestione futura da parte dei Paesi stessi.

Vicinato europeo

La cooperazione su base regionale con i Paesi *partner* del vicinato europeo a est e a sud, così come la cooperazione tra i *partner* stessi, è cruciale. Essa completa i programmi nazionali di assistenza, si rivolge alle sfide regionali e promuove la cooperazione tra i *partner* in relazione a questioni di mutuo interesse.

I progetti sono finanziati dallo Strumento Europeo di Prossimità (ENI), il principale meccanismo di finanziamento attraverso il quale viene data assistenza ai paesi aderenti alla Politica europea di vicinato (PEV), più la Russia. Per il periodo 2014-2020, ENI ha un budget di 15,4 miliardi di euro. La maggior parte dei finanziamenti ENI è utilizzata per azioni bilaterali, ma tale strumento supporta anche programmi di cooperazione regionali, di vicinato e transfrontalieri (CBC). Grazie al loro contributo allo sviluppo economico e sociale a livello regionale, la promozione della cultura locale e la preservazione del patrimonio culturale rappresentano gli obiettivi tematici ENI-CBC per il periodo in questione. Ulteriori informazioni relative ai progetti nel campo del patrimonio culturale sono reperibili nella pagina web del Centro di Informazioni.

Vicinato orientale

Il partenariato orientale - un'iniziativa congiunta tra Paesi europei e Paesi *partner* dell'Europa orientale - ha promosso la cooperazione nel campo della cultura e quindi anche del patrimonio culturale. Esso consente ai *partner* interessati di muoversi attraverso l'Unione e potenziare i legami politici, economici e culturali che lo permettono. Alla base di tale partenariato vi è l'impegno comune

a favore del diritto internazionale, dei valori fondamentali ? democrazia, stato di diritto, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali ? di un'economia di mercato, dello sviluppo sostenibile e del buon governo.

In quanto parte di tale quadro, la Dichiarazione di Tbilisi, uno dei risultati della Conferenza ministeriale sulla cultura del partenariato orientale tenutasi nel giugno 2013 in Georgia, afferma l'impegno dei *partner* orientali a perseguire una riforma e una modernizzazione delle proprie politiche sulla cultura, e ad applicare interamente la Convenzione UNESCO 2005.

Inoltre, nell'ottobre 2003, l'Ucraina ha ospitato un seminario sull'attuazione della convenzione UNESCO 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali della città di Lviv. Il seminario ha dimostrato di costituire un valido strumento per la promozione della cooperazione regionale e per lo scambio di pratiche nazionali relative all'attuazione della Convenzione, incluse quelle provenienti dai Paesi membri.

Partenariato orientale UE in materia di cultura e creatività 2015-2018

Il Programma cultura e creatività del partenariato orientale dell'Unione europea, in fase di implementazione dal 2015 fino al 2018, mira a sostenere il contributo del settore creativo e culturale allo sviluppo sostenibile nei campi umanitario, sociale e economico dei paesi orientali della PEV. Il budget del Programma è di 4,2 milioni di euro e si focalizza su quattro priorità: lo sviluppo di meccanismi utili alla raccolta di informazioni, il *capacity building*, l'aumento della consapevolezza e le opportunità per la cooperazione internazionale sulla cultura. Alcuni dei settori cui il programma si rivolge sono gli archivi, le librerie e i musei, il patrimonio culturale tangibile e intangibile, le arti creative e il settore audio-visivo.

Vicinato meridionale

La cooperazione nel campo culturale, e in particolare in quello del patrimonio culturale, è stato l'asse portante delle relazioni Euro-mediterranee già a partire dall'avvio del processo di Barcellona nel 1995. Le questioni centrali per la cooperazione regionale sono state il riconoscimento del bacino mediterraneo come culla e crocevia di civiltà, e la preservazione e il potenziamento del patrimonio culturale comune.

Il Programma Euromed sul patrimonio, varato nel 1998, ha dedicato un totale di 57 milioni di euro per finanziare partenariati tra gli esperti della conservazione e le istituzioni per il patrimonio provenienti dai Paesi della regione. La cultura è stata inoltre definita come priorità nella Conferenza euro-mediterranea dei Ministri della cultura 2008 tenutasi ad Atene. Uno dei risultati della Conferenza è stata l'adozione della Strategia per lo sviluppo del patrimonio culturale euro-mediterraneo, priorità per i Paesi mediterranei (2007-2013), il primo documento politico che permette ai *partner* di articolare le proprie priorità nel campo del patrimonio culturale. Da allora sono stati attuati molteplici programmi e iniziative sul patrimonio euro-mediterraneo. Attualmente, il patrimonio culturale è destinatario del Programma mediterraneo meridionale Media e Cultura per lo Sviluppo (2013-2017). Con un budget totale di 17 milioni di euro, il programma nasce da l'operato di due programmi regionali precedenti, Euromed Audiovisivo e Euromed Patrimonio.

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

Med Cultura (2014-2018) è la componente culturale del Programma mediterraneo meridionale per lo sviluppo dei media e della cultura (2013-2017), e mira ad assistere i Paesi *partner* del mediterraneo meridionale nello sviluppo e nel miglioramento delle pratiche e delle politiche dedicate alla cultura. Nel quadro di un sottoprogramma, progetti dedicati al patrimonio tangibile e intangibile sono finanziati attraverso le sovvenzioni SouthMed CV.

Cooperazione UNESCO-UE nelle regioni mediterranee meridionali

Negli anni precedenti, l'Unione europea e le sue delegazioni nella regione sud-mediterranea hanno

cooperato attivamente con l'UNESCO. La cooperazione bilaterale si è concentrata soprattutto sul patrimonio culturale. L'Unione ha supportato con 2,46 milioni di euro il Piano d'azione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale in Siria, varato nel 2014. Inoltre, vengono supportate attività relative al patrimonio in Egitto e nei Territori palestinesi occupati. L'Unione europea ha collaborato con l'UNESCO attraverso i suoi programmi regionali dell'area mediterranea, in particolare con il programma Euromed Patrimonio. L'UNESCO è stato il *leader* del progetto Medliher dedicato alla salvaguardia del patrimonio culturale intangibile dei Paesi *partner*.

Resto del mondo

Strategia UE per le relazioni internazionali culturali

Nel 2016, in linea con l'esigenza prioritaria di rendere l'Unione un attore globale più forte, la Commissione ha adottato una strategia per le relazioni internazionali di tipo culturale, quale mezzo per potenziare le relazioni con i Paesi *partner*. Il disegno strategico di anteporre le relazioni culturali internazionali è anche sostenuto alla base dal dall'Azione preparatoria sulla cultura nelle relazioni esterne dell'Unione, che sottolinea il bisogno di implementare un nuovo modello di cooperazione culturale, basato sulla cooperazione e l'apprendimento *peer-to-peer*. Rinforzare la cooperazione sul patrimonio culturale è uno dei tre principali obiettivi della strategia che si concentra sullo sviluppo di strategie sostenibili per la protezione del patrimonio attraverso la formazione, lo sviluppo di competenze e il trasferimento di conoscenze.

Cina

Il patrimonio culturale è stato identificato come una delle tre aree prioritarie di cooperazione della Dichiarazione congiunta UE-Cina sulla cooperazione culturale del 2012. Inoltre, rappresenta una delle tre principali aree coinvolte nella mappatura del Panorama culturale e creativo UE-Cina (2015), uno studio finanziato congiuntamente dall'Unione europea e dal Governo della Repubblica Popolare cinese. Se l'urbanizzazione sostenibile è un'area prioritaria per la cooperazione in materia di ricerca e innovazione, ulteriori collaborazioni future sono previste in merito allo studio di soluzioni basate sul patrimonio naturalistico e culturale.

India

La conservazione (e digitalizzazione) del patrimonio culturale è stata collocata fra le priorità del Dialogo sulle politiche relative alla cultura con l'India.

Brasile

Il patrimonio culturale è stato una delle aree prioritarie del Programma congiunto sulle culture tra la Commissione europea e il Ministero della Cultura del Brasile (2011-2014). Il programma includeva il dialogo relativo alle politiche e uno scambio di competenze qualificate e di pratiche relative alla salvaguardia e la promozione del patrimonio culturale, naturalistico e storico.

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

Lo strumento finanziario per la cooperazione allo sviluppo è momentaneamente sottoposto alla revisione di medio termine. Ad ogni modo c'è la possibilità che il patrimonio culturale, in quanto parte integrante della cooperazione europea con i paesi in via di sviluppo, possa essere finanziato nel quadro finanziario 2014-2020, gestito dalla DG cooperazione internazionale e sviluppo. Lo Strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI) per il periodo 2007-2013 è stato composto da un'ampia gamma di strumenti tematici su base geografica, compresa la linea di bilancio "Investire nelle persone", che mira a supportare azioni in materia di sviluppo umano e sociale, che includono anche la cultura e il patrimonio culturale.

Il programma sui beni e le sfide globali del DCI, in base alla sua componente cultura 2014-2020, mira

a promuovere il dialogo interculturale e a stimolare la crescita economica attraverso il settore della cultura.

Nel contesto del Fondo per lo sviluppo europeo (EDF), la cultura è da sempre stata oggetto del partenariato EU-ACP, come già previsto dal precedente accordo di Lomè. L'Accordo di Cotonou tra l'Unione europea e 79 Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, all'articolo 27 prevede l'integrazione della dimensione culturale a tutti i livelli della cooperazione allo sviluppo, supportando in tal modo le industrie culturali, aumentando le opportunità di mercato per i beni e i servizi culturali, e riconoscendo agli attori culturali e alle reti la loro capacità di contribuire allo sviluppo sostenibile. Sotto questo ombrello sono state supportate molte azioni, in particolare all'interno del programma intra-ACP, ad esempio:

Programma ACP Cultura+ (2012-2017)

L'obiettivo generale del programma Cultura+ (30 milioni di euro) è quello di aumentare il contributo dei settori delle attività culturali nella lotta contro la povertà e nello sviluppo socio-economico sostenibile dei Paesi partner, attraverso una strutturazione ad hoc di tali settori, una più efficiente circolazione delle opere e della divulgazione culturale nei paesi ACP, e nella tutela della diversità culturale. Le azioni supportate dal programma coinvolgono il patrimonio culturale, compreso il patrimonio cinematografico. Altro esempio interessante è rappresentato da un progetto avviato in Niger incentrato sull'architettura basata sull'utilizzo della terra e che quindi utilizza materiali locali e tecniche tradizionali.

Il programma ACP Cultura+ ha migliorato le capacità di produzione, le competenze tecniche e la qualità dei manufatti, supportando 55 progetti e coinvolgendo più di 200 operatori. Altri progetti finanziati dall'EDF prevedono azioni quali:

Patrimonio danneggiato nelle regioni a nord del Mali: salvaguardia, ricostruzione, riabilitazione, restauro e riqualificazione (2014-2018)

Tale progetto, implementato dall'UNESCO, mira a supportare il Governo nella riqualificazione del patrimonio culturale (moschee, mausolei) e nella salvaguardia degli antichi manoscritti nella regione di Timbuctu, a seguito del conflitto avvenuto nel Paese nel 2012-2013. Le attività principali prevedono stime e inventari, ricostruzione e conservazione del patrimonio danneggiato, *capacity building* e misure che assicurino la conservazione degli antichi manoscritti, quali mezzi per la riconciliazione e una pace sostenibile. Il contributo totale dell'Unione europea è di 1,1 milioni di EUR. I lavori in atto comprendono il restauro di tre musei tra cui il principale museo di Timbuctu.

Promuovere il patrimonio per lo sviluppo dell'Etiopia -ProHe-Dev, 10.000.000 euro, X EDF (2013-2020)

Pro-He-Dev è un programma che intende diffondere la conoscenza sul ruolo del patrimonio e della cultura quali elementi chiave per lo sviluppo sostenibile. Supporta la cultura in funzione di un ulteriore sviluppo culturale e socio-economico dell'Etiopia, salvaguardando il suo patrimonio per il benessere futuro della nazione. Il progetto Pro-He-Dev agisce in tutto il Paese secondo tre gruppi di attività fra essi correlati.

Il primo gruppo è focalizzato sul rafforzamento delle capacità del Ministero della cultura e del turismo, e sul miglioramento delle tecniche di conservazione e promozione del ricco patrimonio paleontologico. In partnership con l'UNESCO, i siti paleontologici di Omo e Hadar saranno maggiormente protetti e sarà condotto un lavoro di estimazione in vista della futura costituzione di un museo paleontologico di Addis Abeba.

Il secondo gruppo consiste nel fornire supporto per progetti di sviluppo regionale basati sulle risorse culturali locali. Il terzo gruppo mira al rafforzamento di due industrie creative: musicale e delle arti audiovisive e figurative, ad esempio attraverso la sovvenzione della Scuola di musica di Yared e finanziamenti alle arti audiovisive.

Supporto alla cultura EDF, Tanzania (2011-2017)

Tale programma fornisce 10 milioni di euro per una gamma di progetti a supporto dello sviluppo del patrimonio culturale e dell'industria creativa in Tanzania. I risultati principali comprendono il supporto all'occupazione e alle possibilità di sostentamento attraverso la conservazione e la promozione e lo sviluppo di attività turistiche e attività economiche associate. Il progetto "Moving Tanzania" realizzato dal Kilimajaro Film Institute, intende sviluppare un centro per la conoscenza e la formazione di documentaristi esperti e racconta-storie sulla cultura, con il fine di aiutarli ad accedere a nuovi mercati. Il Patrimonio culturale, finanzia la conservazione di edifici e documenti storici e il patrimonio culturale. Ad esempio, la *Christ Church Cathedral* a Zanzibar è stata restaurata con metodi di costruzione e conservazione tradizionali, ed è stato installato un museo che ripercorre la storia del mercato degli schiavi e le conseguenti influenze sulla cultura moderna di Zanzibar. Per il tema "patrimonio performativo" il progetto "Conservazione e Promozione della musica e della danza tradizionale nella Tanzania del nord" ha costruito un notevole *Community Art Space*, che fornisce lo spazio per documentare, scambiare e creare performance culturali e servizi legati alle danze e le musiche tradizionali in Tanzania.

Il centro per il patrimonio architettonico di Dar es Salaam "DARCH" ha restaurato l'Old Boma, probabilmente il suo più antico edificio. Tale restauro e il lavoro per la sua salvaguardia hanno aiutato ad arrestare la distruzione degli edifici nel centro storico e ad accrescere la consapevolezza circa l'intrinseco valore economico degli edifici per il turismo.

Proteggere il patrimonio culturale e la diversità nelle emergenze per la stabilità e la pace, Strumento per il contributo alla stabilità e la pace (IcSP), 2017-2018

Lo Strumento che contribuisce alla stabilità e alla pace (IcSP) istituito nel 2014 è uno strumento dell'Unione per il supporto a iniziative per la sicurezza e attività di *peace building* nei Paesi partner. Lo IcSP si concentra sulla risposta alle crisi, la prontezza di reazione a esse, la prevenzione dei conflitti e le attività di *peace building*. È in grado di fornire assistenza a breve termine, ad esempio nei paesi dove le situazioni di crisi sono in fase di distensione, oppure a lungo termine per il supporto contro le minacce globali e inter-regionali. Tale iniziativa, per un ammontare di 1.070 milioni di euro, sarà realizzata dall'UNESCO in Iraq, Libia, Siria, e Yemen. Il progetto mira a rafforzare la capacità dell'UNESCO nel rispondere prontamente alle esigenze associate alla protezione della cultura e della diversità in situazioni complesse di emergenza, al rafforzamento del ruolo positivo svolto dalla cultura nella promozione delle società culturalmente diverse e nello sviluppo di approcci più sostenibili alla pace e alla stabilità inclusiva nei contesti tradizionali.

Esso fornirà rapide valutazioni e misure immediate di salvaguardia dei beni culturali che sono stati bersaglio di conflitti o disastri, e rafforzerà la capacità di coordinazione e risposta. Mira a ridurre la vulnerabilità delle popolazioni di cui cultura e patrimonio sono stati colpiti da situazioni complesse di emergenza, in particolare all'indomani di situazioni che possono essere qualificate come "epurazione culturale". Proteggere la diversità in situazioni di conflitto e di emergenze complesse significa salvaguardare il patrimonio culturale in tutte le sue forme ed espressioni, comprese le tradizioni intangibili, le pratiche e le espressioni che definiscono una comunità.

15. POLITICHE PER LO SPORT

DG Responsabile: Direzione generale educazione, gioventù, sport e cultura (DG EAC)

POLITICHE/NORMATIVE DELL'UNIONE EUROPEA

A livello europeo la grande novità "politica" è stato il riconoscimento del sostegno allo Sport, non più con azioni sporadiche ma inglobandolo a pieno titolo nel contesto del nuovo Programma quadro *Erasmus+* per il periodo di programmazione 2014-2020. A dimostrazione dell'importanza che l'Unione europea riscontra nelle discipline sportive per lo sviluppo democratico e sociale e per l'alto

livello educativo lo sport è stato incluso nel nuovo regolamento di *Erasmus+* con la firma congiunta l'11 dicembre 2013 da parte di Consiglio e Parlamento. Oltre a riunire i programmi UE per l'istruzione, la formazione e la gioventù (*Comenius*, *Erasmus*, *Erasmus Mundus*, Leonardo da Vinci e Grundtvig) l'azione *Erasmus+* per lo sport è diventata quindi pienamente operativa dal gennaio 2014 con un bilancio complessivo di 14,7 miliardi di euro per i sette anni di attuazione, con un aumento del 40 per cento rispetto al budget *Erasmus* precedente.

L'1,8 per cento del bilancio annuale complessivo del Programma, pari a 238,8 milioni di euro, è dedicato alle attività connesse allo sport, con l'obiettivo di sostenere partenariati collaborativi ed eventi sportivi europei senza scopo di lucro. Nel 2017 è previsto un *budget* di 31,8 milioni di euro. Il programma si rivolge in particolare ai giovani di età tra il 13 e i 30 anni, aiutandoli a svolgere attività formativa in un altro Paese dell'Unione. Il programma dovrebbe inoltre contribuire a rafforzare gli elementi concreti per l'elaborazione delle politiche, ovvero finanziare studi. Infine, il programma sostiene anche il dialogo con le parti interessate pertinenti ed europee. Il *focus* del settore sarà sullo sport di base, con l'obiettivo di affrontare le minacce per l'integrità dello sport, che attraversano i confini nazionali, come il doping e le partite truccate. Altro obiettivo è di contrastare la violenza nello sport ed ogni tipo di intolleranza e discriminazione.

Particolare spazio è riconosciuto alla "Settimana europea dello sport - EWoS 2017 [\[65\]](#). La settimana europea dello sport [\[66\]](#) è costituita da una serie di iniziative volte a incoraggiare i cittadini europei a praticare un'attività fisica. L'UE la sostiene proprio tramite il programma *Erasmus+*. In effetti, da un sondaggio Eurobarometro è emerso che il 59 per cento degli europei non ha mai praticato o ha praticato raramente un'attività fisica o sportiva. Non ne soffre soltanto la salute e il benessere della popolazione, ma anche l'economia, con un aumento della spesa per l'assistenza sanitaria, una perdita di produttività sul luogo di lavoro quali ripercussioni negative a cascata. Al fine di sensibilizzare i cittadini, ogni anno l'Unione promuove la settimana europea dello sport a livello europeo, nazionale, regionale e locale.

L'inclusione sociale è una delle priorità dell'Unione per il ruolo dello sport nella società. Avvicinando le popolazioni, costruendo comunità e lottando contro atteggiamenti xenofobi e il razzismo, lo sport ha le potenzialità per fornire un contributo importante all'integrazione dei migranti nell'Unione. La Commissione europea agevola lo scambio di buone pratiche riguardanti l'integrazione dei migranti. Nel settembre 2016 la Commissione ha pubblicato uno [studio](#) che esamina in che modo lo sport sostiene l'integrazione dei migranti in Europa. La Commissione promuove inoltre i progetti e le reti per l'inclusione sociale dei migranti, anche attraverso i fondi strutturali e di investimento europei, oltre che mediante il programma *Erasmus+*.

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

programma *erasmus+*

Le attività *Erasmus+* nel campo dello sport mirano a sostenere le azioni che aumentano la capacità e la professionalità, migliorano le competenze di gestione, e aumentano la qualità della realizzazione dei progetti europei, così come la creazione di collegamenti tra le organizzazioni del settore dello sport. In particolare, tali attività devono mirare a:

- affrontare le minacce transfrontaliere per l'integrità dello sport;
- promuovere e sostenere la buona governance nello sport e le carriere parallele degli atleti;
- promuovere attività di volontariato, l'inclusione sociale e le pari opportunità nello sport;
- aumentare la consapevolezza dei benefici dell'attività fisica per la salute;
- aumentare la partecipazione nello sport.

Il programma finanzia partenariati di collaborazione ed eventi sportivi senza scopo di lucro, e sostiene le azioni che mirano a rafforzare i dati per la definizione delle politiche e promuovere il dialogo con i soggetti interessati. Si noti bene che le azioni nel settore dello sport sono incentrate principalmente sugli sport di base. A livello sistemico le azioni in questo settore dovrebbero contribuire allo sviluppo

della dimensione europea nello sport; in un'ottica individuale i progetti sostenuti da *Erasmus+* devono condurre all'aumento dei livelli di partecipazione allo sport e alla promozione dell'attività fisica. Per tutte le azioni del settore sport la candidatura è gestita direttamente dall'EACEA, l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura.

L'organismo di contatto in Italia per tutte le informazioni sull'applicazione dei programmi europei in ambito sportivo è l'Ufficio per lo sport, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri^[67].

Come si evince dalla Guida al Programma *Erasmus+* le azioni nel settore dello sport sosterranno finanziariamente progetti in questi quattro tipologie o azioni principali:

Partenariati di collaborazione

I Progetti finanziati sotto questa linea di azione hanno lo scopo di promuovere l'integrità dello sport (misure di contrasto al doping, alle partite truccate, protezione di minori), sostenere approcci innovativi per l'attuazione dei principi dell'Unione sulla buona *governance* nello sport, delle strategie dell'Unione nelle aree dell'inclusione sociale e delle pari opportunità, incoraggiare la partecipazione allo sport e l'attività fisica (sostenendo l'attuazione degli orientamenti dell'Unione in materia di attività fisica, il volontariato, l'occupazione nel settore dello sport, nonché l'istruzione e la formazione in ambito sportivo), sostenere l'attuazione degli orientamenti dell'Unione sulla duplice carriera degli atleti.

I "partenariati" includono anche le "piccole *partnership* collaborative" (*Small Cooperative Partnerships*, SCP), tese a favorire l'inclusione sociale e le pari opportunità nello sport, promuovere sport e giochi europei tradizionali, sostenere la mobilità di volontari, allenatori, dirigenti e personale delle organizzazioni sportive senza scopo di lucro e proteggere gli atleti, soprattutto i più giovani, dai rischi per la salute e la sicurezza migliorando le condizioni in cui si svolgono gli allenamenti e le competizioni.

Eventi sportivi europei senza scopo di lucro

Questa tipologia di progetti intende concedere sovvenzioni alle organizzazioni individuali che devono preparare, organizzare e dare seguito a un certo evento. Le attività coinvolte includeranno l'organizzazione delle attività di formazione per gli atleti e i volontari nel periodo che precede l'evento, le cerimonie di apertura e di chiusura, le competizioni, le attività collaterali all'evento sportivo (conferenze, seminari), nonché l'attuazione delle attività rimanenti, come le valutazioni o il *follow-up*.

Rafforzamento della base di conoscenza sullo sport

Questa linea budgettaria finanzia iniziative di studio, analisi e ricerca rivolte a meglio definire le politiche per lo Sport in Europa, attraverso studi, raccolta di dati, sondaggi, reti, conferenze e seminari che diffondono le buone pratiche provenienti dai Paesi aderenti al Programma *Erasmus+* per lo sport e dalle organizzazioni sportive e rinforzano le reti a livello dell'UE in modo che i membri nazionali di quelle reti beneficino delle sinergie e degli scambi con i loro partner.

Dialogo con le parti interessate europee

Nel contesto di questo capitolo budgettario vengono finanziati principalmente il *Forum* annuale dell'Unione europea sullo sport e le iniziative della presidenza europea riguardanti lo sport organizzate dagli Stati membri dell'Unione quando esercitano il semestre di presidenza. Per assicurare un dialogo ottimale con le parti interessate nel settore dello sport, a seconda dei casi possono essere organizzate altre riunioni e seminari ad hoc pertinenti.

-

[1] Fonte Symbola rapporto "Io Sono Cultura 2017".

[2] <http://www.ravellolab.org/News/77-Le-conclusioni-di-Ravello-Lab-2016.htm>.

[3] Nel preambolo del Trattato sull'Unione europea di Lisbona (TUE) si fa esplicito riferimento alla volontà di ispirarsi «alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa». Tra gli obiettivi prioritari dell'Unione europea, come specificato nel Trattato, figura l'impegno a rispettare «la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e [a vigilare] sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo» (articolo 3 del TUE).

[4] *Access to culture in the European Union*, EPRS | *European Parliamentary Research Service*.
Author: Magdalena Pasikowska-Schnass, *Members' Research Service*, July 2017 ? PE 608.631.

[5] Oltre ai 47 Paesi membri del Consiglio d'Europa la Convenzione culturale europea è stata ratificata dalla Bielorussia, dalla Santa Sede e dal Kazakistan, Paesi non membri del CoE.

[6] <http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2017/864/oj>.

[7] http://cultura.cedesk.beniculturali.it/news.aspx?progetti_di_cooperazione_europea/a_settembre_la_nuova_call/&__article=349.

[8] <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/991617.pdf>.

[9] COM (2011)0012.

[10] <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A42014Y0614%2803%29>.

[11] Risoluzione CM/Res (2007)8 istitutiva dell'Accordo Parziale allargato sullo sport (EPAS).

[12] http://www.coe.int/t/DG4/EPAS/default_en.asp.

[13] <https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f433d9df-deaf-11e5-8fea-01aa75ed71a1/language-en>.

[14] Sulla predetta proposta di regolamento, la VII Commissione della Camera dei deputati ha approvato il seguente documento:

<http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2017&mese=10&giorno=19&view=filtered&commissione=07#data.20171019.com07.allegati.all00010>.

[15] <http://cultura.cedesk.beniculturali.it/creative-europe-desk-italia.aspx>.

[16] Per ulteriori dettagli sulla copertura geografica: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls_en.

[17] https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-days_it.

[18] https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en.

[19] https://enrd.ec.europa.eu/leader/leader-tool-kit/the-leader-approach_it

[20] https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_it.

[21] <https://www.interregeurope.eu/>.

[22] <http://urbact.eu/urbact-italia>.

[23] <https://www.arrow-net.eu/resources/useful-links.html>.

[24] Direttiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 su taluni utilizzi consentiti di opere orfane.

[25] *Memorandum of Understanding on Key Principles on the Digitisation and Making Available of Out-of-Commerce Works*.

[26] Decisione della Commissione C (2017)1444 del 7 marzo 2017.

[27]<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/member-states-expert-group-digitisation-digital-preservation>.

[28] [Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2005 relativa al patrimonio cinematografico e alla competitività delle attività industriali correlate](#).

[29] [Implementation report on the recommendation on film heritage](#).

[30]<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/film-heritage>.

[31] ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/IT/1-2015-626-IT-F1-1.PDF.

[32]<https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility>.

[33]<http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9643-2016-INIT/it/pdf>.

[34]<http://www.esfri.eu/roadmap-2016>.

[35]<http://www.jpi-culturalheritage.eu>.

[36] "*Getting cultural heritage to work for Europe*". Rapporto del gruppo di esperti ad alto livello Horizon 2020 in materia di beni culturali, Commissione europea 2015.

[37] COM (2014) 477 http://ec.europa.eu/culture/library/publications/2014-heritage-communication_en.pdf.

[38]www.culturalbase.eu.

[39][http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52014XG0614\(08\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52014XG0614(08)).

[40]<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEXper cento3A32014L0060>.

[41]<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/707315.pdf>.

[42] <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52010DC0352>.

[43]<http://culture-routes.net/>.

[44] culture-routes.net/sites/default/files/files/StudyCR_en.pdf.

[45]http://www.coe.int/it/web/venice/news/-/asset_publisher/FnaYj0LIWEC0/content/the-7th-cultural-routes-advisory-forum-will-be-in-lucca?_101_INSTANCE_FnaYj0LIWEC0_viewMode=view/.

[46]<http://www.mobilise-europe.mobi/large-scale-demonstrators-real-live-testing/>.

[47] <http://edenineurope.eu>.

[48]www.copernicus.eu and www.copernicus-masters.com/index.

[49]<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32009R0116>.

[50] Disposizioni pertinenti: ?considerando?18 sul patrimonio naturale e culturale; Articolo 20 ? servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali. (1d): servizi locali di base, comprese le attività culturali e ricreative e le relative infrastrutture; (1f) studi e investimenti associati al patrimonio culturale e naturale.

[51] https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_it.

[52]https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_it.

[53] ATAS - *Ancient Traps of the Adriatic Sea*: <https://ec.europa.eu/easme/en/ancient-traps-adriatic-sea>; URCA - *Underwater Cultural routes in antiquity*: <https://ec.europa.eu/easme/en/underwater-cultural-routes-antiquity>; NIRD - *Western Black Sea Underwater cultural tourist routes*: <https://ec.europa.eu/easme/en/western-black-sea-underwater-cultural-tourist-routes>.

[54]<http://www.emodnet.eu/>.

[55] Il Fondo europeo per gli affari marini e la pesca (FEAMP) promuove l'attuazione della Politica comune della pesca e della politica marittima integrata (promozione di uno sviluppo territoriale delle zone di pesca equilibrato e inclusivo), con un budget di 5,6 miliardi di euro per la gestione concorrente (più 657 milioni di euro per la gestione centralizzata).

[56] Per esempio il Piano di azione della Strategia marittima nell'area atlantica: mira a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (COM (2013)279 finale), in cui un obiettivo specifico della Priorità n. 4 è quello di preservare e promuovere il patrimonio culturale dell'Atlantico. Anche la comunicazione concernente la Strategia dell'Unione europea per le regioni adriatiche e ioniche (COM (2014) 357 finale) sottolinea il patrimonio culturale di tali regioni e incoraggia la diversificazione dell'offerta turistica.

[57] Le opportunità di finanziamento per la gestione centralizzata del FEAMP sono reperibili sul sito: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/financial_assistance/index_en.htm.

[58] COM (2011) 244) http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm.

[59] Direttive 2009/147/EC relativa agli uccelli e 92/43/EEC relativa agli habitat.

[60] <http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=STper cento2016540per cento202014per cento20INIT>.

[61] <http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/Scopingper cento20studyper cento20N2000per cento20andper cento20culture.pdf>.

[62] http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm.

[63] <http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/>.

[64] <http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/>.

[65] <https://ec.europa.eu/sport/week/> .

[66] <https://www.sportgoverno.it/la-storia/ewos-2016.aspx>.

[67] <https://www.sportgoverno.it/percorsi/erasmus.aspx>.

1.3.2.1.8. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 403 (ant.) del 05/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2017
403^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Dorina Bianchi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2891\)](#) Deputato Milena SANTERINI ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce il relatore [TOCCI](#) (PD) precisando che la proposta normativa riconosce il 6 marzo come «Giornata dei Giusti dell'umanità», dedicata a mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani. Dopo aver ricordato che il Parlamento europeo, il 10 maggio 2012 ha approvato la «Giornata europea dei Giusti» con una dichiarazione firmata da 388 parlamentari, evidenzia che tale Giornata non determina giorno di vacanza e non comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

Puntualizza altresì che in occasione della suddetta Giornata, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono organizzare, nell'ambito del normale orario scolastico, iniziative mirate a far conoscere ai giovani le storie di vita dei Giusti, a renderli consapevoli di come ogni persona debba ritenersi chiamata in causa, in ogni tempo e in ogni luogo, contro l'ingiustizia, a favore della dignità e dei diritti

umani, in difesa del valore della verità. Rileva infine che le amministrazioni e gli enti pubblici, senza ulteriori oneri, possono promuovere iniziative pubbliche presso i Giardini dei Giusti, ove già esistenti, ovvero la loro creazione, nonché in luoghi di richiamo simbolico per la comunità per il loro carattere storico, architettonico, ambientale o paesaggistico, aperti al pubblico utilizzo. Dà infine conto di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Non essendoci interventi in dichiarazione di voto, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole del relatore.

Il **PRESIDENTE** registra che la Commissione si è pronunciata all'unanimità.

IN SEDE DELIBERANTE

(2459) Deputato Mara CAROCCI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure

(Discussione e approvazione)

Il **PRESIDENTE** ricorda che la Commissione ha già concluso in sede referente l'esame del disegno di legge in titolo, il 21 marzo 2017, senza apportare modifiche rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. In quella occasione, la Commissione aveva infatti convenuto di concludere l'esame in sede referente, nelle more dell'acquisizione dell'assenso del Governo al passaggio in sede deliberante, fermo restando che il provvedimento avrebbe potuto eventualmente essere riassegnato dal Presidente del Senato in sede deliberante.

Riferisce quindi che il 25 ottobre 2017 il provvedimento è stato nuovamente assegnato in sede deliberante: propone pertanto di dare per acquisite le fasi di esame già svolte in sede referente e, in particolare, la relazione e la discussione generale, rinunciando alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Propone altresì di dare per acquisiti i pareri già resi dalle Commissioni consultate, di tenore non ostativo per quanto riguarda la 1a Commissione sia sul testo che sull'unico emendamento presentato in quella sede (pubblicato in allegato al resoconto della seduta dell'11 ottobre 2016), e di tenore non ostativo con presupposto sul testo e non ostativo sull'emendamento per quanto riguarda la 5a Commissione.

La Commissione conviene quindi di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede referente e di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Il **PRESIDENTE** avverte quindi che si passerà alla votazione finale del provvedimento nel suo complesso, trattandosi di un disegno di legge composto da un unico articolo.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva il provvedimento nel suo

complesso, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

(2872) Deputato Marina SERENI ed altri. - Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Il **PRESIDENTE** ricorda che la Commissione ha già concluso in sede referente l'esame del disegno di legge in titolo, il 24 ottobre 2017, senza apportare modifiche rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. In quella occasione, la Commissione aveva convenuto di concludere l'esame in sede referente, nelle more dell'acquisizione dell'assenso del Governo al passaggio in sede deliberante, fermo restando che il provvedimento avrebbe potuto eventualmente essere riassegnato dal Presidente del Senato in sede deliberante.

Considerato che il 10 novembre 2017 il provvedimento è stato nuovamente assegnato in sede deliberante, propone di dare per acquisite le fasi di esame già svolte in sede referente e, in particolare, la relazione e la discussione generale, rinunciando alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Propone altresì di dare per acquisiti i pareri già resi dalle Commissioni consultate, di tenore non ostativo per quanto riguarda la 1a e la 5a Commissione sia sul testo che sull'emendamento presentato in quella sede (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 13 settembre 2017).

La Commissione conviene quindi di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede referente e di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Il **PRESIDENTE** avverte quindi che si passerà alla votazione finale del provvedimento nel suo complesso, trattandosi di un disegno di legge composto da un unico articolo.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo prende la parola la senatrice **CARDINALI (PD)**, la quale ringrazia la Commissione per il lavoro svolto, che conferma del resto gli importanti segnali già preannunciati dal ministro Franceschini circa il riconoscimento del valore del festival Umbria Jazz. Sottolinea infatti che tale manifestazione riveste un ruolo importante, anche al di fuori dei confini regionali, per la promozione della musica. Si compiace quindi che, grazie alla definitiva approvazione da parte della Commissione, il provvedimento possa diventare celermente legge.

Il **PRESIDENTE** tiene a ringraziare tutti i Gruppi per aver dato l'assenso al trasferimento di sede, anche in merito ad altri provvedimenti in discussione oggi, e di aver pertanto consentito di concludere un percorso condiviso da parte dell'intera Commissione.

La relatrice **Elena FERRARA (PD)** concorda con le affermazioni del Presidente, rimarcando a sua volta il valore premiante sul piano culturale del provvedimento in titolo. Rivendica dunque con orgoglio il lavoro già concluso in sede referente e rivolge un ringraziamento a tutti i Gruppi, ritenendosi peraltro soddisfatta anche della approvazione del disegno di legge n. 2459.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva il provvedimento nel suo complesso, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il [PRESIDENTE](#) registra che la Commissione si è pronunciata all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

[\(2443\)](#) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

[\(2474\)](#) *Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagoga*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la relatrice aveva presentato l'emendamento 14.100, volto a recepire una condizione sul testo della Commissione bilancio, poi successivamente riformulato in un testo 2, sempre su indicazione della Commissione bilancio, entrambi pubblicati in allegato. Riferisce altresì che la senatrice Serra ha ritirato tutte le sue proposte emendative, inclusi i subemendamenti.

La relatrice [PUGLISI](#) (PD) rende noto che è in corso una interlocuzione tra i Dicasteri dell'istruzione e dell'economia in merito alla sostenibilità della condizione che la Commissione bilancio ha posto sul testo. Qualora essa fosse superata, sarebbe infatti possibile concludere l'esame del provvedimento senza modifiche. In quest'ottica ritira tutte le proposte emendative a sua firma.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che i subemendamenti presentati agli emendamenti della relatrice 4.1 (testo 2) e 13.1 (testo 2 corretto) sono considerati decaduti essendo stati appena ritirati i suddetti emendamenti. Segnala comunque che, allo stato attuale, la Commissione è tenuta ad adempiere alla condizione posta sul testo dalla Commissione bilancio, salvo che non vi siano elementi nuovi tali da giustificare un diverso orientamento da parte di quella Commissione.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) ritira a sua volta le proposte emendative a sua prima firma, preannunciando comunque la trasformazione in ordini del giorno di alcuni emendamenti su temi specifici.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1324-B) Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **PUGLISI** (PD) ricorda che le parti di interesse sono solo quelle oggetto di modifica da parte della Camera dei deputati. Segnala quindi che all'articolo 1, comma 2, lettera g), numero 6), nell'ambito dei principi e criteri direttivi della delega sulla sperimentazione clinica dei medicinali, è menzionata la previsione di meccanismi di compensazione o di partecipazione agli eventuali utili derivanti dalla commercializzazione dei risultati delle ricerche o delle sperimentazioni effettuate in centri pubblici di ricerca da riconoscere, per la parte prevalente, ai medesimi centri di ricerca e, per la restante parte, ai fondi per la ricerca gestiti dal Ministero della salute.

Fa presente poi che sempre all'articolo 1, comma 2, lettera l), in relazione alla formazione continua dei medici, vengono richiamati appositi percorsi formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca multicentrici, mentre alla lettera m), numero 2), si fa riferimento alla destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie, che dovranno essere riassegnati a progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori con meno di 40 anni.

Quanto all'articolo 3, comma 4, mette in risalto il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella predisposizione di un Piano formativo nazionale per la medicina di genere, nell'ambito del quale sono promossi specifici studi nei corsi di laurea delle professioni sanitarie nonché nell'ambito dei piani formativi delle aziende sanitarie.

L'articolo 5 - prosegue la relatrice - istituisce l'area delle professioni sociosanitarie, i cui profili professionali sono individuati mediante accordi in Conferenza Stato-Regioni, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con successivo accordo in Conferenza Stato-Regioni sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio dei profili professionali suddetti, per i quali l'ordinamento didattico della formazione è definito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, sentite le Commissioni parlamentari. In proposito, fa notare che sono ricompresi nell'area professionale oggetto di riforma anche le figure degli educatori professionali, che sono parimenti interessate dal disegno di legge n. 2443, in corso d'esame in 7a Commissione. Per questi ultimi, rinominati dal disegno di legge n. 2443 "educatori professionali socio-sanitari" vengono dettate norme sulla formazione universitaria dall'articolo 7 del summenzionato provvedimento, nonché sull'adeguamento dei percorsi formativi, secondo quanto previsto dall'articolo 11.

Tornando al disegno di legge n. 1324-B, rileva il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche per quanto concerne sia l'ordinamento didattico della formazione, in base all'articolo 6, delle nuove professioni sanitarie che dovessero sorgere, sia, in base all'articolo 7, l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica e gli eventuali percorsi formativi integrati.

Avviandosi alla conclusione, riferisce che l'articolo 15, comma 2, detta norme sui medici extracomunitari che intendano partecipare a iniziative di formazione e aggiornamento in aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, per i

quali il Ministero della salute può concedere un'autorizzazione temporanea, previa individuazione dei requisiti di professionalità dei medici, delle modalità e dei criteri per lo svolgimento di dette iniziative nonché per il rilascio del visto di ingresso, con un ulteriore decreto del Ministro della salute di concerto anche con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1349-B (CELEBRAZIONI MATTEOTTI E MAZZINI)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Presidenza del Senato, acquisito l'assenso del Governo, ha disposto la nuova assegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. [1349-B](#) (celebrazioni Matteotti e Mazzini), il cui esame si era già concluso in sede referente.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) convoca immediatamente una nuova seduta della Commissione per la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 1349-B (celebrazioni Matteotti e Mazzini) e avverte che l'ordine del giorno della settimana è conseguentemente integrato con tale provvedimento.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2891**

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che la proposta riconosce il 6 marzo come «Giornata dei Giusti dell'umanità», dedicata a mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani;

considerato che tale Giornata non determina giorno di vacanza e non comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado;

osservato che in occasione della suddetta Giornata, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono organizzare, nell'ambito del normale orario scolastico, iniziative mirate a far conoscere ai giovani le storie di vita dei Giusti, a renderli consapevoli di come ogni persona debba ritenersi chiamata in causa, in ogni tempo e in ogni luogo, contro l'ingiustizia, a favore della dignità e dei diritti umani, in difesa del valore della verità;

tenuto conto che le amministrazioni e gli enti pubblici possono promuovere iniziative pubbliche presso i Giardini dei Giusti, ove già esistenti, ovvero la loro creazione, nonché in luoghi di richiamo simbolico per la comunità per il loro carattere storico, architettonico, ambientale o paesaggistico, aperti al pubblico utilizzo;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2443](#)

Art. 14

14.100

LA RELATRICE

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagista non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori ma viene demandata alla contrattazione collettiva".

14.100 (testo 2)

LA RELATRICE

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagista non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori".

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2872
XVII Legislatura

Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

Attività

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 207 \(pom.\)](#)

Esito: Non
ostativo

19 settembre 2017

Sottocomm. pareri

Parere destinato
alla Commissione
**7^a (Istruzione
pubblica, beni
culturali)**

Esito: Non
ostativo **su
emendamenti**

5^a Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

[N. 814 \(ant.\)](#)

18 ottobre 2017

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 815 \(pom.\)](#)

Esito: Non
ostativo

18 ottobre 2017

Parere destinato
alla Commissione
**7^a (Istruzione
pubblica, beni
culturali)**

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 207 (pom., Sottocomm. pareri) del 19/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2017
207ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,20.

(2227-A) Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

[\(2810\)](#) **Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello**

Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2681) Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COLLINA](#) (*PD*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2719) Deputato CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando all'articolo 12, comma 1, capoverso "Art. 3-bis", che la previsione della decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica anche in caso di condanna non definitiva presenta profili di criticità in riferimento al principio di presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva, contenuto all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione.

Illustra, quindi, i relativi emendamenti. Sugli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9, 2.4, 3.4, 4.4, 4.5, 5.2, 6.4, 6.5, 7.1, 7.2, 10.3 e 12.3 propone di esprimere un parere contrario, dal momento che le proposte, nell'escludere dall'ambito di operatività della normativa le parti della unione civile, sono suscettibili di ledere il principio di uguaglianza, in quanto si determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento a danno degli orfani figli di genitori che hanno contratto unione civile.

Relativamente agli emendamenti 4.2, 6.2, 6.3, 11.4 propone di esprimere un parere contrario, dal momento che le proposte sono volte a circoscrivere l'ambito di operatività della normativa alla sola

fattispecie dell'omicidio di un genitore da parte dell'altro genitore, in violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza.

Infine, sui restanti emendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2872) Deputato Marina SERENI ed altri. - Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **BISINELLA** (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, nonché l'emendamento 1.1 ad esso riferito, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2811) Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

(Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore **COLLINA** (PD), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che, all'articolo 9, la disposizione ivi prevista sia riformulata nel senso di attribuire allo Stato esclusivamente attività di promozione, dal momento che la materia "formazione professionale" è riconducibile alla competenza legislativa regionale.

Propone, quindi, di formulare alcune osservazioni: all'articolo 5, comma 1, rileva la necessità che - in sede di adozione del Piano di azione nazionale per l'agricoltura biologica, in considerazione degli specifici contenuti elencati al successivo comma 2 - sia previsto un coinvolgimento delle Regioni, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite in materia; all'articolo 5, comma 2, lettera e), reputa opportuno verificare se la norma ivi prevista, riguardante il sistema di controllo della qualità dei prodotti biologici, sia coerente con le finalità indicate all'articolo 1, alinea, il quale espressamente esclude il sistema dei controlli dalla disciplina del disegno di legge; all'articolo 14, comma 1,

capoverso "6-bis", la norma ivi prevista, nel disporre il riconoscimento del diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle sementi biologiche, appare lesiva dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e agli enti locali in materia, nella parte in cui non prevedono un loro adeguato coinvolgimento.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.

Sull'emendamento 4.1, lettera *b*), e sull'emendamento 4.14 propone di esprimere un parere non ostativo, invitando a valutare l'opportunità di assegnare compiti di vigilanza sull'importazione di prodotti biologici al tavolo tecnico previsto dall'articolo 4 del disegno di legge.

Quanto agli emendamenti 5.1 e 5.2 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando la necessità che - in sede di adozione del Piano di azione nazionale per l'agricoltura biologica, in considerazione degli specifici contenuti elencati al successivo comma 2 - sia previsto un coinvolgimento delle Regioni, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite in materia.

Sui restanti emendamenti propone, infine, di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 814 (ant.) del 18/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017
814ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento alle forze armate albanesi ([n. 463](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra una proposta di osservazioni, così formulata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni non ostative, nei seguenti termini: le cessioni di beni a titolo gratuito ad altri Paesi incidono sul conto del patrimonio dello Stato e, pertanto, andrebbe acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze sullo schema di decreto, in analogia a quanto previsto per analoga fattispecie dallo stesso articolo 311, commi 3 e 4-bis del Codice dell'ordinamento militare; ove le cessioni di beni comportino costi, ancorché limitati, per il trasferimento nel Paese destinatario, essi andrebbero quantificati ed esposti, al fine di accertare che siano sostenibili nell'ambito delle pertinenti risorse già a disposizione dell'Amministrazione della Difesa."

Il vice ministro MORANDO concorda con tale proposta, ringraziando altresì il relatore per aver accolto le osservazioni suggerite dal Governo.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) sottolinea come nella proposta del relatore vengano evidenziati alcuni aspetti problematici. Esprime dubbi sulla scelta di formulare osservazioni non ostative evidenziando al tempo stesso elementi di preoccupazione sullo schema di decreto ministeriale.

Il presidente [TONINI](#), nel ricordare che in tale circostanza la Commissione bilancio è tenuta ad esprimere delle osservazioni, concorda con quanto rilevato dalla senatrice Comaroli e propone di utilizzare una formula maggiormente assertiva.

Il relatore [LAI](#) (PD), alla luce del dibattito svoltosi, propone pertanto di modificare la propria proposta, esplicitando la necessità di acquisire il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze sullo schema di decreto. Sottopone pertanto all'approvazione della Commissione la seguente proposta di osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni non ostative, nei seguenti termini: le cessioni di beni a titolo gratuito ad altri Paesi incidono sul conto del patrimonio dello Stato e, pertanto, deve essere acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze sullo schema di decreto, in analogia a quanto previsto per analoga fattispecie dallo stesso articolo 311, commi 3 e 4-bis del Codice dell'ordinamento militare; ove le cessioni di beni comportino costi, ancorché limitati, per il trasferimento nel Paese destinatario, essi andrebbero quantificati ed esposti, al fine di accertare che siano sostenibili nell'ambito delle pertinenti risorse già a disposizione dell'Amministrazione della Difesa."

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva.

[\(2941\)](#) Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali, approvato dalla Camera dei deputati i in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Toninelli ed altri; Giachetti; Pisicchio; Lauricella; Pia Elda Locatelli ed altri; Orfini; Speranza; Menorello ed altri; Lupi e Misuraca; Vargiu e Matarrese; Nicoletti ed altri; Parisi e Abrignani; Dellai ed altri; Lauricella; Cuperlo; Toninelli ed altri; Rigoni; Martella; Invernizzi ed altri; Valiante ed altri; Turco ed altri; Marco Meloni; La Russa ed altri; D'Attorre ed altri; Quaranta; Menorello ed altri; Brunetta ed altri; Lupi e Misuraca; Celeste Costantino ed altri; Pisicchio; Fragomeli ed altri

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [FRAVEZZI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che preso atto dell'apposizione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, non vi sono osservazioni da formulare posto il carattere prevalentemente ordinamentale della disciplina.

Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere la relazione.

Poiché non vi sono osservazioni il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (*Art. 1-MDP*) preannuncia il proprio voto contrario.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere viene approvata.

(560, 51, 784, 1433, 1674 e 2393-A) Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si era svolta una discussione in merito all'acquisto e alla produzione di prodotti audiovisivi da parte della RAI. In particolare era emersa la necessità di valutare gli effetti dell'inserimento delle parole "la produzione e" all'articolo 5 del testo.

Il vice ministro MORANDO fa presente di aver richiesto sull'argomento una relazione tecnica al Ministero competente che non risulta tuttavia essere stata trasmessa in tempo utile. Rimane pertanto valida l'osservazione formulata dalla Ragioneria generale dello Stato, secondo la quale l'inserimento della parola "la produzione e" nel contesto dell'articolo potrebbe determinare oneri non quantificati né coperti.

Ricorda infine che sugli emendamenti aveva già espresso il parere del Governo nella giornata di ieri.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto l'espressione di un parere così articolato: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione all'articolo 5 delle parole: «la produzione e».

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulle proposte 3.3, 3.4 e 3.100. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri

(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo.

Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra una proposta di parere sul testo così formulata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: all'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente: "L'uso del marchio è concesso dal Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e *audit*, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, che vi provvede con le risorse di cui all'articolo 7, comma 3."; all'articolo 3, comma 5, dopo le parole: "I test clinici di dermocompatibilità," aggiungere le parole: "a carico dei produttori,"; all'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'ISPRA e dell'ISS, che vi provvedono con le risorse di cui all'articolo 7, comma 3, nonché può avvalersi di esperti con comprovata esperienza nel settore dermatologico e cosmetologico, ai quali non compete alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato, al fine di definire strumenti di calcolo e test specifici per la dermocompatibilità."; all'articolo 6, al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: "I controlli stabiliti dalla presente legge sono svolti dall'ISPRA e dall'ISS mediante le risorse di cui all'articolo 7, comma 3. Tali controlli sono volti in particolare a promuovere."; all'articolo 7, sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Gli importi dei diritti di cui al comma 1 e delle spese di cui al comma 2 sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a copertura degli oneri del funzionamento del Comitato e degli oneri sostenuti dall'ISPRA, nonché dello stato di previsione del Ministero della salute, a copertura degli oneri sostenuti dall'ISS, per l'espletamento delle attività previste nella presente legge. Tali importi, nonché le modalità e i criteri di riassegnazione delle quote dei proventi da destinare al Comitato, all'ISPRA e all'ISS, sono stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, garantendo la copertura integrale dei costi per le attività previste nella presente legge." e aggiungere infine il seguente comma: "3-bis. Per la prima fase di avviamento delle procedure di attribuzione del marchio in esame è autorizzata una spesa pari a 50.000 euro per l'anno 2018 e 150.000 euro per l'anno 2019. Per gli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.".". Fa quindi presente di aver cambiato la cadenza temporale dell'onere rispetto alla nota della Ragioneria generale dello Stato dato che il provvedimento difficilmente potrà esplicare i propri effetti nel 2017.

Ricorda infine che, in relazione agli emendamenti, occorre valutare le proposte 4.0.1 e 6.1, nonché, in relazione al testo, le successive 7.2 e 10.1.

Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere lo spostamento della cadenza temporale dell'onere nel parere sul testo. Fa poi presente che l'emendamento 4.0.1 non presenta problematiche finanziarie. Analogamente non vi sono osservazioni da parte del Governo in merito alle proposte 6.1 e 7.2. Sull'emendamento 10.1, che sembrerebbe reintrodurre osservazioni superate con il parere sul testo, propone invece l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore [LAI](#) (PD), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: all'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente: "L'uso del marchio è concesso dal Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e *audit*, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, che vi provvede con le risorse di cui all'articolo 7, comma 3."; all'articolo 3, comma 5, dopo le parole: "I test clinici di dermocompatibilità," aggiungere le parole: "a carico dei produttori,"; all'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'ISPRA e dell'ISS, che vi provvedono con le risorse di cui all'articolo 7, comma 3, nonché può avvalersi di esperti con comprovata esperienza nel settore dermatologico e cosmetologico, ai quali non compete alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato, al fine di definire strumenti di calcolo e test specifici per la dermocompatibilità."; all'articolo 6, al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: "I controlli stabiliti dalla presente legge sono svolti dall'ISPRA e dall'ISS mediante le risorse di cui all'articolo 7, comma 3. Tali controlli sono volti in particolare a promuovere."; all'articolo 7, sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Gli importi dei diritti di cui al comma 1 e delle spese di cui al comma 2 sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a copertura degli oneri del funzionamento del Comitato e degli oneri sostenuti dall'ISPRA, nonché dello stato di previsione del Ministero della salute, a copertura degli oneri sostenuti dall'ISS, per l'espletamento delle attività previste nella presente legge. Tali importi, nonché le modalità e i criteri di riassegnazione delle quote dei proventi da destinare al Comitato, all'ISPRA e all'ISS, sono stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, garantendo la copertura integrale dei costi per le attività previste nella presente legge." e aggiungere infine il seguente comma: "3-bis. Per la prima fase di avviamento delle procedure di attribuzione del marchio in esame è autorizzata una spesa pari a 50.000 euro per l'anno 2018 e 150.000 euro per l'anno 2019. Per gli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.".

Quanto agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 10.1. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

[\(2740\)](#) **Deputato Rosy BINDI ed altri.** - *Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra una proposta di parere così formulata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con il seguente presupposto: che la corresponsione dell'assegno periodico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non comporti nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente."

Il vice ministro MORANDO concorda con la proposta del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2883) Deputato DAMBRUOSO ed altri. - Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) propone l'espressione di un parere non ostativo sul testo.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra poi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 7.1 e 11.4. Occorre valutare gli emendamenti 2.6, 7.0.1 (capoverso "articolo 7-sexies") e 9.3. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore riguardo alla maggiore onerosità delle proposte 7.1 e 11.4. Sull'emendamento 2.6 propone l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto la norma di invarianza prevista nel disegno di legge esclude quanto previsto dall'articolo 2 oggetto dell'emendamento. Il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 9.3, nonché sull'emendamento 9.0.1 (limitatamente al capoverso "articolo 7-sexies") in assenza di una relazione tecnica che ne escluda la presenza di oneri.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal

Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Quanto agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.1, 11.4, 2.6, 7.0.1 (limitatamente al capoverso "articolo 7-sexies") e 9.3. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri (Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta del 2 maggio.

Il vice ministro MORANDO deposita una nuova relazione tecnica relativa al disegno di legge in esame positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2831) *Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Rinvio dell'esame)

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica di passaggio relativa al disegno di legge in oggetto.

L'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno è integrato con l'esame in sede consultiva

del testo e dei relativi emendamenti del disegno di legge n. 2872, recante "Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del *festival* Umbria Jazz", approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 815 (pom.) del 18/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017
815ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2719) Deputato CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Rinvio dell'esame)

Il vice ministro MORANDO ricorda che la Commissione bilancio ha espresso un parere condizionato alla revisione della copertura finanziaria sul provvedimento in esame lo scorso 28 settembre sulla base della relazione tecnica di passaggio. Da un nuovo confronto tra il Ministero della giustizia e la Ragioneria generale dello Stato è emerso che la quantificazione degli oneri del provvedimento contenuti nella prima relazione tecnica non era corretta e che il testo può mantenere la versione approvata dalla Camera dei deputati anche sulla parte relativa alla copertura. Deposita, pertanto, la nuova relazione tecnica che assevera la copertura degli oneri nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Le senatrici **BULGARELLI (M5S)** e **COMAROLI (LN-Aut)** chiedono di rinviare l'esame per poter approfondire i contenuti della nuova relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2740) Deputato Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia,
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appare necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 3.1, 8.1 e 20.0.1. Osserva che occorre altresì valutare l'emendamento 1.1. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti due emendamenti.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore sulle proposte 3.1, 8.1 e 20.0.1. Ritene altresì oneroso l'emendamento 1.1 in quanto da esso derivano maggiori oneri privi di copertura. Esprime quindi parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il relatore [LAI](#) (PD) propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 8.1, 20.0.1 e 1.1. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La Commissione approva.

(2872) Deputato Marina SERENI ed altri. - Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che occorre conferma della disponibilità delle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 2, pari a un milione di euro, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo.

In relazione all'unico emendamento trasmesso, non vi sono osservazioni.

Il vice ministro MORANDO conferma la disponibilità delle risorse stanziare. Ritene che non vi siano problemi di natura finanziaria né sul testo né sugli emendamenti.

Il RELATORE propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2831) Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore **FRAVEZZI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, e i relativi emendamenti, segnalando, preliminarmente, che il disegno di legge è corredato di relazione tecnica di passaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 della legge di contabilità, positivamente verificata.

In relazione al testo, per quanto di competenza, preso atto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 3 nonché dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica in ordine all'articolo 2, posto peraltro che lo schema di decreto legislativo sarà sottoposto anche alle commissioni competenti per i profili finanziari, osserva che non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, fa presente che occorre valutare le proposte 1.5, 2.13, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.34 e 2.37. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda sull'espressione di un parere non ostativo sul testo. Quanto agli emendamenti, esprime parere contrario sulle proposte 1.5, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31 e 2.37. Esprime, inoltre, un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Il relatore **FRAVEZZI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Quanto agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.5, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31 e 2.37. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2443) Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che, all'articolo 14, dopo il comma 1 sia inserito il seguente: «2. L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogista non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori».".

Il vice ministro MORANDO si riserva di approfondire gli aspetti problematici relativi alle condizioni poste dal relatore ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ([n. 438](#))

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) osserva che lo schema di decreto in titolo non presenta aspetti finanziari problematici in quanto interviene sulle metodologie di distribuzione di risorse predefinite nell'ambito di un Fondo. Propone, pertanto, preso atto del parere espresso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, l'espressione di un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** fa presente che alla Commissione è stato assegnato il disegno di legge n. 2942 recante la conversione in legge del decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili e che il senatore Lai svolgerà le funzioni di relatore sul provvedimento.

Il provvedimento sarà incardinato nella seduta di martedì prossimo e la discussione generale dovrà concludersi nelle sedute che saranno convocate a partire da martedì. Propone, pertanto, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti o nella giornata di venerdì 27 ottobre o, al massimo, nella giornata del 31 ottobre.

Ritiene inoltre ipotizzabile che il disegno di legge di bilancio possa essere presentato la settimana prossima con la conseguente apertura, da parte del Presidente del Senato, della sessione di bilancio. Ove tale ipotesi si verificasse, le consuete audizioni preliminari all'esame della manovra potrebbero avere luogo nelle giornate di lunedì 30 e martedì 31 ottobre. A partire dalla settimana successiva, la Commissione dovrebbe iniziare l'esame del disegno di legge di bilancio e fissare il termine per la presentazione degli emendamenti che potrebbe essere stabilito per la giornata di martedì 7 novembre, fermo restando che il calendario dei lavori della Commissione sarà ulteriormente precisato una volta che il disegno di legge di bilancio sia stato presentato.

La Commissione stabilisce di fissare il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2942 a martedì 31 ottobre alle ore 15.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** comunica che la seduta plenaria della Commissione, già convocata domani, giovedì 19 ottobre, per le ore 9, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 438

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto del parere espresso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, i cui contenuti si condividono, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

